



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD


This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>




This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.




✓

104. a. 18.









Opere di
¹³
Gioja.

18.



**DELL'INGIURIA
DEI DANNI
DEL SODDISFACIMENTO
E RELATIVE BASI DI STIMA
AVANTI I TRIBUNALI CIVILI.**



**DELL' INGIURIA
DEI DANNI
DEL SODDISFACIMENTO
E RELATIVE BASI DI STIMA
AVANTI I TRIBUNALI CIVILI**

Dissertazione

DI

MELCHIORRE GIOJA

AGGIUNTOVI L' ELOGIO DELL' AUTORE

SCRITTO DAL PROFESSORE

G. D. ROMAGNOSI.

. . . . L'invendicata ingiuria
Chiama da lungi le seconde offese.
SALVATOR ROSA.



LUGANO

Presso Gius. Puggia e C.

MDCCCXXXIII.

Neque cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur: multi eas gravius aequo habuere; sed alia aliis licentia est P. C. Qui demissi in obscuro vitam agunt, siquid iracundia deliquere, pauci sciunt; fama atque fortuna eorum pares sunt: qui, magno imperio praediti, in excelso aetatem agunt, eorum facta cunctis mortalibus noverere. Ita in maxuma fortuna minima licentia est: neque studere neque odisse, sed minime irasci decet: quae apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia atque crudelitas appellatur.

SALLUSTIO, De Bello Catilinario.

ELOGIO STORICO

DELL' AUTORE

SCRITTO

DAL PROF. G. D. ROMAGNOSI.

FINO dal secondo giorno di quest'anno 1829 il pubblico seppe che *Melchiorre Gioja* non viveva omai più che nella storia delle scienze le più importanti alla società. Il dolore di averlo perduto riesce per noi tanto più acerbo, quanto meno l'energia della sua mente risentiva la caducità degli anni e la stanchezza di gravi e moltiplicati lavori.

A soddisfare almeno in parte all'ufficio di un giusto tributo alla memoria di questo filosofo, noi, premessi alcuni cenni sulla vita di lui, c'interterremo specialmente su quelle opere ond'egli procacciò tanta rinomanza. Ma se dall'una parte la dignità religiosa della storia, i solenni sindacati della posterità, l'interesse pubblico della scienza respingono mire oblique nel segnare una biografia, dall'altra ci comandano di lodare con piacere e biasimare con coraggio.

Melchiorre Gioja nacque nella città di Piacenza il giorno venti settembre dell'anno millesettecentosessantasette (1767), siccome ci si fa noto dai registri autentici della chiesa parrocchiale di *Santa Maria de' Pagani*, dove fu battezzato. Suo padre, Gaspare Gioja, uomo di modi austeri, di rara probità e modellato in tutto all'antica, viveva della professione di argentiere, nella quale è fama che fosse valentissimo. La madre fu una Marianna Coppelotti di assai civile famiglia, donna d'ingegno svegliato e di straordinaria vivacità.

Ebbe Melchiorre sei tra fratelli e sorelle, tra i quali in ordine di età, egli fu il quarto. Ancor non aveva compiuto il sesto anno, e la ria fortuna lo privava del padre, che

morì in età di soli 57 anni ai 29 marzo 1773. Sette anni dopo (ai 2 febbraio, 1781) mancò ai vivi anche la madre, ed allora Melchiorre insieme ai suoi fratelli venne nella tutela dell'avvocato *Giovanni Coppellotti* loro zio materno, il quale prese cura delle loro persone e dei pochi beni lasciati loro dal padre.

La prima età del Gioja fu spesa nel liceo di S. Pietro di Piacenza, in quegli studj ed in quelle scuole che si usavano a quei tempi, cioè a balbettare un po' di latino e ad ornarsi lo spirito con qualche frase rettorica, finchè, vestito l'abito clericale, mediante concorso ed esame solenne si in iscritto come a voce avanti i professori tutti del collegio Alberoni, sotto la presidenza dei Conservatori del medesimo, fu in esso allogato, e vi entrò nel giorno 2 novembre dell'anno 1784 per intraprendervi i corsi di filosofia, di teologia, di morale e di diritto canonico associato alle civili istituzioni. Fu questa somma ventura pel Gioja, non solo perchè per nove interi anni si trovava intieramente libero a consacrarsi tutto agli studj senza la più piccola retribuzione della sua famiglia in uno stabilimento che forniva tutti i mezzi della migliore educazione fisica, intellettuale e morale, ma eziandio perchè incontrò saggi maestri; chè molti ivi erano in quell'epoca di non comune dottrina, i quali con zelo, con coscienza ed alieni da ogni restrizione istruivano i giovani alunni (1). Fra quegli uomini venerandi sì per dottrina, come per buon cuore, dura ancora onorata la memoria del professore di filosofia *Gioan-antonio Comi* pavese, che aggiungeva ad una soavità di carattere maraviglioso un saper profondo attinto alle più sane fonti della moderna induttiva filosofia.

E fu la filosofia razionale congiunta alle matematiche che trasse a sè tutto l'amore del nuovo alunno; perocchè quantunque ne' sei ultimi anni della sua dimora nel collegio

(1) Il collegio Alberoni è affidato alla direzione dei Preti della Missione istituiti dal celebre S. Vincenzo de Paoli francese, sul quale convien consultare il lodatissimo panegirico del cardinale Maury. Esso è posto un miglio fuori della città di Piacenza, e la sua fabbrica, alla quale assistette lo stesso suo fondatore cardinale Alberoni, già ministro della corte di Spagna, è un gran quadrato in cui albergano più di cento persone, fra le quali contansi sessanta alunni gratuitamente educati e istruiti pel corso di nove anni con tutte le comodità, con sommo decoro e con sollecita cura.

Non trascurasse le scienze ecclesiastiche, nondimeno un possente e segreto istinto lo traeva pur sempre verso quella maniera di studi, la quale gli aprì la via alle ulteriori sue produzioni. L'amore da lui concepito allora per cotesti studi severi era così intenso, che più volte per procacciar libri nuovi che mancavano forse alla ricca biblioteca del collegio, dalla quale liberalmente venivano somministrati agli alunni, egli clandestinamente uscendone avviluppato nel mantello e coperto dal cappello di uno degl' inservienti si recava nella vicina Piacenza ad acquistarli, lieto rientrando poi con essi come se rapito avesse un tesoro alla sapienza.

Compito finalmente il novennio e insignito del carattere sacerdotale, lasciò nel mese d'agosto dell'anno 1793 il collegio Alberoni, e ricoverossi nella casa di Ludovico Gioja suo fratello, uomo integro, negoziante reputatissimo, ed ora presidente della Camera di commercio di Piacenza. Nei pochi anni che ivi dimorò visse ritiratissimo ed esclusivamente consacrato al segreto della meditazione. In questo intervallo fu chiamato ad educare i figli del marchese Paveri Fontana; ma non durò che pochi mesi in tale occupazione che lo distraeva dagli studj suoi prediletti. Il fervore, e, direm meglio, la passione per lo studio era in lui tale, che rimane tuttora memoria essere stato solito di prendere un po' di sonno nelle ore pomeridiane e quindi consacrare allo studio le notti intere. E perchè il sonno non lo sorprendesse, faceva calare dalla soffitta una lucerna, ed egli in piedi sur una cassapanca presso a quel lume durava le lunghe ore studiando (1). Cicerone parlando dell'amore pel pubblico bene, dopo di avere citato gli esempi di Duellio, di Attilio, di Metello, di Quinto Massimo, di Scipione Africano ed in fine di Catone, conchiuse dicendo « Unum hoc definitio tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura, tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum ut ea vis omnia blandimenta voluptatis otiique vicerit. » Ciò che disse Cicerone intorno la forza suprema dell'amor della cosa pubblica si può egualmente affermare dell'amor del sapere, come parecchi esempi antichi e moderni lo comprovano. Che cosa dovremo poi dire allorchè questi due affetti

(1) *Alla gentilezza specialmente del sig. N. avvocato Pietro Gioja, nipote del defunto, dobbiamo queste prime notizie verificate poi altrimenti.*

si associno nella stessa persona? Certo dir dovremmo volere il cielo ricordare all'uomo la eccellenza della natura di lui, e mostrargli il più nobile mezzo della sua provvidenza imprimendo in alcune anime una forza segreta, prepotente, trionfatrice degli appetiti e delle volgari delizie.

Il Gioja aprì il luminoso corso della sua vita con opuscoli fuggitivi bensì, ma che tosto gli fruttarono non volgare rinomanza. Ma la fama da lui acquistata non andò disgiunta da sofferenze, sopravvenutegli nel marzo 1797. Non dimeno nella sua incominciata celebrità trovò una raccomandazione e quindi una protezione che fece cessare i suoi patimenti. Recatosi a Milano nel novembre dell'anno 1797, quivi stabilì la sua dimora; e qui trovò sino alla fine de' giorni suoi un luogo di ospitalità e di amicizia, nel quale, alieno da qualunque cura di pubblica amministrazione, non attese che a raccogliere e a propagare utili cognizioni.

Nel ricordare l'epoca dello stabilimento di lui in Milano tornano alla memoria tempi difficili, ma il Gioja usò e predicò in mezzo ai partiti moderazione e rispetto.

Sorpassando quelle particolarità che nell'intervallo di una vita penosa di un anno e più afflissero il Gioja, e venendo all'epoca nella quale fu nominato storiografo dello stato, giova ricordare che per collisioni di dottrine egli nell'anno 1803 cessò da quell'ufficio puramente nominale (1). Ma non andò guari ch'egli ebbe l'incarico di dirigere l'ufficio di statistica addetto al ministero dell'interno cui allora presedeva il conte Daniele *Felici*, nominato nell'ottobre 1803.

Cessato il Felici e subentrato con nomina del gennaio del 1806 il marchese de Breme, il Gioja continuò nella direzione dell'ufficio di statistica, pubblicandone tavole ed istruzioni relative, e durò in quella direzione fino verso la fine del ministero del de Breme, cioè sino all'ottobre 1809.

Ma poi il conte *Vaccari*, pervenuto al ministero con nomina del 10 ottobre 1809, sentì la necessità della formazione della statistica del regno. Avvisò egli che questo lavoro sarebbe stato meglio eseguito da un privato intelligente, zelante e probo che assumesse e verificasse le notizie sopra il

(1) Ciò fu attribuito alla pubblicazione del libro intitolato, *Teoria civile e penale del divorzio, o sia necessità, cause, nuova maniera di organizzarlo, stampato in Milano nel luglio 1803 presso Pirota e Maspero.*

luogo, di quello che dal ministero medesimo. Imperocchè siffatti lavori dal canto degli abitanti incontrar sogliono ostacoli e ritrosia, per tema di future gravezze, e dal canto dei municipj vengono talvolta delusi, sia dalla imperizia, sia dalla negligenza, la quale, per evitare le censure, presta immaginarie informazioni. Quel ministro quindi nell'anno 1811 concordò col Gioja la compilazione delle statistiche dei dipartimenti, assegnando per ognuna un'onesta retribuzione a titolo d'incoraggiamento.

Assunta questa impresa, il Gioja vi diede mano con quella immensa attività e celerità e con quel raccoglimento che lo segnalavano, e continuò i suoi lavori fino alla cessazione dell'Italico regno avvenuta nell'aprile 1814.

Da quell'epoca in poi la vita del Gioja divenne vie più tranquilla, perocchè non si trovava interrotta dalle escursioni nei dipartimenti dirette a raccogliere statistici materiali. Questo raccoglimento sembrava vie più infiammare l'operosità di lui e direm quasi precipitanza nella composizione e pubblicazione de' suoi lavori. Prova ne siano le molte e voluminose opere dall'anno 1815 in avanti pubblicate. Altra prova risulta dalla notizia da noi raccolta dopo la sua mancanza ai vivi in cui ci vien detto: « Noi teniamo quasi per certo che nulla o ben poco si potrà raccogliere dai manoscritti scientifici di lui che sia ridotto in forma da presentarsi al pubblico, giacchè M. Gioja non era uomo da lasciar giacere le sue produzioni in un portafoglio; anzi non appena egli aveva tirato giù il primo abbozzo di qualche sua opera o ne aveva formato nella sua mente il disegno, era solito d'incominciare subitamente la stampa riserbandosi nelle bozze a dare un poco di lima a'suoi pensieri. E tanta era in lui la facilità d'esprimere le proprie idee, tanta l'abbondanza delle sue cognizioni e sì ricca e sperticata la sua memoria, che lo stampatore a gran fatica gli teneva dietro ad imprimere di mano in mano i fogli ch' egli andava dettando (1). Sicchè

(1) *Un aneddoto assai piacevole accadde una volta fra uno stampatore e il Gioja. Questi nell'atto di correggere le così dette prime prove di stampa si accorse che mancava parte dell'originale. Quindi salito in collera accusò la distrazione dei fanciulli che recavano i fogli: ma per quanta diligenza facesse lo stampatore non gli riuscì di ritrovare l'originale mancante. Restituitosi il Gioja a casa col garzone, si accorse che il testo mancante era stato scritto*

noi crediam bene che moltissime note egli avrà lasciato relative alle diverse opere ch' andava meditando; ma semplici note non bastano a formar libri da potersi produrre alla pubblica luce ».

Con questa operosità il Gioja verificò il detto di Seneca che, *una dies sapientis plus patet quam imperitorum longissima ætas.*

Se chiedasi con quali sussidj potè il Gioja giungere a tessere tanti e così rapidamente successivi lavori, ed a procacciarsi la fama dalla quale fu circondato, noi risponderemo, con tre: cioè con una castigata filosofia razionale, con un' ampia raccolta di fatti, e con una forte e costante volontà. Se chiesto ci venga qual fosse in lui la maniera predominante di concepire, di esaminare e di esporre i pensieri, tosto ci vien fatto di scoprire aver esso usato assai più della sagacità applicata al colpo d' occhio, e dei sentimenti singolari suggeriti da' fatti, che delle induzioni di causa e di effetto, e meno poi della coordinazione de' mezzi ai fini delle cose. Assumere con totalità, esaminare con discernimento, raccogliere con proposito sono le perpetue funzioni di qualunque opera scientifica. Il Gioja parve più spesso occupato dalla seconda funzione che dalle altre; ed in questa egli impiegò sempre molto acume, talchè i lavori di lui saranno sempre preziosi per chiunque vorrà ridurre a minimi termini le osservazioni preparate dal discernimento, e quindi tessere teoriche operative di civile sapienza.

Forse l' abitudine prima contratta nell' usare del metodo algebrico da lui coltivato con passione, e del quale egli fece anche uso non sempre a proposito, rese i suoi lavori pratici non del tutto adatti a quelle scienze nelle quali non solamente non è permesso come nelle matematiche di ragionare all'istante, ma conviene prima di tutto trasciegliere e depurare l' oggetto, e non è pur possibile di ridurre le cose e le forze a misure finite, ma conviene subordinare mezzi a

non sulla carta, ma sul tavolino. Dolente di avere a torto inveito contro lo stampatore ed il garzone, cavò di tasca una moneta, e disse a lui: Perdonate, e prendete questa moneta da me preparata pel pranzo. Ma il buon giovinetto intenerito ricusò la mancia, e con le lagrime agli occhi e pieno di consolazione ritornò alla stamperia annunziando il fatto accaduto.

mezzi, fini a fini, onde ricavare finalmente le leggi della necessità e dell' arte. Un esempio della sua maniera di vedere lo abbiamo nel seguente passo: « Leggi, diritti, doveri, contratti, delitti, virtù non sono che addizioni, sottrazioni, moltipliche, divisioni di piaceri e dolori, e la legislazione civile e penale non è che l' *aritmetica della sensibilità* » (1). Altri avrebbero detto piuttosto essere la *dinamica* illuminata dall' *aritmetica* della sensibilità. Con questa inclinazione di spirito Gioja fu ammiratore e troppo spesso imitatore di *Bentham*, il quale senza determinare gli estremi del soggetto con una maturata proposta, senza tracciare le grandi masse con partizioni compiute, senza somministrare le chiavi maestre con definizioni precise, senza esaurire l' argomento con un progresso graduale, tratta i frammenti con molta acutezza e sagacità, e presenta osservazioni prima non avvertite. Per la qual cosa sì all' uno come all' altro, se non fu concesso di salire alla sublime sfera del genio, negar loro non si può quella del sommo ingegno.

A pochissimi scrittori avvenne di sottrarsi dagl' impulsi del loro secolo e delle altre occasioni che li circondarono, e però quasi tutti furono figli del tempo, il quale con l' onda sua sospinge gl' ingegni piuttosto in una, che in un' altra direzione.

Sul finire dello scorso secolo si destò un forte impulso verso gli studi relativi all' arte sociale; e però le ipotetiche speculazioni e le pompe letterarie scemarono di pregio. La parte più culta dell' Europa domandava ai pensatori cognizioni avvalorate dai fatti e adatte ai bisogni della cresciuta civiltà. Il Gioja sentì questo impulso e consacrò tutte le sue fatiche alle esigenze presenti del tempo. L' economia, la statistica e le maniere personali della convivenza richiamarono tutta la sua attenzione, e tutti questi rami, coronati poi dai pensieri sul merito e le ricompense, formano un sol tutto con la civile filosofia. Essi partendo dalle leggi d' intendere, volere e operare dell' individuo generale, e passando pel corpo della società e delle genti, ritornano di nuovo agl' individui particolari.

Come la statistica puramente storica serve a confermare coi fatti le teorie economiche, così la statistica magistrale trae principalmente dall' economia la spiegazione delle prime

(1) *Teoria del divorzio. Prefazione, pag. v, e vi.*

cause dei modi di essere e delle importanti produzioni dei popoli. Il perchè niuno può diventare buon economista senza la statistica istorica, nè veruno può riuscire buono statista magistrale senza l'economia. Il Gioja sentì questa verità, e però unì queste due dottrine nel mentre che ad entrambe erasi egli di già preparato con lo studio delle leggi naturali dei pensieri e degli affetti umani.

E qui giova l'osservare una specie di fenomeno intellettuale che si è verificato quasi sempre presso tutti i pensatori dell'era moderna; e questo si è che quasi tutti i cultori della razionale filosofia per un naturale istinto si occuparono delle dottrine risguardanti l'ordine sociale delle ricchezze. Quest'osservazione non isfuggì al celebre Dugal *Stewart*, il quale nella sua Storia compendiosa della filosofia disse quanto segue: « Se diasi un'occhiata alla storia delle scienze morali, si vedrà che i passi più segnalati mossi in alcune scienze in apparenza le più estranee alla metafisica, e così per esempio nella *politica economia*, furono eseguiti da uomini addestrati all'esercizio delle loro facoltà intellettuali, mediante l'abitudine contratta anticipatamente di meditare le cose astratte ». Forse il Burke alludeva a ciò allorchè egli osservava che lo spirito ripiegandosi sopra sè stesso concentra le sue forze, e per tal modo si prepara ad un volo più ardito e più sicuro nel campo delle scienze, e che « sia che l'animale vi sfugga « o no, la caccia non riesce meno utile ». I nomi di Loke, Berkley, Hume, Quesnay, Turgot, Morellet e soprattutto di Adamo Smith proveranno la verità di quest'osservazione (1). A questi esempi dell'Inghilterra e della Francia (alla quale si aggiunse pur quello di Destutt Tracy) si possono unire anche quelli dell'Italia contemporanea ricordando un Genovesi, un Verri, un Beccaria, ecc.

« Non è punto da maravigliarsi (prosegue lo Stewart) che i benefici effetti delle abitudini metafisiche di pensare siasi dapprima fatti sentire nella politica economia e in alcune altre scienze con le quali a primo tratto esse paiono non avere che una lontanissima relazione; e che la produzione del succo nell'albero della scienza siasi manifestato con germogli all'estremità dei rami prima che veruno siasi accorto

(1) *Histoire abrégée des sciences métaphysiques, morales et politiques depuis la renaissance des lettres*, tom. 1.^o pag. 225. Parigi, 1823, per Levrault.

di alcun visibile cangiamento nel tronco dell'albero. Lo stato della gemma indica abbastanza l'indole delle radici, e ciò fa sperare che l'accrescimento del tronco, comunque lento, sarà un giorno tanto notevole quanto quello delle foglie e dei fiori (1) ». Coloro che bestemmiano ciò che ignorano, coloro che fanciullescamente si pascolano colle leziosità di una facile e spettacolosa fantasia, e sprezzano le severe meditazioni, potranno da questo passo imparare quale sia la virtù recondita e quale l'importanza e la necessità della razionale filosofia per ogni civile istituzione.

Il Gioja, lungamente nutrito ed assiduamente educato nella razionale filosofia induttiva e nelle matematiche, che aveva preso le mosse delle cose pratiche, per una specie di naturale istinto, risali in ordine retrogrado alla possanza secreta che lo animava, e quindi, inteso sempre a rendersi, per quanto potè, popolare, pose in luce le maniere sue di vedere nella logica e nella ideologia. Il metodo da lui tenuto sembra richiamare piuttosto alle posizioni che alla generazione della razionale filosofia. Ma in ciò devesi consultare la mira del Gioja indegnato anche dagli attentati di una goffa e presuntuosa circoscrizione dell'umana ragione laboriosamente immaginata sulle rive del Baltico, e che minacciava d'invadere il Mezzogiorno. Col gettarsi, come egli fece, nell'opposto estremo, suo consiglio fu di provocare gl'ingegni italiani ad insistere sullo studio dei fatti filosofici, ed a valersi dei più sicuri precetti di una logica dettata dalla natura. Se il bisogno di prontamente instruire piuttosto che di posatamente meditare non avesse spronato il Gioja, forse l'Italia avrebbe ottenuto dal possente ed acuto di lui ingegno lavori di psicologia e di etica più elaborati e di più vasto disegno. Con l'impareggiabile e perfettissimo abbozzo italianamente proposto dallo *Stellini*, recato in nota alla perfezione dell'Etica, avrebbe prevenuta l'opera *Del perfezionamento morale* (2) del barone Degerando, composta con le norme stesse dallo *Stellini* abbozzate.

Ma il Gioja, inteso ad apportare più vicine utilità, si consacrò di proposito agli argomenti della statistica, dell'economia, delle maniere civili, e finalmente del merito e delle

(1) *Histoire abrégée, etc.*, pag. 236, 237.

(2) *Du perfectionnement moral ou de l'éducation de soi-même*, vol. 2 in 8.^o — Paris, 1826, chez Renouard.

ricompense. Bello è il vedere con quale gradazione la mente di lui siasi ampliata, ed a mano a mano abbia prodotti que' lavori che formarono precipuamente la sua celebrità ed i suoi titoli di riconoscenza dai posteri. Con lo scritto suo *Sul commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto* pubblicato fino dall'anno 1802, paragonando il secolo finito con quello che incominciava, e segnando la crescente prosperità come causa del crescente prezzo delle cose, unì le viste dell'economista con quelle dello statista e del filosofo, ed annunziò così il preludio della grand'opera del *Nuovo Prospetto* delle scienze economiche che dodici anni dopo fu da lui pubblicato.

Qui per altro non possiamo defraudare un altro illustre nostro concittadino dell'indiretta cooperazione prestata al grande lavoro del Gioja coll'aver incominciato fino dall'anno 1803 a disotterrare l'eredità delle economiche dottrine dei nostri maggiori, ed a formarne una compiuta raccolta onde i dettati degl'Italiani economisti non fossero più ignorati e dimenticati (1). Con questo sussidio poté il Gioja ad un sol tratto estrarre e far apprezzare tanto le avite italiche ricchezze, quanto le straniere, e somministrare ad un tempo le idee madri di tutta la scienza della politica economia in allora trattata.

Colto il principio che concorrere debbano insieme il conoscere, il volere ed il potere effettuato in ogni opera umana, egli seppe comunicare alla dottrina un nuovo progresso; e se alcuni illustri viventi oltramontani recentemente si accorsero che la divisione delle classi in produttrici e in non produttrici era stata inconsideratamente stabilita, e che per ispiegare la produzione delle ricchezze era necessario associare la mente al braccio dell'uomo, e quindi porre gl'ingegni fra gli agenti produttori, ciò non fu pel Gioja una novità; perocchè fino dai tempi del *Vico* l'unione dei tre poteri suddetti era stata indicata come fondamentale a qualunque pratica civile dottrina. Noi non entreremo a giudicare del valore dell'estensione delle dottrine del nostro economista: ma sol ci limiteremo a riferire il giudizio di un valente

(1) Qui si allude alla grande raccolta in 50 tomi in 8.º fatta dal barone Custodi, e pubblicata in Milano.

scrittore italiano suo ammiratore. « Il sig. Gioja oltre il rilevare tutti gli errori e tutte le inesattezze che si sono commesse, ha rifuse nel suo sistema, ed ha, per così dire, importate in Italia le teorie degli Inglesi e le massime desunte dalla pratica inglese. Quindi egli è nemico delle mete del pane, delle tariffe obbligatorie per le monete. Egli è fautore in vece della *grande proprietà*. Preferisce le arti all'agricoltura; preferisce i grandi ai piccoli proprietarj, i grandi ai piccoli manifattori, i grandi ai piccoli commercianti, le grandi alle piccole città . . . Egli è fra gl'Italiani quegli che più arditamente dà la preferenza all'industria sopra l'agricoltura; ed è poi il solo fra gl'Italiani e gli stranieri che abbia dato rilievo all'ASSOCIAZIONE DEI TRAVAGLI, ne abbia descritti i vantaggi e l'abbia enumerata fra le cause della produzione ».

Se le preferenze qui riferite fossero predicate dal Gioja noi dovremmo dire aver egli o ignorato o non avuto presente lo spirito della *politica economia*. Come sarebbe improprio preferire il vestire al mangiare, l'abitare al vestire; così ripugna nel regime economico il preferire le arti all'agricoltura ed i grandi proprietarj manifattori e commercianti ai piccoli. Più ancora nella *coordinazione* del miglior tornaconto dei grandi e dei piccoli, e del più sicuro ed equo temperamento *SOCIALE* ogni preferenza diviene politicamente assurda e rovinosa, come sarebbe rovinoso ed assurdo preferire l'azione delle suste più forti alle più deboli nell'orologio o in altra macchina. Tutto deve essere subordinato all'unità ed al massimo bene comune ed equamente diffuso su gli uomini conviventi; e però l'influenza e la stima deve essere determinata da questa veduta centrale, indivisibile, solidale. Per lei si contemperano le teorie isolate e assolute del tornaconto del possessore, dell'artigiano e del mercante, e si stabilisce la grande teoria de'sacrificj e dei compensi e quindi del maggior bene di ognuno. Dopo ciò si passa al regime pratico adatto ai diversi popoli. Nella posizione dell'Isola di Taiti sarebbe improprio esigere le faticose e complicate funzioni dell'europea economia, perchè si lavora per vivere, e non si vive per lavorare.

Per la qual cosa noi non potremmo alle riferite opinioni del Gioja prestare il nostro assenso (1), come nè meno

(1) Siccome io rispetto troppo la memoria di questo grand'uomo, così anche nel caso che egli avesse professate le riferite opinioni, io eredo di giustificare il mio dissenso. Quanto alla vera

oseremo affermare avere il Gioja prestata alle scienze economiche quella piena e compiuta teorica unità che viene richiesta dalla civile filosofia, e che par riservata alle future età, ma nello stesso tempo potremo attestare aver egli provocata l'attenzione degl'Italiani ed avere impegnato il loro zelo ad uno studio prima riservato a pochissimi, ed avere perciò suscitato nell'Italia un numero di cultori delle cose economiche forse maggiore di quello di qualunque altra parte d'Europa. Questo merito del Gioja fu riconosciuto anche fuor d'Italia; talchè un dotto Alemanno, parlando dell'insegnamento delle scienze amministrative in Germania, dopo Adamo Smith in Inghilterra, rammenta il Gioja in Italia, il Say in Francia, il Jakop e Soden in Prussia, i quali ultimi, dic' egli, debbono riguardarsi come i fondatori della politica economia in Germania (1).

La verità storica per altro ci costringe ad osservare che se il Gioja acquistò al pari dei citati europei il titolo di ristoratore in Italia delle economiche dottrine, egli si procacciò

indole dell'economia politica io prego di consultare quanto esposi nel volume XIII degli Annali di Statistica, fascicolo di luglio 1827 stampati in Milano, pag. 13 e seguenti, ed il vol. XIV dalla pag. 113 alla 130. — Sull'argomento poi delle grandi e delle piccole proprietà si possono vedere i detti Annali, vol. XV dalla pag. 242 alla 257. — Quanto al preferire o posporre le arti all'agricoltura si consulti il vol. XIII, pag. 1 alla 23, ed il vol. XVIII pag. 216 alla 226, e finalmente il vol. XIX, pag. 147 alla 150. — Quanto al commercio ed ai grandi e piccoli commercianti, veggasi in primo luogo il vol. XIII, pag. 187 alla 200, ed il vol. XIV, pag. 1 alla 61.

Siccome poi variar deve necessariamente il regime del bambino, del fanciullo, del provetto, del vecchio, come pure il sistema abituale d'un buon temperamento, da un difettoso, così credo che i dettami assoluti di regime siano veri controsensi. Su di ciò veggasi il vol. XX, pag. 131 alla 138, indi pag. 184 alla pag. 187. Si possono bensì definire gli enti economici: si può inoltre assegnare il gioco del tornaconto mercantile; ma non si può cogliere che l'ultimo effetto della vita economica. Rispetto poi ai fenomeni sociali, questi non si colgono che nel tempo e coll'azione dei poteri prevalenti propizj o contrarj delle popolazioni. Finalmente quanto al regime, io credo che considerare si debba come quello del corpo animale e dirigerlo coi principj e coi riguardi di una igiene medica nè pretendere di padroneggiare la natura. Ecco i motivi del mio dissenso.

(1) Vedi Annali universali di statistica, ecc. vol. 12, pag. 239.

ancora una gloria tutta sua propria nell'elevarsi alla sfera del merito e delle ricompense. Un altro illustre italiano (il marchese *Dragonetti*) con un piccolo e succoso volume pubblicato nell'anno 1765 lodevolmente parlò delle virtù e dei premj come il *Beccaria* aveva parlato dei delitti e delle pene; ma il Gioja, sentendo la grandezza dell'argomento e la sua sociale influenza, ed elevandosi sopra il fumo delle officine, sopra le angustie dei telonj e le oscurità dei magazzini, si accinse a trattar di proposito del punto il più sublime del civile perfezionamento. Pur troppo l'economia, quale viene in oggi esposta, riveste un'aria di gretta e tirannica sensualità nella quale la parte più preziosa alla carità e dignità della specie umana vien dimenticata. Ottimi servitori e pessimi padroni son le ricchezze, disse Bacone. Finchè il solo merito sociale non avrà il primato; finchè non siasi trovato il segreto di assicurare le sue aspettative, sarà opera perduta il pensare alla perfetta vita civile. Fra tutti gli argomenti di civile sapienza trattati dal Gioja questo è certamente il più illustre ed il più degno delle nuove meditazioni dei filosofi. E se tale argomento è ancor capace di più ampie e più possenti vedute, queste non potranno certamente essere rivelate che da un genio posto in più felici circostanze ed ajutato dai fatti raccolti dal Gioja.

L'uomo che trattava della scienza, tendente a far partecipare al maggior numero de' suoi simili le ricchezze; l'uomo che aveva mostrato il merito e le ricompense come il pregio più eminente delle nazioni incivilite; quest'uomo pose pur mano al più bel fiore della civile convivenza, cioè alla *pulitezza*. Fino dai primi tempi nei quali si mostrò al pubblico, cioè nell'anno 1802, col *nuovo Galateo* pubblicato allora in Milano e del quale nell'ottobre del 1827 fu fatta la quarta milanese edizione, il Gioja tradusse la miglior morale in precetti pratici di urbanità. — La pulitezza (egli dice) è un ramo della civilizzazione: egli consiste nell'arte di modellare la persona e le azioni, i sentimenti e il discorso in modo di rendere gli altri contenti di noi e di loro stessi, o sia acquistarci l'altrui stima e affezione entro i limiti del giusto e dell'onesto, cioè della ragion sociale La pulitezza non è dunque un *cerimoniale di convenzione*, come più scrittori opinarono. I suoi precetti non si attingono dai capricci variabili dell'uso e della moda, ma da' sentimenti del cuore umano, i quali a tutti i tempi e a tutti i luoghi appartengono Nel codice della pulitezza v'ha certamente

alcune pratiche arbitrarie e convenzionali, come ve n'ha ne' codici civili; ma la *massima parte* de' precetti a risparmiare sensazioni incommode o memorie afflittive, e produrre idee lusinghiere o piaceri morali è diretta . . . « Le virtù vincono in grandezza, e, per così dire, in peso la pulitezza; ma questa vince quella nella frequenza dei suoi atti. Non è possibile nè a tutti, nè sempre d'essere generosi; ma è possibile a tutti e sempre d'essere puliti. L'occasione d'esercitare modi gentili si rinnova parecchie volte alla giornata, sicchè la frequenza all'importanza supplisce. Insomma la pulitezza è il fiore della morale, la grazia che l'abbellisce, il colore che amabile la rende ed amena » (1).

Paragonate questi principj, ponete a confronto il Galateo del Gioja con quello di monsignor *Della Casa*, e voi potrete con questo sol paragone valutare quanta distanza passi fra il secolo XVI, tanto glorioso all'Italia, ed il secolo XIX. Con questo lavoro che solo avrebbe potuto procacciare altissima fama al nome di lui, si può immaginare aver egli tessuto la corona di fiori da porre sul capo alla propria statua. Tutte le classi dell'italiana popolazione onorarono coi loro suffragi questo lavoro, e le molteplici edizioni fatte con sempre nuovi miglioramenti fanno fede abbastanza della riconosciuta utilità di questo libro, e come danno lode all'autore, onorano pur anche il buon senso dei leggitori.

Non così compito e popolare riescir poteva il libro dell'*Ingiuria, dei danni, del soddisfacimento, e relative basi di stima avanti ai tribunali civili* dal Gioja pubblicato nel settembre 1821. Questo libro fatto alla maniera di Bentham altamente attesta l'erudizione e l'acume del Gioja. Se esso non soddisfa allo scopo cui dall'autore fu destinato, forse provocherà un giorno altri pensatori a riassumere tutto l'argomento ed a trattarlo con la maturità della politica filosofia. Come la statistica storica e positiva fu il primo oggetto dei lavori del Gioja, così la *Filosofia della statistica* fu l'ultimo. L'opera precedette la ragione; e però dopo tanti libri e tanti lavori di lui quello di siffatta filosofia pare che contenga molteplici relazioni per lunga serie d'anni o per reiterato esercizio avvertite dal defunto filosofo. Preziose sono le

(1) *Prefazione alla quarta edizione.*

varie avvertenze segnate in quel libro, ed esso gioverà certamente ad un maturo, profondo e ragionato sistema di cui siamo tuttora mancanti, il quale costituisca un perpetuo modello pratico onde ordinare le statistiche magistrali.

Dopo di aver ricordati i principali titoli pei quali il Gioja meritò l'ammirazione e la gratitudine del pubblico, noi ci crediamo dispensati dall'intertenerci sui molti altri opuscoli pubblicati alla circostanza, su risposte a censure, e su molti articoli inseriti nei giornali, e soprattutto sulle accademie alle quali fu ascritto. I grandi nomi non ricevono lustro dai cataloghi accademici, ma loro lo danno. Nè gli uomini grandi aspirano alle accademiche corone, di scritti premiati specialmente dopo che veggono tuttodì rinnovarsi lo scandalo in certi paesi di distribuzioni cieche o passionate. L'immarcescibile corona della prosperità attrae i loro sguardi e la loro venerazione, e questa specie di anticipamento d'una vita immortale assegna ai grandi ingegni il posto a cui son destinati.

Tante fatiche di una immensa lettura e di una continua ed intensa meditazione non potevano certamente eseguirsi se non a spese della fisica salute del Gioja. Come graduale fu il progresso delle sue produzioni, del pari graduale fu l'avanzamento di un morbo secreto che insidiava i giorni di lui. Il malore pertanto si presentò in una guisa tanto più irremediabile dall'arte, quanto più tempo era trascorso dal suo incominciare. Allorchè si manifestò, ne vide il Gioja il fatale compimento. Ma oppresso da dolori crudeli, da' quali fu martoriato specialmente per più di un mese, egli conservò fino all'ultimo istante la pace e la dignità dell'animo suo. « In fine (quasi dir potrebbesi con D'Alembert nell'Elogio di Montesquieu), dopo di avere soddisfatto a tutti i suoi doveri, pieno di confidenza nell'Essere Eterno, al quale egli andava a riunirsi, spirò con la tranquillità di un uom dabbene che non aveva consacrato i suoi talenti fuorchè al vantaggio della virtù e dell'umanità. » La sacrosanta nostra religione, da cui morendo protestò di non essersi nel cuor suo giammai dipartito, gli prestò i conforti estremi. Egli morì nell'età di anni sessantuno, mesi tre e giorni dodici.

Fin qui abbiamo considerato il Gioja come scrittore e filosofo, ed abbiamo notato l'indole e l'andamento del suo ingegno. Non ignoriamo che cogli scritti suoi diede occasioni a querelarlo di umor satirico e pungente. Noi non siamo per difenderlo o per giustificarlo con istentate apologie. Sol diremo essere proprio di quegli uomini presso che solitarj in

mezzo al mondo, e pienamente consacrati al culto della verità, l'essere agli occhi del volgare estremamente irascibili allorchè vengono colpiti dalla vista degli errori e dei pregiudizi. Platone qualificava il Saggio *generosæ iracundiæ virum*. Questa specie d'ira generosa poteva scusare almeno in parte i trascorsi del Gioja; e però invocare a favore di lui una specie di perdono, se meritar non poteva una giusta assoluzione.

La statura di Gioja non oltrepassava la mediocre: il suo aspetto era magro, i suoi occhi vivaci, i suoi moti vibrati, il passo celere, il suo discorso risoluto e sentimentale, la sua modestia senza affettazione, la sua amicizia senza pretensioni, il suo tratto senza cirimonie: nel primo incontro riservato, in progresso comunicativo schietto e risoluto.

ALLA SIGNORA

BIANCA MILESI

L' AUTORE.

Un' opera che versa sopra astruse quistioni di diritto civile, che tenta di ridurre a calcolo i sentimenti morali, ed ispida si presenta al lettore per barbare leggi citate a confronto delle moderne legislazioni, non sembra la più idonea per essere dedicata ad una Signora di pochi lustri, che impiega il suo tempo con sì ammirato successo nella più bella tra le arti belle, e va cogliendo fiori sulle alte cime di Pindo.

Se non che Ella nell' età più verde, lungi dallo spendere ore nel coltivare l' unico pregio delle donne volgari, la bellezza, rivolse la vivacità dell' ingegno agli studj più sublimi, volle ne' più ardui misteri della filosofia essere iniziata, e sino ne' spinosi calcoli algebrici addestrarsi; quindi per l' Italia viaggiando e la Germania, colla scorta della più adorabile fra le madri, delibar il fiore de' costumi, delle arti, delle scienze, e farne nella mente prezioso tesoro. Tra i frutti di sì onorati sudori primeggia la Vita di Saffo, ch' Ella presentò recentemente al Pubblico, e nella quale diede saggio di finissimo gusto, di scelta erudizione e di giudizio perspicacissimo; senza per altro ch' io voglia torre

ai dotti la persuasione ch' Ella nel ritrarre gli alti sensi, le sublimi virtù, il nobilissimo carattere di quella divina donzella, abbia attinto i colori non alla storia, che ne è oscura ed incerta, ma ai sentimenti abituali del di lei animo, che luminosi agli occhi di tutti e in sì gran copia risplendono (1).

Ma anche prescindendo dalle doti intellettuali che a decidere d'ogni opera filosofica le danno diritto, imperioso dovere di vivissima indelebile eterna riconoscenza vuole che fregi del di lei nome questo qualunque siasi letterario lavoro, in mancanza attuale d'altro più opportuno; giacchè il mio cuor mormora ed altamente riclama contro la seguente massima di Tacito: I beneficj piacciono finchè par che si possano ricompensare; quando eccedono questo segno, si rende male per bene (2).

M' astengo dall' inacerbire la sensibilità del suo animo colla funesta memoria delle circostanze in cui Ella, dai più nobili sentimenti animata, volle a mio vantaggio operare ciò che da nissun altro essere mortale poteva aspettarmi. In altro scritto coglierò il destro di specificare, anche in onta della sua modestia, i suoi diritti alla mia riconoscenza, e per ora mi restringo a protestare ch' Ella fece quanto potè per assicurarsi titoli alla corona obserbatum civem.

(1) Pennelleggiata con uguale maestria dalla stessa Autrice, sparsa di tinte più filosofiche, venne dal Pubblico accolta con sorriso d'approvazione la *Vita di Maria Gaetana Agnesi*, nostra illustre concittadina, e religiosamente conservasi dall'amor patrio.

(2) Ann. IV, 18.



PREFAZIONE.

M' accingo a discutere un argomento che, sebbene vecchio come la specie umana, presenta tuttora inestricabili difficoltà. Le ingiurie, i danni, il soddisfacimento si rinnovano tutti i giorni, e sono tuttora incerte le basi per calcolarli.

Esaminando con occhio attento le perfezioni di quanto è stato fatto, si risvegliano talvolta idee che conducono a migliorarlo; quindi gli errori delle generazioni passate riescono così utili al legislatore come la storia de' naufragj al marinajo.

I. La sapienza romana non ha lasciato sopra questo argomento veruna massima degna di levare in ammirazione la posterità. Giusta l' editto del pretore, come a tutti è noto, l' offeso giurava che, piuttosto di soggiacere a tale ingiuria, avrebbe amato meglio di perdere tale somma. A questa esposizione del risentimento o dell' interesse il giudice apponeva quelle modificazioni che gli dettava il capriccio, ed ecco l' affare ultimato.

La speditezza del metodo lo fece prevalere in onta de' suoi inconvenienti, e quando dopo i secoli d' ignoranza tornarono alla luce le leggi romane, quel

metodo fu ristabilito con esse, e tuttora è accolto con rispetto da più nazioni europee.

II. I legislatori de' popoli barbari, come che abbiano approvato l' uso del giuramento nelle cause civili e criminali, pure nol chiesero all'ingiuriato a conferma de' pretesi danni; e in caso di dubbio, al giudizio di persone probe ne rimisero la decisione.

Col doppio scopo di torre al giudice ogni occasione d' arbitrio, all'ingiuriato ogni occasione d' inganno, fecero que' legislatori ogni sforzo per prevedere ed indicare tutti i casi possibili. Ma quello spirito d' esattezza e proporzione che è ammirabile nel suo principio, resero ridicolo colle loro minutezze. Essi vollero nominare le parole che riuscivano più offensive, specificare tutti i punti più minuti del corpo, che potevano essere colpiti da ferite, indicarne l' estensione e la profondità in pollici e linee, e porvi sotto l'occhio, quasi come in un trattato d'anatomia, ossa, tendini, muscoli, vene, nervi e cartilagini.

In generale, giusta il metodo de' Germani, attestato da Tacito, ciascun delitto fu a pena pecuniaria sottomesso, parte della quale toccava al re come oltraggiato nella pace violata, parte all'ingiuriato od a' suoi parenti.

Prescindendo dall' accennato difetto, seppure era tale in secoli ne' quali i giudici avevano più occhi che intendimento, il sistema de' Barbari, *riguardato dal lato de' soddisfasimenti*, presenta di molte luminose e sicure norme che ne' codici moderni si ricercano invano. Raccogliendo alcune perle, principalmente nel codice longobardico, avremo prova che le idee di que' barbari non erano poi tutto fango, come più scrittori opinarono.

III. All'apparire delle repubbliche del medio evo verso la fine del XII secolo, cessarono i codici barbari. Ma que' repubblicani, più occupati a disputarsi i diritti politici sulla piazza, di quello che a discutere i diritti civili nel gabinetto, un solo grado di luce alla teoria del soddisfacimento non aggiunsero.

Sparirono dagli statuti parecchie di quelle minuzie di cui i codici barbari riboccavano.

In tempo di libertà fu accresciuto l'arbitrio del giudice, il quale allora era il podestà, e unito alla sua curia inappellabilmente giudicava.

Egli è il vero che in alcuni statuti si pose freno agli arbitrij del giudice, ordinando che non potesse imporre all'offensore una multa superiore a certa somma, o maggiore di altra dalle leggi prescritta. In tutti si tentò, o per dir meglio, si credette di far argine all'abuso del potere, limitandone la durata e prescrivendo che al finire dell'anno il giudice scendesse di posto.

Gli offesi perdettero il diritto al soddisfacimento in alcuni statuti, e tutta la multa restò al fisco; nella maggior parte ottennero la metà come per l'addietro; ma oltre d'essere affatto arbitrarie le basi delle multe, i legislatori defraudarono l'offeso, permettendo che queste decrescessero in più casi sino alla metà, e specialmente quando l'offensore confessavasi reo del suo delitto, decremento del quale non ritrovasi traccia ne' codici barbari.

Altronde il profondo segreto che copriva la procedura, diminuiva in tutti la sicurezza personale, ben lungi d'accrescere la certezza del soddisfacimento; e più statuti ci dipingono i così detti *Officia maleficiorum* come caverne, in cui gli scribi creavano delitti

per procacciarsi proventi, e attentavano alla pubblica sicurezza col pretesto di proteggerla.

IV. Se i legislatori de' popoli barbari, investendosi de' sentimenti dell' offeso, si mostrarono più uomini che cittadini, i legislatori de' popoli moderni concentrando l' animo sull' allarme che il delitto difonde nella società, più cittadini si mostrarono che uomini, più alle pene rivolsero l' animo che al soddisfacimento. I primi costringevano l' offensore a pagarvi il doppio, il triplo delle cose vostre che per ingiuria aveva distrutte; i secondi si restringono a farvi rendere casa per casa, bue per bue; e vedremo che questa spilorceria è sorella dell' ingiustizia. I primi vi supponevano sensibile anche alle ingiurie de' vostri parenti, i secondi appena dan segno di credere che vi risentiate alle vostre. Se vi è stato rubato un asino, le leggi de' popoli inciviliti vi fanno indennizzare anche a prezzo d'affezione; se vi è stata rubata la quiete, le leggi tacciono, almeno nella maggior parte d'Europa, e più tribunali richiederebbero se la quiete ha un valore. All'opposto, le leggi de' popoli barbari vollero soddisfacimenti proporzionati anche alle alterazioni dell' animo, come in più luoghi ci verrà in taglio di dimostrare.

V. I commentatori curiali che largheggiano in citazioni e parole, allorchè l' argomento, chiaro di per sè, non abbisogna di luce straniera, parlano poi a foggia d' oracoli e passano rapidamente ove la luce manca e i dubbj crescono, e le difficoltà rinascono dai testi che essi tolsero a commentare. Per trarsi d'impaccio con onore, il loro consueto espediente si è di far intervenire *la prudenza, la saviezza, la discrezione del giudice*, e, consegnatogli l' argomento, rispettosamente ritirarsi.

Quelli che non s'appagano di parole, dimandano cosa richiegga la prudenza, la saviezza, la discrezione del giudice, e ripetendo che quanto è richiesto dalla giustizia non vuol essere abbandonato all'arbitrio, temono che il giudice possa essere troppo indulgente al pari che troppo severo.

VI. I filosofi del secolo XVIII spiegarono la loro generosa bile contro i delatori e l'inquisizione. Si può saper loro grado d'aver rendute popolari le idee che Teodorico re de' Goti spiegò nel suo celebre editto sul finire del V secolo (1).

Senza il rispettabile scopo di rivolgere l'opinione pubblica contro il sistema d'inutile ferocia, che regnava ne' tribunali, non potrebbero i sullodati scrittori fuggir carico d'essersi lasciati andar alquanto alla ciarlataneria colle loro frequenti declamazioni. Tutto compassione pe' delinquenti, essi provarono o non provarono che non si poteva mandar costoro alla morte; parlarono di sensibilità pe' ladri, pe' sicarj, per gli aggressori ecc.

(1) Art. XXXV. *Is qui quasi sub specie utilitatis publicæ, ut sic necessarie faciat, delator existit, quem tamen nos execrari omnino profitemur, quamvis vel vera dicens legibus prohibeatur audiri; tamen si ea, quæ ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potuerit adprobare, flammis debet absumi.*

Art. L. *Occultis secretisque delationibus nihil credi debet; sed eum qui aliquid defert, ad iudicium venire convenit; ut si quod detulit, non potuerit adprobare, capitali subiaceat ultioni.*

Art. VIII. *Sine competentis iudicis praecepto nullus ingenuorum sustineat detentionis injuriam, aut ad iudicium deducatur, vel in privata habeatur cujuslibet praesumptione custodia.*

In tanta copia di sentimenti generosi pe' rei doveva essere dimenticata la teoria del soddisfacimento, e lo fu difatto. Non mi è venuto di ritrovare negli scrittori veruna regola precisa che in questo intricato labirinto servir mi potesse di scorta. Essi ne parlano come di cosa non inchinevole al freno di sodi principj, e si restringono a ricordare massime astrattissime, le quali, lasciando al giudice tutto l'arbitrio, più edificanti riescono che utili.

VII. Allorchè Beccaria accertava che la tortura poteva porre in evidenza la forza o la debolezza de' muscoli, non l'innocenza o la colpabilità degli accusati, gli stupidi e feroci criminalisti appellavano alla *pratica*. Ogni imbecille che vorrebbe e non sa come distruggere un'idea, le applica la parola *teoria*; e dicendo che un principio è *teorico*, si lusinga innocentemente d'averlo confutato. Ma siccome resta al suo avversario il diritto d'apporre a quella profondissima risposta la stessa denominazione, quindi è evidente che con questi combattimenti di parole, e quasi direi strali di nebbia, non si vince nè da una parte nè dall'altra, nè le quistioni si schiariscono (1). Acciò questo riflesso non ci tragga colla sua generalità fuor

(1) Un ammiraglio celebre aveva l'abitudine di declamare contro i dotti che dal fondo del loro gabinetto pretendevano di dirigere i marinaj. Se vuoi prestare fede alle loro parole, diceva egli, e' fanno tutti i giorni di nuove scoperte; per es., essi ci dicono che la terra è rotonda; io ho fatto il giro della terra, e v'accerto ch'ella è piatta come questa tavola (!!!) (*) Ecco la pratica.

(*) The connaisseur, n.º 84, t. III.

d'argomento, dimanderò, chi mai s'indurrebbe a credere, se più scrittori non l'accertassero, che la pratica de' tribunali francesi e inglesi fosse di porre per base al soddisfacimento l'asse dell'ingiuriante? Questo bel principio di pratica ci dice che i diritti del creditore crescono o scemano, secondo che del debitore cresce la ricchezza ovvero scema, ed ecco il *furto* or da una parte or dall'altra *sancito dalla pratica de' tribunali*. Siccome poi l'accennato principio di pratica non è che un'idea particolare attinta all'editto di Teodorico, estesa dalla ricorrenza di casi simili, e ciecamente generalizzata, perciò si potrebbe conchiudere che la pratica de' corpi pubblici si è talvolta la pratica de' tavolini e degli scanni, i quali possono restar negli uffici secoli e secoli, senza cessar d'essere scanni e tavolini.

Dalle cose dette risulta che

- 1.º Mancano le basi precise per calcolare il soddisfacimento in ogni generazione d'ingiurie;
- 2.º Si fa uso d'alcune basi erronee ed ingiuste;
- 3.º Si lascia senza soddisfacimento gran parte de' danni;

4.º È tuttora incerta, confusa, oscura l'idea del danno nella mente de' commentatori curiali. Essi restringono il danno all'oggetto materiale diminuito o distrutto, e non veggono danno ove non possono applicare il compasso, la squadra o il trabucco.

VIII. Il volgo inarca le ciglia se gli dite che potete misurare un'altissima torre senza salirne la cima e farne discendere un filo. Sarebbe forse ugualmente irragionevole chi supponesse che non si possono misurare le ingiurie, allorchè nelle alte regioni della fantasia hanno la sede?

Quando è conosciuto il rapporto tra due cose, per quanto lontane esse sieno, se è nota la quantità dell'una, è pur nota quella dell'altra. Ma si possono forse conoscere e misurare i rapporti tra le diverse ingiurie?

Tutte le determinazioni degli uomini si riducono a cambj di piaceri e di dolori; e meno nelle quantità reali che ne'loro rapporti rispettivi la ragion del cambio si rifonde.

Nelle cose materiali noi possiamo indicar con precisione i rapporti tra di esse, perchè abbiamo pesi e misure; nelle cose morali i pesi e le misure mancano, quindi mancare pur debbe la corrispondente precisione.

In onta di questa mancanza l'esperienza in molti casi presenta tali e sì certi risultati, che alle determinazioni giornaliere riescono infallibile guida. Ciascuno sa, in grazia d'esempio, che l'amore di sposa è maggiore che l'amor di sorella, benchè non possa dire che l'uno stia all'altro, come 5 a 1, 7 ad 1, od altrimenti. Posta quella maggiore intensità di sentimento, è chiaro che alle ingiurie fatte alla moglie debb'essere più sensibile il marito, di quello che il fratello alle ingiurie della sorella; il perchè quasi tutti i codici permettono al primo d'uccidere l'adultero della sposa nell'atto del delitto, arcipochissimi lo permettono al secondo, rispetto all'adultero della sorella.

Volendo dunque svolgere la teoria delle ingiurie, conveniva

1.º Ricercare i sentimenti primitivi che dalle ingiurie vengono violati;

2.º Determinare le intensità de' primi per conoscere, se era possibile, i rapporti tra le seconde.

Per riuscire nell'una e nell'altra indagine senza lasciare dubbj nell'animo del lettore, ho addotto copiosa messe di fatti, e discusse le quistioni di diritto col metodo che nelle scienze fisiche si costuma.

Se si conoscessero realmente i rapporti tra le diverse ingiurie, forse la teoria del soddisfacimento non presenterebbe difficoltà degne di rimarco; giacchè, supposto che A fosse il soddisfacimento dovuto per la minima ingiuria, gli altri sarebbero altrettanti multipli di A , e crescerebbero nella proporzione che crescono le ingiurie. — L'esattezza d'una carta topografica d'una città non consiste nell'essere le dimensioni assunte uguali alle dimensioni reali, ma nell'essere le parti del disegno proporzionate tra loro sì nella grandezza che nella distanza, come lo sono del fatto, e corrispondenti alla scala direttrice.

Quest'idea però non consuona sempre e interamente allo stato reale delle cose, giacchè parecchie ingiurie sotto aspetti infinitamente diversi, si presentano, non di rado opposti, per lo più mobilissimi, e ricusano di sottoporsi alla legge dell'uniformità e delle regolari gradazioni.

In mezzo a questa varietà di sentimenti restano tre mezzi:

1.° Considerare le ingiurie ne' loro gradi massimo e minimo, onde corre qualche raggio di luce a schiarimento degli intermedj, ed anco osservare gli effetti del sentimento composto, allorchè non si può analizzarne gli elementi:

2.° Ricercare se trovasi qualche oggetto cui più frequentemente l'opinione confronta le ingiurie, e cogliere i risultati de' confronti. Questo termine di paragone si trova appunto nell'amore della vita. Sono

infatti frequenti le proteste, che a tale ingiuria si avrebbe preferita la morte, che tale altra ci ha tolto tanti anni di vita, e simili. Nel valore delle vite individuali si può adunque rinvenire una norma comune, e forse colle frazioni e coi multipli di quel valore rappresentare qualunque grado d'ingiuria:

3.º Finalmente le diverse specie di soddisfacimento e le loro combinazioni sono suscettive di tutte le varietà, e possono ai più variabili aspetti delle ingiurie corrispondere.


Alle persone che conoscono la difficoltà dell'argomento non è necessario dimandare benignità di giudizio; le altre hanno diritto di mostrare profondità e perspicacia con decisioni precipitate.

Le opere di diritto civile sogliono essere sparse di citazioni di leggi romane; ho creduto che la citazione de' nostri statuti e delle leggi barbare potesse lumeggiare l'argomento al pari, e interessar di più il lettore che le romane leggi.

Ho attinto leggi de' popoli barbari alla raccolta del Canciani (1), piuttosto che a quella del Lindembrogio (2), per le ragioni note agli eruditi.

(1) *Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis* ecc. Venetiis 1789.

(2) *Codex rerum antiquarum* ecc. Francofurti 1613.



PARTE PRIMA

TEORIA



LIBRO PRIMO

DELL' INGIURIA.



CAPO PRIMO.

Idee preliminari sulla Stima e sullo Sprezzo.

§. 1.

La persuasione delle altrui perfezioni (ossia belle od utili qualità), attestata con detti od atti esteriori, si chiama *stima*.

La persuasione delle altrui imperfezioni (ossia deformi o inette qualità), attestata con detti od atti esteriori ed anche non-atti, si chiama *sprezzo* (1).

Le altrui perfezioni eccitano negli spettatori piacere, e, se giungono a certo grado, disposizione ad accrescere il benessere di chi ne è fornito.



(1) Il silenzio di Didone al tenero e pietoso pregar d'Enea negli Elisi è segno d' altissimo sprezzo.

Le altrui imperfezioni eccitano negli spettatori dispiacere, e, se giungono a certo grado, disposizione a scemare il benessere di chi ne è l'oggetto.

Quindi nel nostro spirito si formano naturalmente le seguenti equazioni:

Aumento nelle nostre perfezioni è uguale ad aumento nella *benevolenza* altrui verso di noi;

Aumento nelle nostre imperfezioni è uguale ad aumento nell'altrui *odio*.

L'odio differisce dallo sprezzo in ciò, che il primo nasce dalla vista delle altrui imperfezioni unite al *potere di nuocere*, il secondo dalla vista delle altrui imperfezioni da questo potere disgiunte.

La *riputazione* è la sicurezza d'ottenere i servigi liberi e gratuiti che dipendono dalla benevolenza. La riputazione ci accerta che le nostre dimande di soccorso, quasi cambiali a vista in ogni eventualità di bisogno, saranno accolte, eseguite, estinte da chiunque ci conosce.

§. 3.

Si rendono giornalmente per stima, o si negano dei servigi per sprezzo, senza che la speranza di contraccambio v'abbia parte, o il timore di rappresaglia. Egli pare quindi troppo assoluta o troppo generaleggiata la seguente massima d'Alfieri: *La vicendevole paura è quella che governa il mondo* (1).

Il sentimento abituale della nostra debolezza ci fa riguardare come necessarj alla nostra felicità gli altrui servigi ugualmente che ai ciechi il bastone, agli storpi le stampelle.

E siccome chi sdegna di ricorrere ai diritti umilianti della pietà, non può sperare gli altrui gratuiti servigi senza la raccomandazione della stima, quindi noi ci abituiamo a riguardarla come sostegno primario della vita.

(1) *Vita*, tom. 1. pag. 6, ediz. di Firenze.

Allorchè i soldati francesi, tante volte condotti alla vittoria dal generale Moreau, gli presentarono spontaneamente le armi, quando accusato da Bonaparte comparve alla loro presenza in abito di reo, furono essi mossi da paura o da ammirazione?

§. 3.

Anche prescindendo dai servigi v'è nell'uomo il bisogno costante di ritrovarsi in compagnia de' suoi simili, perchè, occupato, sente vicino ad essi alleviarsi il passo della fatica; disoccupato, sente sgombrarsi dall'animo la noja; felice, moltiplica i suoi piaceri comunicandoli ad essi; infelice, narrando loro i suoi mali ne addolcisce l'amarezza (1). Ora non può soddisfare questo bisogno chi non gode dell'altrui stima. Coloro che commisero qualche delitto, o se ne sentono incolpati, sfuggono l'incontro di quelli che sanno esserne consapevoli; e se costretti sono a comparire alla loro presenza, il rossore del volto svela agli occhi d'ognuno la renitenza e il turbamento del loro animo.

§. 4.

Punti dall'uno e dall'altro bisogno (cioè di stima e di società), noi ci sforziamo di presentare agli altrui sguardi quelle qualità che possono loro piacere, e velar quelle che indifferenti ad essi o spiacevoli riuscirebbero (2).

Ecco la ragione per cui l'uomo virtuoso è abitualmente veridico, e l'vizioso, abitualmente menzognero. Il primo, persuaso di non meritare rimproveri, presenta la fronte all'universo senza timore; il secondo, conscio delle sue difformità, abbassa il volto ed ama avvolgersi nelle tenebre.

§ 5.

Siccome la somma delle altrui forze è maggior delle nostre; siccome degli altri non siamo così sicuri come di

(1) Ne' Francesi che vivono più nelle conversazioni che ne' gabinetti, che l'amore e il piacere traggono nelle società, è sì forte il bisogno d'intrattenersi insieme, che i primi coloni francesi stabiliti in America facevano giornalmente tre o quattro miglia per ritrovarsi in comune convegno e parlarvi un'ora.

(2) Quando Montaigne dice: *Il me plait d'être moins loué, pourvu que je sois mieux connu* (t. VII, p. 135), non ha diritto d'essere creduto; tanto più che altrove dice egli stesso: *La louange est toujours plaisante, de qui, et pourquoi, elle vient* (t. VIII, p. 55, ed. del 1793, in 10 volumetti).

noi stessi; perciò, generalmente parlando, ci sta più a cuore di comparire perfetti che d'esserlo.

Egli è sì vero che dell'altrui approvazione più che della perfezione nostra siamo avidi, che non è raro il vanto di delitti, quando questi possono piacere agli astanti.

§ 6.

Potendo una persona stimata, ossia accreditata disporre degli altrui servigi (1), *il credito di ciascuno debb'essere considerato come un multiplo delle sue forze individuali* (2).

La persuasione che in ogni eventualità di bisogno le altrui forze possono associarsi alle nostre,

1.º Diminuisce il timore de' mali generici che sovrastano agli uomini in qualunque combinazione della vita;

2.º Diminuisce il timore delle offese e delle ingiurie che ciascuno dall'altrui malignità può aspettarsi;

3.º Accresce la speranza di corre nuovi piaceri sullo spazio che la nostra immaginazione percorre e i nostri desiderj estendono.

Ora sì la diminuzione de' timori che l'aumento delle speranze equivale a gradi di sicurezza, di quiete, di felicità. La persuasione di poter essere soccorsi dalle forze altrui produce una sensazione uguale a quella che produce il sentimento delle forze nostre.

§. 7.

All'opposto l'uomo screditato, disprezzato, odiato a ragione o a torto,

1.º Soggiace al molesto dubbio che le sue perfezioni non siano quali le crede;

2.º Si vede respinto dal piacevole consorzio de' suoi simili;

(1) Presso gli antichi Germani il credito d'un capitano si misurava dal numero de' guerrieri che volontarj lo seguivano alla guerra (Tacito, *De moribus Ger.*, cap. 13).

(2) La parola *multiplo* significa in aritmetica una quantità che contiene molte volte un'altra.

3.° Teme di restare privo di soccorso in mezzo ai mali della vita ;

4.° Vede l'altrui odio opporre nuovi ostacoli ai di lui desiderj.

Dunque lo scredito, mentre ci priva d'ogni esterno soccorso, riduce le nostre forze individuali ad una frazione e tende ad annullarle.

Dunque lo scredito equivale a diminuzione di quiete, di sicurezza, di felicità, essendochè, mentre scemano contemporaneamente la speranza dell'altrui soccorso e il sentimento delle forze nostre, devono, atteso l'indole sempre pavida dell'uomo, ravvivarsi le immagini di tutti i mali possibili ed agire contro l'animo come gruppi di spine contro il corpo, il che è conforme all'esperienza.

Avviene ad una persona accreditata o screditata ciò che avviene ad un uomo che erra per un bosco ignoto: crescendo il numero degli amici che lo accompagnano, cresce in lui il sentimento della sicurezza; e decrescendo quelli, decresce pur questo, ed in progressivo timore si cambia, se gli amici in nemici si trasformano. Infatti tra tante e sì diverse faccende della vita, in mezzo alle concorrenze sociali sì feconde d'invidie e d'odj improvvisi, fra tante trappole celate che scoccano addosso altrui senza ch'egli se ne avvegga, ciascuno s'accorge che le sue forze ai suoi desiderj non corrispondono, e che la sua perdita o la sua salvezza dall'opposizione o dal concorso degli altri quasi sempre dipende.

§ 8.

L'uomo infatti non è, come i bruti, limitato all'esistenza fisica ed attuale nel godere e nel soffrire; ma suscettibile d'estesa previsione, egli vive in tempi che non giunsero ancora, ravvisa perdite tuttora lontane, vagheggia eventi non anco usciti dal seno del futuro, è sensibile a vicende che succedono le mille miglia lungi da lui; quindi le speranze e i timori s'avvicinano nel di lui animo, ed or d'allegrezza or di mestizia lo colmano, secondo che il sentimento della sicurezza a tutti i punti della sua ideale esistenza si estende, o ad alcuni soltanto.

Altronde avvinto l'uomo dai penosi e cari doveri di padre, di figlio, di sposo, ecc., s'accorge che l'opinione pubblica, secondo che gli è favorevole o contraria, influisce

sulla sorte delle persone a lui più dilette, apre o chiude il campo della fortuna a' suoi figli, li conduce agli impieghi o ne gli allontana, li chiama agli cuori o gli esclude, dalle quali eventualità ritornano a lui stesso sensazioni piacevoli o dolorose, e sempre più lo convincono che crescendo le relazioni di famiglia, cresce il bisogno di credito, onde realizzarne le speranze o sventarne i timori.

Il credito e il discredito, le speranze e i timori, le affezioni sociali piacevoli e dolorose, costituiscono l'*esistenza morale*, e presentano una sfera di sensibilità estesa, più iritabile, più durevole dell'*esistenza fisica*.

§ 9.

Perfezioni e benevolenza, stima e servigi, sicurezza e felicità si associano sì strettamente sin dall'infanzia nel nostro animo, vi stendono sì profonde radici, s'uniscono e sorgono in tronco sì forte, che continuiamo a ricercare la stima anche quando non abbiamo bisogno di servigi, e riguardiamo sempre la di lei perdita come una sventura. Figuratevi accusato d'un delitto vile al cospetto di persona che vi professa altissima stima: benchè non abbiate bisogno di lei, vi sentirete subitamente stringere l'animo dalla vergogna, e retrocederete coll'immaginazione, come alla vista d'un abisso retrocedete col corpo.

Siccome l'avarò comincia a ricercare l'oro pe' beni che rappresenta, poscia, quasi dimenticando i beni, ricerca l'oro per sè stesso, e la sua felicità cresce o decresce, secondo che crescono o decrescono le raccolte monete; così nella ricerca della stima, anche non vedendo distintamente i vantaggi sociali che la seguono, restiamo sensibilissimi ai segni che la rappresentano, e di essi soli, e spesso con nostro dispendio, siamo avidi, cosicchè è vero il dire che *cominciamo a ricercare la stima per desio di benessere reale, e con sacrificio di reale benessere continuiamo a ricercarla* (1).

(1) Tacito dice de' Germani: « Hanno un solo spettacolo, ed è in ogni adunanza lo stesso. Giovani ignudi, ai quali piace un tal giuoco, si lanciano d'un salto tra il menar delle spade e dell'aste. Dall'esercizio venne l'arte, dall'arte la leggiadria di questo giuoco, in cui, benchè tanto pericoloso, non cercan guadagno o altra mercede, fuorchè il solo piacere de' riguardanti, ossia la loro approvazione ». (*De moribus Germanorum*, cap. XXIV.)

Della quale proposizione resterà di leggieri persuaso chiunque rifletta che *ogni bisogno, il quale non ha un limite fisico, tende a crescere indefinitamente, e finisce per divenire insaziabile*; così non è mai sazio d'abiti il damerino, di libri il bibliomane, di potere l'ambizioso, d'oro l'avarò, ecc. Per uguale ragione vorrebbe l'uomo innestare l'idea della propria persona in tutte le menti, procacciarle ovunque credito e rinomanza, e spingerla sulle ultime cime della gloria; quindi si preferisce l'estesa alla buona riputazione come lo prova la storia di Manlio Capitolino e di Erostrato.

§ 10.

Ella è talmente conficcata e ribadita l'idea della stima sul sentimento della felicità, che resiste, per così dire, ai colpi della morte: quindi ciascuno desidera che la sua memoria si presenti ai posteri con onore, benchè in quell'epoca non gliene possa tornare alcun utile, e freme scorgendo da lungi la nube dello scredito abbassarsi sul suo sepolcro (1).

§ 11.

La sensibilità allo scredito dopo morte è un carattere luminoso che l'uomo dai bruti eminentemente distingue. Ognuno sa che in tutti i tempi facendo rispettare il credito, l'onore, la gloria degli illustri defunti, i legislatori animarono i vivi ad imitarli (2).

(1) Il gladiatore vicino ad esalare l'ultimo spirito si guardava dal dare segni di debolezza, e dall'alleviare il dolore con un sospiro, per tema d'essere fischiato dal popolo circostante.

Succede nel sistema morale ciò che succede nel sistema fisico; allorchè, per es., una forza qualunque ci stacca la mano dal braccio, ci cagiona una sensazione immediata, tormentosissima, senza che v'abbia parte il presentimento di non poterne più far uso. In morale, allorchè abbiamo associata l'idea della felicità ad un oggetto o segno qualunque, la distruzione di questo ci cagiona un dispiacere immediato, comechè non si presenti al pensiero la perdita del vantaggio reale.

(2) In secoli barbari trasse profitto dall'accennata disposizione il commercio. Infatti egli pare che pria di Teodorico re de' Goti (anno 493-526), affine d'impegnare i figli a pagare i debiti de' genitori, si lasciasse ai creditori il diritto di opporsi alla sepoltura di questi, diritto che Teodorico distrusse nel cap. 75 del suo celebre

§ 12

Siccome al racconto d' un atto virtuoso dieci mani applaudono, mentre a quello d' un atto vizioso cento volti sogghignano, perciò più allo sprezzo siamo noi sensibili che alla stima; altronde la stima è conforme, lo sprezzo è contrario ai nostri desiderj; ora, supposta la stessa intensità, la forza opponente più vivamente sul nostro animo agisce che la forza assecondante.

§. 13.

L'inecomoda sensazione che accompagna l'abbassamento forzato del corpo, serve a spiegare il dispiacere dell'abbassamento morale o dello sprezzo (1). Infatti, anche non pensando ai beni visibili di cui ci priva, nè ai mali che ci pone sulle spalle, è fuori di dubbio che lo sprezzo reprime gli slanci dell'amor proprio il quale, simile ai vapori elastici, vorrebbe sempre salire in alto. L'uomo, abitualmente sitibondo di lodi, d'omaggi, di rinomanza, si vede da chi lo sprezza tolta di bocca quella tazza cui sperava dissetarsi. Mentre il desiderio di primeggiare sugli altri induce a far mostra d'ogni maniera di perfezioni, l'uomo sprezzato sente ciascuno protestare contro di esse, e adulterate dichiararle e false. Egli deve quindi provare per lo meno il dispiacere che prova il negoziante allorchè vede le sue cambiali perdere il 70, l'80, il 90 per cento, e quindi affatto dalla circolazione commerciale rigettate.

editto: *Siquis autem sepeliri mortuum quasi debitorem suum adserens, prohibuerit, honestiores bonorum suorum partem tertiam perdant; et in quinquennale exilium dirigantur; humiliores cæsi fustibus perpetui exilii damnum sustineant.* (Canciani, *Barbarorum leges antiquæ cum notis et glossariis ecc.*, tom. I, pag. 10, col. 1.)

(1) Egli è sì vero che l'abbassamento fisico è l'immagine dell'abbassamento morale, che presso i Romani passare sotto il giogo era il colmo del disonore. Il giogo, come tutti sanno, era l'unione di tre picche o chiaverine, due delle quali piantate in terra perpendicolarmente, venivano congiunte nelle loro estremità superiori dalla terza, il che formava una specie di porta più bassa dell'altezza d'un uomo ordinario, e sotto d'essa si facevano sfilare i vinti ad uno ad uno quasi *ignudi*, il che accresceva le immagini dello sprezzo e portava al colmo il disonore.

§ 14.

Se lo sprezzo si risolve in detti che espongono al ridicolo, l'uomo spregiato si sente ferito nel più vivo dell'animo. Immaginate una persona che, correndo rapidamente, venga di quando in quando e d'improvviso arrestata pe' capelli, e avrete una debole idea delle punture che prova l'uomo esposto al ridicolo. Sapendo per esperienza con quanta facilità le idee derisorie possano da ciascuno ripetersi, con quanto piacere vengano accolte, con quanta celerità si trasmettano, chi sa d'esserne l'oggetto, si finge tosto d'essere circondato da più spettatori, ed arrossisce come se fossero realmente presenti. Senza uscire di casa, egli riceve nella sua immaginazione tutti gli strali che vengono lanciati contro di lui in tutta la città, e nella solitudine gli pare d'essere alla berlina. In questo stato di cose egli non può soddisfare attualmente, e prevede che non potrà soddisfare in avvenire il bisogno di ritrovarsi in compagnia de' suoi simili, e d'esservi accolto con lieta fronte; previsione che fa fremere tutti i sentimenti dell'animo senza che se ne distinguano le singole impressioni. Quindi il timore del ridicolo come tutte le altre passioni può giungere al punto da superare l'amore della vita, il che ad evidenza risulta dai fatti che esporrò nel cap. IV di questo libro.

CAPO SECONDO.

Definizioni dell'Ingiuria e suoi effetti.

§ 1.

Attribuirci azioni che ci tolgano in tutto o in parte l'altrui benevolenza, è *diffamarci*.

Fare a noi atti o tenere discorsi che in tutto o in parte ci tolgano l'altrui stima, è *avvilirci*.

Tutto ciò che ci diffama e ci avvilisce, si chiama *ingiuria*.

Qualunque imputazione che pone in dubbio la nostra moralità, è *ingiuriosa*.

Qualunque detto, atto, non-atto che pone in ridicolo la nostra persona o fa scopo all'altrui sprezzo la nostra condotta, è ingiurioso.

§ 2.

Scenderò a maggiori e più precisi dettagli.

1°. Sia un uomo, riguardato come *forza fisica A*; suscettibile del valor plateale, a modo d'esempio, 3 lire al giorno; è il caso de' facchini. Attribuire a questo individuo forze progressivamente minori di *A*, quindi valori minori di lire 3, è fargli altrettante ingiurie progressivamente maggiori. Se faceste supporre che l'accennato individuo, invece d'essere attivo sulla piazza, è ammalato in un letto, allora il di lui valore sarebbe da voi cambiato in una passività, e l'ingiuria salirebbe al grado massimo.

2°. Sia un uomo, considerato come *forza intelligente B*, suscettibile del valor plateale, per es., 10 lire al giorno; egli è questo il caso de' professori. Tutte le stime che attribuissero al detto individuo forze intelligenti minori di *B*, quindi valori minori di lire 10, sarebbero altrettante ingiurie progressivamente maggiori. Se gli attribuiste sì calda fantasia da farlo riguardare come pazzo, allora l'ingiuria diverrebbe massima, giacchè una passività verrebbe sostituita ad un valore.

3°. Sia un uomo, considerato come *forza morale C*, suscettibile del valor plateale, per es., 15 lire al giorno: egli è questo il caso d'un amministratore onorato. Tutti i discorsi che facessero supporre un'onoratezza minore di *C*, quindi valori minori di lire 15, sarebbero ingiurie progressivamente maggiori. Se attribuiste a questo individuo disposizioni tali che nell'altrui opinione comparisse ladro, l'ingiuria giungerebbe al colmo, giacchè anche in questo caso e sotto questo aspetto un valore verrebbe cambiato in una passività.

L'ingiuria è dunque una distruzione di valori sociali, e ne' suoi gradi maggiori un cambiamento di valori in passività.

§ 3.

Si distrugge il nostro valor sociale, ossia ci si tolgono gradi di benevolenza o di stima:

1°. Svelando le nostre imperfezioni segrete;

- 2° Imputandoci imperfezioni che non abbiamo ;
- 3° Negando le nostre perfezioni ; sia restringendone il numero , sia offuscandone il pregio ;
- 4° Vestendosi delle nostre perfezioni , cioè usurpando la nostra riputazione ;
- 5° Impedendoci d'accrescerla ;
- 6° Trattando noi , che siamo esseri sensibili , liberi , intelligenti , come si trattano i bruti e gli esseri puramente materiali (1).

§ 4.

Tra i modi con cui si offuscano le nostre perfezioni , v'è quello che ci antepone individui che ne mancano , o in minor grado le posseggono. Nelle vicende delle eredità , ne' contratti maritali , nel riparto degli impieghi e degli onori , nel comune conversare succede non di rado che le persone meritevoli alle immeritevoli vengano posposte. I dispiaceri risultanti da questi illegittimi posponimenti si possono a cinque capi generali ridurre :

1° *Dispiacere di vanità.* Siccome chi è costretto ad abitare in una stanza il cui soffitto è più basso della sua statura , si trova in istato di disagio , così l'amor proprio di ciascuno si sente punto e compresso , quando al di sotto di persone che valgon meno di lui , dalla malizia degli uomini si vede traslocato. Supponete che un uomo illustre sia stato abbassato da una carica suprema , e posto in di lui vece un imbecille ; il dispiacere di vanità crescerà in ragione della differenza che passa tra la persona inalzata e la depressa (2).

2° *Dispiacere d'ambizione.* Quasi in ogni stato civile si trova un certo grado di potere che adesca il desiderio di

(1) Perciò si pongono tra le ingiurie gli insulti corporali , le minacce insultanti , la seduzione con minacce , le violenze al pudore , le offese alla condizione , le restrizioni alla libertà personale senza ordine della legittima autorità , o senza giusto motivo e simili.

(2) A questo dispiacere costante della vanità possono associarsi altri dispiaceri eventuali ; per es. , se la persona inalzata è nemica della depressa , se professa opposto culto , se appartiene a contrario partito politico ecc. , in questi e simili casi il dispiacere della depressione riesce più amaro e più pungente.

comandare. La differenza tra il potere che ci rimane e il potere che ci fu tolto, sia che lo possedessimo difatto, sia che ci fosse per giustizia dovuto, rappresenta il dispiacere d'ambizione. Dionigi sul trono di Siracusa comandava a tutti i sudditi siracusani; Dionigi maestro a Corinto comandava a pochi scolari.

3°. *Dispiacere d'interesse.* Questo dispiacere ha due fonti, potendo egli emergere sì dalla diminuzione successa ne' nostri beni visibili, materiali e di già esistenti, ed è un ramo del *danno emergente*; che dalla cessazione di beni, i quali secondo il corso ordinario delle cose ci sarebbero piovuti in grembo, ed è un ramo del *lucro cessante*: ne parleremo nel libro II.

4°. *Dispiacere per decremento di benevolenza sociale,* o perdita di servigi gratuiti; gli analizzeremo ad uno ad uno nella seconda parte.

5°. *Dispiacere di famiglia.* Atteso i vincoli del sangue, le ingiurie cui resta esposto un membro d'una famiglia eccitano nell'animo degli altri analogo sentimento, e questo si riflette sull'ingiuriato e ne inacerbisce le piaghe. Il risentimento che concepiscono i membri illesi, giunge spesso al punto da superare l'orrore che deve produrre l'omicidio dell'ingiuriante (1).

Agli antecedenti dispiaceri che or uniti or disgiunti, ora più ed ora meno si verificano nelle varie ingiurie, fa duopo aggiungerne altri due affatto particolari, e sono *il dispiacere per violato pudore, il dispiacere per violata libertà personale*, i quali, benchè diversi dagli antecedenti, non sogliono essere meno intensi, e compariranno in tutto il loro lume nella seconda parte.

(1) Machiavelli racconta la trista fine del giovine Buondelmonte, il quale dopo d'aver promesso la mano di sposo alla giovine Amidei, s'uni in matrimonio colla giovine Donati: « Questa cosa come fu « intesa, dice il sullodato scrittore, riempì di sdegno la famiglia « degli Amidei e quella degli Uberti, i quali erano loro per paren- « tado congiunti; e convenuti insieme con molti altri loro parenti, « conclusero che questa ingiuria non si poteva senza vergogna tolle- « rare, nè con altra vendetta che colla morte di messer Buondel- « monte vendicare; » come di fatto successe con infinite conseguenze funeste per Firenze. (*Storia fiorentina*, lib. II.)

§ 5.

La parola *ingiuria* nel senso più esteso significa ogni *illegittima opposizione agli altrui giusti sentimenti o desiderj*; quindi prevalse talvolta l'idea di chiamare ingiuria tutto ciò che non si fa secondo il diritto pubblico: *quod non jure fit, injuria fieri dicitur*. Per non errare indeterminatamente in questo campo prevengo il lettore, che non riconosco ingiuria ove non v'ha *diffamazione o avvilimento* come ho spiegato di sopra.

CAPO TERZO.

Sorgenti d'Ingiurie.

Possono essere altrettante le sorgenti d'ingiurie quanti sono:

a) I *doveri* di natura e di società, giacchè di ciascuno può esserci imputata la violazione;

b) I *diritti* di persona e di condizione, giacchè di ciascuno possiamo essere ingiustamente spogliati.

Dire che un soldato ha volto vilmente le spalle al nemico, è detto ingiurioso, come lo è il dirgli che non cura l'onore di suo padre defunto; nell'uno caso e nell'altro è imputata la violazione d'un dovere.

Carpire contro suo assenso un bacio ad una donna, foss'anche meretrice, è atto ingiurioso, come lo è l'entrare nell'altrui corte contro la volontà del padrone: nell'uno e nell'altro caso la persona ingiuriata si vede dal grado d'individuo umano abbassata al grado d'ente materiale.

Pria di svolgere in tutte le sue parti l'argomento, osservo che per ispiegare le rinascenti e multiformi ingiurie giornaliere, non è sempre necessario chiamare in soccorso passioni violente, e basta riflettere che in quasi tutti gli individui componenti il corpo sociale tre movimenti, benchè in gradi diversi, costantemente si osservano:

Mascherare sè stessi,

Smascherare gli altri,

Imporre loro maschere deformi.

Da ciò risultano e devono risultare diffamazioni momentanee e parziali, delle quali chi ne è l'oggetto, non ne ha soventi la minima colpa; quindi spesso accade che una donna è diffamata appunto perchè fu renitente; che un amministratore è dichiarato corrotto appunto perchè fu incorruttibile e severo. Chi vi offese ingiustamente, deve apporvi dei delitti per sciorsi dalla taccia d'ingiustizia; chi aspira alla vostra carica, deve ben provare che voi ne siete immeritevole. Voi avete levata la maschera a dei truffatori: pretendereste che non gridassero contro di voi? Voi avete acquistato un poco di rinomanza: vorreste non essere l'oggetto de' motteggi di chi non può conseguirla? Voi declamate contro pregiudizj dannosi al pubblico: dunque chi ne profitta deve denigrare la vostra fama non potendo rispondere alle vostre ragioni. Un delatore ha bisogno che voi siate ribelle per dare prova del suo zelo coll'accusarvi, ed ottenere una gratificazione corrispondente alla vostra riputazione. V'ha in ogni società persone che si pascono dell'altrui credito, come tra gli animali ve n'ha che si pascono dell'altrui sangue.

§ 1. Sorgenti fisiche.

L'immagine della bellezza agisce in modo sì aggradevole sui nostri sensi, è un incanto sì soave pel nostro animo, risveglia sentimenti sì deliziosi in ogni spettatore, che ovunque la si mostri, sia colla sola eleganza delle forme e de' colori, sia, e molto più, colle grazie e coi vezzi della sensibilità, viene da chiunque accolta con segni di compiacenza e di giubilo; mentre all'opposto l'idea della deformità, della sordidezza, della corruzione ci spiace, ci offende, e gradatamente può giungere al punto da generare nausea e ribrezzo. Non è quindi maraviglia se in tutti gli stati della vita, e in tutte le età è vivissimo il desiderio di comparir belli, e sotto amabili foggie mostrarsi e incaparrare l'altrui animo colla piacevole illusione degli occhi; perciò a misura che le nostre espressioni applicano agli astanti belle qualità o deformi, si veggono a gioja atteggiarsi i volti od a tristezza; quindi non isdegnò la legge Salica di colpire con pena que' modi di discorso che, spogliando un individuo d'ogni pregio fisico, coll'immagine della massima sordidezza lo coprivano.

Con maggior apparenza di ragione più leggi condannarono i medici, i chirurghi, le levatrici, i quali, eccettuati

i casi in cui debbono notificare alla pubblica autorità i fatti che in forza delle loro funzioni giungono a conoscere, palesassero le malattie da essi trattate, o difetti corporali non apparenti, e che la persona ammalata avesse interesse o volesse tenere nascosti.

Infatti l'imputazione vera, e molto più se falsa, di difetti corporei *invisibili* ci espone ad un ridicolo tanto più pungente, e quindi tanto meno perdonabile dall'amor proprio, quanto che, mentre resta campo alla malignità d'esagerarli, ci è non di rado impossibile di difenderci, e quasi ci sembra d'essere d'abituale menzogna tacciati (1).

Il semplice scherno sopra difetti *visibili*, benchè non accompagnato dal timore di lucri cessanti o danni emergenti, può riuscire pungentissimo, come lo dimostra la giornaliera esperienza, perchè al dispiacere risultante dal difetto s'unisce la certezza di non potersene liberare, e spesso di non avervi colpa; quindi un semplice motto sopra questi difetti, a guisa di scintilla applicata a polve nitrica, diviene talvolta occasione d'estremi disordini, e dimostra l'estrema sensibilità al ridicolo, principalmente nelle donne e nei re (2).

La falsa imputazione di difetti corporei può essere fonte di gravissimi danni emergenti e lucri cessanti per le persone cui vengono imputati; dite, per es., d'un chirurgo che gli trema la mano, d'un giovine che non è stato vaccinato, d'un servo che è soggetto all'epilessia, ecc., e farete perdere al primo tutte le clientele, al secondo il diritto d'essere ammesso in un pubblico stabilimento, al terzo l'eventualità d'essere accolto al servizio di qualche ricca famiglia, ecc. Al tempo dei Longobardi chi avesse imputato alla giovine

(1) La duchessa di Montpensier, inacerbata contro Enrico III, perchè questi aveva levato il velo che qualcuno de' di lei difetti segreti copriva, lo molestò durante tutta la vita, e fu la prima a rallegrarsi pubblicamente del regicidio commesso nella di lui persona.

(2) Guglielmo il conquistatore, re d'Inghilterra, alquanto grosso di ventre, stava da alcuni giorni a letto per malattia nel 1087. Filippo I, re di Francia, disse scherzando: *Quando partorirà costui?* Guglielmo, cui venne riferito tal detto, accertò che andrebbe a farsi purificare ed a ricevere la benedizione nel duomo di Parigi con dieci mila lance invece di torcie. Infatti, appena ristabilito, portò il ferro e il fuoco nel regno francese, prese Mante, e senza dubbio avrebbe spinto più oltre la vendetta, se una caduta da cavallo non gli avesse tolto il potere se non la voglia di farlo. (Hume, *Histoire d'Angleterre*, tom. 11, pag. 169, 170.)

d'essere affetta dalla lebbra, sarebbe stato causa per cui le promesse sponsali senza effetto rimanessero (1).

Nella II parte cercheremo i soddisfacimenti dovuti per ferite od altro che diminuiscono la bellezza fisica.

§ 2. Sorgenti Intellettuali.

Le forze intellettuali, fonti primarie di ricchezze e d'ogni maniera di piaceri gentili, servendo a misurare la distanza tra l'uomo e i bruti, ciascuno pretende mostrarsene a dovizia fornito, e tanti gradi di dolore risente, di quanti, con espressioni villane, viene depresso verso gli animali più stupidi o verso gli esseri insensibili che l'opinione volgare riguarda come immagini della stupidità (2).

L'intensità del desiderio di dare prove di forze intellettuali, e quindi il risentimento contro chi ce ne vorrebbe sprovvisti, può constare dai seguenti fatti:

1°. Parecchi scrittori poco favoriti dalla fortuna ricusarono i suoi doni piuttosto che rinunciare la gloria a cui le loro letterarie produzioni davano diritto (3).

(1) Canciani, *Barbarorum leges antiquæ*, ecc., tom. I, pag. 76, col. 2.

Fece ingiuria gravissima al popolo longobardo il pontefice Stefano III, allorchè, per distorre i principi francesi Carlo e Carlomanno dal prendere in moglie le figlie di Desiderio re de' Longobardi, scrisse loro: « Quale scioccheria da nè men nominarsi, che la vostra illustre gente de' Franchi, la quale su tutte le nazioni primeggia, e che prole reale qual voi siete, risplendentissima e nobilissima, contaminar si voglia, il che non sia mai, colla perfida e fetentissima gente de' Longobardi, immeritevole del nome di gente, certo essendo che da essa ha avuto origine la schifosa malattia della lebbra ». (Epist. 45.)

Con queste false imputazioni il pontefice tendeva 1.° a privare il regno longobardico de' vantaggi che poteva sperare dal progettato matrimonio tra le reali famiglie contraenti; 2.° diminuire il commercio de' Longobardi colle altre nazioni; 3.° torre alle vergini longobardiche l'eventualità di passare a nozze con altri popoli, ed ai giovani l'eventualità d'unirsi a belle straniere.

(2) Quando Alfieri parlando de' popoli Germanici disse:

Pur m'attalentan quelle oneste zucche,

volle addolcire il sentimento d'un offesa che deprime l'intelletto con una lode che adessa l'animo.

(3) Per esempio, Corneille ricusò uno stato agiato per non cedere il suo Cid al cardinale Richelieu che aveva la mania di voler comparire poeta.

2.° A spese degli oratori, de' poeti, degli attori drammatici vivevano presso i Greci e i Romani più individui detti *laudiceni*, pagati per applaudire i pezzi teatrali e le aringhe pubbliche (1).

3.° Non pochi letterati l'amore della vita sacrificarono all'amore della gloria, ed accorciarono con studj ostinati i loro giorni per acquistarsi celebrità. Altri sedettero a parco desco e vestirono abito meschino per riservarsi i mezzi d'istruirsi (2).

Quindi le biografie letterarie ci dicono che le dotte fatiche più colla gloria vengono ricompensate che colla ricchezza.

4.° L'estremo grado del sopraccennato desiderio si vede nella storia di Diodoro il dialettico, il quale, come dissi in altro scritto, morì di dolore in occasione che, stretto da un'obbiezione del suo avversario, non riuscì il suo spirito a suggerirgli la risposta.

Lasciando da banda la classe letteraria e ritenendoci nelle classi comuni, è facile lo scorgere l'estensione e l'intensità del desiderio suddetto. Infatti sembra che nell'animo di ciascuno un certo prurito esista, che lo stimola a gareggiare con tutte le professioni e tutti gli artisti del mondo; anzi per lo più si vede che ad un artista pare piuttosto di saper fare quello che fanno gli altri, che l'arte sua, dappoichè vuole sentenziare delle opere altrui come s'egli ne fosse intelligente. Ciascuno imita il calzajo che guardando un quadro vuole impacciarsi più su che la scarpa. Parlando delle arti altrui, ci lusinghiamo d'acquistarci altrettanti gradi di rinomanza, e spesso imitiamo Periandro, il quale

(1) Questi lodatori venivano da appositi maestri istrutti nell'arte d'applaudire di concerto e con armonia. Si collocavan essi sui due lati del teatro presso a poco alla maniera che i nostri cori si collocano all'opera; e allorchè la rappresentazione era terminata, essi intonavano i loro concerti d'applauso, e servivano in tale modo di stimolo al restante dell'assemblea. Questi applauditori non mancavano mai d'offrire i loro servigi agli oratori, ai poeti, agli attori, più d'una vana che d'una solida gloria desiderosi.

Tullio mostrò la sua disposizione a cambiare beni materiali con concerti di lode, allorchè avvisato che era differita l'udienza in cui doveva parlare senza essersi preparato, diede la libertà al suo schiavo *Eros* che gli recò questa notizia inaspettata e gradita.

(2) La storia osserva, a cagione d'esempio, che il botanico l'Heritier spendeva 20,000 franchi all'anno in oggetti di botanica, e andava a piedi. (Cuvier, *Eloges*, tom. I, pag. 126.)

abbandonava la gloria di buon medico per acquistarsi quella di cattivo poeta.

Supposta la suddetta universale pretensione, è chiaro che *l'ingiuria intellettuale non comincia là ove si negano a qualcuno o le cognizioni particolari della sua professione, o le cognizioni comuni a tutti gli uomini*, ma a più larga sfera s' estende. Siccome le donne procacciarono, almeno per l'addietro, d'ingrandire la loro piccola statura col mezzo di calzari elevati e di cuffie colossali, così si sforza ciascuno di mostrare un'estensione di idee che non ha, e contro chi la pone in dubbio fa amare lagnanze.

A quale grado giungesse in Francia la sensibilità alle ingiurie intellettuali, lo dimostra il regolamento del 1679, il quale a due mesi di carcere e all'obbligo di domandare scusa all'offeso sottopone chi, senza esserne stato provocato, gli diede il titolo di *stolto*.

Nelle scuole di *mutuo insegnamento*, ove i ragazzi non anco disintamente conoscono i pregi della scienza nè i vantaggi della stima, si può misurare cogli occhi a quale grado si risenta l'animo alle ingiurie intellettuali, giacchè non è rara cosa che un ragazzo pianga a calde lagrime, se, per semplice difetto nell'istruire, gli viene tolto il posto e il segno di *monitore*.

Sono indefiniti i modi con cui si può negare a qualcuno o le cognizioni particolari alla sua professione o le cognizioni comuni a tutti gli uomini; per es., torre ad un padre di famiglia a titolo d'incapacità l'amministrazione del patrimonio, il che equivale ad accertare che il di lui senno è inferiore al senno de' più rozzi operaj; negare ingiustamente la laurea od altri gradi accademici a chi ha subito pubblico esame; anteporre negli impieghi dei docili e ben lisciati asinelli alle persone intelligenti e giudiziose; inchiudere nell'ospitale de' pazzi un uomo assennato, ecc. ecc.

Le più comuni ingiurie intellettuali consistendo in paragoni depressivi, si può conoscerne l'intensità, misurando la distanza che passa tra lo stato dell'offeso e lo stato cui viene confrontato. Il bifolco, a cagione d'es., differisce come 10 dal bue che tira l'aratro, mentre il professore differirà dallo stesso animale come 1000; la taccia di bue data all'uno e all'altro produrrebbe dunque due ingiurie, il rapporto delle quali sarebbe come 1 a 100. In generale la sensibilità alle ingiurie intellettuali cresce a misura che la professione dell'offeso richiede più estese profonde combinazioni di spirito.

§ 3. *Sorgenti morali.*

Il risentimento alla taccia d'imperfezioni morali supera il risentimento di cui alla taccia d'imperfezioni intellettuali e corporee si dà segno; e ciò per le seguenti ragioni.

1°. Le imperfezioni corporee e intellettuali, perchè spesso indipendenti da noi, trovano facile compatimento nell'altrui animo, mentre tutti sono severi contro le imperfezioni morali che da noi dipendono. Anche nelle classi elevate vi è un grado d'ignoranza compatibile colla buona fede (1); in qualche luogo; in qualche tempo si potè anco essere ignoranti con lode; in nessuna classe, in nessun luogo, in nessun tempo si potè essere viziosi con generale e sincero applauso.

2°. Allorchè le imperfezioni morali ossia i vizj crescono a segno di eccitare allarme nella società, sono puniti da tutti i governi.

3°. Principalmente in vista delle altrui perfezioni morali ossia virtù, cresce in noi la disposizione a rendere loro de' servigi; giacchè della virtù, della benevolenza, della bontà è costante, familiare, rinascente, universale il bisogno. Al dovere d'essere buoni ogni persona è soggetta; nessuna classe ne va esente; le dignità ne accrescono l'obbligo; gli stessi viziosi ne vestono l'apparenza o ne affettano il linguaggio. Quindi, se non possiamo tollerare che qualcuno faccia alla nostra presenza l'elogio del suo spirito, sopportiamo in pace che tessa lodi al suo cuore; giacchè nell'aumento dell'altrui bontà vediamo eventualità favorevoli al nostro benessere, mentre dall'aumento delle altrui cognizioni qualche eventualità può emergere a noi contraria, e, se non altro, l'oscuramento relativo di noi stessi (2).

(1) Per es., ne' primi secoli dell'era cristiana i Santi Padri attribuivano tutte le malattie all'azione del demonio.

(2) « Quando qualcuno vanta il suo spirito, sembra commettere un atto d'ostilità contro di noi, ed avvertirci che noi non lo abbiamo con false apparenze; che esse non gli nasconderanno i nostri difetti; che egli ci giudicherà con una severità che noi dobbiamo temere: se all'incontro egli ci persuade della bontà del suo cuore, siamo certi che possiamo contare sulla sua indulgenza, sulla sua cieca confidenza, sui suoi servigi, e che potremo anco in-
« gannarlo e nuocergli impunemente ». (Segur.)

Delle ingiurie morali è così estesa la fonte come è estesa quella de' vizj che ci possono essere attribuiti, e delle virtù che ci possono essere negate od offuscate.

L'intensità del dolore per vizj imputati, più che quella d'altro dolore, può giungere al punto da superare l'amore della vita, come risulterà dai fatti che additerò nel decorso di questo scritto.

§ 4. Sorgenti civili.

A due classi si possono ridurre le ingiurie che in ragioni civili si rifondono :

La 1^a. ha per base il desiderio di comparire ricchi, ed è comune a tutti i cittadini.

La 2^a. ha per base la condizione domestica o politica, e a minor numero di persone si restringe.

I. Ingiurie per violato desiderio di comparire ricchi.

I. Nissuno può muovere dubbj contro l' università del desiderio di comparire ricchi, e più ricchi di quel che si è, come parimenti è noto il dispiacere che l'imputazione di povertà ci cagiona. — Nelle botteghe in cui si tessono maglie, si veggono calze e mezze calze di seta e di cotone; queste mezze calze, che vengono poi coperte dai lunghi calzoni, vi dicono che *la parte vuole apparire uguale al tutto*. Parecchie arti sono alimentate dal bisogno di mostrarci ricchi, per es., l' arte dell'inargentatore, dell' indoratore, dell' inverniciatore ecc. Insomma è fuori di dubbio che ciascuno vuole presentare agli sguardi del pubblico una scarpa doppia, tripla, quadrupla del proprio piede (1).

(1) Si può dire che ciascuno, benchè in gradi inferiori, è animato dal sentimento del marchese di Varambon, il quale comandando nell' Artois a nome del re di Spagna nel 1596, assalito, battuto, fatto prigioniero dal maresciallo di Biron, fece viva istanza acciò fosse stabilito il prezzo del suo riscatto, e venne tosto compiaciuto: ma vedendosi tassato 30,000 scudi, se ne lagnò come d'un insulto, e dichiarò che resterebbe piuttosto prigioniero tutta la vita, che lasciar correre voce, che pel riscatto d'un uomo *suo pari* non si fosse esatta che la somma accennata. Biron, dopo d' avergli fatto sincere scuse, lo pregò di tassarsi da sè stesso: egli si tassò scudi 50,000. (Saint Foix, *Œuvres*, tom. VI.)

L' intensità del suddetto desiderio può constare dai seguenti fatti :

1°. Lo stesso volgo per non apparire povero sacrifica alcuni vantaggi reali. Infatti

a) In alcuni ospitali , avvezzi a somministrare medicinali gratuitamente , ne decrebbe alquanto la ricerca , allorchè fu presa la risoluzione di pubblicare i nomi delle persone state soccorse a titolo di povertà.

b) Parecchi stabilimenti pii conservano un fondo per sovvenire ai poveri vergognosi , cioè a coloro che alle angustie della miseria amano più presto soggiacere , che agli altrui sguardi farla palese.

2°. Senza approvarle si possono , come fatti storici , citare le numerose leggi sontuarie con cui in tutti i tempi i legislatori di reprimere tentarono gli eccessivi sforzi di comparire ricchi , principalmente nelle epoche di matrimoj e di morti.

3°. A Londra , ove la ricchezza si è la qualità più generalmente pregiata , una pompa funebre assorbe soventi la metà dell' asse , e gli eredi si rovinano per dare prova di ricchezza.

Nella stessa città « lorsqu'on les conduit au gibet , les « malfaiteurs au nombre de dix à douze garottés et debout « sur la charrette , sont très-jaloux de se montrer en public d'une manière convenable. Ils ont l'attention de se « faire raser , de s'habiller proprement , d'avoir une parru- « que bien frisée , de beaux gants blancs , et tenant à la « main un gros bouquet , comme s'ils allaient à la noce (1).

« La pauvreté qui nait de l'excessive cherté de vivres « et de la multiplicité des taxes , le sentiment du mépris « qui y est attaché , l'impuissance de la supporter , produi- « sent aussi des suicides (2) ».

Sembra che il dispiacere di comparire poveri sia massimo in coloro , la cui povertà da immeritata disgrazia e da inaspettati rovesci provenne (3).

(1) Londres et la Cour , tom. 2 , pag. 285.

(2) *Idem* , tom. 1 , pag. 259.

(3) Nel *Journal de Paris* du 23 vendemiaire an. 13 (15 ottobre 1804) si legge.

Il y a quelques jours un petit garçon descendit d'un quatrième , dans la rue , où il trouva un de ses camarades qui l'invita à venir jouer chez sa maman : le premier accepta et monta chez une dame ,

II. Siccome nel decorso di questo scritto l'elemento della ricchezza ci servirà a sciorre problemi interessanti, perciò giova indagare le ragioni per cui ciascuno desidera di comparire ricco, e se il desiderio di ricchezze, come più moralisti antichi e moderni sognarono, sia riprensibile.

Le ragioni per cui ciascuno desidera di comparire ricco, sono le seguenti:

1°. La ricchezza riceve de' servigi gratuiti pel solo riflesso che può comandarne;

2°. Lo stato di povertà è sinonimo di dipendenza, servitù, soggezione, cose che offendono il nostro amor proprio estremamente caparbio;

3°. La povertà è non di rado l'effetto dell'indolenza, dell'ignoranza, della cattiva condotta e del vizio; al che fa d'uopo aggiungere che i più frequenti delitti dall'indigenza provengono.

4°. Lo stato di povertà esclude spesso i vantaggi del credito, e nell'opinione del volgo degrada l'abilità dell'uomo industriale. All'opposto la ricchezza a molti difetti serve di velo, e alla mancanza di molte perfezioni supplisce (1).

qui frappée de son extrême pâleur, l'examine de plus près, s'aperçoit que sous sa petite *jacquette* il n'y avait pas de chemise. — « Pourquoi pas de chemise, mon enfant, demanda la dame avec intérêt? — Madame, nous n'en avons plus. — Comment, plus; et du pain? — Il y a deux jours que nous n'en avons pas mangé; mais papa et maman m'ont bien défendu d'en demander. — Pauvre petit! et les pleurs inondaient le visage de la dame et de l'enfant. — Voilà des fruits, voilà du pain, mange doucement. Quand il fut repu, la dame l'interrogea sur sa famille, et apprit qu'elle était composée d'un père, autre fois maître de pension, d'une mère, et de cinq enfans; que tous les meubles avaient été vendus successivement pour vivre; que le père ne voulait pas qu'on mendiat; qu'un jour la mère, déchirée par les cris de ses enfans qui lui demandaient du pain, était descendue dans la rue dans l'intention d'en demander, mais que n'ayant jamais osé ni parler, ni lever les yeux, elle était remontée les mains vides en disant: *Il faudra mourir demain* . . . Non, elle ne mourra pas, dit la dame charitable; et aussitôt elle fait porter du bouillon, du pain, du vin dans la chambre de cette famille qui lui doit la vie et l'honneur ».

(1) « In Venezia, dice Martinelli, medica moltissimo la gondola, ed in Londra, non meno che in tutte le altre capitali, la carrozza, essendo generalmente i medici pedestri e ingenui riputati di niun valore.

Bisogna convenire che qualche volta noi siamo un po' complici della sciocchezza che in certe persone censuriamo; e che quando la

5°. La ricchezza fruttò per l'addietro in molti paesi, e frutta tuttora de' diritti o privilegi civili; per es., negli scorsi secoli anche in Italia, in caso di delitto non punibile colla pena di morte, poteva qualunque accusato rispondere ai tribunali a piede libero e senza essere astretto a carcere, se presentava idonea sigurtà (1). Anche le costituzioni moderne più liberali alcuni diritti politici a certi gradi di ricchezza concedono, e li ricusano ai gradi inferiori.

I bisogni giornalmente rinascenti, ho detto altrove, rendono oggetto di generale desiderio le cose che li soddisfano; quindi *lo sforzo di ciascuno nella ricerca delle ricchezze è così legittimo e ragionevole, come lo è lo sforzo per ottenere buona salute.*

V'è certamente un grado di merito nel divenire ricco con legittima industria, giacchè chi vi riesce,

- 1°. Supera la inerzia abituale che predomina nell'uomo;
- 2°. Sfugge l'ozio, fonte d'ogni sorta di vizj;
- 3°. Dà segno di forza intellettuale, superiore alla media della sua classe;
- 4°. Acquista mezzi per somministrare lavoro ai poveri;
- 5°. Può beneficiare chi gli fece del bene;
- 6°. Si procura una certa indipendenza dagli altri;
- 7°. Può essere utile al pubblico in quegli impieghi i quali in chi gli eseguisce richieggono un certo reddito.

Lodare Fabrizio perchè sprezzava le ricchezze, è lodare un uomo perchè manca di naso, d'occhi, d'orecchie, di gusto, di tatto, di giudizio, d'immaginazione. Fabrizio non era lodevole perchè sprezzava le ricchezze, ma perchè il desiderio di esse era in lui subordinato all'amore della patria

fortuna accordò a qualcuno o gran potere o grande splendore, si copioso incenso noi gli offriamo, che la sua vanità ne resta inebriata. Egli è questo il motivo per cui La Bruyere ci consiglia di perdonare a colui che, per avere un gran corteggio, una ricca guardaroba, un magnifico equipaggio, si figura che più puro gli scorra per le vene il sangue, uno spirito più nobile alberghi nel suo cervello, e di merito straordinario risplenda; egli legge tutto ciò nel contegno e negli occhi di quelli che gli parlano.

(1) Gli antichi statuti lombardi, a difesa di questo diritto prezioso dimenticato in più codici moderni, dicono ad una voce: *nullus occasione alicujus malefici, ex quo non ingeratur poena sanguinis, detineatur, si paratus fuerit praestare idoneam satisfactionem, et intelligatur satisfactio esse idonea, si fiat de tanta quantitate seu aestimatione rei, de qua seu de quanta posset condemnari si probatum esset maleficium.* (Statuta criminalia Mediolani, cap 20.)

e agli altri doveri sociali. Serbiamo dunque nel riparto della stima e dello sprezzo i giusti confini; e condannando l'ubriacchezza facciamo l'elogio di chi si procura del vino (1).

La vile e bassa invidia corrippe talmente l'opinione pubblica in tutti i secoli, che un uomo il quale dal nulla seppe salire per mezzo d'innocua industria a grado elevato di ricchezza, è meno stimato d'un proprietario che ad un grado uguale per sola disposizione de' suoi maggiori ritrovati: *insita mortalibus natura recentem aliorum felicitatem ægris oculis introspicere, modamque fortunæ a nullis magis exigere quam quos in æquo videre* (2). Questa invidia in noi generata dall'altrui ricchezza, principalmente se di fresca data, si fa sentire nel nostro modo d'esprimerci; perciò noi diciamo, a cagione d'esempio, *povertà onorevole*, non *onorevole ricchezza*. Cionnonostante se la povertà nasce dalla mancanza delle forze, non è degna nè d'onore nè di biasimo; se dall'inerzia e dal vizio, merita biasimo e infamia; se dal rispetto all'altrui proprietà, ha diritto solo alla stima dovuta a quelli che non rubano. La povertà non è veramente onorevole se non quando è figlia della generosità a vantaggio del bisogno innocente. Parimenti la ricchezza non è nè riprensibile nè lodevole, quando ci è trasmessa per eredità o compartita per beneficenza; è abbominanda, quando della bassezza è frutto e della frode; merita tutta la stima, gli encomj, il rispetto, l'ammirazione, quando da industria onorata legittimamente scaturisce.

Dunque 1.º il desiderio di ricchezza è legittimo, giusto, ragionevole ed anche virtuoso, finchè al sentimento del dovere e dell'onore resta soggetto.

2.º La ricchezza conseguita con lecita industria è molto più pregievole che l'industria trasmessa per eredità, idea evidente di cui farò uso nella seconda parte.

III. Dalle cose dette si fa manifesto che un sequestro illegittimo è un'ingiuria grave, perchè attesta che la persona di cui furono sequestrati gli effetti mobili o immobili, manca di *volontà* o di *potere* al dovuto pagamento, e talvolta dell'una e dell'altro nell'opinione del volgo, il che equivale a doppia ingiuria.

(1) *Del merito e delle ricompense*, tom. I.

(2) Tacito, *Hist. II*, 20.

Un sequestro eccita nell'animo del pubblico un'impressione più profonda che non le semplici parole ingiuriose, sì perchè quello più o meno lungo tempo sussiste, mentre quelle cessano appena pronunciate, sì perchè porta seco il sigillo imponente dell'autorità giudiziaria.

Nel sequestro infatti, oltre le circostanze comuni alle altre ingiurie, e che nel seguente capitolo porremo al vaglio, fa d'uopo calcolare.

1.º *I giorni che durò*: il sequestro è un'ingiuria che ripetendosi giornalmente per più mesi, e talvolta per più anni, dimostra la malizia al più recidivo al sommo grado.

Lo scredito risultante dal sequestro si estende e si consolida in ragione della durata di questo.

2.º *L'intervento dell'autorità giudiziaria.* Questa circostanza conferma e ribadisce lo scredito nell'animo del volgo, perchè esclude tutti que'dubbi che il riscaldamento della parte ingiuriante, in altre combinazioni, fa nascere. Non è una passione cieca e furiosa, ma la fredda ragione del giudice illuminato ed imparziale che invita e quasi direi costringe il pubblico a diffidare di voi.

3.º *L'immobilità o mobilità della cosa sequestrata.* Il sequestro sopra d'un fondo colpisce l'attenzione del pubblico più che il sequestro di qualche mobile in una bottega o in una casa. Il possesso del fondo è un fatto conosciuto in tutto il distretto, e che molte circostanze continuano a richiamare, il che ricorda il sequestro che lo vincola.

4.º *La situazione della cosa sequestrata.* Il sequestro d'una casa situata in una città chiama tosto l'attenzione del pubblico e diffonde immediatamente sospetti e diffidenza contro chi ne è proprietario, mentre il sequestro d'un bosco lontano dalle abitazioni può rimanere ignoto per qualche tempo.

Il sequestro è una macchia morale e civile, è un affronto grave e pubblico, è un dispiacere sommo sì pel semplice proprietario che pel negoziante, e sotto questo aspetto *sociale* richiede soddisfacimento sì per l'uno che per l'altro.

Il sequestro, oltre l'essere invisibile dolore all'animo, può divenire fonte di visibili lucri cessanti e danni emergenti pel negoziante, ed ai quali talvolta il proprietario non soggiace, lucri cessanti e danni emergenti che costituiscono un *nuovo titolo* di soddisfacimento in una partita a parte. In somma non fa duopo confondere gli effetti puramente civili

dello scredito, e dei quali vedremo il prospetto nella II parte, cogli effetti *commerciali* sulla produzione e sullo smercio, e che a lungo verranno esposti in una I parte al libro II.

È quasi di luogo l'aggiungere qui, che sebbene l'ingiuria del sequestro sia fonte di danni civili e commerciali, ciò non ostante non può la giustizia negare il sequestro, allorchè altro mezzo non v'ha per guarentire prontamente il diritto del creditore; ed è scuotere i cardini della sicurezza sociale, e quindi della ricchezza pubblica, il restringere la concessione del sequestro a'que' soli casi in cui *il debitore si è reso sospetto di fuga per insolvenza*. Pria che abbiate provato al giudice il sospetto di fuga, il debitore doloso è diggià sparito colla persona e colla roba, e a guarentia dei vostri diritti v'ha lasciato delle mosche.

II. *Ingiuria per violati diritti della condizione.*

La condizione particolare d'una persona è determinata dalla somma de' particolari diritti che le competono e de' particolari obblighi che le incumbono.

I diritti sono vantaggi guarentiti, gli obblighi sono aggravj imposti dalla legge.

I vantaggi sono talvolta reali, talvolta onorifici, talvolta l'uno e l'altro. Il marito, per es., ha diritto al concorso della moglie ne' sacrificj a Venere, alla di lei eredità in mancanza di figli ecc.; ecco de' vantaggi reali. Il padre ha diritto ai segni del rispetto filiale sì in privato che in pubblico; ecco de' vantaggi onorifici.

La condizione di padre, di figlio, di sposo, di moglie, di tutore ecc. dà all'individuo che n'è investito un'esistenza speciale nella società, e al sentimento della parentela associa idee di vanità e d'ambizione. I vecchi statuti diedero segno di distinguere il piacere interno e, a così dire, puramente animastico, dai beni esteriori e visibili che vanno alla condizione uniti; perciò nel caso d'illegittimamente impugnata condizione vollero che il negante,

1.º Pagasse tutti i danni e gli interessi visibili, materiali, effettivi, risultati dalla sua impugnazione;

2.º Soggiacesse ad una multa, la metà della quale toccava alla persona ingiuriata, e compensava in lei il dispiacere della depressione (1).

(1) *Item statutum est, quod nulla persona possit, nec debeat negare aliquem fuisse vel filium, patrem, avum, vel legitimum, vel*

Le condizioni o si restringono nel circolo delle famiglie, e ricevono il titolo di condizioni domestiche; od escono dal circolo delle famiglie, e si chiamano condizioni politiche.

A) *Condizione domestica.*

Fingersi sposo d' una donna che non ci è moglie, onde esercitare contro sua voglia i diritti conjugali; torre ad una madre la tutela de' suoi figli, negandole la maternità; dare il titolo di bastardo o d'adulterino ad un figlio legittimo; negare la parentela d' un ascendente o discendente, onde impadronirsi de' suoi onori o beni ecc., sono ingiurie relative alla domestica condizione.

La fuga dalla casa conjugale è una ingiuria pel marito, cui la moglie debbe rispetto ed obbedienza; l'adulterio e la poligamia offendono il conjuge di cui sono violati i diritti e i privilegi.

La seduzione è un'ingiuria pe' genitori, de' quali fu corrotta la figlia, come lo è la condotta del figlio che si sottrae alla paterna autorità ecc.

B) *Condizione politica.*

I. La condizione d' un funzionario pubblico, per esempio d' un governatore, è costituita dal *diritto* che la legge concede a questo di comandare entro determinato spazio di paese, e dall' *obbligo* imposto agli abitanti d' obbedirgli; sono quindi altrettante le ingiurie quanti sono i comandi cui venisse opposta illegittima resistenza.

La condizione di cavaliere è stabilita dal diritto di far uso di questo titolo sì a voce che in iscritto; di possedere

esse, vel fuisse ascendentem, vel descendentem alicujus, vel aliquem fore defunctum, dummodo non sit natus, vel defunctus extra terram, vel districtum Casalimajoris, de quo interrogatus fuerit, vel positum fuerit. Et si negaverit, et postea probatum fuerit illud quod negatum fuerit, esse verum, negans condemnatur per judicem eundem, coram quo fuerit negatum, in libris viginti quinque imperialibus, cujus poenae medietas sit communis, et alia adversarii, et ultra ad restitutionem omnium expensarum, damnorum et interesse, quae ea occasione adversarius passus fuerit. (Statuta Casalimajoris ecc. de judiciis civilibus, pag. 171—Statuta Cremonae, pag. LXVI. — Statuta civilia Brixiae. cap. 56.)

per distintivo di famiglia un certo stemma; talvolta di ricevere gli onori militari; per lo più d'ottenere la precedenza in certe feste ecc.; al quale diritto va unito l'obbligo negli altri cittadini di astenersi dagli atti e dai privilegi guarentiti al cavaliere.

La condizione d'uomo libero e cittadino era costituita in Grecia e in Roma da certi vantaggi politici riservati esclusivamente ad esso, e da certi aggravj straordinarj imposti esclusivamente agli schiavi ed agli stranieri.

Il medesimo atto può offendere la condizione domestica e la politica. Allorchè Marco, satellite d'Appio, osò nomar schiava Virginia, onde, quale sua proprietà, porla a disposizione del tiranno, fece onta ai genitori da cui era nata, ad Icilio cui era promessa sposa, a Virginia, dallo stato di libera e romana degradandola a quello di schiava e di straniera.

Il sacrificio che si fa per ottenere una condizione, può rappresentare l'intensità del dispiacere di vedersene privati o temporariamente o per sempre. I cavalieri dell'Ordine della *Giarrettiera* pagano almeno 2000 ghinee (96 mille fr.) tra il pranzo d'installazione ed altre spese, per portare alla gamba sinistra una fettuccia di velluto bleu, sulla quale è ricamato in perle il notissimo motto: *Honni soit qui mal y pense*. Da questo e mille altri fatti simili è manifesto che un semplice segno distintivo, spoglio d'ogni potere e comando,

1.º Può essere oggetto d'intensissimo desiderio (1);

2.º Valutabile dalla ricchezza reale sacrificata per conseguirlo;

3.º La quale, in caso d'uso distrutto o sospeso, deve servire di misura al soddisfacimento.

II. Ne' paesi in cui si professa una religione dominante, ed ove ai seguaci delle altre sono negati certi privilegi e diritti, l'imputazione di non seguire la religione dello Stato deve registrarsi tra le ingiurie relative alla condizione politica. Questa imputazione, oltre d'escludervi dalle pubbliche cariche, oltre di esporvi al pericolo d'essere più spesso ingannato ne' contratti, tira sulla vostra persona e sulla vostra famiglia l'odio della plebe, principalmente ne' momenti

(1) Ogni speranza ha posto, ogni sua cura
In comperarsi un titolo di conte,
Per questo inganna, stipa, giuoca e fura.

di fanatismo, come lo prova la storia de' Giudei. Allorchè la nozione della virtù era esclusivamente ristretta alla nozione del cattolicesimo, la taccia d'eresia vi spogliava d'ogni proibità, e ponendovi una croce gialla sulla veste nera, vi faceva segno alle villanie del volgo:

« Chi troverà cagion, benchè mendace,
« Perchè il petto t'ingialli quella croce,
« Che denigra la fama più che braccè».

CAPO QUARTO

Modi d'ingiuriare.

I diversi modi con cui l'odio si esterna, e lo sprezzo, sono esposti ne' seguenti paragrafi.

§ 1. *Parole*

Ogni parola che tende direttamente od indirettamente,

1.° O a porre in ridicolo la persona di qualcuno,

2.° O ad esporre a sospetti la sua condotta, sia essa pronunciata alla presenza della persona stessa, sia diffusa contro di lei assente, *ingiuria verbale* si appella.

Talora l'ingiuria, palese, franca, diretta, senza mistero si mostra e senza velo; talora si asconde sotto doppio senso, affine di prepararsi una scusa dopo l'offesa; ovvero ricorre all'ironia e dà una lode che la natura del discorso dimostra essere un biasimo; dire, per es., d'una donna che è molta onesta dalla cintura all'insù, è dare ad intendere che è assai dubbia la di lei onestà; chi si vantasse d'aver ricevuto i di lei favori, forse non l'esporebbe a maggiori sospetti.

Le circostanze del discorso pongono in evidenza la volontà d'offendere, o la smentono: dire, riguardando qualcuno, e quando gli antecedenti detti indicano voglia di censurarlo: *Per me non sono un fallito*, è far credere che gli affari di costui corrano a rovina.

Allorchè il detto alquanto equivoco lascia dubbia l'intenzione d'offendere, fa duopo accorlo senza risentimento, dovendo sempre prevalere la presunzione d'innocenza, ove

non è dimostrata la reità, massima tanto meno osservata quanto più si è internamente persuasi di meritare disprezzo.

È quasi inutile il ricordare che, acciò una parola riesca ingiuriosa, 1.° fa duopo che sia proferita in istato di buon senso ed in età di ragione, non potendo l'altrui fama senza questa condizione restare offuscata; 2.° fa duopo che non sia frutto immaturo del calore e dell'impeto della rabbia, cui subito pentimento suole succedere, e giova rammentare che

“ A un cor dolente
 “ Sfuggon parole cui badar non vuolsi ».

Allorchè trattasi di detti non uditi da noi stessi ma riferitici dagli altri, è necessario riflettere che « il tuono, il » gesto, tutto ciò che precede e ciò che segue le differenti » idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano » e modificano in maniera i detti d'un uomo, che è quasi » impossibile il ripeterli quali precisamente furon detti (1)». Sangue freddo, disegno premeditato, discorso preciso, sprezzo evidente, testimonj degni di fede, sono le qualità che a stabilire l'ingiuria risultante dalle altrui parole richieggonsi.

Si annoverano tra le ingiurie verbali,

1.° *Le imprecazioni*; giacchè sebbene i desiderj e i malaugurj non possano torcere un capello a chicchessia, ciò non ostante divengono segni di sprezzo per la persona contro chi furono pronunciati, principalmente se le siamo debitori di rispetto.

2.° *Le minaccie*; giacchè costuma far minaccie a chi ha di già prevaricato, o a prevaricare mostrasi disposto. Non si può senza grave oltraggio minacciare ad un padre l'interdetto, ad un funzionario la destituzione, ad un cavaliere od altro la perdita de' titoli ecc. Altronde se le minaccie fossero tollerate, diverrebbero pe' malevoli il mezzo d'ottenere ciò che non altrimenti di pretendere oserebbero.

3.° *L'indiscrezione*; pel quale difetto una ingiusta manifestazione intendesi de' segreti che ci vennero affidati, e che scoperti, a dannose conseguenze possono dar luogo.

(1) Beccaria.

L'indiscrezione è una specie di delitto in quelli cui la professione impone l'obbligo di tacere: un confessore, un medico, un avvocato non possono tradire la confidenza senza calpestare il dovere e offendere l'ordine pubblico (1).

L'indiscrezione ne' privati di tanto maggior rimprovero è degna,

1.º Quanto maggior abuso di confidenza suppone;

2.º Quanto più solenni furono le promesse di riserbare il segreto;

3.º Quanto minori sono le ragioni che c'inducono a tradirlo.

Per indicare i limiti dell'argomento, osservo da un lato, che si danno indiscrezioni le quali ledono l'interesse senza ledere l'onore (2); dall'altro si raccomandano segreti anche ne' pubblici dicasteri coll'unico scopo di cambiare le mosche in elefanti, o procurare rispetto all'ignoranza potente; ma non è questo il luogo di parlarne.

Ho detto che l'indiscrezione è un'ingiusta manifestazione ecc., giacchè vi sono de' casi in cui la manifestazione de' segreti è libera, giusta, necessaria.

È libera, allorchè si ha motivo di credere che la confidenza ad altro scopo non tendeva che a legare la lingua di colui che aveva interesse di svelarla.

È giusta e necessaria, quando i tribunali spinti da gravissime ragioni la richieggono.

Alla dimanda de' tribunali vi sono tre limiti,

(1) « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes » dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, » qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs; au- » ront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un » mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents » francs ». (Code pénal français du 1810, art. 178.)

(2) « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura » communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays » étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de » la reclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille » francs.

» Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant » en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à » deux ans et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (Code pénal français, 1810, art. 418.)

1.º *La religione.* I tribunali non possono richiedere che il sacerdote sveli i segreti che gli furono affidati nella confessione.

2.º *I vincoli di famiglia.* La patria non comanda d'oltraggiar la natura: i tribunali non possono richiedere che il figlio sveli i segreti del padre, la moglie del marito, le sorelle del fratello, il discendente dell'ascendente e viceversa.

3.º *L'essenza privata del fatto.* I tribunali non possono richiedere la rivelazione d'una cosa che ne limiti pe' privati interessi s'arresta. Un individuo sapendo d'essere stato calunniato alla presenza di più persone, le fa citare, ed esse ricusano di dire ciò che sanno: la legge deve punire o lasciare impunito il loro silenzio? L'impunità, di minori inconvenienti è feconda che il castigo. Si dovrebbe dire l'opposto se si trattasse di delitto pubblico.

L'Ecclesiastico ci fa conoscere con mirabile precisione qual male possano produrre le semplici parole offensive, allorchè dice: *La percossa del bastone produce una lividura, la percossa della lingua spezza le ossa; molti morirono per ferite della spada, ma ne morirono di più per ferite della lingua.* — Quali disordini possa produrre un solo detto semplicemente derisorio, si vede nella nota (1) alla pag. 35.

§ 2. Scritti.

Gli scritti autentici, siano essi stampati o no, divengono ingiurie, allorchè o affissi in pubblico, o distribuiti a mano, o trasmessi a foggia di lettere, circolanti di luogo, in luogo, tendono a diminuire l'altrui riputazione, *esponendo al ridicolo la persona di qualcuno, o a sospetti la di lui condotta*; tali sono le pasquinate, le satire, le storielle, le commedie, le iscrizioni che l'uno o l'altro de' predetti scopi si propongono, ed alle quali le leggi romane applicarono la denominazione di *libelli famosi*.

Dopo l'invenzione della stampa e lo stabilimento dei corrieri il libello unisce la massima celerità dello scredito alla massima estensione. In meno di otto giorni un uomo screditato a Parigi si vede screditato al cospetto di tutta la Francia.

Appartengono alla classe delle ingiurie scritte:

1.º *Le invettive degli avvocati nella difesa delle loro cause.* Le invettive sono inutili e quindi condannevoli quando non riescono a porre in maggior luce i diritti de' clienti

o la malafede degli avversarj. Lo sprezzo che si ha in animo d'accumulare sulla contraria parte, risulta meglio dalla nuda esposizione de' fatti che dalle ingiurie verbali. La nuda esposizione de' fatti invita la confidenza, mentre le ingiurie verbali lasciando travedere animo alterato la respingono (1).

Del resto è assai difficile il parlare di frodi e di delitti senza che il discorso non tragga seco una tinta di sprezzo e d'odio contro chi n'è l'autore; e certamente non si possono dare al vizio quegli epiteti che alla virtù si competono.

2.^o *Le smentite o dichiarazioni in iscritto, con cui si disapprova quanto fu fatto da un procuratore, da un agente, da un mandatario, come cosa a fare la quale non si diede il potere, nè si ebbe in animo di fare giammai, e contro di cui si pretende di reclamare.* Quindi, allorchè questa smentita risultava falsa, solevano i tribunali francesi accordare riparazioni civili o soddisfacimento pecuniario, secondo la gravità dell'ingiuria dalle circostanze desunta.

3.^o *Certe dichiarazioni straordinarie, riclami, proteste che talvolta in atti notarili si consegnano contro l'onore e la riputazione altrui quasi a difesa eventuale di sè stessi.* Qualunque precauzione si prenda per colorire l'ingiuria e palliarla, per poco che l'intenzione d'offendere si manifesti, il diritto di soddisfacimento non soffre dubbio; l'obbligo cade sullo stesso notajo, allorchè risulta essersi prestato all'atto con cognizione di causa.

Non si potrebbe dire lo stesso delle proteste che presso d'un notajo venissero fatte in occasione di violenze sofferte, le quali tendevano ad estorcere un obbligo, un biglietto, una signature onerosa o simili; giacchè si danno dei casi in cui queste proteste fatte nel primo istante di libertà, possono agevolare la via a porre in evidenza la nullità degli obblighi, cui si fu costretti di sottoscrivere; esse non possono essere riguardate come ingiuriose fuorchè quando il dolo non

(1) Focione, ad un uomo che gli turbava il discorso ingiuriandolo aspramente, altra risposta non oppose che un freddo silenzio, libero lasciandogli il campo di versare e profondere la sua bile. Ciò successo, senza mostrare ricordanza di questo interrompimento, riprese il discorso al punto in cui l'aveva lasciato. Non v'ha replica che possa riuscire più piccante di questo silenzio, giacchè, da un lato non potete far rimprovero a chi vi lascia parlare, dall'altro egli vi dice in buone parole, io vi stimo una pietra.

è provato, o la violenza contro cui o per cui si mosse lagnanza. In questo caso andrebbe esente da colpa il notajo, se dalla falsità della protesta valessero ragioni nol dimostrassero persuaso.

Non si può imporre la denominazione di libelli alle lettere confidenziali, trasmesse per la posta, che un amico scrive ad un amico, e che non fossero troppo onorifiche per una terza persona; giacchè da un lato l'amicizia vuole certa libertà di pensieri e d'espressioni, dall'altro ciò che caratterizza il libello, si è la diffamazione, circostanza che non si verifica in una lettera che non esce dalle mani di due amici. Se ogni volta che una persona scrive ad un amico, dovesse immaginarsi d'essere alla presenza degli inquisitori, entro troppo angusti confini il carteggio sociale restringerebbersi (1).

Cresce l'argomento se la lettera od altra simile carta non fosse uscita dallo scrittojo dell'autore, giacchè in questo caso, oltre di potersi supporre cambiamento d'idee e ritrat-tazione, non si scorge il più menomo principio di diffamazione.

Cambierebbe l'affare d'aspetto, se lo scrivente spedisse più lettere battute allo stesso conio delle antecedenti a più individui, cosicchè la voglia di torre credito fosse evidente; ovvero se l'amico che ricevette la lettera, la facesse sotto gli occhi o tra le mani di più persone passare, giacchè in questi casi la palese cattiva fede escluderebbe ogni scusa.

Il dispiacere risultante dal ridicolo e dallo scredito promosso da scritti satirici circolanti per le mani del pubblico, può a grado straordinario elevarsi. Infatti, allorchè il pontefice Martino V trovandosi a Firenze, intese che il popolo

(1) Denizart all'art. *Lettres missives* riferisce una decisione del tribunale detto *Tournelle criminelle*, del 3 agosto 1735, della quale ecco la sostanza e il soggetto:

« L'intendant du marquis de Nesle avoit écrit à un de ses amis » dans des termes peu honorables pour ce seigneur, celui-ci avoit » fait rendre plainte par le procureur fiscal de sa terre. Les officiers » des lieux s'étoient transportés de nuit chez l'ami auquel la lettre » avoit été adressée, l'avoient enlevée, et décrété l'écrivain. Sur » l'appel, le marquis intervint. Par l'arrêt, il y eut un *orde* » *de cour*, sur l'intervention; et à l'égard des officiers, leur pro- » cédure fût infirmée, avec défense de récidiver, et ils furent con- » damnés aux dépens ».

cantava contro di lui una canzone satirica, il cui ritornello era: *Papa Martino non vale un quattrino*, il pontefice, dissì, ne fu esacerbato al punto che volle scomunicare Firenze e i Fiorentini, e l'avrebbe certamente fatto, se Leonardo Bruni con eloquente discorso più miti sentimenti e più cristiani non gli avesse insinuato nell'animo (1). Da parecchi fatti risulta che l'accennato dispiacere può superare l'amore della vita (2).

§ 3. *Gesti, segni, pitture, incisioni e simili.*

Il simbolo è un segno sensibile che dà ad intendere altra cosa da quella che materialmente significa.

Il linguaggio simbolico può essere chiaro, espressivo e forte ugualmente che il linguaggio scritto. Qualunque sia la forma sotto cui il simbolo si presenta ai sensi, egli riesce ingiurioso, allorchè dall'opinione comune è ricevuto come segno di sprezzo, ossia indica qualche fatto o fa qualche rimprovero capace di esporre al ridicolo la persona od a sospetti la condotta di qualcuno.

(1) Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, tom. VI, part. II, pag. 35.

(2) « Ipponace, poeta greco, era picciolo, scarno e brutto; Bu-palo e Atenide, fratelli, scultori, isolani di Chio, scolpirono il brutto poeta e ne fecero ridere le brigate; ma il poeta che non era così corto e deforme nell'animo come nel corpo, mosse, secondo che scrive un autor celebre, una legione fulminante di giambi, coi quali desolò i due scultori per modo, che si racconta che si strangolarono per vergogna (*). Archiloco amò sopra ogni altro questi maledici giambi, e per essi venne in grande celebrità. Licambe aveva promessa una sua figlia in moglie a quest'uomo, e non avea poi attenuta la sua parola. Archiloco venne innanzi con la bile e coi versi, e menò tanta strage sopra Licambe e la famiglia di lui, che il pover uomo per riputazione si raccomandò ad un laccio, e la giovane promessa con due sorelle sue lo imitarono (**). Eliano racconta di Poliagro come essendo stato lacerato da sali di certa commedia, usò il rimedio di Licambe (***) ». (Bonafede, *Storia del suicidio*, pag. 118.)

(*) Bayle, art. *Hipponax*.

(**) Oraz., lib. I, epist. 19. Ateneo, lib. III, cap. 25. V. Bayle; art. *Archilochus*.

(***) Var., *Hist.*, lib. V, cap. 8.

Il simbolo come la parola può esprimere tutti i gradi di sprezzo dal massimo al minimo (1).

All'ingiuria simbolica non richiedesi che l'individuo cui si allude, sia personalmente nominato; e basta che vi si vegga designato con tocchi che lo facciano riconoscere, e inducano lo spettatore a dire egli è desso. Nel 1784, epoca in cui Fox faceva la prima figura nella camera de' comuni, venne rappresentato seduto avanti d'uno specchio che rifletteva l'immagine di Cromwel. I tratti caratteristici de' due ritratti, ben noti al pubblico, non lasciavano incerto lo spirito sull'applicazione.

Le ingiurie simboliche come le ingiurie verbali, oltraggiando un individuo, possono oltraggiare tutto il corpo morale cui egli appartiene (2).

Le caricature satiriche più rapidamente che i libelli producono l'effetto cui sono dirette, sì perchè basta un'occhiata per restarne colpiti, sì perchè sono proporzionate alla cognizione di tutti.

Le leggi inglesi che severamente puniscono i libelli, lasciano piena libertà alle caricature satiriche. Egli pare che il legislatore non abbia preveduto che l'incisore, ugualmente che lo scrittore, poteva rendersi colpevole di diffamazione e meritare la censura de' magistrati. In Inghilterra l'incisore pone segno al ridicolo non solo i ministri, il re, i membri del parlamento, nel che il pubblico può corre qualche vantaggio, ma anche gli stessi particolari cittadini, il che solo a pascere la pubblica malignità è diretto. Se successe una sventura domestica che poteva restare sepolta tra le domestiche pareti, tosto l'incisore satirico la presenta agli sguardi del pubblico e vi copre d'infamia. Così adoperando egli turba la pace delle famiglie e immerge nel dolore persone rispettabili. Qual cosa più odiosa puossi immaginare e più tirannica,

(1) La sola vendetta che si permise il botanico l'Heritier, fu di scegliere una *pianta di cattivo odore* per darle il nome d'un botanico di cui egli aveva diritto di lagnarsi. (Cuvier, *Eloges*, tom I, pag. 130.)

(2) Sotto Vespasiano « Maglio Patruito, senatore, si dolse d'essere stato battuto dal popolo della colonia Sanese per ordine de' magistrati; e quasi ciò fosse poco, messo poi in mezzo e accompagnato, come suol farsi de' morti ne' funerali, con piagnistei ed altri vituperii ed ingiurie che andavano a ferire tutto il senato ». (Tacito, *Hist.* IV, 45.)

di non poter essere brutti o deformati nella corporatura o nel volto senza timore di vedersi esposti allo scherno per le strade d'una città popolosa? Di tutte le satire la più acerba si è quella che fa segno a' suoi strali le imperfezioni corporee che da noi non dipendono. Aggiungi che gli inventori di caricature satiriche non si contentano di rappresentare le imperfezioni quali realmente esistono, ma si danno vanto d'accrescere la naturale deformità, e di rendere osservabile piccante col ridicolo un difetto che sarebbe sfuggito all'altra attenzione.

Oltre le caricature satiriche v'ha mille modi tutti visibili per rendere ridicola la persona e sospetta la condotta di qualcuno; per es., porre i sigilli sulle proprietà di un mercante sotto pretesto che è fallito, quando non è che assente; citare la sigurtà avanti i tribunali, acciò il debitore pronto al pagamento, impotente comparisca o moroso; dipingere la forca sopra d'una casa per dare ad intendere che il padrone è fuggito al capestro, o lo merita; disegnare corna sulla casa d'un altro per incolpare la di lui moglie; inseguire sulle pubbliche vie i passi d'una donna onesta, e poco lungi da essa; passare frequentemente sotto alle sue fenestre ecc., sono altrettante ingiurie simboliche e visibili. In Roma, per fare ingiuria al parente e dare ad intendere ch'egli era colpevole, si vestivano abiti di duolo, e la barba lasciavasi crescere e i capelli, essendo che era questo il *costume* in cui i parenti degli accusati si presentavano al pubblico, affine d'eccitare compassione per essi.

Ai simboli visibili aggiungeremo i simboli sonori co' quali puossi ugualmente che co' primi suscitare derisione e fare ingiuria; ne è un esempio il fracasso che si faceva per l'addietro con caldaje, bacili e simili a scherno di quelli che in seconde nozze si maritavano, o con persone d'età ineguale, cose tutte che turbano la quiete e la libertà de' cittadini, non che la pubblica sicurezza.

§ 4. Omissioni.

Si fa ingiuria a qualcuno per omissione, allorchè si ricusa, o di proposito deliberato si trascura di rendergli gli onori, di rispettare i diritti, di riconoscere i privilegi che gli competono. Ommettere scientemente di chiamare ad un'assemblea chi v'ha diritto, ricusare il parere di chi è autorizzato a dirlo, negare i segni onorifici, per es., la presen-

tazione delle armi a colui al quale per istato, rango, dignità sono dovuti, soprattutto allorchè il rifiuto è accompagnato o seguito da affettazione speciale ecc., sono ingiurie per omissione.

La negazione de' consueti e dovuti diritti ed onori induce il pubblico a supporre difetti, demeriti, delitti in quello cui vengono ricusati. Un curato che nega a qualcuno i sacramenti o la sepoltura, eccita immediatamente scandalo nelle menti volgari, e di qualche gravissima colpa lo fa supporre autore.

Il dispiacere per ingiuriosa omissione può giungere a tutti que' gradi, cui il dispiacere per le altre ingiurie s'innalza. La presente regina d'Inghilterra diede segno di riguardare come massima ingiuria l'ommissione del suo nome nelle pubbliche preci, esponendosi all'eventualità d'un processo che poteva torle l'appanaggio e gli onori di regina, oltre di coprire d'infamia la sua condotta. Non essere ammesso alla corte quando si posseggono tutti i *quarti di nobiltà*, quando si possono mostrare tutti i documenti di sangue purissimo, celeste, è una pena, un rammarico, un crepacuore, che da chi respira lungi dal trono non può essere nè sentito nè concepito. Negli scorsi secoli, de' quali vantasi la religione, successero sommosse e si sparse sangue, solo perchè il parroco ricusò talvolta in chiesa un colpo d'incensiere al feudatario.

Chiunque nel civile conversare esagera l'idea di sè stesso, si espone ad ingiurie per omissione proporzionate per lo meno al doppio della differenza che passa tra il merito supposto e il merito reale; dico il doppio, giacchè da un lato l'altrui omaggio è generalmente minore del nostro merito, dall'altro va minorando ancora di più quando d'esagerate pretese s'accorge. Quindi è matematicamente dimostrato che l'orgoglio a maggiori dispiaceri va soggetto che la modestia, anche pel motivo che questa viene accolta con lieta fronte da tutti, appunto perchè non trovasi in concorrenza con nessuno.

§ 5. *Violenze e vie di fatto.*

Le violenze, dette anco vie di fatto, contro le *persone* possono essere dirette o contro le *proprietà*.

Siccome da un lato non di rado le violenze vanno unite alla voglia di screditare, dall'altro il senso della parola

ingiuria, all'opposizione d'ogni legittimo sentimento o desiderio fu talvolta esteso, perciò da più scrittori vennero in generale riguardate le violenze come modi d'ingiuriare, sebbene più direttamente, almeno in gran parte, alla sicurezza della persona o della roba si riferiscano.

Allorchè le violenze si dirigono contro la persona, *ingiurie reali* si chiamano; allorchè si dirigono contro la proprietà, assumono altri nomi senza ricordare l'idea dell'ingiuria.

I. *Violenze contro la persona.*

Siccome nella seconda parte tratterò a lungo degli insulti, delle ferite, degli omicidj, delle offese al pudore, ecc. dal lato del danno e del *soddisfacimento*, perciò mi permetterà il lettore di non farne qui parola: mi restringo ad un solo esempio: un marito che, dopo d'aver ottenuto il divorzio, chiede l'ispezione legale del corpo della donna che nega d'essere gravida, mentre egli si finge bramoso d'essere padre, le fa una vera ingiuria, se, a solo fine d'offendere il di lei pudore, nell'accennata dimanda persiste.

II. *Violenze contro le cose.*

La distruzione delle messi, l'incendio de' fenili, l'inondazione de' campi, l'atterramento delle case, il pertugiare le barche ecc. per solo fine d'offendere, danneggiare, ingiuriare, sono cose che non abbisognano di spiegazione, e che siccome compariranno come esempj nella teoria del danno e del *soddisfacimento* (lib. II e III della I parte), perciò, a scanso di ripetizioni, non m'arresto a parlarne. Basterà qui ricordare la massima comune, che le vie di fatto contro l'altrui proprietà, *allorchè e possibile il riclamo ai tribunali, ed eccettuato il caso di necessità*, sono sempre condannevoli, perchè all'autorità imparziale del giudice la forza cieca della passione sostituiscono (1).

(1) Voi avete fatto, per es., scavare un fosso intorno al vostro podere per preservarlo dall'altrui bestiame. I vicini fanno riempire il fosso, pretendendo d'aver diritto di pascolo sul vostro podere, e lo hanno realmente. I tribunali condannano i vicini a ristabilire le cose nello stato primitivo o ad un compenso uguale, salvo la facoltà

III. *Violenze miste.*

Vi sono delle vie di fatto, che sebbene dirette alla distruzione delle cose, mirano più alla distruzione dell'onore. Distruggere le altrui statue, monumenti, iscrizioni, sepolcri e simili, è ingiuria più offensiva, più grave di quello che atterrare od incendiare alberi d'uguale valore.

Ricordo in generale sopra tutti i modi d'ingiuriare, che *l'intenzione non debbe essere presunta ma provata.*

L'intenzione d'ingiuriare è provata quando tutte le circostanze che precedettero, accompagnarono, seguirono il fatto, s'uniscono ad attribuirne l'esistenza allo scopo d'ingiuriare.

Scema la certezza della prova, a misura che le dette circostanze ammettono come possibili altre cause diverse dall'intenzione d'ingiuriare.

Nel caso d'ingiuria per omissione fa d'uopo che l'intenzione si mostri evidente, e sgombra d'ogni nebbia di dubbio.

CAPO QUINTO.

Elementi per determinare la quantità dell'ingiuria.

Il dispiacere risultante dall'ingiuria è proporzionato alla di lei *gravità* e *pubblicità*, di modo che si può dire che l'effetto resta lo stesso se scema la gravità crescendo la pubblicità, e *viceversa*.

di reclamare contro l'ostacolo posto all'esercizio del diritto suddetto, e ciò per le seguenti ragioni:

- 1.º Perchè i vicini si costituirono giudici in causa propria;
- 2.º Perchè è sempre un male la distruzione d'una cosa fatta, finchè non sia stato giudicato se debba essere distrutta;
- 3.º Perchè si presume che se voi non aveste avuto diritto di fare il fosso; non vi avrebbero i vicini permesso di farlo.

ARTICOLO PRIMO.

Gravità dell'ingiuria.

Rendono grave l'ingiuria

- 1°. La qualità dell'affronto fatto o del vizio imputato ;
- 2°. La dignità della persona ingiuriata ;
- 3°. La dignità delle persone alla presenza delle quali ci fu fatta l'ingiuria ;
- 4°. La mancanza di ragioni per ingiuriare (1).

§ 1. *Qualità dell'affronto fatto, dell'imperfezione, vizio o difetto imputato.*

A costituire la qualità dell'affronto fatto o del vizio imputato, in generale, dell'ingiuria, concorrono elementi interni ed esterni.

I. *Elementi interni.*

Per graduare le ingiurie bisogna tenere presenti allo spirito i quattro effetti che talora uniti talora disgiunti esse sogliono produrre, e sono i seguenti:

- 1°. Violazione de' diritti di persona o condizione, il che si riduce a violazione d'un desiderio legittimo ;
- 2°. Ridicolo cui resta esposto l'ingiuriato ;
- 3°. Diminuzione dell'altrui benevolenza ;
- 4°. Danni materiali ed esteriori nel corpo o ne' beni.

(1) Il secondo e terzo elemento della gravità si veggono con graduale precisione indicati nello statuto di Valsesia al lib. IV, cap. 214.

<i>Item si quis immodeste iratus et pudoris ignarus dixerit</i>	
D. Potestati vel ejus locumtenenti aliqua verba injuriosa, componat communi pro banno soldos	100
<i>Et si dixerit verba injuriosa consulibus, componat communi pro banno qualibet vice</i>	50
<i>Si vero dixerit alicui officiali communis faciendo officium sibi commissum, componat communi pro banno</i>	10
<i>Si vero dixerit alicui alii coram potestate vel ejus locumtenente, componat communi pro banno pro qualibet vice . . .</i>	10
<i>Si vero dixerit verba injuriosa alibi quam coram rectore alicui alteræ personæ, componat communi pro banno</i>	5

Le diverse combinazioni binarie, ternarie ecc. de' suddetti elementi costituiscono i diversi gradi di gravità dello stesso atto criminoso; quindi di gravissima ingiuria può essere causa la sola imputazione d'imperfezioni fisiche intellettuali e civili.

Mentre il secondo elemento si sottrae ad ogni legge di calcolo, il primo e il quarto vi si sottomettono rigorosamente. Il grado di benevolenza (ed è il terzo tra i suddetti elementi), che ci fa perdere un'ingiuria, dipende dal grado d'allarme che diffonde nella società il vizio che ci viene imputato.

Attenendoci a questa norma possiamo distinguere tre gradi nelle ingiurie dipendenti da imperfezioni morali, l'ultimo de' quali in nuovi rami si divide.

1° Grado.

Imputazione d'imperfezioni morali non condannate dalla legge civile, ma punite dalla legge d'opinione (per es. ingrato, avaro, crudele ecc.)

2° Grado.

Imputazione d'imperfezioni morali condannate bensì dalla legge civile, ma non punite da essa nello stato di generalità in cui vengono dette; per es.

a) Parole moralmente ingiuriose indicanti disprezzo vago senza specificazione di titolo (per es. birbante, scellerato, malvagio ecc.)

b) Parole moralmente ingiuriose ed indicanti titolo speciale di disprezzo, cioè vizj determinati contrarj alla probità, ai costumi, all'onestà pubblica, all'onore (per es., truffatore, falsario, ladro ecc.).

Siccome la legge non punisce le abitudini ma gli atti particolari che ne dimostrano l'esistenza, perciò l'imputazione delle prime, meno che quella de' secondi, riesce ingiuriosa, del che nel seg.

3° Grado.

Imputazione di fatti particolari criminosi, e che, se fossero veri, esporrebbero l'autore a processo criminale o correzionale, ed allo sprezzo od odio pubblico (autore di tale truffa, di tale ladronaggio, di tale aggressione ecc.).

In questo terzo grado la gravità dell'ingiuria cresce in ragione delle persone cui può essere nocivo il delitto imputato; quindi il borsajuolo è meno temibile dell'aggressore, l'adultero meno dell'incendiario ecc.

La falsa e volontaria imputazione di particolare delitto si chiama *calunnia*.

Le ingiurie morali si possono in generale chiamar leggiere, allorchè al primo degli accennati gradi s'arrestano, s'aggravano al secondo per divenire gravissime al terzo.

L'*imputazione* è sempre grave quando si rinfaccia a qualcuno la violazione dei doveri del proprio stato.

L'*affronto* è sempre grave quando giunge a far perdere l'uso d'un organo od d'un membro, ed anche semplicemente a sfigurarlo.

L'indole interna del vizio imputato o dell'affronto fatto viene alterata dalle circostanze esteriori che le si associano.

II. *Elementi esterni.*

1. *Presenza dell'offeso.*

Tra le ingiurie verbali, in parità di circostanze, più offensive riescon quelle che vengono pronunciate alla presenza dell'offeso, e a lui dirette personalmente. Le ingiurie dette, come si dice, in faccia, da un lato fanno fede che l'offensore ha rinunciato ad ogni pudore, dall'altro escludono dalla mente dell'offeso il dubbio che possano essere false. Il principio generale d'Orazio.

*Segnius irritant animos demissa per aures,
Quam quæ oculis subjecta fidelibus,*

s' applica anche all'argomento attuale; perciò il codice Napoleone concede alla moglie il diritto di divorzio quando il marito conduce la concubina nella casa comune, e viola la fede conjugale sotto gli occhi della moglie.

2. *Modi di offendere.*

Un'ingiuria scritta sarà sempre, in pari circostanze, riguardata come più offensiva che un'ingiuria verbale. La prima è

- a) Più durevole che la seconda,
- b) Più difficilmente riparabile,
- c) Suscettibile di maggior diffusione,
- d) Suppone maggior sangue freddo, e quindi maggior malignità.

All'opposto l'ingiuria verbale è spesso figlia d'un momento d'irriflessione, d'un rimbalzo di temperamento, d'un calore istantaneo, e simili.

Allorchè l'intenzione d'ingiuriare spicca in tutto il discorso o nelle circostanze del fatto, gli sforzi per asconderla o smentirla, le proteste di sentimento rispettoso o benevolo servono più presto a porre in maggior luce la malignità che a velarla.

Ciò che ho detto delle ingiurie scritte, alle ingiurie simboliche si debbe estendere. Plinio ci fa sapere che il pittore Clesside, per vendicarsi della regina Stralonice, la quale aveva il sommo delitto d'aver fatto poco caso di lui, la dipinse sdrajata su d'un letto ed in braccio al pescatore che il volgo diceva suo amante. Questo racconto prova che la voglia d'ingiuriare durò nell'animo del pittore almeno tanto tempo quanto gli fu necessario per dipingere il suo quadro. In generale tutte le circostanze che dimostrano premeditazione, sangue freddo, appostamento, sono indizj di maggiore *intensità* e maggior *durata* nella voglia d'ingiuriare.

Confrontando l'ingiuria simbolica colla scritta, si scorge che la prima, in parità di circostanze, è più offensiva e di più gravi conseguenze sorgente che la seconda;

1°. Perchè esprimendo il pensiero tutto ad un tratto, può essere gustata anche da quelli cui mancherebbe il tempo per leggere un libello;

2°. Perchè parlando agli occhi, è adattata alla capacità anche di coloro che non sanno leggere;

3°. Perchè potendo servire d'ornamento ad una bottega e ad una stanza, ferma più facilmente l'attenzione altrui.

Le leggi inglesi, come dissi di sopra, castigando il libellista e lasciando impunito l'incisore, dicono in poche parole, che uno è maggiore di tre.

3. Durata dell'offesa.

Siccome una somma di colpi deboli diviene nell'effetto uguale ad un colpo fortissimo, *gutta cavat lapidem*; così una piccola ingiuria riesce tormento insopportabile, se frequentemente si riproduce. Egli è questo il motivo per cui i difetti benchè piccoli di qualche membro d'una famiglia giungono a spezzare i vincoli del sangue, e di separazioni sono cause e di divorzj, i quali agli esteri sembrano scandalosi, perchè considerando essi la frivolezza de' motivi prodotti, non calcolano il peso della durata.

In tutti i codici la *recidiva* è considerata come motivo *ragionevole* per accrescere la pena, giacchè la ripetizione dello stesso delitto dimostra che la voglia di delinquere supera il timore della pena ordinaria, e che il delinquente prende a scherno e la sua promessa e gli ordini del giudice e l'altrui aspettazione. Una legge longobardica, cui fecero poscia eco più statuti delle repubbliche del medio evo, condannava a doppia multa colui che uccideva, feriva, maltrattava il suo nemico, dopo d'aver seco lui firmata la pace (1).

4. Luogo

Il luogo può cambiare un'ingiuria leggiera in un'ingiuria grave. Senza parlare del luogo sacro o del luogo pubblico, de' quali si farà cenno nel seguente paragrafo, ricordo che l'insulto fattoci nella nostra casa riesce più grave

(1) Canciani, *Leges Barbarorum antiquae*, ecc., tom. I, pag. 72, col. 1.

Richiamando qui la teoria della recidiva non intendo d'approvare l'inesattezza comune de' codici, i quali accrescono la pena allorchè lo stesso delitto viene ripetuto dallo stesso individuo, *senza determinare l'intervallo che deve disgiungere un delitto dall'altro, acciò sia ragionevole l'aggravamento della pena; intervallo che deve crescere in ragione della gravità de' delitti*. Applicando sempre il carattere della recidiva ad un secondo atto nelle contravvenzioni leggieri, si darebbe alle azioni umane un'apparenza di malignità che non si debbe loro supporre, a meno che vicine le une alle altre, di speciale disposizione al male non siano manifesto argomento. Passato l'intervallo, per es., di uno, di tre, di cinque anni in ragione della gravità dei delitti, la pena della recidiva non si dovrebbe più applicare.

di quello che ci viene fatto nella casa altrui od altrove. Le nostre case sono asili ove ci aspettiamo il massimo grado di sicurezza, perchè là si esercita la nostra autorità, la nostra giurisdizione, il nostro dominio; là si colgono i piaceri più vivi e più puri che la natura destina all'uomo; là finalmente l'insulto succede sotto gli occhi delle persone a noi più care o a noi soggette, ciascuna delle quali circostanze rende il dispiacere dell'ingiuria maggiore.

I nostri statuti dimostrano quanto l'idea della sicurezza domestica grandeggiasse nella mente de' nostri maggiori; essi la pensavano su questo articolo come i Romani i quali dicevano: *Quid enim sanctius, quid omni religione munitius quam domus uniuscujusque civium* (1).

(1) Lo statuto di Crema al lib. III, pag. 72

1.º Uguaglia l'insulto fatto nella casa dell'insultato all'insulto fatto in chiesa;

2.º Impone per ammenda all'insulto senza armi e senza percosse,

Se in casa dell'offeso imp. lire 50

Se nel palazzo della comunità " 20

Lo statuto criminale milanese, per lo stesso delitto, stabilisce la pena in lire di terzoli come segue:

Se in casa dell'offeso " 100

Se nel palazzo della comunità " 20

il che risulta dal confronto de' capi 68 e 69.

Lo statuto cremasco estendendo l'idea della casa procacciò alla sicurezza domestica maggior estensione: *et intelligatur insultus factus ad domum vel in domo; si praedicta facta fuerint ad porticum vel sub porticu dictae domus, sive in curtivo, vel horto dictae domus vel apotheca.*

Lo statuto ferrarese fu ancora più generoso, giacchè protrasse il privilegio della casa alla distanza di dieci piedi da essa: *Quia domus unicuique tutum debet esse refugium, ideo sancimus quod si quis insultum in alium fecerit de die cum armis vetitis ad domum vel in domo, seu apotheca propria, vel conducta, vel juxta, vel prope; per decem pedes communis Ferrariae domum suae habitationis, vel sub porticu domus, vel in ostio ejus, condemnentur ecc.* (Statuta urbis Ferrariae, lib. III, c. 80.) Vedi anche lo statuto di Tortona al lib. IV, pag. 125.

Saggiamente per altro gli statuti non sottoposero a maggiore multa gli insulti che tra le persone coabitanti nella stessa casa succedono, e ad una voce stabilirono: *Salvo si fieret insultus aut percussio ad domum vel in domo habitationis alicujus inter personas habitantes in eodem hospitio, aut sedimine, vel domo, quod pro tali insultu vel ferita non puniatur ultra quam alias puniri posset secundum formam statutorum communis Mediolani, si fieret insultus vel percussio alibi quam ad domum habitationis insultati vel percussi.* (Statuta criminalia Mediolani, c. 69.).

5. *Tempo.*

Cresce la gravità dell'ingiuria, allorchè questa viene commessa nell'istante in cui l'ingiuriato eseguisce i doveri del proprio stato, per es., quando un prete celebra la messa, un giudice amministra la giustizia, un usciere intima qualche atto giudiziario od affigge una sentenza ecc. In questi casi l'idea della persona privata associandosi all'idea dell'autorità pubblica, l'individuo si aspetta speciali riguardi; quindi il dispiacere dell'ingiuria riesce proporzionatamente maggiore.

A norma d'un proverbio volgare, i timori notturni essendo doppij de' diurni in pari circostanze, più statuti duplicarono le multe contro gli insulti personali fatti di notte, come dirò altrove.

6. *Rapporto tra l'imputazione e i doveri della persona ingiuriata.*

L'imputazione è sempre grave, quando si attribuisce a qualcuno la violazione de' proprj doveri, per es., la vendita della giustizia ad un giudice, la falsità in un instrumento ad un notajo, l'abuso del sacramento della penitenza ad un sacerdote, la codardia ad un guerriero ecc.

7. *Stato dell'opinione.*

L'opinione può creare delle ingiurie che non esisterebbero senza di essa, e più gravi rendere o più leggiere quelle che già esistono. Se nel quinto secolo e seguenti aveste dato il titolo di vile ad un Franco o ad un Longobardo, gli avreste veduto correre immediatamente la mano all'elsa, mentre alla stessa taccia e negli stessi secoli stringevasi nelle spalle un Romano. Un comico era per l'addietro una persona infame e scomunicata; *quisquis in scenam prodierit, infamis esto*, dicevano le leggi romane, di cui si loda a cielo la sapienza: attualmente i comici ed in generale le persone che dilettono il pubblico sui teatri, i più splendidi elogi ottengono sulle gazzette. — La taccia d'*eretico* ha perduto un poco di quell'orrore che diffondeva negli animi, allorchè con tutti i segni della pubblica esecrazione venivan gli eretici abbruciati vivi.

Nelle Indie l'associazione anche involontaria con persona di classe o *casta* inferiore o di carattere impuro esclude dalla casta cui si appartiene. Questa perdita porta seco tutti i danni che portava tra noi la scomunica nel suo stato primitivo, cioè l'estrema infamia e l'esclusione totale dalla società; quindi racchiudendo, per es., nella stessa carcere due persone appartenenti a caste diverse, assoggettereste l'una ad un dolore gravissimo che sarebbe nullo per l'altra.

§ 2. *Dignità delle persone ingiuriate.*

Rintracciando le ragioni per cui più teste s'inclinano e più persone fan largo, allorchè passa per una strada od entra in una conversazione qualche individuo, si trova che ne' seguenti titoli principalmente si rifondono:

- 1° Autorità;
- 2° Ricchezza;
- 3° Cognizioni;
- 4° Moralità.

Le persone fregiate dell'una o dell'altra di queste qualità o di più insieme, un grado particolare di rispetto si aspettano, e questa aspettazione le rende e deve renderle, comunemente parlando, più sensibili all'ingiuria.

I. *Autorità.*

A) *Autorità privata.* Ciascuno capisce che in pari circostanze l'ingiuria cresce, allorchè è fatta dai domestici ai padroni o padrone, dai figli ai genitori od ascendenti, dagli allievi agli institutori o maestri, dai pupilli ai tutori, dai lavoranti ai direttori delle officine, ecc., in generale dall'inferiore al superiore, ed in ragione dell'obbedienza che dal primo al secondo è dovuta.

B) *Autorità pubblica.* L'estensione e l'importanza della giurisdizione servono a determinare la gravità dell'ingiuria fatta a chi ne è investito. Chiunque agevolmente immagina quali punture dovesse sentire all'animo l'imperator Valeriano, allorchè vestito di porpora, carico di catene, era costretto a chinarsi colle mani a terra e servire di sgabello a Sapore, quando questi voleva salire in cocchio od a cavallo.

Quindi i codici convengono nel dichiarare che chiunque avrà oltraggiato con atto di sprezzo, minacce, parole, gesti,

qualche membro delle autorità pubbliche, o i depositarj della pubblica forza nell'atto che esercitano entro i debiti limiti ed in esecuzione della legge i loro poteri, ovvero per causa od in occasione di questo esercizio, commette particolare delitto (1).

Gli storici occupati a seguire i movimenti delle armate e a contare i morti che rimangono sui campi di battaglia, dimenticando spesso le vicende de' costumi, ommisero un'osservazione importante: paragonando le leggi de' popoli barbari, che dal V al XII secolo sussistettero, con quelle che furono stabilite dalle repubbliche italiane comparse nel XII e seguenti, si scorge che nella prima epoca *le pene per le ingiurie fatte agli ecclesiastici erano triple della pena ordinaria* (2), mentre nella seconda epoca quelle pene s'abbassarono, e

(1) Vi sarebbe dunque circostanza aggravante a titolo di lesa autorità, nei seguenti casi:

1.º Un individuo insultato per le sue *antiche funzioni*, dopo che ha cessato d'essere pubblico funzionario;

2.º Un giudice, per es., di Milano, insultato in paese estero per sentenza renduta nella sua carica;

3.º Un segretario di municipio insultato per lettera di coscrizione spedita ad un individuo, o per altro affare comunale ecc.

Acciò sussista l'accennata circostanza aggravante, non è necessario che il funzionario pubblico, nell'atto dell'insulto, sia rivestito delle insegne della sua carica, ma basta che chi l'ha insultato, l'abbia riconosciuto per pubblico funzionario.

Eccettuati i suddetti casi d'*attualità*, *causa* od *occasione* d'esercizio dell'autorità, le ingiurie fatte ai funzionarj pubblici restano nei limiti delle ingiurie fatte agli altri cittadini.

Chiunque con reprobata condotta si tirò addosso un affronto, procura d'aggravare la colpa del suo avversario, sforzandosi di provare che l'insulto fatto alla sua *persona* era diretto contro la sua *autorità*, e cambia un'ingiuria privata in un affare di Stato.

(2) La legge degli Alemanni al tit. XII dice: *Siquis episcopo aliquam injuriam fecerit, vel plagaverit, vel fustaverit, vel mancarerit, omnia tripliciter componantur sicut ceteri parentes ejus compositionem habebunt.* (Canciani, *Leges barbarorum*, tom. II, pag. 326, col. 2).

La legge de' Bavari al tit. I, cap. X dice: *Siquis presbytero vel diacono, quem episcopus in parochia ordinavit, vel qualem plebs sibi recepit ad sacerdotium, quem ecclesiastica sedes probatum habet, injuriam fecerit, vel plagaverit, tripliciter eum componat.* (Canciani, *ibid.*, pag. 360, col. 2).

Vedi i Capitolari di Carlo e Lodovico al lib. IV, cap. 14. (Canciani, *ibid.*, tom. III, pag. 198, col. 2).

diventate all'ordinaria uguali, *la superiorità della pena restò a maggiore garanzia della sola autorità civile*. In alcuni statuti le pene per le ingiurie fatte al podestà (autorità che negli scorsi secoli riuniva in sè i tre poteri, amministrativo, giudiziario, militare) s'arrestarono al limite del doppio della pena ordinaria (1), in altri giunsero al quadruplo (2), ed in altri toccarono l'apice della legge Giulia e le idee di lesa maestà richiamarono (3).

Lo statuto cremonese uguagliò gli avvocati consultori nelle cause, i patrocinatori e gli arbitri ai giudici stessi, e volle per le ingiurie fatte a chiunque de' suddetti una pena quadrupla della pena comune (4).

Non uguale lode, anzi speciale rimprovero merita il citato statuto, allorchè una distinzione ingiusta ed offensiva introducendo tra gli abitanti delle campagne e quelli delle

(1) *Injuriantes D. potestatem Laudae, vel ejus judices vel collaterales, vel aliquem eorum arbitrio potestatis puniantur in avertantium dummodo non possit puniri ultra duplum ejus quod puniretur injurians aliquam aliam personam* (Statuto di Lodi, cap. 576. — Statuto criminale di Milano, c. 98. — Statuto di Monza, cap. 17, 128 ecc.).

(2) *Item statutum et ordinatum est quod quicumque dixerit verba injuriosa rectori vel vicario curiae (Matarellae domi Ossulae) qui uro temporibus fuerit in officio curiae Matarellae, puniatur in solidis (imp)* » 60

Si vero dixerit notariis commorantibus in jurisdictione curiae Matarellae, puniatur in solidis » 40

Si vero dixerit alteri personae, videlicet tu mentiris, vel appellaverit eum proditorem, homicidam, falsarium, vel aliud verbum injuriosum, vel mulierem appellaverit meretricem, si non fuerit meretrix publica, solvat solidos » 15

Si vero coram rectore, in domo rectoris, vel ad banchum juris, poena duplicetur (Statuta curiae Matarellae domi Ossulae, pag. 40).

Vedi lo statuto di Novara, pag. 129, 130.

(3) *Quicumque injuriam in personam magnifici domini potestatis et capitanei Cremae intulerit, poena legis Juliae laesae maiestatis teneatur* (Municipalia Cremae; pag. 76 retro).

(4) *Item statutum est quod siqua persona cujusvis conditionis et status existat, offenderit in persona vel injuriatus fuerit verbo, vel facto alicuii judici, vel procuratori, vel alicuii aliae personae, eo quod fuerit advocatus consultus, vel procurator, sive arbiter, sive arbitramentator in aliqua questione vel causa, puniatur in quadruplum ejus in quo alius venerit puniendus secundum formam statutorum communis Cremonae* (Statuta Cremonae, pag. 56).

Si trova lo stesso regolamento nello statuto di Casalmaggiore, pag. 78, Ferrara, lib. III, cap. 77, pag. 143.

città, volle che le ingiurie fatte dai primi ai secondi soggiacessero a doppia pena di quella che per le ingiurie tra cittadini e cittadini era stabilita (1).

2. Ricchezza.

Dal V al XII secolo si misurò il merito e l'ingiuria col trabucco, cioè fu supposto che l'uno e l'altra in ragione del terreno posseduto crescesse. Una legge d'Ina, re del Wessex, diceva:

*Si Wallus hydram terræ habeat, capitibus
ejus aestimatio sit 120 solidi
Si autem dimidium habeat 80
Si neutrum habeat 60 (2).*

I filosofi si sforzarono di provare che l'idea della ricchezza non deve comparire nel calcolo del merito, e quindi nè meno in quello dell'ingiuria. Montaigne dice: « Nous louons un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit, non de son harnais, un lévrier, de sa vitesse non de son collier. Pourquoi de même n'estimons nous un homme parce qui est sien? Il a un grand train, un beau palais, tant de crédit, tant de rente: tout cela est autour de lui non en lui.

« Savez-vous pourquoi vous l'estimez grand? vous y comparez la hauteur de ses patins: la base n'est pas de la statue. Mesurez-le sans ses eschasses: qu'il met à part ses richesses et honneurs, qu'il se présente en chemise (3).

(1) *Item cum rustici ad tantam venerint superbiam et audaciam, quod bonos viros hujus civitatis (Cremonæ) contemnant, mentientes eos per gulam et eos vituperantes et injuriam et contumeliam contra ipsos inferentes: id circo statutum est et ordinatum quod si ipsi rustici vel aliquis eorum smentirent aliquem civem Cremonae per gulam, vel injuriam seu contumeliam contra eum protulerint vel fecerint, condemnentur in duplum ejus quod civis committens similia in alium civem punire et condemnare deberet, et de praedictis teneatur judex maleficiorum ad petitionem cujuslibet denunciantis inquirere et punire (Pag. LIII, LIV.)*

La stessa ingiusta norma penale si trova nello statuto ferrarese al lib. III, cap. 72.

(2) Canciani, *Leges barbarorum ecc.*, tom. IV pag. 239, col. 1

(3) *Essais*, tom. III, pag. 67-72.

Montaigne ha torto, quando si tratta di ricchezza acquistata con industria onorata; ha ragione, quando si tratta di ricchezza trasmessaci per eredità (pag. 23-24). Se la gualdrappa non prova la celerità del cavallo, lo provano bensì i premj ch'egli ottenne alle pubbliche corse. Per uguale ragione noi non stimiamo un uomo per l'asse che ottenne da' suoi maggiori, ma per quello che conseguì egli stesso con sudori onorati.

Per giudicare gli uomini voi volete che si presentino in camicia: imbecille! Non conoscete voi dunque altro merito che quello delle braccia e delle gambe? Dati due uomini in camicia, potrete voi dire questi è orefice e quello pittore? Per avere tolto il collaro a due cani, giungerete voi a distinguere il coraggioso dal vile? Il selvaggiume che raccolse il primo o v'ajutò a raccorre, è la misura e la base del suo merito; sopra questa egli s'innalza sugli altri e grandeggia su d'essi; questa è sua proprietà, fa parte di lui stesso, è prolungazione del suo individuo. — Ove stagnava putrida palude, la mia industria è riuscita a far biondeggiare le messi: come apprezzerete voi il mio merito se lo separate da esse? Con quale norma mi distinguerete da quelli che il poeta chiama *fruges consumere nati*?

Lascio incompleto questo articolo per non esporre qui ciò che più a proposito esporrò nella seconda parte, ed assumo come fatto notorio, che da un lato l'ingiuria fatta ad un ricco eccita nel pubblico maggior sensazione di quello che fatta ad un povero: che dall'altro il povero meno del ricco dà segni di sensibilità allo scredito.

3. Cognizioni.

L'esibizione grandissima di travagli meccanici, scarsa di travagli intellettuali, sarà sempre causa per cui le persone addette ai primi, maggiori gradi di rispetto otterranno di quello che le addette ai secondi. Pretendere che un muratore sia accolto nelle società con quella stima che si tributa ad un architetto, è pretendere che i ciottoli siano sì rari come le gemme. Sono noti i privilegi onorifici che presso più nazioni conseguirono i giudici, i medici, gli avvocati, i professori; privilegi che, col mezzo di *sensazioni visibili*,

corrispondenti gradi di rispetto nell'animo del volgo eccitavano (1).

Allorchè le cognizioni non erano riguardate come delitti (2), quelli che ne erano forniti, ottennero, oltre gli onori, altri privilegi speciali, cioè:

- 1°. Esenzioni dagli aggravj personali e reali (3).
- 2°. Certezza di maggior pena contro quelli che gli ingiuriassero (4).
- 3°. Eventualità di cariche lucrose (5).

(1) Presso gli antichi abitanti d'Irlanda le classi cittadinesche erano distinte pel numero dei colori del loro abito, come segue:

Gli artigiani portavano	colori	1
I soldati	"	2
Gli ufficiali	"	3
Quelli che esercitavano l'ospitalità	"	4
I nobili	"	5
Gli istoriografi e i dotti	"	6
Il re e i principi del sangue	"	7

(Londres, *la cour et les provinces d'Angleterre*, tom. III, pag. 196).

Senza ricordare la magnificenza dell'abito che le leggi degli scorsi secoli alla classe de' medici e degli avvocati guarentivano, dirò che le nuove leggi della repubblica genovese, affine di mostrare con segni visibili al rispetto dovuto al tesoro delle cognizioni, vollero che gli avvocati e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità, eccettuato il governatore, e tener loro discorso restando seduti (*Leges novae reipub. Genuae*, cap. 50).

(2) Egli pare che le cognizioni fossero sospette ai Barbari, giacchè i Goti nel 529 mossero lagnanza contro la loro regina Amalassonta, perchè, affine di coltivare lo spirito a suo figlio, gli aveva posto a fianco dei professori. Questa novità offese l'amor proprio di persone che l'abilità d'un principe riducevano all'ubbricchezza e alla scherma. Ella fu costretta ad abbandonare Atalarico ad ogni stravizzo, e così renderlo degno dei grandi della sua corte.

(3) Gli statuti italiani sono unanimi sopra questo articolo; vedi specialmente lo statuto civile di Brescia al capo 210 *De immunitate medicorum et magistrorum grammaticae*, pag. 107. — Lo statuto cremonese, *Rubrica de immunitate doctorum legum et magistrorum grammaticae, phiscae et chiroyae*, pag. XCIV.

(4) Vedi lo statuto di Ferrara al lib. III, cap. 67. *Poena effendentium advocatos, causidicos et tabelliones*. — Lo statuto cremone, *Rubrica de poenis duplicandis contra offendentes scholares*, pag. CV. — Lo statuto cremasco al lib. III. *Rubrica de poenis offendentium provisos syndicos et officiales communitatis*, pag. 76.

(5) Pria del secolo XVII allorchè la nobiltà era il massimo pregio civile in Francia, il capitolo d'Auch osò porle a fianco il merito della letteratura, e decise che, per divenire di lui membro, faceva d'uopo dar prova o di letteratura o di nobiltà: *nobilis sanguine vel litteris* (Saint-Foix, *Oeuvres*, tom. V, pag. 367).

Ora se in pari circostanze cresce la stima in ragione delle cognizioni, per uguale diritto deve pur crescere la gravità dell'ingiuria: volere che lo sprezzo fatto ad un bifolco sia uguale allo sprezzo fatto ad un professore, è volere che Michelangiolo non si distingua da uno spazzacammino. Perchè è simile ed uguale la tela di due quadri, conchiuderete voi, che la stessa macchia cagioni un danno di valor uguale sì a l'uno che all'altro?

4. Moralità.

Per dimostrare la loro stima alle persone morali, i governi promisero loro impieghi e onori; talora procurarono ai loro diritti maggior sicurezza, come vedremo nella II parte; talora le sciolsero da obblighi comuni, del che vedi un esempio nella nota (1). All'oposto i governi diedero segni di palese sprezzo alle persone immorali, ora dichiarandole inabili testimonj avanti ai tribunali, ora assoggettandole a traslocazioni, perquisizioni ed altri incomodi straordinarj (2), ed ora lasciando al giudice il diritto di accrescere la pena in ragione dell'immoralità, il che si vede principalmente specificato nel vecchio statuto di Piacenza (3).

È fuori di dubbio che l'ingiuria cresce colla moralità della persona offesa. Voi dite in una conversazione, che fu ingiuriato un uomo d'onestissimi costumi; il dispiacere si mostra in tutti i volti. Altri provando che vi siete ingannato, accerta che l'ingiuria cadde sopra persona abbominatissima; il

(1) Lo statuto cremasco scioglie, nel caso di ferimento, l'uomo d'acclamata onoratezza, dall'obbligo di portarsi od essere portato personalmente alla presenza de' giudici per l'ispezione delle ferite, e si contenta che un giudice e i chirurghi vadano a visitarlo in casa sua (*Municipalia Cremae*, lib. III, p. 77).

(2) Per es. lo statuto genovese dice: *Nulla meretrix vel mulier malae famae, aut lena vel leno ea in vicinia habitare queat, in qua degunt homines vel mulieres honestae conditionis, bonique nominis* (*Criminalium jurium*, lib II, c. V).

Constitutiones Regni Siculi, tit. 46. Canciani, *Leges Barbarorum* ecc., tom. 1, pag. 372, col. 2.

(3) *Ubi cumque tractatur in statutis communis Placentiae de poenis imponendis dicentibus verba injuriosa, vel percussoribus sine armis et absque membri debilitatione vel amissione, nolumus hoc intelligi de ribaldis vel meretricibus, seu viiibus et abjectis personis praedicta committentibus, sed in dictis casibus poenas eis imponi volumus arbitrio potestatis* (*Lib. II*, Rubrica de verbis injuriosis).

dispiacere si cambia in allegrezza. Pretendere che la moralità della persona ingiuriata non renda più grave l'ingiuria, è pretendere che una donna onesta debba essere confusa con un'impudente meretrice, confusione che si scorge nelle leggi inglesi, del che nella 2.^a parte.

§. 3. Qualità delle persone presenti all'ingiuria.

Il dispiacere d'essere ingiuriato è proporzionato al desiderio della stima.

Si desidera la stima principalmente delle persone dotte, potenti, rispettabili.

Quindi i vecchi statuti sono unanimi nel raddoppiare o triplicare la pena, allorchè l'ingiuria venne fatta alla presenza del podestà o de' giudici, sì perchè in queste circostanze cresce il dispiacere nell'offeso, sì perchè l'offensore di maggior impudenza dà segno (1).

Allorchè la calunnia è la base principale d'un' accusa giudiziarìa: ella diviene più grave pel pericolo immediato cui resta esposto l'accusato, e per la malignità e la sfrontatezza che mostra l'accusatore. In più casi la calunnia si suppone quand'anche l'intenzione di calunniare non sia manifesta, e ciò succede, per es., allorchè l'accusa si trovà mal fondata per mancanza di prove: la legge ateniese diceva: *Qui de alio detraxerit, ni probarit verum esse quod objecit probrum, multator.*

(1) Lo statuto cremasco, lib. III, pag. 94 dice: *Siqua persona dixerit alicui verba injuriosa extra judicium, condemnetur in libra una imperialium; et si in judicio vel coram judice, condemnetur in libris tribus imperialium; et si dixerit alicui injuriose extra judicium tu es falsus vel falsarius, vel falsitatem commisisti, aut traditor vel proditor, sit ei poena librarum decem imperialium; et si in judicio, poena duplicetur, et plus et minus inspecta conditione personarum, quarum omnium poenarum hujus statuti medietas sit injuriati.*

Tra le ingiurie fatte alla presenza del podestà o dei giudici e le ingiurie fatte altrove gli statuti stabiliscono i seguenti rapporti: statuti di

Pavia (stat. crim., c. 16) come	”	5 a 2
Lodi (c. 623)	”	3 a 1
Valsesia (c. 36 e 27)	”	5 a 2
Intra e Pallanza (pag. 101)	”	2 a 1
Valsassina (c. 30, p. 12)	”	2 a 1
Pontremoli (lib. III, c. 16, p. 72)	”	2 a 1

§ 4. Mancanza di ragioni per ingiuriare.

I.

Un uomo improvvisamente e gravemente insultato, rimbalza per impeto di temperamento e opprime l'offensore col peso delle sue forze riunite.

In questo stato dell'animo, in cui la riflessione, sempre lenta, non ha tempo d'agire e si trova impotente contro lo sforzo della natura, è compatibile chi risponde ad un'ingiuria con un'ingiuria, ed oltrepassa il limite della necessaria difesa.

Le leggi videro anco che le ingiurie fatte alle persone a noi care, possono turbarci l'animo come quelle che vengono fatte a noi stessi; perciò lo statuto veronese non riconosce delitto in chi uccide *aliquem cum uxore, nuru, matre, filia, vel sorore male conversantem* (1).

Tutti i tribunali puniscono con minor pena un insulto che è stato immediatamente preceduto da altro insulto, e fanno, per così dire, un conguaglio tra l'uno e l'altro, considerando, quasi direi, il primo come un credito, ed il secondo come un debito.

Descrescendo i motivi per ingiuriare, cresce la malignità dell'ingiuria, cosicchè sotto questo aspetto ella è massima, quando quelli sono uguali a zero.

Allorchè si ricorre ad un sequestro che è oltraggio grave e pubblico, pria che siano state tentate le vie di conciliazione, più voglia d'ingiuriare si dimostra che di difendere i propri diritti. Talvolta si presceglie questa ingiuria vessatrice, collo scopo di conseguire un lucro che non si può colle vie della giustizia ottenere.

Le leggi riconoscono per legittimi e giusti que' soli atti che sono necessarj alla difesa, e per ingiusti quelli che, alla difesa inutili, mettono in evidenza la voglia di far del male gratuitamente.

(1) Lib. III, c. 40.

II.

Diviene più grave l'ingiuria, allorchè, oltre di non avere ragioni per commetterla, se ne hanno per astenersene. Un beneficiato che ingiuria un benefattore, dà a conoscere in pari circostanze più animo maligno di quello che qualunque altra persona indifferente.

Del resto la qualità dell'ingiuria debb'essere dedotta dal confronto delle circostanze che aggravano e sgravano l'offensore, dai danni speciali che ridondarono all'offeso, e dalle sensazioni particolari che più vivamente lo punsero.

ARTICOLO SECONDO.

Pubblicità dell'ingiuria.§ 1. *Gradi di pubblicità.*

Il dispiacere dell'ingiuria nasce dal vedere decrescere nell'altrui animo l'opinione che ci era favorevole; è dunque cosa naturale che calcoliamo l'ingiuria in ragione del *numero* e della *qualità* delle persone in cui quell'odiato cambiamento succede.

Comincia la pubblicità, allorchè più di tre persone furono presenti all'ingiuria. Si desume la pubblicità:

1.º *Dal luogo, per es.*

Palazzo de' tribunali e del governo.

Piazze e strade frequentate (1).

(1) Per le ingiurie successe in questi luoghi i vecchi statuti vogliono doppia pena, non tanto per l'affluenza delle persone che sogliono concorrervi, quanto per la speciale impudenza dimostrata dall'ingiuriante.

Siquis insultum fecerit contra aliquem sine armis, et non percusserit, solvat communi Laudae libras quinque imper. in pecunia numerata; si vero insultum fecerit cum armis et feritam non fecerit, solvat communi Laudae libras duodecim cum dimidia imper. in pecunia numerata; si vero prædicta fecerit in pallatio seu platea, seu confinibus pallatii vel plateæ dictæ civitatis, quod pœna duplicetur. (Laudentium statuta, c. 511.)

Teatri in ore di concorso.

Tempj *idem*.

Allorchè Marco, avendo dichiarata Virginia sua schiava, tenta di farla torre da' suoi satelliti a Numitoria sua madre, questa dice (in Alfieri) ai Romani astanti:

O figli

Generosi di Marte, al par di voi
Romana, al par di voi libera nacque
Questa ch'io stringo al sen materno: a forza
Me la torran quest'empj? *Agli occhi vostri?*
A Roma in mezzo? Ai sacri templi in faccia?

2.º *Dal tempo.*

Giorni di mercato, di fiera, di domenica od altre feste feconde di concorrenti.

3.º *Dall' unione di più persone in qualunque luogo e tempo.*

Conversazioni private ove siano più di tre individui.
Accademie di suoni, canti e simili.

4.º *Dai modi di pubblicità.*

Si può scrivere l'ingiuria su d'un registro accessibile a poche o a molte persone.

Si può suonare il tamburo, la tromba od altro per riunire persone spettatrici dell'ingiuria.

Si può affiggerla in iscritto o in istampa sui muri delle contrade, o farla girare tra le mani de' cittadini in numero più o meno grande di esemplari.

Si dica lo stesso dell'ingiuria simbolica.

Si può finalmente diffonderla col mezzo delle gazzette e de' giornali nazionali od esteri ecc. ecc.; in questo modo i varj gradi di pubblicità, simili a cerchi concentrici, da un punto dello spazio partendo vanno estendendosi sino alle estremità dell'universo.

§ 2. *Rapporti tra la persona ingiuriata e la pubblicità.*

Cresce il rumore e lo scandalo prodotto da un'ingiuria allorchè questa proviene:

1.° Da una persona qualificata nello Stato, ed è diretta contro altra persona ugualmente qualificata e d'un rango presso a poco uguale:

2.° Da un membro d'una corporazione, d'un' amministrazione, d'un tribunale o d'altri corpi dello Stato contro un membro dello stesso o d'altro corpo consimile;

3.° Da un privato cittadino contro un membro della milizia, o da questo contro quello.

In somma l'esistenza morale, civile, politica della persona ingiuriata, gli onori di cui è insignita, i corpi pubblici cui appartiene, le funzioni politiche che disimpegna, le relazioni di famiglia che a case cospicue l'uniscono ecc., sono cause per cui il rumore dell'ingiuria più rapidamente ed a più larga circonferenza estendendosi nel pubblico, di dolorosissime rinascenti sensazioni sorgente, senza parlare dei danni effettivi che a fronte di esse quasi spariscono.

ARTICOLO TERZO.

Circostanze sgravanti.

Conoscendo le circostanze che aumentano la gravità dell'ingiuria, si viene tosto a conoscere quelle che scemano.

I. V'ha circostanza sgravante (relativamente alla qualità dell'ingiuria),

1.° Se l'ingiuria essendo solamente *verbale*, non fu detta alla presenza dell'offeso, nè avanti spettatori, nè in adunanza o luogo pubblico, nè sparsa con pubblicità;

2.° Se l'ingiuria essendo *scritta*, non fu stampata, o se essendo stata stampata, od essendo *simbolica*, non fu nè venduta nè in altro modo distribuita;

3.° Se l'ingiuria si riduce ad imputazione di *fatti* incapaci d' esporre l'offeso all'odio de'suoi concittadini, od a processo giudiziario, ossia a porre in pericolo il suo onore e la sua riputazione, e meno ad escluderlo dalla società;

4.° Se all'ingiuria nissuna circostanza s'unisce di particolari danni apportatrice, o di maggior afflizione per l'offeso;

5.° Se l'ingiuria veste il carattere di universale, giacchè *le ingiurie universali con più pazienza che le particolari si sopportano.*

II. V'ha circostanza sgravante (relativamente alle *persone*),

1.° Se l'ingiuria fu promossa da persona occupata di travagli meccanici, e diretta contro altra della stessa classe;

2.° Se l'offensore o l'offeso, senza essere funzionarj pubblici, o personaggi distinti per celebrità od onori, ad una condizione o ad un rango quasi uguale appartengono.

III. V'ha circostanza sgravante (relativamente alla *voglia d'ingiuriare*),

1.° Se vi fu sbaglio di persona (per es., fu offeso un funzionario pubblico non conosciuto atteso il suo travestimento);

2.° Se vi fu sbaglio di nomi (per es., io vi applicai un epiteto ingiurioso supponendo che questi fosse il vostro nome vero);

3.° Se le circostanze provano un primo e momentaneo impeto di passione;

4.° Se le circostanze dimostrano un tale complesso di cose che rendevano probabile l'imputazione a giudizio d'ogni uomo assennato;

5.° Se i fatti dimostrano assenso nell'ingiuriato, giacchè l'assenso toglie l'ingiuria.

(Acciò questo mezzo di giustificazione riesca valido, fa d'uopo che restino escluse quelle circostanze che mostrano nullo il consenso o forzato).

6.° Se l'offesa fu figlia della necessità di respingere un male più grave, come succede nelle epoche di carestia, assedj, tempeste, naufragi, malattie contagiose e simili;

(Acciò questo mezzo di giustificazione riesca valido, fa d'uopo dimostrare,

1. La certezza del male che si aveva animo di respingere;

2. La mancanza assoluta d'altro mezzo;

3. L'efficacia del mezzo ingiurioso adoperato).

7.° Se l'offesa mirava a difendere se stesso; giacchè, per es., la morte di dieci aggressori è un bene per la società, mentre la morte d'un solo innocente può essere un male gravissimo. Siccome la vigilanza de' magistrati giunge di rado ad uguagliare la vigilanza che ciascuno esercita a difesa di se stesso; siccome il timore delle leggi non potrebbe

tanto comprimere la voglia di delinquere quanto il timore di tutte le resistenze individuali; perciò se si togliesse il diritto di necessaria difesa, si accrescerebbe audacia ai delinquenti.

(Questo mezzo di giustificazione ha i suoi limiti. Non si possono impiegare vie di fatto che per difendere in caso di necessità la sua persona o i suoi beni. Rispondere ad un'ingiuria verbale con un'ingiuria reale, non sarebbe difesa di sè stesso, ma vendetta. — Fare volontariamente un male irreparabile per evitarne uno che non lo fosse, sarebbe oltrepassare i limiti legittimi della difesa).

8.º Finalmente la difesa di persona innocente debb' essere ammessa come legittima scusa all'ingiuria. L'indignazione che in noi s'accende alla vista del potente che maltratta il debole, l'indignazione che ci fa dimenticare il nostro pericolo personale e ci stimola a soccorrere gli oppressi, debb' essere riguardata come una forza che alle funzioni del magistrato s'associa, e ne eseguisce gli ordini. Importa alla pubblica salute che ogni uomo onesto sia considerato qual protettore naturale di ogni altro, e temuto dai rei.

CAPO SESTO.

Distinzione tra l'ingiuria civile e l'ingiuria legale.

I diversi pregiudizj, costumi, affezioni, cognizione degli uomini li rendono più o meno sensibili all'ingiuria. Agli atti che eccitano la bile dell'uomo schizzinoso, sovente il saggio indifferente si mostra, o sorride.

Tra i detti, i fatti, le omissioni che pungono l'altrui amor proprio, alcuni sono sì frivoli, sì inconcludenti, di sì poco peso nella pubblica opinione, che legge non può farne oggetto nè di ricerca nè di castigo. E per verità parecchie ingiurie:

- 1.º Non essendo suscettibili di distintivo carattere, atteso l' indefinita loro varietà;
- 2.º Non potendosi facilmente verificare senza molto movimento e disturbo di testimonj;
- 3.º Riproducendosi quasi ad ogni istante, quindi essendo troppo i delinquenti;
- 4.º Essendo cosa assai difficile l'introdurre proporzione tra questi supposti delitti e le pene;

È chiaro che se tutte le ingiurie costituissero un delitto avanti alla legge, moltissime dovendo rimanere impuniti, qualche ombra di scredito verrebbe a cadere sui tribunali (1).

Le pene sono mali che non possono essere giustificati, se non quando di maggiori beni divengono sorgente. Ora in molti casi, in cui si vorrebbe aggiungere forza ad un precetto morale con una pena, il male della pena sarebbe maggiore del male della colpa. *I mezzi necessari per fare eseguire la legge diffonderebbero facilmente un grado d'allarme più nocivo del male che si vorrebbe prevenire.*

Ciò che può fare il legislatore contro gli accennati e simili difetti, consiste nel sottometerli a qualche leggiero castigo ne' casi di *notorietà scandalosa*, il che basta a dare loro una tinta d'illegalità ed animare contro di essi la sanzione popolare. Scenderò ora a più minuti dettagli.

I. In forza de' quattro antecedenti riflessi le ingiurie reali tra marito e moglie, tra parenti e figli, tra ascendenti e discendenti,

1.º Talora non furono riguardate come ingiurie legali, se non succedeva morte o lesione rimarchevole a qualche membro (2);

(1) Ruppero a questo scoglio più leggi de' popoli barbari relative al pudore ed alla sicurezza personale, giacchè volendo proporzionare le pene alle più menome frazioni del delitto, scesero soventi a tali minutezze, che da un lato riusciva quasi impossibile lo stabilirne la prova, dall'altro si screditava il senno de' giudici costretti ad occuparsene. La legge romana, per es., dichiarò ingiuria legale il toccare le mammelle ad una donna contro sua voglia, ed ebbe ragione, atteso la non difficoltà della prova e la qualità dell'atto; la legge salica volle andare più avanti, e stabilì una pena contro chi toccava un dito ad una donna, una maggiore contro chi le toccava il braccio, un'altra maggiore contro chi la toccava al di sopra del gomito (*Leg. salicae reform.*, tit. XXII. Canciani, *Leges Barbarorum ecc.*, tom. II, pag. 133, col. 1).

(2) *De rixis vero de cetero committendis inter virum et uxorem, parentes et liberos, etiam si sanguis exiverit, dummodo mors aut membri debilitas, seu alia lethalis vulneratio, seu percussio non sequatur, non debeat nec fieri possit processus, nisi fuerit de superscriptis casibus, seu in periculo mortis, et idem servetur inter conjunctos et affines usque ad quartum gradum, et idem intelligatur de percutientibus sine sanguinis effusione aliquem de sua familia causa correctionis et de magistris discipulos suos corrigentibus, vel verberantibus, et aliter factum non valeat ipso jure* (Statuta criminalia Riperiæ, cap. 96, pag. 45).

Vedi anche lo statuto di Tortona al lib. IV, pag. 126).

2.° Talora furono bensì riguardate come ingiure legali, ma si riservò il diritto di farne reclamo alla sola parte lesa (1).

II. Anche fuori delle domestiche mura scorsero i nostri maggiori delle ragioni, per cui l'ingiuria reale, ora entro certi limiti ed ora fuori d'ogni limite, doveva rimanere impunita. Queste ragioni si riducono a due:

1.° Necessità d'impedire prontamente i danni alle campagne;

2.° Impotenza del governo a punire i rei.

In forza della prima ragione lo statuto ferrarese, per es., scioglie da colpa chi percuote, senza frangergli le ossa, un pastore che non custodisce le sue bestie vaganti per le campagne fruttifere (2).

In forza della seconda ragione gli statuti italiani, fatti in tempo che il potere del governo era debolissimo, s'accordano nell'affidare alle braccia private l'esecuzione di quelle pene che i tribunali non potevano far eseguire contro i rei condannati in contumacia, e lasciano a chiunque il diritto di danneggiarli e di ucciderli senza ombra di colpa (3).

III. In circostanze meno urgenti, ma collo scopo d'accrescere timore a certa classe di rei, esporre al ridicolo la loro ipocrisia, e profittare della loro debolezza, alcune leggi dichiararono impunito *l'insulto e il furto* nel tempo stesso: ecco come. Gli statuti di Cremona e di Casalmaggiore (e non ne ho trovati altri su questo articolo) ci dicono che infinite donne, coprendosi il volto con pannicelli lunghi e larghi, andavano vagando per le strade e per le chiese con apparente motivo di modestia, ma con reale scopo di disonestà. Questi statuti, oltre di ordinare alle donne di *mostrarsi in pubblico a volto scoperto, anche in tempo di pioggia,*

(1) Vedi, per es., lo statuto criminale di Brescia, cap. 88.

(2) Lib. IV, cap. 50, intitolato: *Quod custos bestiarum possit impune verberari.*

(3) In quasi tutti gli statuti si trova la seguente *Rubrica, quod banniti et condemnati de maleficio possint offendi*, espressa presso a poco colle seguenti parole:

Omne damnum, injuria et maleficio datum et factum in persona banniti, et condemnati de maleficio, ex quo pœna mortis ingeratur, perpetuo remaneat impunitum et impunita; si vero in persona banniti, et condemnati de maleficio, ex quo pœna sanguinis citra mortem ingeratur, tunc remaneat impunita, dummodo sit offensa citra mortem, et processus qui fieret per quemcunque rectorem, ipso jure sit nullus, excepto quod si offensa fieret illi bannito

oltre di minacciare pene pecuniarie alle disobbedienti, lasciano a chiunque oltre il diritto di torre loro que' pannicelli e farli proprj (1), (2).

IV. *Le vie di fatto* permesse in casi speciali dalle leggi contro le persone e le cose mobili, anco alle cose immobili vennero applicate, e in determinati casi dichiarate impunitè; ecco in quali. I boschi vicini alle strade offrono opportuno rifugio ai ladri che vogliono assalire i viaggiatori, e sottrarre prontamente sè stessi e le cose derubate alle indagini della giustizia; quindi la pubblica sicurezza richiede che i boschi siano lontani dalle strade più frequentate, come tutti sanno. Per ottenere questo scopo senza alcun apparecchio di pena e senza il concorso de' tribunali, i nostri maggiori ebbero la felice idea di annullare ogni diritto di particolare proprietà sopra i boschi accennati, e permettere a chiunque di farvi

per illum, vel illos, qui in pace, vel tregua secum forent, perinde maleficium puniatur, ac si in banno maleficii non esset (Statuta Casalismajoris, de judiciis criminalibus, pag. 68).

La limitazione al diritto d'offendere i condannati in contumacia, imposta a quelli che seco loro stabilita avevano tregua o pace, è un bell' omaggio che i nostri maggiori rendettero alla pubblica morale.

(1) *Item cum multae et infinitae mulieres vadant per civitatem ad ecclesias et loca ipsius civitatis cum panisellis longis et latis coeptae et absconsa faciem eorum cooperantium taliter quod cognosci non possint: et praetextu talis honestatis interdum inhonesta et illicita committantur; statutum est ad obviandum talibus, quod nulla mulier cujuscumque conditionis et status existat, audeat portare in dicta civitate nec per dictam civitatem cujusmodi panisellos in capite tegendo nec abscondendo faciem: sed ire debeat aperta et discoperta facie sine ipsis panisellis: sic quod possit cognosci: salvo quod liceat cuilibet mulieri dictos panisellos posse portare in capite tempore pluviali tantum, tenendo semper faciem detectam ut supra. Et quilibet contra faciens condemnetur in libris decem imperialium pro qualibet vice sine aliqua detractioe seu remissione, et in amissione paniselli, et quilibet possit talibus mulieribus sic euntibus contra formam praedictam impune panisellos accipere et lucrari. Et de praeditis colaterales dicti domini potestatis circare teneantur et eorum inventionibus credatur* (Statuta criminalia Cremonae, pag. LV. — Statuta Casalismajoris, De judiciis criminalibus, pag. 79).

(2) Quest'idea attinta a greca fonte ci sorprende tanto più, quanto che gli usi religiosi, dominanti principalmente negli scorsi secoli, ordinano alle donne di comparire nelle chiese col volto velato.

legna, abbattere, rovinare come più gli fosse piaciuto, cosicchè il proprietario del fondo boschivo vedendosi solo contro il pubblico e senza essere soccorso dalla giustizia, era costretto a distruggere il suo bosco egli stesso, e renderlo fruttifero in altro modo (1).

V. *Non è inguria legale l'imputazione di difetti corporei che non siano disonorevoli, nè suppongano immoralità, nè assoggettino l'imputato a danni effettivi o perdite eventuali.*

Non basta che una parola sia impropria, villana, incivile, o che una qualificazione possa dispiacere per divenire oggetto dell'attenzione de' tribunali: dire a qualcuno che è brutto, ad un altro che è zoppo, ad un terzo che è guercio e simili, è mancare ai riguardi, agli usi, ai doveri della civiltà; mancanza che la legge d'opinione non lascia impunita, e che non è sì grave da richiedere l'intervento della legge civile.

Con sentenza dei 15 gennajo 1808 il tribunale di casazione in Francia decise che dire di qualcuno che è affetto da malattia non disonorante, e che non suppone immoralità nella persona cui viene imputata, non è commettere un'ingiuria che possa autorizzare un processo avanti un tribunale di Polizia (2). Questa decisione, s'io non erro, è forse troppo generale, giacchè anche senza imputazione d'immoralità può unirsi l'avvenimento personale al danno esteriore; dite, per es., che una donna ha il latte guasto, che un mercante è affetto da malattia contagiosa, che un canonico è ermafrodita, ecc., questi difetti, benchè per se non immorali,

(1) *Item statutum est quod nulla persona audeat, vel praesumat habere, nec tenere penes stratas magistras per viginti quinque capita ab utraque parte, nemora, sub poena librarum quinque imperia-
lium. Et quilibet possit talia nemora incidere, et incidi facere impune, et ligna accipere; et alio conducere pro suo libito voluntatis (Statuta Casalimajoris, de officio et jurisdictione officialis stratarum, arzinor. et aquarum, pag. 119).*

Volendo applicare l'accennata idea alle risaje, e mirando a ritenerle fuori de' circondarj prescritti dai regolamenti, basterebbe annunciare pubblicamente che i risi coltivati nel circondario proibito sono proprietà del primo occupante (Vedi la mia *Discussione economica sul dipartimento d'Olona*).

(2) Carnot, *De l'Instruction criminelle*, tom. 1, pag. 387.

faranno perdere alla donna l'occasione d'allattare il figlio d'un ricco signore, al mercante l'affluenza de' compratori, al canonico il suo beneficio ecclesiastico (1).

VI. *Non è ingiuria legale tutto ciò che, sebbene capace d'offendere la sensibilità d'una persona, è di per se incapace d'esporsi all'odio od allo sprezzo, nè viola un sentimento universale e legittimo*; eccone un esempio.

Gertruda Zendorf aveva segnato un contratto di matrimonio con certo Ferdinando.

Pochi giorni dopo Gertruda scrive a Ferdinando una lettera nella quale, protestandogli sincera stima, gli annuncia che motivi particolari e stranieri a lui ed alla sua famiglia la costringevano a ritrattare la sua parola.

Ferdinando, riguardando il rifiuto di Gertruda come un'ingiuria, la chiamò avanti un tribunale di polizia in Parigi, affine d'ottenere soddisfacimento.

Gertruda, proposto invano un mezzo declinatorio, fu condannata.

Il tribunale di cassazione rigettò la sentenza, osservando che il rifiuto esposto nella lettera di Gertruda diretta a Ferdinando, e che con parole di stima, moderazione, decenza esprimevasi, non poteva costituire un'ingiuria (2). — Ferdinando infatti nè a diffamazione soggiacque nè ad avvillimento; in lui non si ravvisa che il *dispiacere dell'aspettazione delusa*, il quale non deve confondersi coll'ingiuria.

Se Gertruda avesse ricusato la mano di Ferdinando per accettare quella d'un altro, cambierebbe l'affare d'aspetto! Sopra questa combinazione non straordinaria di cose le leggi longobardica e bavara propongono due decisioni diverse.

(1) On trouve dans *le Nouvel Albert, lettre II, chap, I, un arrêt du 25 juin 1652*, « par lequel un ecclésiastique dont l'ambition » l'avoit porté à impétrer le canonicat à un pretre et chanoine du » capitre de Chastres, disant que ce, chanoine étoit hermaphrodite, » et que par là il étoit incapable de posséder ce bénéfice, le fait » s'étant trouvé faux, après une vérification des médecins et chirurgiens, ordonnée par arrêt, fut condamné, pour réparation de l'injure publique faite à ce pretre, à lui demander pardon à genoux » dans le parquet de l'audience, et à une pareille réparation devant » la porte de l'église de Chastres, en 200 liv. de dommages et intérêts envers le pretre, en 100 livres en œuvres pies, et aux dépens ». (Soulatuges, *Traité des crimes*, tom. 1, pag. 349).

(2) Carnot, *De l'Instruction criminelle*, tom. 1., p. 386 e 387.

La legge bavara, supponendo il caso d'un uomo che dopo d'aver fatto promessa di matrimonio ad una donna ne sposa un'altra :

1.° Condanna lo sposo ad una multa verso i parenti della prima sposa a titolo di soddisfacimento ;

2.° Vuole che giuri col concorso di dodici testimonj, giusto l'uso d'allora, d'essere stato indotto a questo cambiamento non da motivi disonoranti la prima sposa, ma da maggior amore concepito per la seconda (1).

La legge longobarda pone sul tappeto il caso d'una donna che, dopo d'aver promesso ad un uomo, viene sposata da un altro, e

1.° Condanna il nuovo sposo ad una multa a favore de'parenti, e a titolo di soddisfacimento ;

2.° Ad un'altra simile verso il re a titolo di pena ;

3.° A dare allo sposo primitivo un valore doppio del valore de'doni sponsali (2). La quale cosa è saggissima, giacchè nello sposo primitivo restano tre realissimi e distinti dispiaceri :

1.° Dispiacere d'aspettazione delusa ;

2.° Dispiacere di posponimento ;

3.° Dispiacere per sospetto vago circolante nel pubblico, ed inducente a far credere che il posponimento possa di motivi disonorevoli essere figlio.

VII. *Non è ingiuria legale l'imputazione di difetti intellettuali che nè pongono in dubbio la moralità delle persone, nè diminuiscono lo smercio de' loro prodotti.*

Siccome l'ignoranza di per sè non priva de' generali servizi gratuiti che nel commercio sociale si danno e si ricevono, perciò si scorge che non tutte le imputazioni d'ignoranza debbono essere colpite dalla legge.

Tra i varj gradi dell'ignoranza se ne presentano due con caratteri distinti, e che non è possibile di confondere.

Il 1.° consiste nella mancanza delle cognizioni necessarie al proprio stato. L'imputazione di questo grado d'ignoranza tende a distruggere lo smercio de' relativi prodotti, qualunque sieno, oltre di porre in dubbio la moralità personale, giacchè non è scusabile l'ignoranza de' proprj doveri.

(1) *Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 373, col. 2.

(2) *Idem*, tom. 1. pag. 78, col. 1 e 2.

Il 2.^o consiste nella mancanza delle cognizioni comuni a tutti gli uomini, e del relativo criterio intellettuale. L'imputazione di questo grado d'ignoranza, che per lo più si riduce ad assomigliare l'uomo agli animali più stupidi, o a dichiararlo inferiore ad essi, oltre di far perdere delle eventualità di guadagno; offende l'amor proprio di chiunque, giacchè chiunque si sente, e con ragione, superiore in cognizione agli animali.

In forza del 1.^o principio la legge deve sottoporre all'obbligo di soddisfacimento chi declama a torto contro l'incapacità, per es., d'un medico, d'un avvocato, d'un professore, d'uno speziale, d'un artista ecc. entro i limiti della loro professione.

In forza del 2.^o principio, forse non va esente da taccia una decisione della Cassazione francese del dì 8 settembre 1809 nel caso seguente. Ella giudicò che il chierico d'una parrocchia non aveva potuto competentemente ricorrere ad un tribunale di polizia per ottenere soddisfacimento contro il podestà del suo comune, il quale, in una contesa relativa ad interessi comunali, disse che *i ministri del culto erano molto esperti nello spiegare la Bibbia, ma che nel resto erano asini.*

Il motivo della sentenza fu che « les propos même grossiers qui ne tendent point à attaquer la probité, l'honneur » et la réputation de quelqu'un, ou à porter atteinte à son crédit et à la réputation dont il jouit, ne peuvent être considérés comme injurieux dans le sens de la loi » (1).

Sembra all'opposto che *la libertà lasciata ai detti spreghianti ed inurbani dovrebbe cessare al punto in cui viene offeso l'onore della natura umana.*

Ai due accennati limiti che possiamo chiamare *assoluti*, si debbe aggiungere un terzo che diremo *relativo*.

A misura che in un popolo s'estende la civilizzazione, ed a più alti gradi ascende, certe abilità intellettuali divengono comuni, mentre restano rare ne' gradi inferiori. Il negare a torto le dette abilità dovrebbe essere ingiuria legale nel 1.^o caso, puramente civile nel 2.^o; mi spiego: la costituzione spagnuola stabilì con somma sapienza che nel 1830

(1) Carnot, *De l'Instruction criminelle*, tom. 1, pag. 387.

chi non saprà nè leggere nè scrivere non sarà cittadino; dunque nel 1830 dire ad uno Spagnuolo in Ispagna che manca della suddetta abilità, sarà un'ingiuria legale gravissima, giacchè con essa si verrà a spogliarlo dei diritti di cittadinanza. Attualmente questa ingiuria è puramente civile, e nissun tribunale spagnuolo ne potrebbe ammettere l'accusa.

VIII. *Non è ingiuria legale l'imputazione di que' morali difetti ne' quali la legge non riconosce carattere di crimine o delitto.* Vi sono infatti molte abitudini ed azioni che il pubblico riguarda con aria di rimprovero e sprezzo, ed alle quali la legge civile è costretta a mostrarsi indifferente; tali sono, per es., i vizj dell'ingratitude, dell'avarizia, dell'insensibilità ecc. Catone il censore, perchè costumava di vendere i suoi servi vecchi, riceveva dal pubblico la taccia di crudele e d'avarico, ma non era molestato dalla legge civile.

Siccome alla taccia d'avarizia, d'ingratitude, d'insensibilità ecc. corrisponde comunemente il massimo risentimento, quando viene applicata a persone cui incombe l'opposto dovere, perciò, in questa combinazione di cose, che può essere agevolmente verificata, l'ingiuria civile dovrebbe essere anco legale; così, per es., tacciare falsamente d'ingratitude un figlio verso de' genitori dovrebbe essere ingiuria legale, come più leggi riconobbero per ingiuria legale la taccia di codardia data ad un guerriero; in somma quando l'imputazione de' sopraccennati e simili difetti si trovasse in collisione coi doveri della condizione privata o pubblica, sarebbe delitto, non lo sarebbe fuori di quella combinazione (1).

IX. *Vi può essere ingiuria legale nell'imputazione di fatti che la legge, a scanso di mali, è costretta a tollerare, ma che espongono a speciale sprezzo od odio pubblico;* p. es., attualmente le leggi non puniscono una donna che, padrona di sè stessa, si espone in vendita in un bordello: e pure chi questa condotta a qualche donna onesta falsamente imputasse, sarebbe a ragione condannato da tutti i tribunali.

(1) Tra i molti tratti di saggezza che presenta il regolamento francese del 1679, v'è il seguente: la taccia di viltà, oltre l'obbligo di chiedere scusa, è punita.

Tra i gentiluomini con prigione di mesi 2

Tra i militari » 6

Il legislatore volle che i gradi della pena fossero proporzionati all'irritabilità degli animi.

Non mi pare giusta la decisione della Cassazione francese nel seguente caso :

« Un prêtre avoit rendu plainte au tribunal de police, » de ce qu'il lui avoit été reproché de s'être marié, et le » tribunal avoit condamné le prévenu à l'amende.

» Mais, sur le recours du condamné, le jugement fut » annulé par arrêt du 28 ventose an IX; attendu que » dire à quelqu'un qu'il a fait ce que la loi ne lui défend » doit pas de faire, ne pouvait être considéré comme une » véritable injure » (1).

È cosa evidente che il principio della Cassazione è troppo generale, giacchè l'opinione del popolo, non sempre illuminata come la legge, accumula non di rado lo sprezzo e l'odio sopra azioni che la legge riguarda come indifferenti. Ora quando si tratta di sprezzo e d'odio, l'opinione è più forte che la legge. Vedi la nota (*) alla pag. 74.

X. Vi debb'essere ingiuria legale nell'imputazione di atti che la legge riguarda come impossibili ed assurdi, ma che nell'opinione del volgo, possibili e reali, a speciale sprezzo ed odio espongono chi ne è imputato; per esempio, le leggi riguardano attualmente come cosa impossibile la stregoneria e la magia; quindi la taccia di stregone e di mago è piuttosto un'assurdità che un'ingiuria. Cionnonostante siccome questa imputazione, atteso lo stato corrotto dell'opinione volgare, nuoce gravemente alla riputazione dell'imputato; siccome accreditandosi ed estendendosi può turbare l'ordine e la tranquillità pubblica, e fruttare all'imputato funestissimi effetti, perciò non si potrebbe lasciarla impunita senza un eccesso d'ingiustizia e d'imprudenza (2).

(1) Carnot, *De l'Instruction criminelle*, tom. 1, pag. 386.

(2) Le 19 août 1808, « elle (la Cassation de France) s'est trouvée dans la dure nécessité de confirmer un arrêt de mort, prononcé par la cour de justice criminelle du département de la Mayenne, contre le père, la mère et la sœur de Julien Horan, déclarés convaincus par le jury d'avoir introduit dans leur four, chauffé exprès, le nommé François Pillet, et de l'avoir fait brûler, sur le refus qu'il avoit fait de lever un prétendu sostilège qu'ils disoient avoir été mis sur le dit Horan, malgré les protestations de ce malheureux qu'il n'étoit pas sorcier, et qu'il ne méritait pas la réputation qu'on lui en avoit faite ». (*Idem* *ibid.*, pag. 388).

XI. *Non v' ha ingiuria legale in un discorso o scritto autorizzato dalla legge o dall' autorità di cui si è investiti, benchè offenda l'altrui amor proprio; quindi gli atti e i giudizj de' magistrati, le rimostranze degli ufficiali pubblici, i rimproveri de' ministri del culto ecc., ciascuno ne' limiti delle loro funzioni, non possono essere considerati come ingiurie, a meno che uscendo dalla loro giurisdizione od abusandone, l'altrui onore o credito ingiustamente non ledano.*

Ogni rimostranza, censura, rimprovero proveniente da persona che pel suo stato ha diritto di sorveglianza sulla condotta d'un altro, non può essere considerato come ingiuria; tali sono i rimproveri che dai padri od ascendenti si fanno ai figli, dai tutori ai minorenni, dagli institutori agli allievi, dai padroni ai domestici, dagli intraprenditori qualunque ai loro subordinati, a meno che, principalmente negli ultimi due casi, non v' abbia calunnia. Ed in questa supposizione la superiorità non sarebbe circostanza sgravante, giacchè la proprietà dell'onore e del credito debb' essere più rispettata da quelli che si trovano in situazione di sentirne vie meglio il pregio e riconoscerne i vantaggi.

XII. *Non sono ingiurie legali in un processo giudiziario nè le imputazioni di fatti, nè le espressioni a voce o in iscritto, che ledono il credito o l'onore della parte avversaria o di qualche testimonio, purchè volute dalla necessità di stabilire o difendere i proprj diritti, entro i limiti dell' oggetto controverso e del vero; quindi è permesso, per es., il dimostrare che il testimonio è falso, il perito corrotto, il giudice ingiustamente prevenuto o nemico e cose simili; ma se le suddette imputazioni si dirigessero a persone estranee al processo, o non avessero rapporto coll' oggetto controverso, o non fossero necessarie alla difesa de' proprj diritti, o qualche falsità inchiudessero contraria all'altrui riputazione, sussisterebbe intera e comparirebbe più luminosa l'ingiuria o la calunnia (1).*

(1) Fa duopo per altro, che i rimproveri, le ripulse, i rifiuti siano realmente ingiuriosi per essere riprensibili; quindi se, a cagione d'esempio, collo scopo d'escludere un testimonio, un giudice, un perito, si allegasse la parentela tra di esso e la parte avversaria, l'abitudine di familiarità, i vincoli d'affezione o d'interesse e simili; questi motivi, benchè conosciuti per falsi, non sarebbero nè ingiuriosi ne

XIII. *Non v'ha ingiuria legale in una falsa imputazione, allorchè tutte le apparenze facendo presumere vero il fatto, escludono fin l'ombra della malafede dall'accusatore, e allorchè dalle deposizioni de' testimonj risultano indizj tali da ingannare ogni uomo più prudente e più avveduto. Senza questo canone la giustizia non troverebbe accusatori; e volendo accrescere sicurezza agli accusati, si toglierebbe sicurezza agli innocenti. (1).*

XIV. *Può essere ingiuria legale una lettera diretta ad un superiore, ridondante d'ingiurie gravi contro di esso, giacchè sebbene una lettera non possa da se stessa torre nessun grado di credito nè civile nè commerciale, dipendendo da chi la riceve il non divulgarla, cionnonostante violando essa un sentimento o un desiderio fortissimo, legittimo, comune a tutti, quale si è quello di crederci persone stimabili e bramare d'essere stimate, riesce un'azione così ingiusta, così riprensibile come sarebbe quella di chi ci sferzasse a sangue lungi dalla presenza d'ogni vivente, e, come si dice, a quatt'occhi; anzi potrebbe essere ancora più dolorosa e più censurabile (pag. 32.) secondo la qualità dell'ingiuria o calunnia, ed il carattere della persona cui venisse scritta. Altronde il documento scritto somministra prova spedita, sicura, scevra d'ogni dubbiezza, e che può produrre nell'animo del giudice pieno convincimento senza bisogno di grande apparecchio processuale.*

calunniosi, giacchè non v'ha ombra d'immoralità ne'vincoli di parentela, d'affezione o d'interesse. All'opposto l'affare diverrebbe offensivo, se, per motivare l'esclusione, si annunciasse, per es., un commercio illecito fra il giudice e la moglie della parte avversa, od altro fatto capace di far arrossire un magistrato, un testimonio, un perito.

(1) Quelli che esercitano il ministero pubblico, non soggiacciono alla taccia d'ingiuria o di calunnia, allorchè fanno perquisizioni od arresti, dopo che il delitto venne loro denunciato, o che il rumor pubblico loro additò, o che apparenze plausibili facevano supporre: *Qui enim jure publico utitur, non videtur injuriae faciendae causa id facere; et ideo a poena calumniae excusatur deficiente probatione; juris enim executio non habet poenam.* Si dovrebbe dire l'opposto, se gli agenti del pubblico ministero avessero agito con parzialità, imprudenza, passione, coll'unico scopo di vessare qualche cittadino e rendere sospetta al pubblico la di lui riputazione, solito espediente dei governi tirannici.

Del resto in questi casi è miglior consiglio l'opporre sprezzo a sprezzo e non farne schiamazzo, giacchè volendo chiedere soddisfacimento ai tribunali, l'affare diviene tosto pubblico, e l'offeso soggiace ad una perdita di rispetto infinitamente maggiore di quella che voleva vendicare: *Sed ipse divus Julius, ipse divus Augustus, et tulere ista et reliquere, haud facile dixerim, moderatione magis an sapientia; namque spreta exolescunt: si irascere, adgnita videntur* (1).

CAPO SETTIMO.

Continuazione dello stesso argomento.

§ 1. *Se la verità dell'ingiuria sciolga da colpa pria della decisione de' tribunali.*

Le leggi di tutti i popoli, presso i quali la libertà non fu confusa colla licenza, punirono le calunnie scritte, detti *libelli famosi*.

Non tutti i popoli convennero nel condannare l'autore del libello, quando le accuse erano vere, cosicchè il libello potea dirsi *maledico* non *calunnioso*.

1°. In Atene l'autore del libello chiamato in giudizio non era punito se non quando non riusciva a provare la verità di quanto aveva scritto o detto contro l'altrui onore.

2°. Le leggi de' popoli barbari che regnarono in occidente dopo la distruzione dell'impero romano, non punivano l'ingiuria allorchè era appoggiata al vero (2).

3°. Nel progetto del codice criminale pel cessato regno d'Italia, che rammenta d'essere stato scritto nella patria di

(1) Tacito, *Ann.* IV, 34.

(2) La legge longobarda, per es., dice: *Siquis alium argam per furorem clamaverit et negare non potuerit, et dixerit quod per furorem dixisset; tunc juratus dicat quod eum argam non cognovisset, et postea componat pro ipso verbo injurioso sol. XII. Et si perseveraverit et dixerit se posse probare per pugnam, vincat eum si potuerit, aut certe componat ut supra.* (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 97, col. 1).

Lo stesso nella legge Salica al tit. XXXII, §§ 5, 7 e 8. (Canciani, *ibid.*, tom. II, pag. 138, col. 1).

Beccaria e di Filangieri, si legge all' art. 483, § 3: *Cessa ogni pena se nel libello sottoscritto dall' autore sia imputato altrui un delitto che venga poscia giudizialmente comprovato.*

4°. La legislazione inglese è quasi ridicola sopra questa quistione, giacchè nell' *azione civile* ella permette all' autore del libello di giustificarsi provando la verità dei fatti asseriti; nell' *azione criminale* non lo permette. La cosa è sì malintesa, che credo necessario di dover produrre l' autorità degli scrittori inglesi per provarla, acciò non restino dubbi nell' animo del lettore (1).

Sulla legge inglese Filangieri fa i seguenti riflessi.

« La legge vede ne' suoi scritti (del libellista) un' accusa *inlegale* destinata a turbare la libertà del cittadino, « e non già a privare la società d' un malvagio con una

(1) Bentham, parlando dell' individuo leso da un libello, dice: « L'individu lésé peut intenter une *action civile* contre le délinquant, « ou une *poursuite criminelle*. La première entraîne une amende au « profit de la partie lésée: la seconde entraîne un emprisonnement, « une amende au profit de la couronne, ou quelqu' autre peine arbitraire; car il n'y a point de règle fixe.

« Dans le cas de l' action civile, le libelliste est admis en décharge à prouver la vérité de l' accusation: dans le cas de la poursuite criminelle, il n'est pas admis à faire cette preuve. La vérité de l' imputation ne seroit pas une excuse: au contraire, c'est une aggravation. Les juges, pensant confondre la raison par la singularité du paradoxe, n'ont pas hésité à le déclarer ainsi. Ce principe de jurisprudence a été établi dans des temps recules: mais la force de l' autorité l' a maintenu, et les juges actuels, quoique très éclairés pour ne pas en découvrir l' absurdité, le reconnoissent encore, et il triomphe dans les tribunaux.

« Celà étant ainsi, blâmer la conduite d' un homme en place, « justement ou injustement, c'est être coupable de libelle, et d' autant plus coupable que l' accusation seroit mieux fondée. Mais censurer les hommes en place, et les censurer justement, c'est un acte si nécessaire au maintien de la constitution, que le public est plus disposé à le louer qu' à le noter d' infamie. Les avocats peuvent haranguer, les jurés peuvent condamner, les juges peuvent punir; « mais ni les avocats, ni les jurés, ni les juges ne croiront eux-mêmes que l' auteur puni soit un homme infame (*) ».

(*) « En 1758, le docteur Shebbeare fut mis au pilori pour un libelle contre le roi et ses ministres. Le peuple l' entourait avec respect et l' honoroit comme un martyr. Sous le règne actuel, un libraire nommé Williams fut de même condamné au pilori pour un libelle du même genre. Le peuple, pendant l' exécution de la sentence, faisoit une collecte pour lui ». (*Théorie des peines*, pagina 374-375).

« giudiziaria accusa. Ecco la ragione per la quale il libello ,
 « ancorchè non sia calunnioso, vien punito dalla legge. Que-
 « sta ragione non basta per altro a distogliermi dal preferire
 « la disposizione dell'Attica legislazione. Io stabilirei l'infam-
 « mia e perdita perpetua della personal libertà per pena del
 « libello o della calunniosa detrazione; io stabilirei che qua-
 « lunque cittadino potesse avere il diritto di chiamarne in
 « giudizio l'autore, per obbligarlo a dimostrare la verità
 « de' suoi detti, e vorrei che, non potendo provare ciò che
 « ha asserito, fosse condannato a subire la proposta pena ,
 « ma non stabilirei pena alcuna quando la maldicenza fosse
 « unita alla verità. Il legislatore non deve temere alcun male
 « da questa censura privata che, molto lontana dal nuocere,
 « potrebbe assai favorire i costumi nel somministrare un freno
 « di più al vizio ed uno spavento di più al vizioso. La legge,
 « non potendo minacciare le sue pene che contro i delitti,
 « non deve rinunciare a' soccorsi, che una forza straniera
 « può somministrarle, contro il vizio che non è sottoposto
 « alle sue sanzioni ».

5°. Il codice criminale francese del 1810 all'art. 370 dice : « Le prévenu offrirait vainement d'apporter la preuve
 « des faits imputés au plaignant ; il ne pourroit y être admis,
 « à moins que la preuve résultât d'un jugement ou d'un
 « acte authentique ».

A norma di questo articolo dovrebbe essere condannato a titolo d'ingiuria chi, derubato più volte da un servo, dicesse che costui è un ladro a chi gliene dimandasse notizia collo scopo di farlo suo domestico.

Avrebbero certamente troppe eventualità favorevoli i rei, se pria della lenta decisione de' tribunali non potessero i cittadini comunicarsi a vicenda, senza intenzione d'ingiuriare, i sospetti e i fatti che alla piena cognizione degli autori del delitto conducono. Ecco la massima del diritto : *Qui nocentem infamat, non est equum et bonum ob eam rem condemnari, delicta enim nocentium nota esse oportet et expedit.*

Altronde sebbene le voci pubbliche siano soventi false, e quindi per lo più a guarentire la verità d'un'imputazione disonorevole non bastino, cionnonostante v'è tale notorietà di fatto, che, senza offesa del senso comune, non può essere negata, comechè a nissun atto giudiziario s'appoggi. Il pubblico avrà egli bisogno della sentenza d'un tribunale o d'un atto autentico, per credere meretrice una donna che vede

ad ogni istante alle finestre d'un bordello colle attitudini e co' gesti delle valdracche?

Confesseremo per altro, che siccome molti malevoli sogliono inventare segretamente false voci, le quali presto romoreggiano nel pubblico e rapidamente si diffondono, perciò i rumori pubblici non assolvono dalla colpa di calunnia e nè anche di semplice ingiuria.

Parimenti, siccome chi avesse appiccato il fuoco all'altrui casa, non meriterebbe scusa, se dicesse d'averlo ricevuto dal suo vicino, così non resta sciolto da colpa chi diffondendo una calunnia, palesa l'autore da cui la intese.

§ 2. *Se la verità dell'ingiuria sciolga da colpa dopo il giudizio de' tribunali.*

1°. Vi sono delle imputazioni vere che portano odievolenza a quelli cui vengono applicate, benchè essi non vi abbiano colpa; tali sono, p. es., le espressioni di *figlio d'un ap-piccato*, *padre d'un bandito*, *fratello d'un ladro*, e simili, per le quali venendo nominata una persona, s'associano alla di lui idea i delitti de' suoi parenti.

Queste denominazioni manifestando da un lato tutta la perfidia di chi le ripete, danneggiando dall'altro il credito civile e commerciale di quelli cui vengono applicate, e deprimendone l'animo, appartengono a quella classe d'ingiurie che la legge non deve lasciare impunte benchè fondate sul vero.

2°. Quando un uomo subì la pena che i tribunali gli imposero, debb'essere risguardato come un debitore che pagò il suo debito; rinfacciargli per sola malignità d'animo il delitto cancellato, è amareggiarlo gravemente, e secondo le circostanze diminuire il di lui credito senza pubblico vantaggio. A questi casi principalmente s'applica il principio *veritas conviciù non excusat a convicio* (1).

(1) La storia de' tribunali francesi adduce più sentenze condannatrici di ingiurie benchè vere.

C'est sur ces principes, dice Dareau, qu'il a été jugé par arrêt du 19 avril 1670 (rapporté par Boniface, tom. 5, liv. 3, tit. 2, chap. 3), que l'imputation de faussaire faite à un greffier, étoit punissable quoique vraie; car malgré que ce greffier eut subi des amendes pour avoir prévarié, l'injuriant n'en fut pas moins condamné aux dépens et à une émeude de vingts sols.

Il limite posto alla libertà del discorso ne' due casi antecedenti, in onta della verità, è ritegno ai litigi, alle risse, alle vie di fatto, ed anche alle maggiori calunnie, giacchè, quando si tratta d'ingiurie, i fatti veugono riportati con esattezza assai di rado (1).

3°. Abbiamo veduto che la pubblicità suscettibile di gradi diversi trae seco, in caso d'ingiuria, diversi gradi di scredito.

Ora allorchè si tratta di piccole contravvenzioni, non costumano i tribunali rendere pubbliche le multe e i nomi dei contravventori puniti: solo nel caso di recidiva sogliono, e non sempre, unire alla multa la pubblicità, e spesso nei primi gradi soltanto.

Dunque chi in qualcuno de' suddetti casi desse alla pena e al delinquente il massimo grado di pubblicità col mezzo delle stampe, lo sottoporrebbe ad un grado di scredito cui non vollero i tribunali sottoporlo, e, in onta della verità, la cosa sarebbe tanto più riprensibile, quando ch'è ottimo consiglio che la maggiore pubblicità, cioè in questi casi la maggior pena, resti ai maggiori gradi di delitto riserbata.

4°. La notorietà di delitto, cioè quella che risulta da atto autentico e pubblico, scioglie da ogni taccia d'ingiuria, giacchè la dichiarazione de' giudici autorizza irrefragabilmente la credenza di un delitto. Sarebbe cosa strana che quello, cui si rimproverasse l'infamia alla quale venne condannato, potesse, per questo rimprovero, ottenere soddisfacimento, e deludere lo scopo della giustizia, che sembra autorizzare simili rimproveri, sottomettendo i delitti all'infamia.

Par autre arrêt du 15 décembre 1679 (rapporté au recueil des arrêts de la Rocheflavin, liv. 1, lett. 1, tit. 3, art. 1), un particulier qui avoit appelé un autre *banquéroutier*, fut condamné (quoique l'injure fut vraie) à demander pardon à l'offensé en sa maison, et à déclarer en présence de six marchands et du juge, que mal-à-propos etc. Voyez aussi le Dictionnaire des arrêts, au mot *Injures*, n. 4, édit. de 1727.

(1) Dopo che Petilio Ceriale ebbe unite varie legioni, alcune delle quali macchiate di sedizione o sconfitta, altre insuperbite per vittorie, disse alle prime: *Fosse quello il primo di del loro soldo e giuramento: nè l'imperadore nè lui ricordarsi de' passati misfatti.* Avendole poi accolte nel medesimo campo, fece bandir tra le squadre, che niuno venendo a contesa, rinfacciasse al compagno sedizione o sconfitta. (Tacito, *Hist.* IV, 72).

LIBRO SECONDO.

DEL DANNO.

- I. *Ogni diminuzione cagionata nel nostro benessere, e che giustifica il corso ordinario delle cose non sarebbe successa, si chiama danno emergente.*

Sono tante le fonti di danni emergenti quanti i beni che da noi si posseggono, e di cui veniamo per altrui colpa privati; quindi è danno emergente sì la perdita de' titoli onorifici che la distruzione de' fondi rurali, sì la degradazione delle nostre perfezioni corporee che l'offuscamento d'una bella prospettiva. Il mio benessere scema sì pe' timori che voi eccitate nel mio animo che pe' denari che estraete della mia borsa, sì per l'omicidio di persona a me cara, che per l'incendio della mia biblioteca ecc.

I codici ridussero l'idea del danno all'idea di diminuzione di benessere. Infatti

1°. I codici non ordinarono soddisfacimento, quindi non ravvisarono danno ove videro violato un diritto con assenso dell'individuo cui apparteneva: serva d'esempio il caso d'adulterio commesso con assenso del marito.

2°. Più codici vollero che *crescesse il soddisfacimento* in ragione dell'*affezione* che il proprietario portava alla cosa distrutta, ossia *in ragione del dolore della perdita* (V. il § 2 del capo IV sezione III, lib. III).

3°. Più codici, data la stessa cosa rapita o distrutta, vollero che *crescesse il soddisfacimento in ragione delle circostanze dolorose pel proprietario cui fu rapita* (1).

(1) Nel caso d'incendio, se qualcuno, presentatosi per dare soccorso, si scopre ladro, la legge degli antichi Bavari lo condannava a pagare al padrone il *quadruplo del valore derubato*. Il dispiacere di vedersi danneggiati dagli uomini allorché si è oppressi dalla violenza del fato; il dispiacere di ritrovarsi inaspettatamente traditi là

II. Ogni aumento impedito nel nostro benessere, e che, giusta il corso ordinario delle cose, sarebbe successo, si chiama lucro cessante.

Sono tante le fonti di lucri cessanti quanti i mezzi che per altrui colpa ci vengono tolti, impediti o vincolati, e co' quali avremo potuto procurarci de' beni. Nel caso, per es., di diffamazione sono lucri cessanti

1°. I servigi gratuiti generali che ogni uomo riceve da' suoi simili nella società, e che si negano alle persone diffamate;

2°. I servigi gratuiti particolari che ogni uomo riceve da' suoi amici e conoscenti, i quali sogliono abbandonarci nel caso di diffamazione;

3°. I vantaggi commerciali che comunemente succedono nelle varie professioni ed arti, e che la diffamazione ci impedisce di conseguire.

Il successo decremento e l'aumento impedito nel benessere degli individui, sono effetti delle variazioni accadute o nelle cose o nelle persone o ne' diritti, o promiscuamente.

Le cose e le persone compariranno in capi distinti: de' diritti riguardati dal lato dell'attuale argomento cadrà discorso principalmente nella sessione che tratta de' lucri cessanti.

ove si sperava e c'era stato promesso soccorso; il dispiacere di vedere un vile che assume la maschera dell'amicizia per derubarci con maggiore sicurezza, sono le alterazioni o i danni dell'animo che la legge volle compensare, ordinando che il valore da restituirsi fosse quadruplo del valore derubato.

Siquis forte, dum domum flamma consumit, se quasi auxilium adlaturus ingesserit, et aliud forte rapuerit, dominus domus diligenter inquiret; et si eum potuerit invenire, ille qui rapuerat, in quadruplum rapta restituat (Canciani, *Leges Barbarorum* ecc., tom. II, pag. 383).

SEZIONE PRIMA.

DANNI ALLE COSE.

CAPO PRIMO.

Specie di Danni.§ 1. *Danni per alterazioni nelle qualità.*

I.

Distruggere una cosa è privarla di tutte le proprietà in forza delle quali può essere utile all' uomo.

Danneggiare una cosa è privarla in parte delle sue utili proprietà.

La distruzione e il danno non differiscono che nella quantità del valore annientato; la distruzione è un danno giunto al colmo; il danno è una distruzione parziale. — Se si conosce il rapporto tra il tutto e la parte, si potrà anco dal valor della distruzione argomentare il valore del danno, cose diverse e non sempre contemporaneamente note. Farò uso di questo principio nella seconda parte.

II.

Succedono distruzioni parziali in una cosa o in un sistema di cose, allorchè,

- 1.° Scema nelle loro proprietà il numero, l'intensità, la durata;
- 2.° S'alterano le relative proporzioni;
- 3.° Restando gli stessi tutti i detti elementi, succede cambiamento nelle loro posizioni o modi d'azione.

III.

Senza alterare le parti d' una cosa, si può danneggiarla rendendone difficile il maneggio o l' uso: per danneggiare un cavallo non è necessario che lo rendiate storpio o guercio, basta che lo lasciate abituarsi a vizj che alla voce di chi lo cavalca o lo dirige lo rendano indocile.

IV.

Cagiona un danno ad una cosa chi lo rende necessario per preservarne le altre qualità utili. Se dimenticate la parola risultante dalla volontaria combinazione delle lettere incise sulle serrature d'ultima invenzione, dovrete spezzarne l'ordigno se vorrete aprirla.

V.

Distuggere l'unica qualità per cui una cosa è utile, è lo stesso che distuggere la cosa interamente; per es., rendere sterile un caprone è cambiare un animale utile in un animale passivo.

VI.

Talora il danno è coperto da false apparenze, succedendo non di rado che la quantità dell'utile cresca mentre la qualità scema; vi è tale metodo di coltivazione, che crescendo il prodotto delle viti decresce il pregio de' vini.

VII.

Talora il danno si riduce a diminuire la durata d'una cosa, lasciandone attualmente intatte, almeno in apparenza, le qualità, il che equivale ad una distruzione futura; si suppone, per es., che i vivaj d'agrumi vicini alle viti ne affrettino la decadenza.

VIII.

Talora il danno è riparabile, cioè ad un'utilità distrutta può essere sostituita un'altra uguale; si può, per es., ripristinare quel bosco che il fuoco ridusse in cenere; talora il danno è irreparabile, e, per es., un vaglia abbruciato non può essere rifatto dal debitore defunto. Questa triviale e notissima distinzione previene de' gravi errori di calcolo, come si vedrà nel capo seguente.

IX.

Il medesimo danno può essere prodotto da cause infinitamente diverse, per es., si può impoverire d'acqua un molino coprendo di salici le sponde del di lui canale (1), diminuendo il pendio dell'alveo, ingombrandolo con fasci di lino, di canape e simili. Chi ruba l'acqua con fori laterali alle sponde non reca maggior danno che chi con edificj pescherecci ne rallenta il corso.

X.

La causa del danno non è sempre in contatto colla cosa danneggiata; si può danneggiare un edificio innalzandogli a fronte un muro che tolga la luce alle sue finestre, erigendo uno stabilimento di manifatture che mandando nauseosi effluvj renda l'edificio inabitabile, ecc.

XI.

Crescendo gli usi cui è destinata una cosa od un sistema di cose, crescono le fonti de' danni che diminuiscono il prodotto generale. Si può danneggiare un podere

Impoverendo il suolo colla costante coltivazione degli stessi vegetabili;

Diminuendo i campi destinati ai foraggi;

Lasciando crescere le erbe inutili e nocive sulle terre aratorie;

Deteriorando lo stato degli edifizj;

Non ripristinando con nuove le piante vecchie;

Non scavando i fossi nè i canali di scolo;

Accumulando la terra sugli orli de' campi, ecc.

XII.

Per esservi distruzione o danno non importa che la cosa distrutta o danneggiata abbia un valor commerciale, cioè,

(1) Un salice all'età d'anni 12 assorbe 18 libbre d'acqua (d' once 16) in 24 ore. Crescendo il numero de' salici sulle sponde, decresce la farina che esce dal molino.

che per l'indole sua possa essere a molte persone indistintamente utile, ovvero ch'ella abbia soltanto un valor particolare, e sia utile ad un solo individuo, come sarebbe, per es., una carta che contenesse delle note relative ad interessi particolari.

Non importa che il valore sia costante od accidentale, purchè all'epoca del delitto o dell'ingiuria la cosa avesse un valore attuale; per es., non importa ch'ella fosse un muro stabile eretto a difesa d'una nuova piantagione, ovvero un mucchio di terra inalzato per un servizio momentaneo.

È cosa indifferente che l'oggetto distrutto sia un valore egli stesso, ovvero lo rappresenti; per es., è indifferente ch'egli sia una moneta od altro oggetto prezioso, ovvero una cambiale od altra carta che il vostro diritto accerti e l'altrui obbligo.

Non importa che la cosa sia un bene reale e positivo, come, per es., sarebbe un pezzo di terra; ovvero un bene negativo, cioè un risparmio d'incomodi, come sarebbe il diritto di passare sull'altrui fondo per giungere al proprio.

Non è necessario che l'utilità distrutta sia presente, bastando che sia certamente futura; quindi non lascia d'essere dannosa la distruzione d'una pianta che non dà nissun frutto, ma che secondo le leggi della vegetazione lo darà nel giro di qualche anno.

§ 2. *Danni per cambiamento nella posizione.*

Tutte le qualità d'una cosa restando intatte come pria, può, per altrui colpa, succedere cambiamento nella di lei posizione, per cui sia sottratta al vostro uso, nel che consiste l'illegittima detenzione.

La casa illegittimamente detenuta può essere stata da principio conseguita con assenso del proprietario o contro il di lui assenso.

Chi conseguì una cosa per determinato tempo con assenso del proprietario, e vuole ritenerla di più, si chiama *debitore moroso*.

Chi conseguì una cosa contro l'assenso del proprietario, e vuole ritenerla per sempre come propria, si chiama *ladro*.

Se il detentore impiegò la forza o le minacce contro il proprietario od altra persona che avrebbe voluto impedire l'illegittima occupazione della cosa, si dice *aggressore*.

Se il consenso fu carpito con frodi, inganni, false apparenze tali, che se fossero state note al proprietario della cosa (od al contraente in genere), egli non avrebbe acconsentito, l'atto si dice *truffa* o *scrocco*.

Se il consenso fu figlio di qualche male risultante dall'abuso d'autorità o potere, l'atto si dice *estorsione* o *concussione*.

Tutta la teoria del danno si riduce dunque a due capi generali:

1°. Diminuzione nel numero, intensità, durata delle qualità d'una cosa, o alterazione nei rapporti di esse.

2°. Cambiamento nella *posizione* d'una cosa, per cui contro l'assenso del proprietario sia sottratta al di lui uso.

CAPO SECONDO.

Quantità del danno.

I.

I pesi, le misure, i valori, le testimonianze, i registri, altri ricapiti, le leggi d'aumento e di decremento, i rapporti tra le cose danneggiate e le altre unite dimostrano la quantità del danno: scendiamo a maggiori dettagli.

II.

Tutti i prodotti della natura e dell'arte hanno una durata definita dopo la quale da loro stessi s'annientano. Il valore diviso per la durata rappresenta il danno annuale cui tutte le cose giunte allo stato d'utilità soggiaciono.

III.

La durata delle cose si divide in due epoche: la prima è interamente passiva; un bosco ne' primi anni non dà alcun frutto, come non ne dà l'uomo nell'infanzia: la seconda diviene attiva, e compensa il capitale primitivo, le spese di manutenzione e i relativi interessi.

IV.

Chi distrugge la cosa nella prima epoca, cioè nello stato di passività commette un danno uguale al primo costo, più le spese annue di riparazione moltiplicate pel numero degli anni dell' antecedente passività, più i relativi interessi.

Chi distrugge la cosa nella seconda epoca, cioè nello stato d' attività, commette un danno che può essere valutato in due modi.

Col primo modo si fa il danno uguale al primo costo, più le spese annue di riparazione, più gli interessi come sopra, meno l' utile ricavato (1).

Col secondo modo il danno si fa uguale all' annuo prodotto netto moltiplicato pel numero degli anni d' attività restante, meno le spese di manutenzione che sarebbero necessarie in quel giro di anni.

La diversa attività restante è il motivo per cui or l' uno or l' altro metodo debbesi preferire: mi spiego con un esempio:

Siano di due case incendiate	A.	B.
Il costo primitivo lir.	100,000	50,000
L' affitto annuo »	3,000	1,500
La durata restante uguale ad anni . . . »	10	100
Sarà il valore grezzo della distruzione . . . »	30,000	150,000
Le spese annue di riparazione poste uguali ad un decimo dell' annuo affitto, e calcolate in ragione dell' attività restante, salgono a »	3,000	15,000
Dunque il valore netto della distruzione resta »	27,000	135,000

È dunque evidente che pel valore della casa *A* farebbe duopo calcolare col secondo metodo, e per quello di *B* col primo.

Ciò che ho detto della casa si può dire di qualunque altro oggetto distrutto, allorchè gli si può sostituire un simile, cioè *quando il danno è riparabile*. Un castagno, per es.,

(1) NB. Si parla qui del modo di compensare i valori distrutti, non dell' ingiuria nè del soddisfacimento, cose che verranno ventilate nel lib. III.

può durare 200 anni e dare un valore di 15 franchi all'anno: voi avete atterrato questo mio albero all'età d'anni 80; l'attività che gli restava, è dunque anni 120: io moltiplico 120 per 15, e dimando a voi l'indennizzazione di lire 1800: la mia dimanda è ella giusta? No certo, giacchè restando tuttora il terreno, ed essendo suscettivo d'una pianta simile, è chiaro che il vostro debito è uguale a lire 15 moltiplicate pel numero degli anni di passività: supponiamoli 20; il vostro debito sarà lire 300 all'incirca. Importa poco che le quantità assunte per ipotesi siano o non siano esatte, giacchè non si tratta qui di addurre dei fatti ma di spiegare il modo del calcolo.

Per maggiore semplicità ho supposto negli esempi antecedenti, che i prodotti delle cose distrutte fossero annualmente uguali, il che essendo assai di rado, è necessario ritrovare i valori medii e aggiungervi tutte quelle correzioni che suggerisce la pratica (1).

V.

Dall'identità de' mezzi adoperati non si può dedurre uguaglianza ne' danni seguiti: torre l'acqua ad un canale d'irrigazione non è cagionare tanti danni quanti ne cagiona il torla ad un molino da grano, od altro edificio per manifatture.

VI.

Per conoscere la quantità del danno non si debbe considerarlo come se fosse isolato e indipendente, ma fa duopo seguirlo ne' suoi rapporti necessarj colle altre cose e nelle sue conseguenze certe e probabili. Esempi:

1°. Voi avete ucciso un mio cavallo bianco del quale ho il compagno nella stalla; il danno che mi avete cagionato, non si restringe al cavallo ucciso, ma s'estende al vivo, atteso che questo viene a scemare di prezzo restando solo: ciascuno di questi cavalli, considerato isolatamente, vale 50

(1) Vedi il volume VI del *Nuovo Prospetto delle scienze economiche*, parte VII.

zecchini; uniti insieme, ne valgono 120; il vostro debito non è dunque 50 zecchini, ma 70.

2°. Gli Statuti Italici s'accordano nel prescrivere a chi vorrà far passare un'acqua sull'altrui fondo, di pagare un prezzo doppio di quello che vale lo spazio occupato, per le seguenti ragioni (1):

a) Perchè la manutenzione del canale porta seco la facoltà di smovere il terreno in tutto lo spazio occupato, e quindi di danneggiare uno spazio maggiore;

b) Perchè l'esistenza di quel canale impedisce que' vantaggi ed abbellimenti di cui sarebbe suscettivo il fondo annesso, se fosse affatto libero;

c) Perchè la sola idea che un estraneo potrà entrare perpetuamente nel nostro fondo quando gli aggradirà, è spiacevole a chiunque;

3°. Scemando la durata dell'incomodo deve anche scemare il corrispondente compenso. Ora siccome gli scavi che si fanno nelle miniere, non sussistono tanto tempo quanto i canali destinati al passaggio delle acque, perciò il Regolamento 9 agosto 1808 del cessato regno d'Italia prescrisse che lo spazio occupato dagli scavi negli altrui fondi fosse pagato a prezzo di stima, colla sola aggiunta del sesto, dal che poi risulta il relativo interesse, ossia il valore dell'affitto durante il tempo dello scavo.

Ho detto che si deve seguire il danno nelle sue conseguenze certe e probabili; per es., chi taglia o distrugge le dighe che preservano i poderi d'un proprietario, lo espone non solo a perdere il raccolto dell'anno corrente, ma anche a vedere forse il suo terreno distrutto per sempre, o degradato e rovinato per molti anni.

VII.

Quando il danno non è visibile e misurabile, fa duopo dedurlo dai segni che l'accompagnano, gli vanno uniti o lo seguono; per es., dalla quantità ed espansione de' rami ci formiamo un'idea della quantità e dilatazione delle radici; quindi, supposta istessa la distanza di due alberi dal confine altrui, possiamo conoscere quale di essi gli ruberà più umori o

(1) Vedi per es., lo Statuto civile di Brescia al capo 226.

gli sarà più nocivo. Partendo da questo principio, ed avuto riguardo alla foltezza dell'ombra prodotta dalle foglie, una legge delle dodici tavole volle che i fichi e gli ulivi dall'altrui confine distassero 9 piedi, e gli altri alberi 5 soltanto.

VIII.

Il principio esposto nel numero IV di questo capo, il quale nel caso di distruzione totale fa il valore del danno uguale valore dell'attività restante, meno le spese di riparazione, può essere con facilità applicato ai boschi regolarmente tenuti, cioè assoggettati a tagli che in determinati e costanti periodi si rinnovano; ma non con facilità uguale applicare potrebbesi alle distruzioni parziali, cioè ad alberi isolati non soggetti ad uguale regolarità, e de' quali non si conosce nè l'età restante nè il relativo prodotto; meno poi sarebbe applicabile ai casi di danni più variabili cagionati ai campi, ai prati, ai frutti ecc. E per vero dire i danni non sono sempre distruzioni totali, come si verifica nel caso d'incendio per ingiurie, ma per lo più a distruzioni parziali si riducono, cagionate dalla voglia di rubare. In questi casi le leggi stabilirono tre metodi per calcolare il danno. Questi tre metodi hanno per base comune *la qualità o la specie della cosa danneggiata*, e ne calcolano la quantità sopra basi particolari (1).

Pria d'addurre questi metodi aggiungerò che le leggi fissano il valore dell'amenda dovuta dal danneggiante a motivo del delitto, poscia aggiungono l'indennizzazione dovuta al danneggiato, la quale, per lo più maggiore, non suole mai essere minore dell'amenda.

1.º Metodo.

Questo metodo consiste nel calcolare l'amenda in ragione della specie degli alberi distrutti e della quantità determinata colle misure d'estensione: per esempio, l'ordinanza

(1) Egli pare che le leggi d'Ina, re del Vessex, dimenticata la specie degli alberi, ne calcolassero il valore dall'estensione de' rami, ossia dal numero de' porci che sotto di essi potevansi contenere: *siquis autem detruncet arborem, sub qua triginti porci consistere queunt, et fiat convictus, solvat sexaginta solidos.* (Canciani, *Leges Barbarorum* ecc., tom. IV, pag. 240, col. 1).

francese del 1669 calcola l'amenda per alberi abbattuti sulle seguenti basi:

- 1.° La specie degli alberi;
- 2.° La lunghezza della circonferenza;
- 3.° Fra le diverse circonferenze d'un albero assume quella che dista mezzo piede da terra (162 millimetri), quindi fissa i valori come segue:

<i>Specie</i>	<i>Prezzo per ogni metro di circonferenza</i>
Quercia ed altri alberi fruttiferi compresi i	
castagni	fr. 12 32
Salice, faggio, olmo, pino, frassino	" 7. 70
Ogni altro albero verde abbattuto	" 4. 62

Lo statuto ferrarese, per caratterizzar meglio il danno, introdusse la distinzione del tempo in cui successe, e volle che i guasti cagionati agli alberi fossero considerati come 1 se successi dall'ottobre al marzo, come 2 se in altro tempo (1).

2.° Metodo.

Questo metodo calcola il danno in ragione de' mezzi di trasporto, avuto riguardo alla specie danneggiata; giacchè, quando si tratta di boschi attivi, il danno che riceve il proprietario, si può supporre quasi uguale al valore della quantità e specie trasportata. Dalla suddetta ordinanza l'ammenda è fissata come segue:

a) <i>Legna derubata.</i>	
Un carro di legnami d'opera	fr. 80
Un carro di legna da fuoco	" 15
La carica d'un cavallo o d'un asino	" 4
La carica d'un uomo	" 1
b) <i>Ghiande derubate.</i>	
La carica d'un uomo	fr. 5
La carica d'un cavallo o d'un asino	" 20
La carica d'un biroccio	" 40

(1) *Siquis scapaverit vel scapizaverit salicem, plopam, aut aliam arborem alterius, quæ sit posita in cavatia vel non posita, a kalendis octobris usque ad kalendas martii, condemnatur communi Ferrariae in quinque solidis march. pro qualibet arbore, et ei cujus fuerit arbor, in totidem pro qualibet arbore. Sed in alio tempore, condemnatur communi Ferrariae in solidos decem march. et in totidem ei qui passus est damnum, pro qualibet arbore et in utroque casu ad emendationem damni. (Statutorum, lib. IV, cap. 59).*

oltre la confisca de' mezzi di trasporto sì per la legna che per le ghiande.

3.º Metodo.

Questo metodo, oltre la qualità della cosa danneggiata, calcola la quantità del danno dalla capacità del ventricolo delle bestie danneggianti e del prurito di danneggiare. La sopraccitata ordinanza francese stabilisce tra le bestie le seguenti proporzioni pe' danni che ai boschi e ai prati cagionassero, cioè considera

Le pecore	come	1
I porci	"	1
Le capre	"	2
I cavalli e gli asini	"	2
I buoi e le vacche	"	3

Se i boschi cedui si trovano ne' primi anni d' aumento, il guasto è considerato come doppio.

Lo statuto cremasco (lib. IV, pagine 113), dopo d' avere divise le bestie dannegiatrici in grosse e minute, calcola l'ammenda per ogni testa delle prime come segue:

Prati, boschi novizzi, ammenda.	come	5	ossia	1
Orti, broli, viti tese a tutto ottobre	"	10	"	2
Viti novelle non anco tese	"	15	"	3
Acervi di biade sulle aje e ne' campi	"	20	"	4

Per ciascuna bestia minuta l'ammenda è la metà delle antecedenti.

Accennerò finalmente un metodo del quale non scorgo traccia ne' codici moderni, e che trovasi nell' Esodo al capo XXII, vers. 5. Mosè, per calcolare il danno cagionato dalle bestie ne' campi e vigneti, prescrive che si prenda per norma il miglior campo o vigneto posseduto dal proprietario delle bestie danneggianti, o dal proprietario del campo o vigneto danneggiato, e che la differenza rappresenti il valore del danno.

Il calcolo de' danni s'aggira spesso sulle frodi che i venditori introducono ne' contratti per carpire l'assenso de' compratori.

Queste frodi si riducono a tre,

1.º Far supporre nella cosa venduta delle qualità che non ha:

2.^o Nasconderne i difetti, accertando talora che manca dei difetti ordinari, talora che da' difetti straordinarj, i quali realmente la viziano, va esente;

3.^o Nascondere gli aggravj, i pesi, le servitù, le eventualità sinistre cui soggiace.

Talvolta *il truffatore promette al compratore di restare a parte del contratto*, acciò la supposta identità d'interessi allontani dal di lui animo ogni tema di essere ingannato.

Non adduco qui le regole che servono a svelare gli inganni, giacchè sono quelle stesse che addurrò nella sezione III, e che pongono in chiaro i falsi lucri cessanti.

SEZIONE SECONDA.

DANNI ALLE PERSONE.

CAPO UNICO.

La nozione complessa della persona inchiude, come tutti sanno, l'idea di due sostanze molto diverse, la prima delle quali si presenta ai sensi sotto forma estesa, visibile, materiale, e si dice corpo; la seconda, benchè mancante di forma sensibile, è centro di tutte le sensazioni, e nel comune linguaggio si chiama animo.

Ai danni che succedono nelle nostre sostanze e ne' nostri corpi corrispondono sensazioni ingrato o danni nel nostro animo. Oltre di queste, egli soggiace ad altre consimili alterazioni, e può esserne afflitto sino alla follia, come gli accade, per es., all'annuncio d'un male successo o che sta per succedere, senza che le nostre sostanze o le nostre membra a cambiamento siano andate soggette. *Le alterazioni dell'animo cagionano poscia alterazioni nel corpo.*

In qualunque modo giungano all'animo le sensazioni, servono a dare agli eventi un valore positivo o negativo, secondo che di piacere o di dolore sono apportatrici. Il valore di qualunque cosa od evento è zero per noi, e si può riguardare come non successo o non esistente, se nè all'uno nè all'altro sentimento dà luogo.

I. *Danni all' esistenza fisica.*

Le persone, considerate fisicamente, vanno soggette a tutti que' danni cui van soggette le cose, cioè

- 1.º Alterazioni nelle qualità utili sino alla distruzione;
- 2.º Non-uso delle stesse; quindi

A) *Alterazioni dell' esistenza fisica.*

Ferite semplici.

Sfiguramento o perdita di bellezza.

Indebolimento o distruzione di qualche organo o membro.

Distruzione totale ossia omicidio.

B) *Non uso dell' esistenza fisica.*

Ristringimento.

Confino.

Bando.

Prigionia.

I due stati *A* e *B* vanno uniti a lunga serie d' alterazioni morali, come vedremo nella seconda parte.

II. *Danni all' esistenza morale.*

B) *Alterazioni al sentimento della sicurezza.*

Insulti, minacce, atti spregevoli;

Timori e perdite probabili d' interesse;

Qualunque atto contrario a legittimo desiderio, e che non abbia un carattere particolarmente distintivo.

B) *Alterazioni al sentimento del pudore.*

Atti disonesti sino all' ultima violenza.

C) *Alterazioni al sentimento dell' onore.*

1.º Scredito commerciale.

2.º Scredito civile.

D) *Non-uso dell' esistenza morale.*

Violazione de' diritti delle condizioni

- 1.° Private,
- 2.° Pubbliche.

III. Confrontando l' esistenza fisica colla morale, si scorge che la seconda di maggiori alterazioni è suscettibile che la prima. Infatti, ed a modo d' esempio :

1.° La *voglia* d' offenderci nella riputazione è più frequente che la *voglia* d' offenderci nella vita, giacchè, nell' acquisto de' beni, più concorrenti ci si fanno incontro, quando il successo alle qualità intellettuali e morali, che quando alle qualità fisiche è dovuto.

2.° Il *potere* d' offenderci nella riputazione è più esteso che il *potere* d' offenderci nella vita: anche il vile che non osa guardarci in faccia, sa e può diffamarci in tutti i circoli della città.

Quindi, mentre in un dato istante non si può far onta alla nostra macchina se non in un punto dello spazio, all' opposto nello stesso istante può venire offesa la nostra riputazione in mille luoghi e alle più grandi distanze.

3.° È cosa accirarissima, almeno ne' secoli moderni, che l' odio violi i sepolcri e vada ad insultare i cadaveri; all' opposto non di rado la calunnia va a ricercare le sue vittime anche tra le ombre de' morti, e le strascina alla luce per farne strazio sotto gli occhi del pubblico.

4.° Riguardiamo l' argomento da altro lato.

Sono rari gli individui che vivano isolati sulla terra: quasi ogni membro della civile società si trova avvinto agli altri pe' nodi di padre, di figlio, di sposo, d' amico ecc. Ora siccome ne' corpi eletterici il fluido d' un solo passa tosto agli altri cui è unito con fili di comunicazione, così negli individui umani il dolore degli uni nell' animo degli altri si diffonde, e si riproduce in essi. *La parte più amara delle nostre afflizioni si è il dolore che esse cagionano alle persone che amiamo* (1), *come la parte più deliziosa d' ogni successo si*

(1) Il celebre Corradino, re di Napoli e di Sicilia, balzato dal trono da Carlo d' Angiò, stando sotto la manaja del carnefice, dimentica sè stesso per pensare al crepacuore di sua madre: *Oh mia madre, qual profondo dolore vi cagionerà la nuova della mia morte!*

è il piacere che a noi per la loro allegrezza e compiacenza ritorna (1).

Prescindendo dall'affezione che unisce i membri d'ogni famiglia, l'opinione pubblica è tale, che l'onore acquistato dal padre si comunica al figlio, e il disonore del figlio sul padre si diffonde. I membri d'una famiglia, benchè disgiunti d'interesse, contrarj d'inclinazioni, restano avvinti da una sensibilità comune, cosicchè allo spregio di qualcuno d'essi l'amor proprio degli altri si risente.

Tali essendo gli effetti necessarj della sensibilità e delle morali affezioni, è chiaro che il danno cagionato ad un individuo non vuole essere considerato come isolato e solo, ma ne' rapporti sociali fa duopo seguirlo e nelle ordinarie conseguenze che suole produrre. Voi avete appiccato il fuoco ad un barile di polvere, il quale, come vedevate, era circondato da altri quattro e comunicava con essi, cosicchè alla di lui accensione dovevano accendersi pur gli altri, come s'accesero difatto: il danno che voi avete cagionato, sarà egli uguale ad uno o a cinque? Nelle famiglie composte per termine medio di cinque membri, una ferita ricevuta dal padre ferisce il cuore de' figli e della moglie: calcoleremo noi il dolore d'un solo individuo, senza riguardo a quello degli altri quattro? Dovrà la legge mostrarsi più sollecita di conservare qualche valor materiale, di quello che la felicità de' cittadini? L'unico motivo per cui la legge vieta i danni alle cose materiali, non rifondesi nel dispiacere che ne risentono le persone (2)?

(1) Epaminonda non fu oltremodo sensibile alla vittoria che conseguì a Leutre, se non pel piacere che essa cagionò a'suoi parenti.

(2) Nell'infanzia delle società i sentimenti di famiglia per cui i piaceri e i dolori d'un membro a tutti gli altri divengono comuni, sogliono essere fortissimi. Presso gli antichi Germani era dovere l'addossarsi tanto le inimicizie quanto le amicizie del padre o del congiunto: *suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias necesse est.* (Tacito, *de mor. Germ.*, c. 21). La legge supponeva che all'offesa d'un membro della famiglia tutti gli altri si risentissero, giacchè voleva che tutti al soddisfacimento partecipassero: *recepit satisfactionem universa domus* (Idem, *ibid*). Troviamo stabiliti gli stessi usi presso i Franchi, i Longobardi, i Visigoti ecc., popoli che non anco avevano oltrepassato il primo grado della civilizzazione. Non deve quindi recare maraviglia se pria del XII secolo più leggi esclusero dall'eredità chi non concorreva a vendicare la morte dell'ucciso. « Le Duc de Sandragésile » dice Saint-Foix,

In più codici l'idea del danno è ristretta alle deteriorazioni sensibili successe nelle cose esteriori o nelle umane forme corporee, ed al non uso delle prime e delle seconde: sopra queste sole quantità, ossia sopra i soli danni effettivi, come dicono i curiali, fu calcolato il danno ed il soddisfacimento; quindi restò invendicata una serie indefinita di sensazioni contrarie al ben essere individuale, e che hanno un valor ragguardevole, giacchè ragguardevoli sforzi si fanno per liberarsene: in somma i curiali ci dissero che la legge deve impedire la lacerazione della tela non le macchie alla pittura. A norma di quella falsa, incompleta, inesattissima idea, fu delitto, a cagione d'esempio, l'uccidere con lento veleno, non fu delitto l'uccidere con rammarichi e crepacuore. I tribunali interrogarono periti per sapere se il tale veleno poteva produrre la morte: non interrogarono periti per sapere se i tali trattamenti potevano produrre lo stesso effetto. Un medico che dalle cause delle malattie volesse escludere le variazioni atmosferiche, il caldo, il freddo, l'umidità, l'elettricità, le arie infette e simili, perchè non cadono sotto gli occhi, imiterebbe l'inesattezza che i commentatori curiali nella teoria del danno introdussero.

Unico scopo di questo capo si è stato d'accennare l'estensione dell'argomento che farà l'oggetto della seconda parte.

« ayant été tué par quelqu'un de ses ennemis, les grands du royaume citèrent ses enfans qui négligeoient de venger sa mort et les privèrent de sa succession » (*Essais hist.*; tom 2, pag. 88).

Condannando le vendette private si può ricordare la sorgente o la sensibilità comune da cui scaturivano.

La legge Visigota voleva che, chi distruggesse un sepolcro e rubasse le vesti o gli ornamenti d'un morto,

- 1.º Ristabilisse il sepolcro e restituisse quanto aveva tolto;
- 2.º Soggiacesse a 100 colpi di sferza;
- 3.º Pagasse una libbra d'oro ai parenti, qual compenso al dolore che quella violenza aveva loro cagionato (*).

(*) *Leges Visigot.*, lib. XI, tit. 2, n. 1. Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 181, col. I.

SEZIONE TERZA.

LUCRI CESSANTI.

CAPO PRIMO.

Specie di lucri.

De' beni che ci accadono giornalmente, sono cause

- 1.° Gli agenti naturali, ossia il corso ordinario e straordinario della natura;
- 2.° L'industria, ossia l'azione fisica, intellettuale e morale dell'uomo;
- 3.° I capitali, ossia i prodotti della natura e dell'industria conservati;
- 4.° Il credito, ossia l'altrui confidenza nella nostra possibilità e volontà di restituire;
- 5.° L'altrui bontà eccitata dall'idea delle nostre perfezioni o delle nostre sventure.

Qualunque atto, detto, ommissione, che arresta in tutto o in parte l'azione di qualcuna di queste cause o delle loro combinazioni, fa cessar un lucro.

Dunque, per provare che un lucro ha illegittimamente cessato, basterà provare che è successa illegittima diminuzione in qualcuna delle cause suddette. Chi ha dimostrato che scemò il pendio d'un canale, ha dimostrato che scemò la quantità dell'acqua trascorsa, quand' anche egli non potesse con particolari misure porre in evidenza la quantità scemata. Un negoziante vi ha convinto d'aver voi sparso menzogne che tendono a porre in dubbio la sua possibilità o volontà di restituire. Da questa sola prova risulta il suo diritto ad un'indennizzazione per lucro cessato, benchè egli non possa con speciali fatti dimostrare in quali e in quante teste le vostre menzogne abbiano diminuito o distrutta la confidenza. Vorreste voi che il proprietario d'uno stagno, il quale v'accusa d'aver diminuita la nascita de'suoi pesci, perchè la vostra pescagione cadde nell'epoca degli amori, vorreste voi, ch'egli dimostrasse quante uova si contenevano ne' pesci che voi avete distrutti, e vi ponesse sott'occhio quelli cui la vostra azione impedì di nascere?

§ 1. *Corso ordinario e straordinario della natura.*

I.

Acciò la natura dia regolarmente i suoi prodotti, è necessario che certe condizioni esteriori, le quali sogliono esserne la misura, si verificchino: ove per altrui colpa queste condizioni spariscano o scemino, è fuori di dubbio che l'operazione dalla natura è stata alterata, e si sa a chi debbesi ascrivere la perdita del relativo prodotto. Se per vostra colpa diminuì l'acqua di tante oncie in uno stagno, o si scostò di tante braccia dalle sponde, non resterà dubbio sulla diminuzione de' pesci, e si potrà presumerne la quantità, supponendo che la diminuzione di questi animali sia proporzionata alla diminuzione dell'acqua in altezza o in estensione.

II.

Allorchè l'interesse privato, spesso opposto all'interesse pubblico, tenta di porre in dubbio l'azione distruttrice di qualche stabilimento d'industria sulle operazioni della natura, il confronto tra lo stato delle circostanti campagne anteriore a quello stabilimento, ed il posteriore ad esso, tra lo stato della campagna vicina e quello delle lontane, giunge a mettere in evidenza la verità. Allorchè si osserva che sino alla distanza di 400 metri le piante erbacce, le viti e gli altri arbusti, gli arboscelli e i rami degli alberi, isteriliti si mostrano e quasi calcinati, tosto che sorge in mezzo di essi una fabbrica d'acido solforico, non si può dubitare che la sua azione non sia più nociva che la tempesta entro quei limiti.

III.

In più modi affatto diversi si può arrestare il processo della natura e diminuirne i prodotti; quindi meno ai modi che all'effetto impedito debbesi avere riguardo nel calcolo del lucro cessante. Si può diminuir la floridezza d'un prato rendendolo asciutto col togli l'acqua d'irrigazione, rendendolo paludoso col lasciarlo esposto alle acque erranti che i vicini

dovrebbero contenere, calpestandone l'erba con frequente passaggio di carri, d'uomini, d'animali cacciandovi sopra sabbia, ghiaja, tritumi di fabbriche, lasciandolo in balia di porci che ne alterano la crosta erbosa ecc. La diversa durata distruttrice di queste cause e la loro estensione servono a misurare il valore del lucro cessante.

IV.

Sotto la denominazione del corso della natura si intendono anco gli eventi umani che vanno giornalmente succedendo in forza delle cause generali indipendenti dall'azione privata degli uomini; tali sono, per es., gli aumenti e i decrementi de' prezzi delle mercanzie, perchè, per lo più stranieri alle azioni private, dal concorso fortuito de' compratori e dei venditori dipendono, ed a vantaggio o a danno degli uni succedono e degli altri.

Mentre gli eventi umani vanno sviluppandosi, e ciascun individuo in ragione della sua attività tenta d'appropriarsene una parte, e gli uni lottano, per così dire, contro gli altri, *il governo non deve intervenire se non quando il debole succumbe sotto il più forte, o la frode prende il posto della buona fede.* Eccettuati questi casi, *il governo deve garantire a ciascuno tutte le eventualità favorevoli che il corso delle cose gli apporta, quindi sottoporre a corrispondente soddisfacimento chi lo impedisce.*

Non si può dunque approvare il canone di Giustiniano (leg. unica, cod. *De sententiis quæ pro eo, quod interest, proferuntur*) « il quale stabilisce che in tutti i casi che
 « hanno certa quantità e natura, come nelle vendite, loca-
 « zioni ed altri contratti d'ogni sorte, *l'interesse non possa*
 « *mai essere maggiore del doppio: Sancimus itaque in omni-*
 « *bus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam,*
 « *veluti in venditionibus et locationibus, et omnibus contra-*
 « *ctibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime exce-*
 « *dere.* P. e., *Sejo* aveva comprato da *Sempronio* cento sowe
 « di frumento a trenta lire di Milano la soma, da essere
 « consegnato in Desenzano entro l'ottava di Pasqua. *Sem-*
 « *pronio* fu in mora di darlo, e chiamato in giudizio, fu
 « condannato a dare esecuzione al contratto. Intanto il prezzo
 « del genere aveva aumentato sino alle cento lire; per il che
 « *Sejo* fece la dimanda, a titolo di danni ed interessi, di lire

« dieci mila, e dimandò anche il frutto di questo *a die moræ*.
 « Ma la sua pretesa fu giudicata eccessiva e contraria al di-
 « sposto di questa legge. Sempronio non fu sottoposto che
 « alla restituzione delle lire tre mila che aveva ricevuto per
 « il prezzo del frumento, ed al pagamento di altre tremila
 « a titolo di danni: in somma sei mila lire in tutto, per-
 « chè *in duplo simplex inest*. E nulla dovette dare pel pre-
 « teso interesse del danaro ricercato, perchè essendo il dop-
 « pio una pena, come la qualificava questa legge, non si
 « dovevano usure: *constitutum est pœnarum usuras peti non*
 « *posse* (1) ».

Alla massima di Giustiniano ed alla relativa decisione del supposto caso si può opporre:

1°. Lasciando a carico del debitore moroso l'intero soddisfacimento per la perdita di *tutti* i lucri cessanti per di lui colpa, gli si accrescono stimoli per adempire i suoi doveri, ed in generale si dà una guarentigia maggiore a tutti i contratti;

2°. La speranza d'essere indennizzato di *tutte* le eventualità favorevoli cessanti per altrui colpa, accresce il coraggio dello speculatore, e lo rende superiore alla tema di perdere, sentimento non mai disgiunto dalle speculazioni commerciali;

3°. Contentandosi che il venditore paghi soltanto lire 60 per soma, invece di 100, nella sopraccennata ipotesi, gli si dà uno stimolo per mancare alla sua promessa, nel caso che dopo il contratto prevegga l'alzamento del prezzo al di sopra delle lire 60, il che avviene non di rado, principalmente nel prezzo de' grani; ed all'opposto si punisce la perspicacia dello speculatore che forse pria del venditore l'aveva preveduto.

4°. Giustissima era quindi la dimanda degli interessi *a die moræ*; giacchè il compratore, senza alterare il corso ordinario delle cose, poteva e, quasi direi, doveva dare il suo capitale ad interesse, o farne uso egli stesso, pel medesimo motivo per cui si dà in affitto o si coltiva il campo invece di lasciarlo incolto; ed è un'idea matta il voler distruggere quel diritto del compratore e quindi l'obbligo del venditore, applicando al rigoroso soddisfacimento l'idea della pena.

(1) Leg. final., dig. *De magistratibus conveniendis*.

V.

In forza de' principj sopra esposti pare che potrebbesi muovere de' dubbi contro l'eccessiva generalità della massima stabilita nell' art. 557 del codice Napoleone il quale, nel caso d'acqua corrente che si ritira da una sponda e si porta sull'altra, prescrive senza eccezione, che il proprietario della riva scoperta godrà dell' *alluvione*, senza che il confinante della riva opposta possa il terreno perduto reclamare (1).

Contro la quale decisione osservo:

1°. Il dolore della perdita è più forte che il piacere dell' acquisto;

2°. Nel supposto caso non v'ha colpa nel perdere come non v'ha industria nell' acquistare.

Dunque, invece di lasciare tutto il terreno scoperto al primo proprietario, e privare di tutto il secondo, sarebbe più *conforme all'equità* (il che vuol dire si otterrebbero maggiori gradi di felicità, o minori d'infelicità pubblica) allorchè il terreno scoperto oltrepassasse certa misura, il dare al primo proprietario, per es., la metà o due terzi del terreno scoperto e *cultivato da esso*, lasciando il restante al secondo proprietario.

§ 2. *Industria.*

I.

Per provare la perdita che un'ingiuria di qualunque specie cagionò alla nostra industria, bisogna provare tre fatti.

1°. *L'antecedente esistenza dell'industria che suppone essere stata alterata, distrutta, renduta impossibile.* (Un falegname, divenuto storpio per bastonate, ferito od altro, non

(1) « Le unioni di terra ed incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o riviere, chiamansi *alluvioni*.

« L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti d'un fiume, come d'una riviera atta o no alla navigazione o al trasporto; coll'obbligo, nel primo caso, di lasciar il marciapiede • sentiero secondo i regolamenti ». (Codice Napoleone, art. 556-557).

potrebbe pretendere che gli si pagasse la cessazione della sua industria giusta come se fosse un ballerino).

2° *L'abitudine d'esercitare la detta industria, allorchè successe l'ingiuria.* (Un negoziante che da molto tempo avesse chiusa bottega e fosse ritirato dal commercio, non potrebbe pretendere quella indennizzazione che a titolo di scredito commerciale gli sarebbe dovuta, se tuttora al commercio attendesse).

3° *Efficacia dell'ingiuria ad inceppare la supposta industria.* (Ammesso che la ferita v'abbia deformate le guancie, non segue che v'abbia renduta inabile la destra al maneggio del pennello o del bulino).

II.

Più che gli agenti naturali può restare inceppata l'umana industria ed arrenati i di lei prodotti. Infatti si può impedire l'esercizio dell'industria,

- 1.° Togliendo la materia sopra cui agisce;
- 2.° *Idem* gli strumenti che adopera;
- 3.° Vincolando le facoltà corporee;
- 4.° Accecando l'intelletto;
- 5.° Paralizzando la volontà;

Voi potete, a cagion d'esempio, impedirmi di scrivere, privandomi della luce, sommovendo il tavolo sopra cui scrivo, togliendomi la penna, la carta, l'inchiostro, legandomi le mani, ubbriacandomi, minacciandomi con armi od altro, tormentandomi l'animo con sì funeste notizie, o sì cocenti rammarichi, che la voglia di scrivere interamente estinguano.

Il volgo intende facilmente come l'agitazione d'una macchina possa impedirne l'azione regolare, e quindi i di lei prodotti; non intende ugualmente come le inquietudini dell'animo possano impedire, ritardare, alterare l'esercizio delle facoltà intellettuali, mentre l'esperienza giornaliera dimostra che a tutti i travagli dello spirito debbesi applicare il notissimo detto:

Carmina proveniunt animo deducta sereno.

Ora, siccome in alcuni travagli agisce quasi solo la macchina, in altri quasi solo lo spirito, e negli intermedj più o meno or l'una or l'altro, quindi è evidente che alla stessa

inquietudine corrisponderà una diversa somma di lucri cessanti, ma che in generale sarà maggiore quanto maggiore sarà l'azione intellettuale necessaria al consueto lavoro. Darò nuova tinta a quest'argomento nel capo terzo di questa sezione.

§ 3. Capitali.

All'esercizio d'ogni industria sono necessarj de' capitali, cioè materie prime che servono di base ai lavori, istrumenti che ne rendono possibile l'esecuzione ecc. Torre all'artista le une o gli altri è torre l'acqua al molino, o la molla all'orologio; private dell'unica spilla il sarto, dell'unico penello il pittore, dell'unica pietra da fucile il cacciatore ecc.; e tutte queste industrie co' relativi loro prodotti cesseranno. Dunque *il lucro cessante non si deve stimare dal valore del capitale tolto, ma dal valore del prodotto impedito.*

§ 4. Credito.

Il *credito*, come lo indica l'etimologia della parola, significa la *confidenza* che una cosa od una persona ci ispira.

Il credito negli affari comuni è il risultato dell'abilità e della moralità riconosciuta: un avvocato ha credito, quando il pubblico lo reputa destro ed onorato nella direzione delle cause.

Il credito delle mercanzie consiste nell'essere il pubblico persuaso delle loro belle, utili, solide qualità.

Sotto questo titolo si possono impedire gli altrui lucri ne' quattro modi seguenti:

I. *Screditare le altrui mercanzie*, il che scema ne' compratori la voglia di comprare. Voi accertate, per esempio, che la mia casa è occupata dal demonio, che di notte vi si sente rumor di catene, che le ombre de' morti vengono a cacciar i vivi ecc.; quindi nissuno la vuole in affitto, o solo qualcuno ne fa dimanda; io perdo dunque o tutto o parte dell'affitto, giacchè decrescendo le dimande decresce il prezzo. — Alcuni cappellaj di Milano tentarono di screditare i cappelli fatti con felpa di seta, inducendo il carnefice a portarne uno in giorno in cui doveva comparire in pubblico per le sue funzioni: l'espedito era ingegnoso, ma non fece cessare i lucri dell'inventore. — Allorchè i teologi dichiaravano

illecita l'inoculazione, toglievano un lucro ai medici inoculatori, e privavano d'un vantaggio il genere umano, di cui l'inoculazione diminuisce la mortalità.

II. *Applicare ai proprj il credito degli altrui prodotti.* Un fabbricatore che appone alle proprie stoffe le marche d'altri fabbricatori accreditati, toglie a questi un lucro uguale a quello che procura a sè stesso:

III. *Applicare a sè stesso l'altrui credito.* Vengono sotto questo titolo i tanti impostori che si finsero delfini, re, imperatori, usciti salvi dalle tempeste, ritornati in vita per miracolo, nascosti in un antro da un eremita, liberati da un servo fedele ecc.

La cornacchia che si vestì delle penne del pavone, ci ricorda gli scrittori che le altrui idee appropriandosi, si cingono la fronte di lauri non meritati.

Facendo proprie le altrui idee *alla foggia delle api*, cioè convertendole in nuova sostanza, estraendone nuovi prodotti, non si fa torto a nessuno.

Facendo proprie le altrui idee *alla foggia della formica*, la quale dall'altrui granajo alla propria stanza trasporta il grano senza dargli forma nuova o migliore, si imita l'abilità di que' professori che ne' loro scritti i lunghi squarci delle altrui opere innestando, di citarne gli autori si astengono. Il celebre detto di Virgilio: *Sic vos non vobis*, fa supporre che questa specie d'industria non sia moderna.

IV. *Screditare direttamente l'altrui persona*, e questa si è la causa più frequente e talvolta più feconda di lucri cessanti. Infatti.

Ciascun membro della società, benchè non sia commerciante, è venditore o d'*azioni*, o d'*idee*, o di *cose*. Il lavoratore vende la fatica, l'avvocato i consigli, l'architetto i disegni, il medico le ricette, il proprietario il grano, il musico i suoni, la meretrice le carezze, il cortigiano le adulazioni ecc.

Ora dato lo stesso prezzo e la stessa bontà de' prodotti, i compratori preferiscono un venditore ad un altro in ragione della stima, affezione, simpatia che si sentono per lui, ed all'opposto. Un medico creduto libertino non sarà chiamato da ammalati devoti, un avvocato furioso da clienti pacifici, un ingegnere giuocatore da persone di buona fede, un artista ubbriacone da intraprenditori assennati. Diderot non lesse più Lucano da che seppe che questo poeta aveva tradito sua madre nella nota congiura contro Nerone. Chat...d

non trova lettori in quelle persone che lo credono un cantabanco. In somma molti compratori, anche riconoscendo per buoni i prodotti d'una fabbrica, se ne allontanano per odio, sprezzo, antipatia contro il proprietario.

Dunque *una macchia disonorevole, applicata alla riputazione di qualunque venditore, lo priva infallibilmente di qualche lucro*, giacchè è privazione di lucri la diminuzione nella concorrenza de' compratori.

Questa diminuzione di lucri, maggiore o minore, secondo che l'imputazione indispono più o meno l'altrui animo, può essere fissata nel suo grado minimo ad uno per cento sul lucro consueto.

A chi chiederà l'uno per cento a titolo di lucri diminuiti, basterà l'aver addotta la legge generale; pretendendo di più, dovrà addurre particolari prove.

La diminuzione di lucri nel suo grado massimo non può oltrepassare il decuplo degli interessi del capitale reale posseduto dal negoziante, giacchè il credito ordinariamente non aggiunge al capitale esistente un capitale maggiore del decuplo.

CAPO SECONDO.

Continuazione dello stesso argomento.

§ 1. *Lucri cessanti per iscredito nella condizione domestica.*

Per conseguire e conservare i vantaggi della condizione domestica, sono necessarie certe qualità: lo scredito offuscando o distruggendo queste nell'altrui opinione, fa perdere quelli o ne impedisce l'acquisto.

Una fanciulla che la calunnia dichiara prodiga de' suoi favori, perde delle eventualità maritali.

Un uomo cui venga imputato il vizio del giuoco, dell'ubriachezza, dell'avarizia e simili dimanderà invano per ispose le giovani più ricche e più morigerate.

Un marito destinerà suo erede un estraneo invece della moglie, credendo reali i finti vizj che le vengono imputati ecc. L'abitudine generale d'affezione verso i parenti, le speciali promesse fatte alla moglie, e i segni particolari d'attaccamento, le donazioni già seguite, il cambiamento improvviso

dopo l'imputazione, qualche altra circostanza basterebbero a provare che i cessati lucri sono effetti de' vizj imputati ecc.

§ 2. *Lucri cessanti per iscredito nelle condizioni pubbliche.*

I governi facendo riguardare gli impieghi come premj riservati alle abilità ed abitudini pubblicamente utili, li negano a quelli cui abitudini e difetti opposti vengono imputati. In Atene il cittadino accusato d' avere gettato lo scudo alla presenza del nemico, non poteva essere oratore, cioè restava privo di pingue stipendio a spese del pubblico tesoro, e di private propine, non che di straordinarj onori.

All' uomo gravemente screditato talora viene tolto il posto, talora cancellati gli anni di servizio, talora negato l' avanzamento. Egli non otterrà per sè nel suo domicilio i soccorsi della pubblica beneficenza, nè pe' suoi figli un posto gratuito ne' pubblici stabilimenti ecc.

§ 3. *Lucri cessanti per iscredito nelle arti e nel commercio.*

Si dice *commerciante chi compra gli altrui prodotti per rivenderli con profitto*. Un proprietario che vende le sue derrate, non è commerciante. Un uomo caritatevole che compra l'altrui mercanzia per rivenderla ai poveri *con perdita*, non è commerciante.

Il credito in senso commerciale significa la riputazione di *solvibilità*, cioè di *potere e volere pagare*.

In forza di questa riputazione il commerciante ai proprj fondi unisce gli altrui, ed estende le sue speculazioni sia col danaro che toglie a prestito, sia colle mercanzie che gli si affidano.

Il credito mercantile è dunque l'arte d'aggiungere alla sua fortuna reale una fortuna artificiale, la quale finisce per realizzarsi come la prima.

I mezzi per ispirare confidenza ed ottenere credito sono i seguenti:

- 1.° **Probità**, onestà, buona condotta;
- 2.° **Intelligenza** ed attività nella direzione de' suoi affari;
- 3.° **Un primo fondo o capitale** che possa guarentire, se non tutte, almeno parte delle sue promesse;
- 4.° **Massima esattezza** nel soddisfare a' suoi impegni all'ora,

al minuto fissato, senza la minima difficoltà o il minimo ritardo.

Tutte le voci che pongono in dubbio qualcuna delle quattro suddette condizioni, tendono a diminuire il credito. La minima voce di ritardo o difficoltà al pagamento d' un *effetto commerciale* basta per diffondere l' allarme nell' animo di tutti i creditori. Spinti da questa paura tutti s' affrettano a chiedere contemporaneamente i loro fondi, ed è quasi impossibile che la banca più solida possa resistere a quest' urto; in tutti i casi le sono necessari sacrifici d' ogni specie per dissipare la tempesta.

Se in onta de' sacrifici non restano soddisfatte le dimande de' creditori, il fallimento è inevitabile.

Il fallimento, sovente delitto, sempre disonore, è la *perdita del credito*.

Supposte queste nozioni elementari, scendo a più minute particolarità.

Lo scredito danneggia l' artista e il commerciante

- 1.° Nella produzione;
- 2.° Nella conservazione;
- 3.° Nello spaccio.

I. Produzione.

1.° Un uomo screditato non otterrà dalla *Polizia* il permesso d' esercitare que' rami d' arti e commercio, de' quali ella si riserva la concessione;

2.° Non troverà a credito i capitali di cui abbisogna, quindi non potrà corre il frutto delle due abilità personali che *simultaneamente* possono essere esercitate e dirette da esso con, o senza il soccorso de' suoi figli minorenni;

Ovvero non troverà capitali a quel basso prezzo che sogliono pagare le persone accreditate;

Ovvero non li troverà nel momento del maggior bisogno, quindi non potrà accettare i contratti che gli vengono proposti, nè profittare de' ribassi momentanei, nè fabbricare nel calor delle dimande ecc.;

O finalmente non troverà che per brevissimi intervalli, cosicchè pressato dal bisogno della restituzione, non potrà corre i vantaggi del prestito.

3.° Il ritardo dell' intrapresa per mancanza di credito lo costringerà talora a pagare le materie prime a maggior prezzo

di quel che venne pagato dagli altri intraprenditori; talora a contentarsi di materie non ottime, il che è sempre ostacolo alla perfezione delle manifatture.

4.° Non sarà ammesso in società mercantili od altre intraprese qualunque, per le quali avrebbe disposizioni e talenti.

II. Conservazione e spaccio.

Lo scredito diminuisce il solito concorso de' compratori, cioè ritarda lo smercio delle mercanzie, il che equivale a

Ritardo nell'esazione de' capitali;

Aumento delle spese di magazzinaggio;

Perdite per guasti e rimanenze.

Crescono sotto l'azione dello scredito i lucri cessanti per le seguenti circostanze eventuali:

1.° *Epoche di massimo smercio* (per es., se lo scredito successe in tempo di fiera);

2.° *Natura delle mercanzie non suscettibile di ritardo* (per es., il minimo ristagno nelle mercanzie di moda è fatale, giacchè, atteso la di lei volubilità, il loro prezzo nel giro d'un mese può scendere dal quattro all'uno).

3.° *Novità dell'intrapresa (ab initio fama in sequentibus)*, deve dire Tacito: un intraprenditore novello che comincia a comparire nella carriera commerciale, resta atterrito dal più lieve soffio di scredito, mentre agli urti del più forte resiste l'intraprenditore provetto, solidamente stabilito nell'opinione de' suoi corrispondenti).

CAPO TERZO.

Osservazioni sul tempo, e sui modi di calcolarlo nelle ingiurie.

§ 1. *Ne' noli e negli affitti la parte è uguale al tutto.*

I vantaggi reciproci de' venditori e de' compratori vogliono che il nolo e l'affitto de' servigi e delle cose abbiano la durata d'un giorno, d'un mese, d'un anno, di più anni, secondo la varia loro indole. Questa regolarità di movimenti periodici permette a ciascuno di formare il suo piano di condotta, cosicchè, mentre da un lato il bisogno trova a minimo prezzo il servizio che gli è necessario, dall'altro l'industria e i capitali non rimangono senza frutto inattivi. Quindi chi ottenne od impedì i lucri d'una parte della durata convenuta o legale o usuale, deve pagare come se avesse goduta od impedita la durata intera, essendo che il tempo restante lascia d'essere un valore per la parte cui rimane a carico. Le giornate degli agricoltori e degli artisti, i noli dei cavalli e delle barche, gli affitti de' poderi e delle case con questo principio si regolano, e a norma di esso si devono valutare i valori cessanti entro gli specificati confini.

Per torre le contese tra chi presta servizio e chi l'ottiene, le leggi più volte quella parte della durata determinarono, che riguardano come uguale allà durata intera (1).

(1) Per esempio, lo statuto d'Intra e Pallanza vuole che *dieci giorni di scuola siano uguali ad un anno scolastico* per quegli scolari che vanno alla scuola del maestro comunale, cosicchè chi assistette a dieci lezioni deve pagare come se avesse assistito a tutte quelle d'un anno: *et quicumque scholaris iverit ad scholas dicti magistris per decem dies, teneatur solvere pro toto uno anno, nisi causa mortis supervenerit dicto scolari, aut aliud necessarium impedimentum approbandum arbitrio D. Potestatis.* (Statuta Burgi Intri ecc., cap. XL, pag. 22, 23).

§ 2. *Rapporto tra il tempo perduto e le mercedi.*

Per conoscere il valore del tempo perduto ne' lavori meccanici, non fa duopo dividere la mercede ordinaria per 24 ore, ma per ore 10 al più, le quali costituiscono la durata giornaliera utile ne' travagli *meccanici*. Se il valore della vostra giornata è soldi 24, e il tempo perduto ore 5, sarà il valore di esso per lo meno soldi 12.

Se nella stessa giornata invece di 10 ore siete forzato a lavorarne 15, voi non avrete diritto soltanto a soldi 36, ma a 48 per lo meno; giacchè, siccome l'uomo non regge alla fatica di 10 ore giornaliere, se non perchè ne ha 14 di riposo, perciò se invece di 10 lavora 15 ore, la fatica non sarà come 1 e mezzo ma come 2. Egli è questo sì vero, che negli ospitali ambulanti crescono gli ammalati in ragione della celerità e continuazione delle marcie forzate.

Questo § non è finito; a scanso di ripetizioni e per ragioni d'ordine, vedi il capo seg. al § 9.

§ 3. *Rapporto tra le perdite di tempo ne' travagli meccanici e ne' travagli intellettuali.*

Il lucro cessante per tempo perduto, allorchè si tratta di lavori *intellettuali*, non può essere desunto dalle ore d'interruzione, giacchè l'*interruzione d'un lavoro intellettuale per un' ora, fa perdere le idee antecedentemente raccolte*; quindi volendo rimettersi in carriera è necessario nuovo tempo per richiamarle, riordinarle, stabilirle nello stato primitivo: non succede lo stesso ne' lavori meccanici. Con uno spillone del diametro di dieci linee voi trapassate una stoffa od una tela, la rottura non va al di là di 10 linee: se all'opposto con spillone del diametro d'una linea rompete un solo filo d'una maglia, la rottura va estendendosi sino alle estremità; ecco la differenza tra l'interruzione de' travagli meccanici e l'interruzione de' travagli intellettuali. Ne' travagli meccanici 10 ore di lavoro interrotto sono *quasi* uguali a 10 ore di lavoro continuato; ne' travagli intellettuali questa equazione non sussiste. Supponete dunque, per modo d'esempio, che nel giro d'un anno un falegname, un ferrajo, un torcoliere od altro simile artista sia stato

interrotto da illegittime molestie, vessazioni, disturbi qualunque 300 volte, ed un'ora ciascuna volta; la perdita sarà di giornate 30, ritenendo 10 ore per ogni giornata. Ma se supponete che le stesse interruzioni siano successe nei lavori d'un avvocato, d'un giudice, d'un professore, d'un compositore di musica, d'un letterato qualunque, la durata dell'interruzione *reale* non sarà ore 300 ossia giornate 30, ma sarà un multiplo di esse, cioè sarà 30 moltiplicato per 3, per 4, per 5 od altro, secondo la difficoltà de' relativi lavori intellettuali, ed aggiungete che la durata giornaliera *innocua* di questi è minore di ore 10 (1).

§ 4. *Tra le durate quale debbasi intendere, se non venne specificata.*

Quando si parla del tempo necessario ad un prodotto per giungere a maturità; ad una macchina per restare attiva, ad un'azione per essere eseguita ecc., si intende sempre il tempo medio osservato nel luogo in cui si parla, e quale risulta dall'esperienza delle persone pratiche, confermato da molti anni. Nell'Olonia il frumento sta nella terra 8 mesi circa, e nel giro d'un anno lascia luogo ad una seconda produzione. Nel Bormiese il frumento resta in terra 12 mesi; seminato in agosto, si raccoglie nel venturo agosto, e non permette una seconda produzione. Vendendomi il vostro terreno, voi m'avete fatto suporre due produzioni nel Bormiese come nell'Olonia; il danno risultante dal contratto, per l'inganno relativo al tempo, è uguale al valore annuo della seconda produzione supposta, moltiplicato per 18 o per 20 o per 22. — Un truffatore vendendo una

(1) Benchè le esposte proposizioni, di ulteriori prove non abbisognino, ciò non ostante citerò le parole d'Alfieri per que' lettori che non ammettono una proposizione se non le veggono a fianco un'autorità: « In quel solo inverno, nella quiete e libertà della villa, feci » assai più lavoro che non avessi fatto mai in così breve spazio di tempo; cotanto la continuità del pensare ad una stessa cosa, e il non » aver divagazioni nè dispiaceri abbreviandoci le ore ad un tempo, » ce le moltiplica ». (*Opere postume*, tom. XIII, pag. 162).

miniera di carbon fossile accerta che quel combustibile s'asciuga in mesi sei, cosicchè dopo questo tempo è atto alla consueta combustione. Siffatta attitudine vi dice che lo stesso portico servirà in un anno a due produzioni. Se all'opposto quel carbone, per giungere allo stato di siccità, invece di sei mesi ne richiede dodici, allora saranno necessarie le seguenti spese:

- 1.º Doppio portico, quindi doppio capitale per costruirlo;
- 2.º Doppio terreno destinato al portico, quindi doppio affitto annuo;
- 3.º Doppia spesa di riparazione e sorveglianza.

La quantità del danno sarebbe uguale a questi tre elementi.

§ 5. *Ore della giornata nelle quali è massima o minima la pena o la multa per la stessa ingiuria.*

I vecchi statuti convengono nello stabilire per la stessa ingiuria la pena come uno, se fatta di giorno; come due, se di notte.

Ebbero dunque ragione i giudici di chiedere cosa dovevasi intendere per *giorno*, acciò nell'esecuzione de' giudizi non venisse assoggettato, per es., a dieci anni di carcere quello cui cinque soltanto destinava la legge.

Per giorno anticamente intendevasi quello spazio che il sol levante unisce al sol ponente.

Ma siccome della doppia pena contro i delitti commessi di notte rifondesi la ragione nella maggiore facilità dell'offesa e nella maggiore difficoltà della difesa, e tutto questo si nel non potersi distinguere gli agguati e gli offensori, che nella quasi impossibilità di ottenere pronto soccorso, perciò si credette con ragione che la durata legale del giorno a tutta la durata del crepuscolo mattutino e vespertino dovesse estendersi, di modo che si dicesse essere giorno, finchè si potesse distinguere i lineamenti sul volto delle persone; quindi molte ingiurie rimasero sgravate della doppia pena.

Per chi avrebbe dovuto pagare, per es., 100,000 lire invece di 50,000, era cosa essenzialissima il sapere se *il chiarore della luna* dovevasi chiamare luce del *giorno*. La legislazione inglese s'attenne alla negativa. I vecchi statuti italiani non ammettono come eccezione degna de' riflessi del giudice la luce lunare, e vogliono che il principio e la fine

del giorno vengano col suono della campana comunale giornalmente al pubblico annunciati (1).

CAPO QUARTO.

Quantità de' lucri cessanti.

Siccome chiunque dimanda indennizzazione per danni sofferti o lucri cessanti, se dal sentimento del giusto e dell'onesto non è ritenuto, inclina ad esagerare, principalmente se per ingiurie abbia l'animo inacerbito, perciò giova stabilire alcune regole che possono dirsi *limiti agli errori ed alla mala fede.*

§ 1. *Limiti di produzione.*

A tutte le forze produttrici corrispondono prodotti che pel loro numero, peso, misure, qualità sogliono essere determinati. Infatti, sebbene questi prodotti a variazioni in più e in meno nello stesso luogo in diversi anni soggiaciono, ciò non ostante in certo giro di tempo vengono a compensarsi, e quella quantità media presentano che serve di norma al venditore, al compratore ed al perito chiamato a decidere tra l'uno e l'altro. In ciascun paese si conosce anco la quantità massima a cui una volta tra mille arriva un prodotto, ed esagerate e quasi impossibili si dichiarano le quantità maggiori: un'oncia di seme di bachi, per es., non frutta più di 70 libbre grosse di galetta per prodotto massimo; un noce non dà più di sei sacchi di frutti; ad un vigneto in pianura non si può attribuire il vino de' colli; dalle piante d'agrumi poste a bosco, la cui altezza o fusto supera i palmi

(1) Lo statuto di Tortona al libro IV, *Rubrica qualiter dies et nox diffiniatur*, dice;

Item statutum ed ordinatum est quod dies diffiniatur et esse intelligatur incipiendo post sonum campanae communis, quae pulsatur in mane ad destensum usque ad tertium sonum campanae, vel ad sonum tertiae campanae communis, quae pulsatur in sero. Post sonum vero tertiae campanae, vel tertium sonum campanae praedictae incipiendo usque ad sonum campanae, quae pulsatur in mane, diffiniatur, et esse intelligatur nox.

sette, pretendereste invano frutti della miglior qualità ecc. Quindi nel caso di distruzione, di danno, di nonuso, ogni domanda che oltrepassa il limite comune debb'essere rigettata, se la deviazione dalla legge generale non è dimostrata da argomenti che ogni dubbio escludano.

§ 2. Limiti di spese.

Per ottenere un prodotto qualunque è necessaria una spesa corrispettiva: dal valore del prodotto distrutto od impedito converrà dunque detrarre la spesa che fu o sarebbe stata necessaria per ottenerlo; il diritto del danneggiato non può superare la differenza tra il primo e la seconda; se voi calcolate il danno de' vostri bachi distrutti in ragione di 70 libbre di galletta per ogni oncia di semente, dovrete anco detrarre 80 rubbi di foglia per ogni oncia, e 45 giornate di manutenzione per ogni tre oncie all'incirca.

Tutto lo sforzo del danneggiato tende ad ingrandire la quantità e i pregi dei prodotti distrutti: la risposta riunirà dunque tutti gli elementi della spesa. È verissimo che le vostre spalliere d'agrumi, essendo isolate e a due facce, producevano i maggiori e migliori frutti; ma è parimenti vero che maggiore spesa richiedevano per legname e manutenzione ecc.

Parecchi scrittori non essendo stati troppo esatti nella specificazione delle spese annue d'uno stabilimento d'industria, comparvero stime ridicole. Queste spese si dividono ne' seguenti rami:

- 1.° Affitto del terreno sopra cui lo stabilimento è eretto;
- 2.° Interesse della spesa primitiva d'erezione (capitale che diviene zero dopo determinato numero di anni);
- 3.° Compra delle materie prime,
- 4.° Spese giornaliera per lavoranti, cavalli e simili;
- 5.° Riparazioni annuali;
- 6.° Perdite, guasti, crediti non esatti ecc. (Vedi anche il § 3);
- 7.° Imposte d'arti e commercio;
- 8.° Direzione dello stabilimento (giacchè le materie prime non vengono da loro stesse alla fabbrica, nè le manifatture vanno da loro stesse al mercato; e la corrispondenza e l'esazione vogliono il tempo d'una persona più istruita che un semplice lavorante).

Ommettendo l'ottavo elemento, come si fa per lo più dagli scrittori (1), si può far comparire attivo uno stabilimento che è passivo, e quindi indurre i giudici o a decretare delle indennizzazioni non dovute, o a riconoscere per onesti de' contratti dolosi.

Agli interessi degli otto accennati capitali fa duopo aggiungere il valore degli annui deperimenti, meno il particolare ed annuo loro interesse.

Si ritrova il valore del deperimento annuale accennato al n.° 2, dividendo la spesa primitiva d'erezione per la durata dello stabilimento: sia, a cagione d'esempio, il primitivo costo d'uno stabilimento qualunque lire 3,000, la sua durata anni 10, sarà il deperimento annuale lire 300.

§ 3. Limiti di eventualità sinistre.

Nel calcolo de' lucri cessati si argomenta spesso dallo stato *possibile* delle cose al loro stato *reale*. Ora tra il primo stato e il secondo osservasi talvolta quella differenza che si osserva tra il numero de' fiori di cui è coperto un albero in primavera, e il numero de' frutti che si colgono in autunno. Le produzioni sì vegetabili che animali, pria di giungere al loro stato di maturità, all'azione di più cause distruttrici soggiacciono, come le mercanzie pria di giungere al loro destino.

Negli stabilimenti di animali si detrae in Francia, a titolo di mortalità, come segue:

Pecore	il	5 per %
Buoi e vacche	”	2
eccettuati i casi d'epizoozia		
Cavalli	”	12

Le gazette francesi del giugno 1820 sotto la data di Parigi dicono: « Essendo questa la stagione delle procelle, è
 « cosa vantaggiosa il far sapere che si è formata una società
 « per guarentire in tutta la Francia le terre coltivate, dai
 « danni che può loro arrecar la gragnuola. Con una somma
 « di 25 centesimi a tre franchi per cento, secondo la qua-
 « lità delle raccolte, i possidenti ed i coltivatori non perde-
 « ranno più il frutto delle loro spese e delle loro cure: questa

(1) Vedine la prova in Hassenfratz, *Traité de l'art du charpentier*, pag. 139, 172, 173, ecc.

« società è tanto più considerevole, in quanto che essa restituisce ai padroni dei beni guarentiti, le somme che non sono state dalla perdita assorbite ».

Le sinistre eventualità cui vanno soggette le arti e il commercio, superano di gran lunga quelle cui va soggetta l'agricoltura. Bisogni vivissimi, costanti, universali guarentiscono la vendita dei prodotti agrarj, mentre il capriccio arresta non di rado lo spaccio delle manifatture (1).

Quindi nel caso di stabilimenti distrutti, magazzini incendiati, mercanzie corrotte, trasporti arrenati ecc., non si può, senza ledere i diritti della giustizia, escludere dal computo de' lucri cessanti e danni emergenti il ribasso dovuto per sinistre eventualità.

Osservate bene, che queste eventualità variano anche quando si tratta della stessa manifattura e dello stesso prodotto; per es., le seghe mosse dal vento, a maggiori danni vanno soggette di quello che le seghe mosse dai cavalli, dagli uomini, dall'acqua, dai vapori. Il vento è tra tutti i motori il più incostante, e le officine che sono costrette a farne uso, non hanno un travaglio stabile e regolare; soventi esse non lavorano perchè il vento è troppo gagliardo, e soventi perchè loro manca. Altronde la diversa forza del vento richiede maggior numero di lame, onde far uso d'una sola quando il vento è debole, ed impiegarne più quando è più forte ecc. L'interruzione de' lavori, mentre le spese giornaliere sono costanti, le maggiori spese pe' maggiori attrezzi, le maggiori rotture cui questi rimangono esposti, minorano il prodotto netto più che negli altri stabilimenti sopraccitati.

§ 4. *Limiti per rapporti tra le materie prime e i prodotti.*

Nel passaggio dallo stato greggio allo stato lavorato la materia prima soggiace comunemente a perdite che l'esperienza fa conoscere. Questa cognizione è una fiaccola che in molti casi può mettere in evidenza la frode e l'errore. Se la vostra lana sucida era 500 libbre, dunque la lana purificata non poteva essere più di 200, giacchè $\frac{3}{5}$ si perdono nella lavatura. Se erano cinque le brente del vostro vino, dunque

(1) Vedi la mia operetta sulle manifatture nazionali.

potete pretendere soltanto una brenta d'acquavite od una brenta e un quarto al più. Cento kilogrammi di ossi non danno più di 30 kilogrammi di gelatina secca; dunque non potete dimandarne 50 ecc. Ciascuna arte ha le sue regole che lasciano poca latitudine all'errore; e quando ne' supposti casi di guasti e distruzioni l'errore resta al disotto del 5 per 100, può dispregzarsi (1).

§ 5. *Limiti di forze.*

Un cavallo non resiste al lavoro più di otto ore al giorno; dunque il lucro cessante là ove questo animale è impiegato come motore, non può essere calcolato in ragione di ore 9 o più.

Il servizio d'un bue è minore d'un quinto di quello d'un cavallo; dunque è esagerato il calcolo che uguaglia il primo al secondo.

Gli uomini carichi di 44 kilogrammi possono scorrere in un giorno 18 a 20 kilometri. La carica ordinaria d'un facchino nelle corte gite non sorpassa i 150 kilogrammi; forse qualche straordinario individuo può moversi sotto il peso dii kilogrammi 450, ma per pochi istanti; dunque nel caso, per es., di legna derubata in un bosco la supposizione di maggiori pesi darebbe in falso.

Una barca ne' nostri canali non trasporta più di 3,000 pesi; dunque la merce deperita non poteva essere pesi 4,000, od altro ecc.

§ 6. *Limiti di tempo.*

I forni di fusione non sogliono restare accesi più di sei in sette mesi all'anno; dunque nel caso di fusione sospesa per altrui colpa non si potrebbe calcolare sopra maggiore durata annua.

Uno stallone non suole oltrepassare i dodici anni, di modo che il padrone perde un dodicesimo del suo valore all'anno; dunque il debito di chi uccidesse uno di questi

(1) Il rigoroso regolamento francese del 1669, tit. 15, art. 90, puniva con ammenda arbitraria e coll'interdetto della professione gli ingegneri, allorchè le loro misure scostavansi dal vero d'un *arpent* sopra 20, il che equivale al 5 per 100.

animali all'anno decimo, non oltrepasserebbe i due dodicesimi ecc.

Un cursore esercitato percorre talvolta 13 metri per ogni minuto secondo sul principio del suo corso; ma non reggerebbe a questo sforzo 8 ore. La celerità ordinaria di queste persone può essere fissata a metri sette, mentre quella dell'uomo comune sta tra i due e i tre. La supposizione di maggiori celerità, per ismentire, a cagione d'esempio, il così detto *alibi*, non sarebbe ragionevole.

Se si suppone che il cursore sia a cavallo, troveremo nella celerità di questo quadrupede il limite alla possibile celerità del cursore. La celerità massima d'un cavallo in una corsa di poca durata si è, per ogni minuto secondo, metri 15.

Ordinaria al galoppo	5. 5
al trotto	3. 5
al passo	1. 7

Si devono riguardare come improbabili le supposizioni di celerità maggiore.

§ 7. Limiti di capacità e di peso.

Conosciuta la capacità d'un recipiente e la quantità della merce contenuta in determinata parte di esso, risulta ad evidenza, come ognun sa, quale quantità può contenere il tutto.

In pratica si può far uso di questo principio in diversi modi, secondo che le persone litiganti più o meno elementi del calcolo riconoscono per veri.

In generale coloro che vogliono ingannare, non amano la precisione delle misure, perchè all'esagerazione, all'errore, alla frode non lascia campo. Essi preferiscono que' modi di discorso che parlano all'immaginazione senza istruire l'intelletto, e procurano sempre di presentare le cose in quel grado d'oscurità che permette d'ingrandirle o di scemarle a norma del bisogno; qualora additano misure determinate superiori al vero, tutta la loro destrezza si dirige contro que' mezzi di verificaione che potrebbero smentirle. Fingiamo un esempio: un truffatore vendendovi un magazzino di carbon fossile, v'accerta che il suo peso giunge a 100.000 kilogrammi: voi avete la dabbenaggine d'accettarlo senza farne sperimento. Qualche giorno dopo svolgendo i mucchi o le così dette *mede*, venite a conoscere che il peso non giunge che a kilogrammi 50,000: si tratta di provare la frode al

truffatore che la nega, e move dubbj contro la capacità delle *mede* ufficialmente riconosciuta, e contro i documenti scritti che la confermano, e contro i testimonj che attestano il peso reale, pronto mostrandosi a negare la luce meridiana.

In questo stato di dubbio le misure di lunghezza, larghezza, altezza, unite alla cognizione del peso d' un metro vi daranno tosto il peso totale che può contenere il portico. Da questa capacità sottraendo,

1.° Lo spazio longitudinale rimasto vòto pel movimento de' carri e degli uomini, onde effettuare i carichi e gli scarichi;

2.° Gli spazj trasversali de' pilastri;

3.° Gli spazj occupati dai legnami sostenitori delle *mede*;

4.° La distanza tra una *meda* e l' altra; coll' appoggio, dissi, di questi risultati verrete a provare, per es., che la capacità disponibile non poteva contenere i supposti 100,000 kilogrammi, e così o con altra consimile foggia di calcolo riuscirete a smascherare il truffatore che voleva derubarvi.

§ 8. *Limiti di rapporti usuali tra la spesa e la rendita.*

I bisogni degli uomini si dividono la rendita in ragione delle loro forze rispettive; quindi dalla parte toccata agli uni possiamo lusingarci di conoscere quella degli altri, per conseguenza dichiarare esagerate le quantità maggiori. Vi è stata abbruciata la casa: si tratta di conoscere il valore che vi è dovuto pe' vostri mobili.

1.° L'uso ci addita una base che è più spesso vera che falsa; egli ci permette di fare il *valore de' mobili per lo meno uguale al doppio dell' affitto annuo della casa*: si può dunque dimandare legittimamente questa somma senza bisogno di prove, ossia adducendo solamente l' investitura dell' affitto.

A misura che richiederete valori maggiori, crescerà la necessità di provare; potrete, per es., dimostrare facilmente che avevate una biblioteca contenente libri e stampe rare; ma l'esistenza dell' argenteria, della chincaglieria, delle gemme richiederà prove maggiori, se non vorrete rendere sospetto il giuramento che si suole deferire in questi casi.

2.° *Il valore degli abiti della moglie sta al valore di quelli del marito per lo meno come tre ad uno*; quindi; nel

caso che fosse noto il secondo, si potrebbe rigettare le pretese eccessive relativamente al primo (1).

3.° A Londra, ove tutti i proprietarj hanno il loro banchiere che paga per essi, non costumasi tenere gran denaro in casa; sarebbe dunque improbabile la supposizione contraria.

Ne' paesi meno commerciali le casse de' proprietarj, piene di denari alla scadenza degli affitti, vanno di mese in mese votandosi; v'è dunque un rapporto generale tra la quantità del denaro esistente in cassa e le epoche dell'anno.

Le casse degli affittuali, vote dopo il pagamento degli affitti, vanno giornalmente impinguandosi per le vendite giornalieri che succedono sui mercati; dunque a misura che ci accostiamo a quell'epoca, l'esistenza di grosse somme diviene più probabile. Si dica lo stesso del mercante, del pensionato, dell'impiegato ecc.

4.° I gusti delle persone comunemente noti indicano i canali pe' quali la rendita va diffondendosi: ciò che si spende in giochi o in meretrici, non si può spendere in abiti; nelle classi plebee il lauto pranzo dimostra che la camicia è stracciata ecc.

§ 9. *Limiti di guadagni.*

1.° La concorrenza abbassa i guadagni in modo che furono e saranno sempre minimi ove minima intelligenza richiedesi, minima destrezza, minima moralità, ed all'opposto; dunque, per es., in caso d'illegittimo arresto, l'agricoltore non potrà pretendere la mercede del ferrajo, nè il ferrajo quella dell'orefice ecc.

È noto anco che certe professioni ottengono alte mercedi, non atteso la loro difficoltà, ma atteso l'interruzione dei lavori, giacchè i giorni di lavoro in ogni arte devono somministrare il vitto anche pe' giorni in cui non si lavora; quindi, a cagione d'esempio, le giornate d'un muratore per

(1) Il calcolo sul valore degli abiti sarebbe stato facile in Germania al tempo di Machiavelli; giacchè questo scrittore ci accerta che in dieci anni una persona non spendeva in abiti più di due fiorini (*Ritratti delle cose dell'Alemagna*).

altrui colpa perdute, non dovrebbero essere calcolate in ragione di 3 lire ciascuna, giacchè questa mercede ch'egli riceve quando lavora, suppone molti giorni di ozio. Un *commissionaire* a Parigi (giovanotto savojarde che si trova sugli angoli di tutte le strade per portare bauli e simili) guadagna dieci soldi per ogni quarto d'ora di cammino. E ben chiaro che il guadagno d'un quarto d'ora deve compensare altri venti in cui il giovanotto sta colle mani alla cintola.

2.º *Il rapporto tra il prezzo della materia prima e il prezzo della manifattura serve a limitare le pretese sui guadagni*; per es., un orologio d'oro della fabbrica di Porentruy è valutato 120 franchi; la materia prima costa 60 franchi (1); dunque la mano d'opera e il beneficio dell'intraprenditore non possono superare i franchi 60.

Limitato il guadagno sperabile da un' *unità*, resta da limitare il *numero* delle *unità* prodotte, e questi limiti si trovano ne' capitali (vedi i §§ 1.º e 2.º) e nello smercio (vedi il § 10).

3.º Le repentine vicende del commercio possono benissimo produrre dei grossi lucri, ma non vanno sempre disgiunte da perdite. Volendo ritenerci ne' più comuni limiti della realtà, stabiliremo i due seguenti principj:

a) *Un negoziante può ottenere a credito al più un capitale decuplo del proprio.*

b) *Il suo guadagno più comune giunge al 10 per 100; il 6 per 100 essendo dovuto al prestatore, resta al negoziante il beneficio del 4.*

4.º Volendosi calcolare il valore nei travagli scientifici, si può, presso i popoli inciviliti, trarre qualche norma dagli onorarj de' professori. Un letterato ha fatto l'indice ragionato d'un'opera legale; egli mi dimanda cosa possa chiedere pel suo lavoro.

Risposta: calcolate le giornate impiegate, ritenendo 7 ore per giornata (2): saranno, per es., giornate 50.

(1) De la manufacture d'horlogerie du pays de Porentruy.

(2) Siccome i travagli intellettuali esauriscono di più la macchina che i travagli meccanici, perciò se ne' secondi la durata del giorno utile è ore 10, ne' primi non potrà essere prolungata al di là di 7,

Prendete l'onorario giornaliero d'un professore di legge, per es., lir. 10; moltiplicate 50 per 10, e avrete 500.

Siccome poi i travagli regolari e stabili come quelli de' professori sogliono ottenere minori onorarj di quello che i travagli straordinarj ed eventuali, perciò alle lire 500 aggiungete il 10 per \int° , ed avrete lire 550.

§ 10. Limiti di smercio.

Lo smercio impedito non può essere supposto maggiore dello smercio ordinario. Chi pretende di più, deve provare.

Lo smercio delle mercanzie di moda è rapido sì, ma breve, e lascia molti *nonvalori*.

Lo smercio delle cose superflue decresce, quando cresce il prezzo delle cose necessarie, ed all' opposto.

Lo smercio non può superare le finanze e i bisogni de' compratori; è così chimerico lo smercio di gemme in paese povero, come lo è lo smercio di opere filosofiche in paese superstizioso.

L'azione incagliatrice dello scredito non può giungere là ove la notizia dello scredito non giunse.

La situazione delle fabbriche autorizza o distrugge la pretesa di grande smercio; la vicinanza d'un caffè ad un teatro, d'uno stallazzo ad un mercato, d'un bosco a forni di fusione, d'una cava di pietre a fiumi navigabili ecc., autorizza la pretesa di grande smercio, che in altra situazione sarebbe ridicola.

§ 11. Limiti di prezzi.

I registri privati e pubblici smentono le frodi e gli errori che nel calcolo dei prezzi potrebbero commettersi.

La pretesa di prezzo maggiore dell'ordinario è solo ammissibile, quando la merce gode di credito speciale, il che suole essere pubblicamente noto.

e deve essere ancora minore in ragione del riscaldamento che que' travagli comunicano alla fantasia. Alfieri dice che i suoi occhi dopo un par d'ore d'entusiastico lavoro non gli facevano più luce. (*Opere postume*, tom. XIII, pag. 156).

Se mancassero gli ordinarij registri, potrebbero rettificare qualche errore i seguenti principj.

1.º Ne' casi di *carestia* le cose necessarie giungono ad un prezzo cui non giungono le superflue ;

2.º Ne' casi *ordinary* le superflue giungono ad un prezzo cui non giungono le necessarie ;

3.º Ne' casi d' *abbondanza* le necessarie s' abbassano ad un prezzo cui non s' abbassano le superflue (1).

4.º Il prezzo delle giornate decresce in ragione della distanza dalle città (2).

5.º Vi è un rapporto usuale tra i prezzi delle diverse cose negli stessi generi, cosicchè dalla cognizione degli uni si può giungere a conoscere gli altri; per es, nel corso ordinario un sacco di noci si considera come uguale nel prezzo a 10 sacchi di pomi, un sacco d'orzo a $\frac{2}{3}$ d' un sacco di segale ecc.

§ 12. *Limiti morali e legali.*

1.º Non si possono pretendere lucri che la morale condanna: per es., non essendo lecito castrare un individuo consentente, non si può chiedere mercede per l'eseguita castrazione.

2.º Non si possono chiedere lucri che la legge vieta, nè lucri maggiori di quelli ch'ella permette. Pria dell'imperatore Claudio la legge Cincia, fatta da M. Cincio l'anno di Roma 549, non permetteva agli avvocati di ricevere mercede dai clienti, sotto pena della restituzione del quadruplo di quanto avevano ricevuto, come prescrisse poscia Augusto. Dopo Claudio fu permesso, e con ragione, agli avvocati di ricevere mercedi, ma la legge stabilì il limite ai 10,000 sesterzi, ed obbligò, chi riceveva di più alla restituzione (3).

(1) Vedi il *Nuovo prospetto delle scienze economiche*, tom. 3, pag. 24, 27.

(2) *Ibid.* pag. 64, 65.

(3) Tacito, *Annal.* XI, 7.

§ 13. *Limiti logici.*

1.° *La probabilità del supposto lucro perduto decresce a misura che questi si scosta dal corso ordinario delle cose.*

La distruzione, per es., del governo feudale fece cessare molti lucri pe' feudatarj; essi raccoglievano (si supponga per ipotesi) una lira per ogni pertica ad ogni passaggio d' un terreno da una mano ad un' altra. Supponiamo che l' esperienza di più anni avesse dimostrato che il prodotto annuo di quel lucro saliva ad uno per cento sul valore totale de' fondi: i feudatarj pretendendo indennizzazione per quel lucro cessato, sarebbero tanto meno credibili quanto più la base del loro calcolo sull' uno per cento s' alzasse.

2.° *Il valore del lucro probabile non è mai uguale al valore del lucro certo; egli non ne è che una frazione.* Questa frazione, come è noto, ha per numeratore la somma de' casi favorevoli, per denominatore la somma de' casi favorevoli e contrarj. Questa regola suppone che tutti i casi siano ugualmente possibili; se non lo sono, si determina la probabilità rispettiva di ciascuno, si fa la somma.

3.° *Tutto ciò che è vero in cifre, ed aritmeticamente esatto, non è sempre vero in pratica, nè possibile nell' esecuzione.* Le cause della differenza tra l' esattezza aritmetica e l' esattezza reale, sono tre:

a) Talvolta qualche elemento che serve di base al calcolo, è minore o maggiore del vero, od interamente falso.

b) Talvolta la legge d' aumento o decremento, supposta regolare nel calcolo, non è regolare nel fatto.

c) Talvolta finalmente e per lo più si ommettono nel calcolo i piccoli ostacoli, le remore i *non-valori*, i quali sopra lungo intervallo accumulandosi, presentano una quantità ragguardevole alla fine.

4.° *Le leggi generali vogliono essere modificate colle circostanze locali; ed ovunque si può, fa d' uopo consultare i fatti invece di fidarsi a vaghe analogie.* Per es. le corti di giustizia in Inghilterra hanno deciso da lungo tempo, che se la durata d' una vita in un villaggio è stimata 15 anni, non può essere stimata che anni 10 e mezzo in Londra ecc.

5.° *Non si può pretendere lucri fondati sopra interpretazioni di parole, di stipulazioni, di contratti, smentite dall' uso*

e dalla buona fede. Si meritò l'indignazione de' contemporanei e de' posteri Cleomene, il quale, dopo d'aver conchiusa tregua cogli abitanti d'Argo per sette giorni, gli assalì la terza notte mentre dormivano, allegando che nella sua tregua non si era delle notti fatto menzione.

6.^o Allorchè ne' contratti si trovano le parole *più o meno* relative a quantità stipulate, non si deve giammai pretendere un valore maggiore della metà di quello da cui si parte e serve di confronto (1).

(1) Si può confermare questa regola coll'autorità degli statuti: quello di Crema dice: *Ubi cumque statuta loquuntur de additionibus plus vel minus, intelligatur illud plus et minus ad arbitrium domini potestatis et capitanei et suae curiae, inspecta qualitate facti et personarum; dum tamen illud plus et minus aliter non possit excedere dimidium poenae expressae in statuto pro tali delicto augendo vel minuendo, singula singulis congrua referendo.* (Municipalia Cremæ, pag. 76, 77).

LIBRO TERZO.

DEL SODDISFACIMENTO.

SEZIONE PRIMA.

QUALITÀ DEL SODDISFACIMENTO.

CAPO PRIMO.

Necessità del soddisfacimento.

I.

Quell'azione che fa cessare il danno esistente e ripara al danno successo, si chiama soddisfacimento.

Ristabilire le cose nello stato in cui si trovavano pria del delitto, rimettere l'uomo che ha sofferto, nella legittima condizione in cui si troverebbe se non fosse stata violata la legge, è soddisfare.

In poche parole il soddisfacimento è un bene dato dall'offensore o dal suo sostituto a compenso de' mali sofferti dall'offeso.

II.

Il soddisfacimento presenta due distinti aspetti: l'uno riguarda il futuro e l'altro il passato. Voi mi avete calunniato; le vostre false voci contro di me circolano tuttora nel pubblico, e chi sa sin quando continuerebbero a circolare. Il tribunale interviene, e dichiarandovi pubblicamente calunniatore, arresta il corso alla calunnia (se pur è possibile arrestarlo); il tribunale ha provveduto al *futuro*.

In forza della vostra calunnia sono stato privato d'un'eredità di 10,000 lire; il tribunale vi costringe a pagarmi questa somma, e in questo modo rimedia al *passato*.

Allorchè ha cessato la guerra, il vinto restituisce al vincitore i paesi che gli aveva tolti, ecco il soddisfacimento pel futuro; poscia paga le spese che costò la guerra, ecco il soddisfacimento pel passato. — Voi mi avete ritornato il vostro ritratto che mi rapiste jeri in un momento di collera; scrive l'amico all'amica; ma chi mi compensa del dispiacere che mi cagionò il vostro ingiusto sdegno? — Allora l'amica sente la necessità di scrivere un biglietto pieno di miele, acciò il piacere prodotto dal biglietto cancellando il dispiacere prodotto dallo sdegno, lo stato presente allo stato passato divenga uguale nell'animo dell'amico.

III.

Il senso comune proclama i due seguenti principj:

« Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno agli altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

« Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza ».

Infatti la società è una *compagnia d'assicurazione*, la quale, in cambio dei servizi che ciascuno le rende, garantisce a ciascuno l'integrità de' suoi beni: *le due primarie basi della sicurezza pubblica sono*

La certezza della pena,

La riparazione del danno.

Senza la pena i delinquenti s'armano contro la società; senza la riparazione l'innocente soggiace ad illegittima perdita. Il soddisfacimento, riguardato dal lato dell'offeso, mitiga il dolore del male; dal lato dell'offensore, agisce come la pena che tende ad impedirlo.

Senza il soddisfacimento si moltiplicherebbero le vendette; un delitto ne trarrebbe seco degli altri.

La pena ha per iscopo di prevenire un male futuro che può succedere a danno di persone *indeterminate*; il soddisfacimento ha per iscopo di torre un male *attuale* successo a danno di *determinata* persona. *Ora il pubblico è più sensibile ai mali individuali e presenti, che ai mali comuni e futuri.* Senza il soddisfacimento resta nel pubblico un allarme proporzionato ai danni non riparati.

La pena sola non basta a distruggere l'allarme prodotto dal delitto. Ella tende bensì a diminuire il numero de' delinquenti, ma questo numero, benchè diminuito, non può essere considerato come nullo. Gli esempi di delitti più o meno pubblicamente commessi eccitano più o meno timore; ciascuno vi vede un'eventualità di mali per sè stesso. Questo timore cessa, quando il delitto è seguito sì costantemente dal soddisfacimento che dalla pena. Se egli fosse seguito dalla pena senza soddisfacimento, quanti fossero i colpevoli puniti, altrettante sarebbero le prove che la pena è inefficace, quindi corrispondente allarme ingombrirebbe l'animo del pubblico (1).

Infatti, feroce al pari che vile si era il compenso che la legge inglese offriva all'offeso o ai di lui parenti, allorchè ordinava che l'offensore fosse giustiziato sul luogo del delitto, acciò, dice essa, non solo maggior timore in chi voleva imitarlo si diffondesse, ma anche *acciò i parenti potessero corre piacere nell'osservare lo strazio che la giustizia aveva fatto dell'offensore d'una persona ad essi cara: Famosos latrones, in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos placuit, ut, et conspectu detereantur alli, et solatio cognatis interremptorum, eodem loco pœna reddita, in quo latrones homicidia fecissent* (2). Pare che la legge non conoscesse il vero piacere della vendetta: questo consiste nel veder dispiacere e pentimento nell'offensore: non v'è piacere nel dire ingiurie ad un sordo, come non v'è nel far le fiche ad un cieco. La vista d'un nemico ucciso è un piacere di viltà non di coraggio.

(1) Bentham, *Traité de législation*, tom. 2.

(2) Blackstone, *Commentaires sur les loix angloises*, tom. 6, pag. 124.

CAPO SECONDO.

Certezza del soddisfacimento.

I.

Il soddisfacimento è un debito per l'offensore, è un credito per l'offeso; la più rigorosa giustizia vuole dunque che al soddisfacimento sia guarentita quella certezza che agli altri diritti è promessa; anzi maggiore, se si riguarda il soddisfacimento come compenso al danno emergente, giacchè *l'uomo è più sensibile alla perdita d'un bene che all'acquisto di esso in pari circostanze.*

Parecchi statuti de' secoli di mezzo indebolirono la certezza del soddisfacimento relativamente alla quantità; giacchè da un lato imponevano all'offensore una multa, metà della quale toccava al fisco, metà all'offeso; dall'altro diminuivano quella multa più o meno e sino alla metà, allorchè l'offensore confessava il suo delitto: questo è lo stesso che diminuire il debito quando il debitore riconosce le sue ricevute (1).

II.

Siccome i crediti non si estinguono colla morte del creditore, così il diritto al soddisfacimento non cessa colla morte dell'offeso: ciò che è dovuto all'offeso a titolo di soddisfacimento, è dovuto ai suoi eredi. Gli statuti italiani riconoscono questa verità senza eccezione (2).

(1) Vedi gli statuti di Milano (*Stat. crim.*), cap. 45.

Monza, alla pag. 118 e 1227.

Verona, lib. III, cap. 35.

Cremona, pag. LV.

Intra e Palianza, lib. CV, cap. 14 e 35.

Lo statuto cremonese vuole diminuzione di multe per far cessare le avanie de' giudici, de' notaj, degli scribi e simili impiegati ne' dicasteri giudiciarj. Egli pare che il corpo morale pagato per mantenere la pubblica sicurezza tendesse nell'*oscurità degli uffici, nel labirinto della procedura, e colla scorta del segreto* riuscisse impunemente a minarla.

(2) Vedi, per es., lo statuto criminalè di Milano al cap. 68.

Aggiunge saggiamente Bentham: « Faire dépendre de
 « la vie de l'individu lésé le droit de recevoir satisfaction,
 « ce seroit ôter à ce droit une partie de sa valeur: c'est
 « comme si on réduisoit une rente perpétuelle en rente via-
 « gère. On n'arrive à la jouissance de ce droit que par une
 « procédure qui peut durer longtems. S'agit-il d'une personne
 « agée ou infirme? La valeur de son droit périclité comme
 « elle. S'agit-il d'un moribond? Son droit ne vaut plus rien.

« D'ailleurs, si vous diminuez d'une part la certitude de
 « la satisfaction, vous augmentez dans le délinquant l'espoir de
 « l'impunité; vous lui montrez en perspective une époque où
 « il pourra jouir du fruit de son crime. Vous lui donnez un
 « puissant motif pour retarder par mille entraves le juge-
 « ment des tribunaux, ou même pour avancer la mort de
 « la personne lésée. Vous mettez hors de la protection des
 « lois les personnes qui en ont le plus grand besoin, les
 « mourans et les valétudinaires ».

III.

I diritti all' onore essendo più preziosi che i diritti alla
 proprietà, risulta che se non si estinguono i secondi colla
 morte dell' offeso, molto meno devono estinguersi i primi:
*l'obbligo di ritrattazione verbale o soddisfacimento attestato-
 rio sussiste intero nell' offensore, benchè l' offeso più non esi-
 sta.* Infatti essendo utilissimo al pubblico il desiderio di la-
 sciare dopo morte buona fama di sè, sarebbe inconseguente
 la legge, se l' onore de' morti non proteggesse per lo meno
 ugualmente che quello de' vivi; dico per lo meno, giacchè
 pei primi, ossia alla custodia del loro onore non veglia ocu-
 latissimo il risentimento come veglia per quello de' secondi.

IV.

Siccome il debito non si estingue colla morte del de-
 bitore, così l' obbligo di soddisfacimento colla morte dell' of-
 fensore non cessa; ciò che è dovuto da esso a titolo di sod-
 disfacimento, è dovuto da' suoi eredi.

« Dira-t-on que si on satisfait la partie lésée après la
 » mort du délinquant, c' est par une souffrance égale im-
 » posée à son héritier? Mais il y a bien de la différence:

» l'atteinté de la partie lésée est une atteinte claire, précise,
 » décidée, ferme à proportion de sa confiance dans la pro-
 » tection des lois. L'atteinte de l'héritier n'est qu'une con-
 » séquence vague. Qu'est-ce qui en forme l'objet? Est-ce
 » la succession entière? Non: ce n'est que le produit incon-
 » nu, après toutes les déductions légitimes. Ce que le dé-
 » fiant auroit pu dépenser en plaisirs, il l'a dépensé en in-
 » justices (1).

V.

*Allorchè l'offensore non può pagare, la comunità
 ossia il pubblico tesoro deve pagare per esso.*

Si può paragonare la società ad una caserma di soldati, nella quale il valore de' guasti si distribuisce sulla *massa*, allorchè restano ignoti quelli che li commisero, o non possono pagarli.

Il sopraccennato principio, che si trova in tutti gli statuti italiani, allorchè trattasi di guasti dati alle case, alle officine, alle campagne (2), è fondato sulle seguenti ragioni:

1.º Distribuito il valore del delitto sopra i caratteristi sociali riesce nullo per tutti, mentre sarebbe gravosissimo, se a carico dell'offeso unicamente restasse.

(1) Bentham, *Traité de législation*. tom. 2.

(2) Mi restringo a citare lo statuto di Brescia:

Si de caetero in aliquo burgo, vel loco, cassina, vel molendino, sive territorio, vel alibi aliquod damnum, vel guastum datum, vel factum fuerit, de die vel de nocte, per incendium, vel incisionem, vel depopulationem, vel alio modo, in domibus, terris, pratis, vineis, buschis, arboribus, vel aliquibus seminatis, brugariis, carregiis, vel aliis quibuscumque rebus, commune, et hominos, nobiles, et vicini, illius burgi, loci, cassinae, molendini, seu territorii teneantur et debeant, infra tertiam diem, capere et communi Brix. consignare illum seu illos, qui illud damnum seu guastum dederint vel fecerint; alioquin commune, et homines, nobiles, vicini illius burgi vel loci teneantur et debeant damnum restituere, et resarcire damnum passo in duplum, secundum examinationem et extimationem super hoc faciendam per illos, qui ad illam examinationem et extimationem facendam fuerint electi per D. potestatem, et ejus judicem maleficiorum. Et ad istam restitutionem

2.º Allorchè il danno del delitto cade sul pubblico, tutti hanno interesse ad impedirne l'esecuzione, ad accusarne gli autori, a procurarne l'arresto (1).

compellantur summarie, sine strepitu, et figura judicii, et sine libelli vel declarationis datione, ex officio et extra ordinem et omni die, aliquo alio statuto in contrarium non obstante.

§ 1. *De datione cujus damni dati, ubi aliter non appareat, creditur damnum passio, cum sacramento suo, et uno teste fide digno. Et si erit dubium, de cujus territorio esset ille locus, in quo damnum datum fuerit, intelligatur, quo ad contenta in praesenti statuto, esse de territorio illius terrae, loci, vel burgi, cui proximior fuerit ille locus, in quo damnum datum fuerit.*

§ 2. *Salvo quod commune et homines praedicti, qui ad ipsam restitutionem compulsi fuerint, regressum habeant liberum et efficacem et summarium usque ad quantitatem quam restituerint, et de damnis et expensis contra illos et eorum bona et quemlibet eorum in solidum, qui illud damnum vel guastum dederint vel fecerint. Et salvo, quod si praedicta communia consignaverint malefactorem vel malefactores, infra unum mensem, post damnum datum et factum, in forciis communis Brix. non teneantur ad restitutionem praedictam... Et salvo quod viduae et orphani non teneantur dictae restitutioni... Prius et ante omnia ille qui asserit sibi damnum datum vel factum fuisse in productione accusae et querelae, juret, vel ejus tutor vel curator, quod ipse non fecit nec fieri fecit, nec scit quod aliquis de ejus familia fecerit, nec dolum, nec culpam, nec fraudem inde commiserit pro tali damno.*

§ 3. *Et si quaecumque talis, cui damnum asserito factum, inventus fuerit damnum sibi fecisse, vel fieri fecisse, quadruplum ejus quod acceperit, seu sibi condemnari fecerit, solvere teneatur illis communi, nobilibus, vicinis a quibus egisset, seu sibi condemnari fecisset, vel in quadruplum ejus in quo commune condemnari debuisset. (Statuta criminalia, cap. CXVI, pag. 149, 150).*

Allorchè si tratta di mercanzie che dopo d'aver pagato il pedaggio, vengono derubate sulle pubbliche strade, lo statuto tortonese vuole che dalla cassa de' pedaggi venga risarcito il danno, ecco il testo :

Statutum et ordinatum est quod si aliquis de Terdona, vel aliunde fuerit derobatus tempore pacis in districtu Terdonae de rebus de quibus solutum fuerit pedagium communis Terdonae, eundo per stratas ordinarias et consuetas, debeant eidem dictae res derobatae emendari de denariis pedagiorum mercantiarum communis et singularum personarum habentium facere in dictis pedagiis, ita quod appellatione mercantiarum non intelligatur vinum, sal, blava, nec pedagia appellata minuta. (Statuta civitatis Terdonae, lib. VII, pag. 257).

(1) Quest'ultimo scopo si riconosce ad evidenza nello statuto d'Intra e Pallanza, giacchè dall'obbligo di pagare pe' furti commessi,

Carrard, parlando di quest' uso (sì vecchio è sì generale per l'addietro in Italia), dice: « C'est une pratique qui » a déjà lieu dans quelques pays de la Suisse, en faveur » des personnes en charge, afin de les mettre à l'abri des » vengeances des méchans qu' ils ont reprimés (1).

SEZIONE SECONDA.

Specie di soddisfacimento.

Non è possibile d'aggiungere un'idea nuova a quanto sopra questo argomento ritrovasi nella legislazione francese. La nazione più sensibile all'ingiuria si è mostrata più che le altre ingegnosa nel rinvenire modi di soddisfacimento.

sono eccettuati quelli che non potrebbero arrestarne gli autori; cioè:

- 1.º Gli assenti,
- 2.º Le donne,
- 3.º Gli infermi,
- 4.º I minori d'anni 15,
- 5.º I maggiori d'anni 70; ecco il testo;

Item statuerunt et ordinaverunt, quod habitantes in burgis et villis dictae communitatis, tam nobiles quam gaudentes aliquo privilegio, teneantur cum communibus in quibus habitent, restituere robarias factas de ipsis communibus occasione bannitorum vel malefactorum non consignatorum, exceptis absentibus, mulieribus, infirmis et minoribus annis quindecim et majoribus annis septuaginta, qui non teneantur ad dictas emenda: emendae autem dictarum robariarum et poenarum fiant hoc modo, videlicet medietas pro aere et alia medietas pro focolario. (Statuta burgi Intri ecc., lib. IV, cap. 32, pag. 105, 106).

Sono stato costretto a citare i testi de' vecchi statuti italiani, perchè l'assicurazione contro i delitti e l'indennizzazione del danneggiato a spese comuni è stata proposta come idea nuova da qualche scrittore. Vedi Bentham, *Traité de législation*, tom. 2.

(1) *De la Jurisprudence criminelle*, tom. 2, pag. 80.

CAPO PRIMO.

Soddisfacimento attestatorio.§ 1. *Esposizione e motivi della legislazione.*

L' *esistenza morale* de' cittadini può essere alterata da semplici menzogne corruttrici dell'opinione, come l' *esistenza fisica* da semplici alterazioni atmosferiche. Il solo annuncio di *mali* che non succedessero, di *pericoli* che non esistono, di *delitti* che non furono commessi, basta a distruggere la felicità di qualunque persona, e caricarle l'animo di grave dolore, come qualche grado d'umanità aerea basta ad alterare il polso e cagionare la febbre.

Non si possono arrestare i danni che nella pubblica opinione la menzogna produce e la calunnia, fuorchè presentando l'immagine luminosa della verità. I tribunali s'incaricano di questa augusta funzione, e dopo d'aver convinto il calunniatore, lo costringono a ritrattarsi avanti alla persona offesa, coll'intervento del giudice e d'altri individui, quindi notificano al pubblico la sentenza in determinato numero di esemplari.

La legislazione longobardica conobbe il *soddisfacimento attestatorio*, ossia la ritrattazione verbale, come si può scorgere dalla legge citata nella nota (1), pag. 73.

Pare che le repubbliche italiane del medio evo non abbiano ammesso questo modo di *soddisfacimento*, il che reca tanto maggiore meraviglia, quanto che ne' governi rappresentativi l'onoratezza e il credito devono essere altamente apprezzati; non potendosi salire alle cariche senza l'aura popolare.

Negli statuti di quelle repubbliche si trova pe' casi di detrazione e di calunnia un metodo arbitrario di procedura, spoglio di quelle formalità che, rettificando l'*opinione*, ritornano il cittadino al posto da cui fu degradato; tutto il *soddisfacimento* si riduce ad una multa pecuniaria entro le pareti del tribunale, senza ombra di pubblicità (1).

(1) Lo statuto milanese, al quale su questo articolo concordano gli altri, dice al cap. 147:

Quicumque alicui personae injuriam fecerit dicto, facto, vel

§ 2. *Difetto del soddisfacimento attestatorio.*

Due difetti si possono rimproverare a questa specie di soddisfacimento, de' quali il 1.^o nell' esecuzione, il 2.^o nella natura di esso consiste.

I. *Difetto nell' esecuzione.*

Ordinariamente si costringe il delinquente a dichiarare ch'egli ha proferito una menzogna, ed a riconoscere pubblicamente l'onore della parte lesa.

Ora 1.^o sembra una stoltezza il prescrivere ad un uomo di protestare certi sentimenti che possono non essere suoi, e quindi porsi a pericolo di ordinargli giuridicamente una menzogna.

2.^o Si indebolisce l'effetto della riparazione con un atto di costringimento, giacchè cosa prova una ritrattazione forzata, fuorchè la debolezza e il timore di chi la pronuncia?

Il delinquente può essere l'organo della propria condanna, se, affine di accrescere pena a lui, giudicasi necessario quest'atto, o conveniente; ma egli lo può essere senza mancare alla più esatta verità, purchè la formola di ritrattazione che gli si prescrive, esprima i sentimenti della giustizia, non di quello che la pronuncia: *La corte ha giudicato ch'io ho proferito una falsità — la corte ha giudicato ch'io non ho agito da uomo onesto — la corte ha giudicato che in quest'affare il mio avversario si è condotto da uomo d'onore*: ecco ciò che interessa il pubblico e la parte offesa: egli è questo un trionfo abbastanza splendido per la verità, un'umiliazione abbastanza grande pel colpevole. Cosa guadagnasi di più costringendolo a dire: *Io ho proferito una falsità — io*

scripto, puniatur arbitrio iudicantis, secundum qualitatem injuriae et personae injuriantis et injuriatae, et loci et temporis, in quibus illata esset injuria, et de praedictis potestas et iudices ejus ad malefictum deputati et quilibet alius iudiciens in civitate Mediolani, habeant arbitrium puniendi et condemnandi summarie et sine strepitu et figura iudicii.

Vedi lo statuto di Monza, pag. 129; di Pavia, esp. 16 ecc.

non ho agito da galantuomo — il mio avversario si è condotto da uomo d'onore? — Questa dichiarazione, in apparenza più forte che l'antecedente, in realtà lo è meno. Il timore che detta simili proteste, non cambia i sentimenti dell'animo; e quando la bocca le pronuncia avanti un'udienza numerosa, sembra a ciascuno di sentire il grido del cuore che le smente.

Quando si tratta d'un fatto, la confusione d'aver mentito sarà quasi sempre conforme alla coscienza del colpevole: ma quando si tratta d'opinione, e d'opinione relativa alla condotta d'un nemico, non è sempre così.

Anche le espressioni della formola possono talvolta essere troppo generali, e dare la patente d'onest'uomo a persona che non la merita; quindi la sentenza del giudice può trovarsi in opposizione con l'opinione pubblica (1).

II. Difetto della natura del soddisfacimento.

Il difetto inerente al soddisfacimento attestatorio si è ch'egli fa bensì cessare il male, il che riguarda il futuro, ma non compensa l'offeso pel male sofferto, il che riguarda il passato. Voi avete dichiarato vostra moglie adultera; l'avete tratta avanti i tribunali, l'avete colmata d'obbrobrij al cospetto del pubblico, e sino all'ultima stilla la costringeste a bere il calice dell'amarrezza: finalmente voi succumbete; la corte viene a dichiarare per vostra bocca che avete mentito. Questo giudizio tronca il corso agli antecedenti strapazzi, ma non indennizza pel male sofferto. Quindi l'uso de' tribunali francesi, pria della rivoluzione, univa al soddisfacimento attestatorio il soddisfacimento pecuniario, sotto il titolo indeterminato di riparazioni civili (*dommages-intérêts*), le quali costituivano una partita diversa dalle spese processuali.

La legislazione longobardica aveva sociato il soddisfacimento pecuniario al soddisfacimento attestatorio, come consta dal testo citato nella nota (1) pag. 73.

(1) Bentham, *Traité de législation*, tom. II, pag. 331-333.

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento onorifico.

Questo metodo di soddisfacimento ugualia le partite dell'offeso e dell'offensore con due operazioni diverse.

Colla prima abbassa, avvilitisce, degrada chi denigrò l'altrui fama.

Colla seconda inalza l'offeso dandogli un dominio d'opinione sull'offensore.

§ 1. *Avvilire l'offensore.*

Il volgo è persuaso che si giunge a guarire il morso supposto velenoso dello scorpione collo schiacciarsi sopra lo scorpione stesso. — Si dice che il calunniatore morde l'altrui riputazione: le leggi si proposero dunque di cancellare quell'allegorico morso, facendo strazio del calunniatore alla presenza dell'offeso e spogliandolo d'ogni opinione.

A) *Mezzi fisici.*

I. La legge francese, pria della rivoluzione, costringeva il calunniatore, o l'offensore in generale, a comparire nella sala dell'udienza de' tribunali, in camicia, coi ferri ai piedi, in ginocchio, e chiedere scusa all'offeso od al di lui procuratore, alla presenza de' giudici e di determinato numero di persone scelte dall'offeso.

La legge voleva maggiore o minore apparecchio nelle esteriori apparenze umiliauti secondo

- 1.º La natura e il carattere dell'ingiuria o della calunnia;
- 2.º La maggiore o minore pubblicità;
- 3.º Lo stato e il carattere dell'offeso e dell'offensore;
- 4.º Le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti (1).

(1) Nel caso di mancanza a dimandare scusa, l'offensore era condannato a pagare una determinata somma per ogni giorno di ritardo.

II. Una legge polacca voleva che il calunniatore alla presenza del pubblico si piegasse verso terra, appoggiandosi alle due mani e ai due piedi, e in questa situazione abbajasse come un cane per un quarto d'ora (1).

Si pretende che Carlo V re di Francia avesse introdotto questo castigo nella sua corte, e che perciò, in certi giorni, si sentisse continuo abbajamento nella reggia (2), il che era cosa ben naturale, giacchè nelle reggie più che altrove suole albergar la calunnia.

B) *Mezzi morali e civili.*

La legge francese

Spogliando de' segni onorifici i calunniatori;

Escludendoli dai pubblici impieghi;

Interdicendo loro l'esercizio de' diritti che richieggono confidenza, accertava il pubblico che non si poteva prestare alcuna fede alle parole di costoro.

Maggiore diffidenza eccitava in Roma la legge Remmia, la quale, acciò potesse ciascuno guardarsene, bollava i calunniatori in fronte colla lettera K.

Gli statuti italiani obbligano l'offensore a dare idonea sigurtà, la quale guarentisce che costui non effettuerà le fatte minaccie, e meno rinoverà le offese per cui venne punito.

§ 2. *Dare all'offeso un dominio d'opinione sull'offensore.*

A) *Mezzi fisici.*

1.º La legge francese concedeva all'offeso il diritto di dare all'offensore nella corte del tribunale tanti colpi quanti ne aveva ricevuti egli stesso, o farglieli dare dal carnefice.

2.º Prigionia dell'offensore in castello distante tante miglia dalla casa dell'offeso.

(1) Attualmente il calunniatore abbaja tre volte, e sta coricato sopra la sedia di colui ch'egli offese.

(2) Saint-Fois, *Oeuvres*, tom. 4, pag. 245.

3.º L'idea più ingegnosa fu la seguente: l'offensore era obbligato di ritirarsi da qualunque luogo, tosto che vi comparisse l'offeso; presentandosi l'offeso, per es., in una conversazione o ad una festa da ballo od altrove, l'offensore doveva partirne.

B) *Mezzi morali.*

Il posto e gli onori dell'offensore concessi all'offeso.

Sottomesso l'offensore alla giurisdizione dell'offeso ecc.

Nel caso di dubbio sull'intenzione, la legge francese obbligava l'offensore a dichiarare chiaramente e formalmente che non ebbe animo di nuocere alla riputazione di chi dicevasi offeso.

L'effetto de' sopraccennati soddisfacimenti è descritto da Bentham come segue: « L'homme injurié, réduit à un état » intolérable d'infériorité devant son agresseur, ne pouvoit » plus se recontrer avec sûreté dans le même lieu, et ne » découvroit dans l'avenir qu'une perspective d'injures: » mais aussitôt après la réparation légale, il regagne ce qu'il » avoit perdu, marche avec sécurité la tête levée, et acquiert » même une supériorité positive sur son adversaire. Com- » ment s'est fait ce changement? C'est qu'on ne le voit » plus comme un être foible et misérable, qu'on peut fouler » aux pieds: la force des magistrats est devenue la sienne; » nul ne sera tenté de lui renouveler un insulte dont la » punition a eu tant d'éclat. Son oppresseur, qui avoit pa- » ru un moment si altier, est bientôt tombé de son char de » triomphe: la peine qu'il a subie sous les yeux de tant de » témoins, montre bien qu'il n'est pas plus à craindre qu'un » autre, et il ne reste rien de sa violence que le souvenir » de son châtement. Qu'est-ce que l'offensé pourroit dési- » rer de plus? Quand il auroit la force d'un athlète, fe- » roit-il d'avantage? »

§ 3. *Difetti del soddisfacimento onorifico.*

Il soddisfacimento onorifico come il soddisfacimento attestatorio fa cessare il male, cioè *provvedere al futuro*, ma non compensa il danno successo, cioè *non provvede al passato*; egli è come una medicina che ristabilisce la salute, ma la medicina non iudennizza de' dolori sofferti.

CAPO TERZO.

Soddisfacimento pecuniario.

Il danaro, caparra d'una gran parte di piaceri, può essere compenso efficace per molti mali. Mentre da un lato, atteso le divisioni di cui è suscettibile, può rappresentare i diversi gradi delle ingiurie, lascia dall'altro la libertà di farne uso a vantaggio personale o a vantaggio de' pubblici stabilimenti, od in altro modo onorevole e generoso.

Sono tre le obbiezioni che contro il soddisfacimento pecuniario sogliono proporsi:

La prima confonde il soddisfacimento colla pena ;

La seconda confonde il soddisfacimento colla vendita ;

La terza confessa che non sa come rappresentare con una somma pecuniaria l'ingiuria successa, e ci dà questa ignoranza come una prova dell'insufficienza di quella specie di soddisfacimento.

Esporrò queste obbiezioni, acciò il lettore conoscendo lo stato della scienza da questo lato, possa più agevolmente giudicare le idee che esporrò nel secondo volume di quest'operetta (*).

Obbiezione prima.

Il celebre Bentham, di cui ammiro la profondità anche quando mi scosto dalle sue opinioni, dice: « La satisfaction pécuniaire est à son plus haut point de convenance, dans les cas où le dommage essuyé par la partie lésée et l'avantage recueilli par le délinquant, sont également de nature pécuniaire, comme dans le larcin, le péculat et la concussion. Le remède et le mal sont homogènes, la compensation peut se mesurer exactement sur la perte, et la peine sur le profit du délit.

» Ce genre de satisfaction n'est pas si bien fondé lorsqu'il y a perte pécuniaire d'un côté, sans qu'il y ait profit pécuniaire de l'autre : comme dans les dégâts faits par inimitié, par négligence ou par accident ».

(*) Questa edizione essendo in un solo volume, vedi la 2 da parte.

Nota degli Editori.

Risposta.

Gli interessi del creditore non hanno nulla a che fare cogli interessi del debitore. Il soddisfacimento dovuto all'offeso è perfetto, quando compensa tutti i danni sofferti da esso. Ogni altro riflesso relativo al debitore è affatto straniero a questo calcolo. Voi mi dovete un sacco di pomi; che il vostro interesse cresca o decresca in questa somministrazione, è cosa indifferente al mio diritto. Questo diritto non soggiace ad alterazione, ne vi soggiace il modo di pagarlo, per l'accidentale omogeneità o contrarietà nel vostro interesse col mio.

L'autore confonde un interesse coll'altro, perchè tacitamente suppone che il *soddisfacimento debba fare tutte le veci della pena*; e perciò appunto egli trova nel secondo caso quella incongruenza che non trova nel primo.

Difendere il soddisfacimento pecuniario come *compenso al male sofferto*, non è limitare la scelta delle pene convenienti all'indole de' delitti che lo produssero. Avete voi agito per interesse? Sarà ottima la pena pecuniaria, e in questo caso la pena coinciderà col soddisfacimento. Avete voi agito per inimicizia? Sarà conveniente la prigionia, e in questo la pena non coinciderà col soddisfacimento, senza per altro nè accrescerne nè diminuirne la quantità o il diritto.

Seconda obbiezione.

« Il (ce genre de satisfaction) est encore moins bien fondé dans les cas où l'on ne peut évaluer en argent, ni le mal de la partie lésée, ni l'avantage du délit, comme dans les injures qui concernent l'honneur ».

Risposta.

L'autore riproduce lo stesso paralogismo.

Che si possa o non si possa rappresentare con somma pecuniaria il vantaggio dell'*offensore* nelle ingiurie che riguardano l'onore, è cosa indifferente ed estranea affatto all'argomento, giacchè qui di soddisfacimento si tratta e non di pena.

Se il danno sofferto dall'offeso si possa o no rappresentare con somma pecuniaria, lo vedremo nella II parte.

Obbiezione terza.

« Plus un moyen de satisfaction se trouve incommensurable avec le dommage, plus un moyen de punition se trouve incommensurable avec l'avantage du délit, plus ils sont respectivement sujets à manquer leur but.

» L'ancienne loi romaine qui assuroit un écu de dommage pour un soufflet reçu, ne mettoit pas l'honneur en sureté. La réparation n'ayant pas de commune mesure avec l'outrage, son effet étoit précaire, soit comme satisfaction, soit comme peine ».

Risposta.

Se il soddisfacimento pecuniario sia incommensurabile col danno dell'ingiuria, sarà deciso altrove.

L'argomento tratto dalla legge romana è inconcludente. Se chi ragionando contro il salasso volesse porgli a debito e l'ignoranza del medico che sbaglia nelle dosi e l'incapacità del chirurgo che l'eseguisce, ragionerebbe assai male. Nell'antica legge romana v'erano tre sbagli, due come pena, uno come soddisfacimento. Infatti.

1.º Ella faceva uso di pene pecuniarie per reprimere delitti che non hanno per causa motrice l'interesse, il che era sbaglio di qualità;

2.º Faceva uso di pena pecuniaria senza riguardo alle sostanze del delinquente, il che era sbaglio di proporzione;

3.º Assegnava come equo soddisfacimento per uno schiaffo 25 assi, il che equivaleva a sostituire i soldi ai zecchini.

Supponete che la legge per ogni schiaffo dato dall'offensore, gliene avesse minacciati tre per mano del carnefice, ella sarebbe stata efficace come pena.

Supponete che a soddisfacimento per uno schiaffo la legge avesse obbligato l'offensore a pagare, per es., il decimo del reddito dell'offeso, ella sarebbe stata equa come soddisfacimento. Ritenuto dal timore della pena, vincolato dall'obbligo del soddisfacimento, non si sarebbe Lucio Veracio divertito a distribuire schiaffi ai passeggeri, ai quali, per prevenire la dimanda di riparazione, faceva pagare da uno schiavo la somma cui i giudici l'avrebbero condannato.

Quarta obbiezione.

Un commentatore, che ha dimostrato di non mancare sempre di senso comune, spiegando il § 1330 del codice austriaco, dice:

« La legge non accorda all' offeso il diritto di doman-
« dare una multa pecuniaria in risarcimento dell' onore of-
« feso, perchè il cittadino onorato non deve *vendere* il suo
« onore per denaro, e perchè col non accordare questo di-
« ritto la legge previene molte ingiurie che altrimenti ver-
« rebbero commesse ».

Risposta.

Questo paragrafo dimostra che il citato scrittore non conosce ancora la definizione della parola *vendere*.

La vendita suppone libera cessione d' una cosa in cambio di prezzo convenuto, mentre il soddisfacimento che la legge offre pel danno successo, suppone tutto l' opposto.

Si può forse dire che un padre di famiglia abbia venduto la sua mano, perchè riceve un compenso dall' offensore che glie la tagliò, e lo rendette impotente alla sua professione? Si può forse dire che il figlio venda la vita del padre, perchè riceve con somma ripugnanza dall' uccisore quell' alimento che l' industria del padre gli somministrava?

Un ministro vende la sua riputazione quando, per conservarsi l' onorario, sottoscrive una legge ch' egli crede ingiusta e dannosa, giacchè egli potrebbe risparmiarsi questa infamia rinunciando l' impiego. Ma un uomo che è stato ingiuriato contro sua voglia, un uomo che protesta, che valuta infinitamente meno il soddisfacimento offertogli di quello che l' ingiuria fattagli, non può certamente essere chiamato venditore. L' offeso dir si dovrebbe venditore della sua riputazione, se, invece di ricorrere ai tribunali, patteggiasse col l' offensore, e, mediante prezzo convenuto, lasciasse libero il corso alle calunnie sparse contro di lui. Ma chi invoca la legge e dimanda una sentenza che, smascherando il calunniatore e infamandolo avanti il pubblico, freni le di lui calunnie e le sventi, dimostra certamente che non cede l' onore, e chiedendo compenso per le pene ch' egli provò nel vederlo effuscato, ne inalza il pregio invece di deprimerlo.

Accumulando pesi sulle spalle dell'offensore non assicurasi alla debolezza e all'innocenza maggior garanzia?

Scemerebbero forse i falliti, se i creditori rinunciassero al diritto di farli imprigionare?

Dovranno gli uomini onorati pregiarsi di generosità, acciò i calunniatori divengano più impudenti?

Se rinunciate al diritto di soddisfacimento pel passato, farete un ingrato di più con vostro e pubblico danno. Se esigete rigorosamente il vostro diritto, e, *nel caso che non ne abbiate bisogno, ne consegnate il valore ai pubblici stabilimenti, o lo impiegate in qualche opera luminosa*, costringerete il delitto ad essere utile suo magrado, e accrescerete gloria a voi stessi.

Con quale logica poi, che il ciel lo salvi, ha potuto dire il citato scrittore, che *col non accordare il diritto di soddisfacimento, si prevengono molte ingiurie?* Non è egli questo lo stesso che dire che la distruzione delle dighe previene le inondazioni? — Il poeta meglio che il consigliere colpì nel segno allorchè scrisse

. . . L'invendicata ingiuria
Chiama da lungi le seconde offese.

SEZIONE TERZA.

QUANTITA' DEL SODDISFACIMENTO.

CAPO PRIMO.

Osservazioni generali.

I.

Allorchè ciò che si paga è uguale a ciò che si deve, il conto è finito; allorchè la somma de' beni concessi è uguale alla somma de' mali recati, il soddisfacimento è intero, pieno, completo, e l'offensore si è sdebitato. Se la prima somma è minore della seconda, il soddisfacimento è parziale, imperfetto, mancante, e l'offeso è tuttora creditore.

Il soddisfacimento è completo, quando si estende sì ai lucri cessanti che ai danni emergenti; quando si proporziona

al loro numero, alla loro specie, alla loro intensità; quando ripara alle loro conseguenze fisiche e morali; quando somministra compenso sì per le sensazioni dolorose accompagnate da apparenze sensibili, che per le sensazioni dolorose scève di esse. In somma poichè la parola *danno* non inchiude solamente le alterazioni nel sistema visibile delle cose, ma anche le alterazioni nel sistema invisibile de' sentimenti, perciò se il soddisfacimento debb' essere completo, alle une debbesi estendere e alle altre.

Tutte le partite sopra le quali può cadere qualche dubbio, si debbono interpretare a vantaggio dell' offeso, sì perchè in generale maggior fede debbesi all' offeso che all' offensore, « sì perchè ogni soddisfacimento piuttosto abbondante debb' essere che difettoso; abbondante, l' eccesso « serve a prevenire de' delitti simili nella qualità di pena; « difettoso, il deficit lascia qualche grado d' allarme; e nei « delitti d' inimicizia tutto il male non soddisfatto è un soggetto di trionfo pel delinquente ».

Del resto, siccome lo scopo del soddisfacimento non è tanto di compensare l' offeso, quanto di distruggere l' allarme (pag. 101, 102), perciò il soddisfacimento sarà completo, quando comparirà tale ad osservatori imparziali. Infatti, a giudizio di chi lo riceve, il soddisfacimento non è completo giammai: la bilancia nelle mani della passione inclina sempre dal lato dell' interesse; all' avaro non si ha giammai dato abbastanza; al vendicativo l' umiliazione del suo avversario non sembra giammai sufficiente. Fa duopo dunque supporre un osservatore imparziale, e riguardare come equo quel soddisfacimento che tale venisse da esso giudicato.

II.

Il soddisfacimento dovendo essere uguale al danno, chiunque ha fior di senno s' accorge quanto erroneo ed ingiusto sia l' uso de' tribunali inglesi e francesi, i quali del soddisfacimento prendono spesso il *reddito dell' offensore* per norma. L' offensore deve compensare tutti i danni che ha cagionato e i lucri che ha impedito, e nulla più. Ora in generale i danni cagionati e i lucri impediti non crescono nè scemano, crescendo o scemando il reddito dell' offensore. Finchè resterà traccia di senso comune sulla terra, i debiti si misureranno sui diritti del creditore non sull' asse di chi li deve pagare.

Sembra a prima vista che il reddito dell'offensore debba essere considerato nel calcolo del soddisfacimento, allorchè concorre a facilitare il danno; quindi da alcuni dicesi che il soddisfacimento dovuto al padre da chi gli sedusse la figlia, si deve in ragione dell'asse del seduttore calcolare; giacchè è cosa naturale che la giovine opponesse minore resistenza, là ove più brillante le si offriva la prospettiva e più probabile la speranza di matrimonio.

Questo raziocinio tende a confondere la pena col soddisfacimento; la prima deve crescere in ragione delle circostanze che del danno o del delitto agevolano l'esecuzione; il secondo deve restare lo stesso, quando non cresce il danno, qualunque sia stato il mezzo che lo produsse. Io vi devo un orologio e non più, qualunque sia lo strumento con cui feci in pezzi il vostro, qualunque sia il denaro che ho in tasca.

Nel calcolo del soddisfacimento assumendo basi estranee al danno, si può unire l'errore al ridicolo, come lo provano i due seguenti esempi:

1.º Nel caso d'omicidio commesso contro la persona d'un vescovo, la legge de' Bavari voleva che l'uccisore pagasse tanto oro quanto pesava una tunica di piombo uguale alla statura dell'ucciso, cosicchè il soddisfacimento cresceva in ragione dell'altezza e grassezza del corpo dell'ucciso (1);

2.º Giusta le leggi di Galles un'ingiuria fatta al re d'Abersraw doveva essere punita come segue: il colpevole, oltre certo numero di vacche proporzionato all'estensione de'suoi fondi, doveva dare al re una verga d'oro grossa come il suo dito mignolo, lunga quanto era la distanza dalla terra alla bocca allorchè S. M. fosse assisa sul suo scanno, ed una tazza d'oro contenente tanto liquore quanto S. M. ne potrebbe bere

(1) Siquis episcopum quem constituit rex vel populus elegit sibi pontificem, occiderit, solvat eum regi vel plebi aut parentibus secundum hoc edictum. Fiat tunica plumbea secundum statum ejus, et quod ipsa pensaverit, auri tantum donet qui eum occidit. Et si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, villas, vel quidquid habet, usque dum impleat debitum. Et si non habet tantam pecuniam, se ipsum et uxorem et filios tradat ad ecclesiam illam in servitium usque dum se redimere possit. (*Leg. Bajuvariorum*, tit. I., cap. XI. Canciani, *Leges Barbarorum ecc.*, tom. II, p. 361, col. 1).

in un fiato, avente un coperchio la cui larghezza uguagliasse il volto di S. M., e la tazza ugualmente che il coperchio dovevano essere grosse come l'unghia del pollice d'un agricoltore, o il guscio d'un ovo d'oca (1). Dopo questa legge, soggiunge Henry, era certamente grande imprudenza l'insultare S. M., soprattutto s'ella aveva lunga la respirazione e largo il volto (2).

CAPO SECONDO.

Quantità del soddisfacimento per danno alle cose.

I codici moderni discordano sopra questo articolo dai codici antichi e da quelli de' secoli di mezzo.

I codici moderni anche nel caso d'ingiuria vogliono che la quantità del soddisfacimento sia uguale al valore della cosa distrutta o danneggiata, mentre i codici antichi vogliono che il soddisfacimento sia doppio, triplo, quadruplo del suddetto valore. Chi ha ragione?

§ 1. *Parte storica.*

Una legge delle dodici tavole prescrive che quelli che tagliano alberi collo scopo di fare ingiuria, siano più severamente puniti di quelli che li tagliano per rubare, benchè s'è nell'un caso che nell'altro il danno effettivo sia uguale. L'ammenda pel danno recato agli alberi era uguale al doppio del valore di esso: sia il valore d'un albero

Illeso	10.
Leso	8.
Sarà il danno	2.
Il compenso o il soddisfacimento era	4.

Le leggi giustinianee condannavano chi era convinto d'aver tagliato un ceppo di vite

- 1.° Alla frusta e alla perdita della mano;
- 2.° Alla restituzione pecuniaria doppia del danno successivo.

(1) *Leges Walicæ*, pag. 19.

(2) *Hist. d'Angleterre*, tom. II, pag. 427.

La legge de' Goti, giusta l' editto di Teodorico al cap. 151, voleva che il danno cagionato per ingiuria venisse compensato col quadruplo (1).

La legge longobarda col triplo (2).

La legge de' Frisoni col doppio (3).

Gli statuti italici per lo più col doppio. La loro conclusione comune in caso di danni è la seguente: *et in quolibet praedictorum casuum teneatur malefactor ad restitutionem damni in duplum damnum passo* (4). La restituzione di valore maggior del valore distrutto, collo scopo di

(1) *Sive seges aliena, sive quaelibet arbor cujusquam dolo dejecta fuerit, aut aliquid damni pervenerit, in quadruplum ejus nomine, qui hoc fecerit, addicatur.* (Canciani, *leges Barbarorum*, tom. I, pag. 13, col. 2).

Anche lo statuto bresciano prescrive la restituzione del quadruplo nel caso di viti e d'alberi fruttiferi distrutti (*Statuta crimin.*, cap. 115). Allo statuto bresciano concorda lo statuto di Martinengo al lib. III, cap. 29, pag. 92.

(2) *Siquis casam alienam asto animo, quod est voluntarie, incenderit, in triplo eam, quod est sibi tertia sub aestimatione pretii cum omnibus, quae ibi cremata fuerint (secundum quod vicini homines bonae fidei appretiaverint) restauret. Et si aliqua de hoc, quod intrinsecus concrematum est, orta fuerit intentio, tunc ille qui damnum pertulit; juratus dicat, quantum in eadem casa perdidit, et omnia, ut dictum est, in triplo restaurentur ab illo qui hoc malum voluntarie perpetraverit* (*Leges Barbarorum ecc.*, tom. I, pag. 72, col. 2).

Alla legge longobardica consuona quella degli Angli e Werini: *Qui domum alterius noctu incenderit, damnum triplo sarciat, et in fredo solid. LX; aut si negat, cum undecim juret, aut campo decernat.* (*Ibid.*, tom. III, pag. 35, col. 2).

(3) *Siquis domum alterius incenderit, ipsam domum et quidquid in ea concrematum est, in duplo componat* (*Ibid.*, tom. III, pag. 10, col. 2).

La legge visigota diceva:

Qui vineam inciderit, eradicaverit, vel incenderit alienam aut in desertum produxerit, duas aequalis meriti vineas domino ejus vineae reformare cogatur, et praeterea dominus vineae illius desertae hanc ad jus suum revocare non dubitet. (*Ibid.*, tom. IV, pag. 154, col. 2).

(4) Vedi, per es., gli statuti di

Casalmaggiore (*De judiciis crim.*), pag. 60.

Como (*Statuta maleficiorum*), c. 22, ms.

Crema (*Liber III crim.*), pag. 88.

Intra e Pallanza, cap. 81, pag. 127.

Lecco (*Statuta crim.*), pag. 33 e 34.

Milano (*Statuta crim.*), cap. 94, pag. 27.

Pontremoli, lib. III, cap. 110, pag. 88.

compensare l'ingiuria, è prescritta sì per le cose immobili che per le mobili, e nel caso speciale di abiti lacerati per ingiuriare, più statuti vogliono che il doppio valore dell'abito sia renduto all'ingiuriato (1).

§ 2. Parte teorica.

Nella determinazione del soddisfacimento i codici moderni prendono per base le sole alterazioni sensibili successe nelle cose, mentre i codici barbari alle alterazioni visibili delle cose uniscono le alterazioni invisibili dell'animo; perciò i primi si contentano che il valore da restituirsi sia uguale al valore distrutto, i secondi all'opposto lo vogliono molto maggiore.

Per convincersi che i moderni hanno torto a fronte degli antichi, facciamo la somma de' dispiaceri che ci cagiona la distruzione d'una cosa per ingiuria:

Salò (*Statuta crim.*), cap. 194, pag. 74.

Valassina, cap. 109, pag. 38.

Val d'Antigorio, cap. 50, pag. 128.

Valtellina (*Statuta crim.*), cap. 68 e 69.

Vigevano, pag. 78.

(1) Lo statuto di Lodi dice:

Siqua persona fraudolose vel injuriose dilaceraverit pannum vel pannos alicui personae, condemnetur in libris sex tertiorum communi Laudae, et ad restitutionem extimationis seu valimenti draporum fractorum injuriato in duplum, et si aliquis ceperit aliquam personam per pannos sine dilaceratione, scandalose vel injuriose, condemnetur in libris quatuor tertiorum pro quolibet et qualibet vice. (*Statuta*, 634, pag. 173).

Vedi gli statuti criminali di Brescia, cap. 43. — Cremona, pagina XXVIII. — Crema, pag. 74.

Nel caso di vesti lacerate per ingiuria la legge visigota prescriveva che l'offensore desse all'offeso una veste simile alla primitiva intatta, ovvero il corrispondente valore, e si ritenesse la giusta, il che è una giustizia apparente ed un'ingiustizia reale; come si vedrà nelle pagine seguenti. Ecco il testo della legge.

Siquis qualibet occasione vestem absciderit, vel ruperit alienam, atque sordibus maculaverit, et talis macula in veste patuerit, ut extra faeditatem minime tolli possit; pro facti crimine obnoxius teneatur, ita ut similem vestem integram restituat. Quod si talem vestem non habuerit, hujus vestis pretium, quantum integra illa, quae rupta vel scissa atque maculata est, valere potuit, tradere compellatur: vestem vero ruptam, vel quae maculata est, ille accipiat, qui hanc compositionem exsolverit (*Cauciani, Leges Barbarorum ecc.*, tom. IV, pag. 159, col. 2).

1.° Siccome a ciascuna porzione di ricchezza va congiunto un grado più o meno grande di felicità; siccome ciascuno di conservare si aspetta quanto possiede, e desidera di accrescerlo, perciò ad ogni perdita di proprietà corrisponde e deve corrispondere nell'animo di ciascuno un sentimento doloroso, anche quando, allontanata ogni idea di ingiuria, se ne ravvisa la causa nella sola voglia di rubare o nel caso.

Continua il dispiacere della perdita per tutto l'intervallo che separa l'epoca della distruzione dalla sentenza del giudice, intervallo che più o meno lungo suol essere, e più o meno sparso d'inquietudini (1).

2.° Il danno cagionato alle mie proprietà per ingiuria m'accerta che esistono uomini accaniti contro di me, i quali alla voglia di farmi del male il coraggio uniscono ed il potere d'eseguirlo; quindi, se il timore che mi eccita il ladro, si restringe alle mie proprietà, il timore che mi eccita l'ingiuriante si estende alle mie proprietà, alla mia persona, a' miei diritti, e questo timore, maggiore del primo, si ferma nell'immaginazione e la tormenta, diminuendo il sentimento abituale della sicurezza.

3.° Oltre il dolore della perdita, oltre la diminuzione della sicurezza, lo sprezzo alle proprietà, per es., alberi, case, molini e simili, avvilisce la persona del proprietario agli occhi del volgo e lo espone al ridicolo, il che costituisce

(1) È piena di sapienza una legge degli antichi Bavari relativa alla distruzione degli alberi fruttiferi; ella assume due basi per calcolare il soddisfacimento.

1.° Il semplice dispiacere risultante dalla distruzione, e a compenso stabilisce una determinata multa;

2.° Il danno materiale prodotto dalla distruzione, ed obbliga il distruttore a piantare un corrispondente numero di alberi, quindi a dare, nella stagione dei frutti, al danneggiato un valore uguale a quello dei frutti non colti, e così d'anno in anno finché i nuovi alberi siano fruttiferi: ecco il testo.

*Siquis alienum pomarium effodierit per invidiam, vel exciderit arbores frutiferas, ubi XII sive amplius fuerint, in primis XL solidos componat, XX cujus pomarium fuit, et alios XX in publicum, quia contra legem fecit, et alias arbores similes ibi plantet, et unamquamque arborem cum solido componat, et omni tempore pomorum solidos donet usque dum illæ arbores fructum faciant quas ille plantavit (Canciani, *Leges Barbarorum* ecc., tom. II, pag. 389, col. 2).*

un terzo dispiacere affatto diverso dai due antecedenti (1).
Questo sprezzo

a) È durevole, giacchè non si possono rimettere tosto le cose nello stato primitivo ;

b) È pubblico, atteso la natura de' sopraccennati oggetti e la loro durata.

c) Prepara ad altre offensive azioni gli animi non bene disposti, suscitandone l'idea ed aumentandone la tentazione.

Dunque la distruzione delle cose collo scopo d'ingiuriare produce

1.º Dispacere risultante dalla sola distruzione (2);

2.º Dispiacere per diminuita sicurezza od accresciuto timore;

3.º Dispiacere per avvilito e ridicolo.

Dunque quando i codici ordinano che si restituisca un valore uguale al valore distrutto, o al prezzo di stima, stabiliscono un'equazione apparente ed un'ineguaglianza reale, riparano al futuro, non saldano in verun modo la partita del passato, giacchè lasciano senza compenso i tre danni sopraccennati, danni sensibilissimi, per liberarsi dai quali l'uomo cede porzioni di ricchezze effettive, materiali, visibili, come vedremo nella seconda parte.

(1) La legge visigota vuole che chi castra l'altrui quadrupede qualunque egli sia, renda un valore doppio di esso, e ne accagiona il dispiacere che dallo spregio risulta al di lui padrone.

Qui alienum animal aut quecumque quadrupedem qui ad studium fortasse servatur, invito domino vel nesciente castraverit, vel bovem, vel quæ non secantur contraverit, domino in duplum cogatur exsolvere quia propter invidiam hoc videtur intulisse dispendium (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 157).

(2) I legislatori barbari non dimenticarono il compenso dovuto pel solo dispiacere della distruzione o perdita, perciò, oltre la pena, ordinarono la restituzione del doppio anche nel caso di semplice furto. Una legge visigota diceva:

Siquis apes in silva sua aut in rupibus vel in saxo, aut in arboribus invenerit, faciat tres decurias, quæ vocantur characteres, unde potius non per unum characterem fraus nascatur. Et siquis contra hoc fecerit, atque alienum signatum invenerit et irruerit, duplum restituat illi cui fraus illata est, et præterea XX flagella suscipiat (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 162).

Dunque, 1.^o nel caso di *semplice rapina senza ingiuria*, il valore da restituirsì deve essere generalmente maggiore del valore rapito o del prezzo di stima.

Infatti il furto eseguito colla forza eccita maggior timore di quello che il furto eseguito con frode, benchè la cosa rubata o rapita sia la stessa. In vista di questo maggior timore una legge de' Frisoni voleva che il rapitore, oltre la pena, restituisse il doppio di quanto aveva rapito (1).

2.^o *Crescendo le circostanze eccitanti spavento, deve proporzionatamente crescere il valore del soddisfacimento, benchè non cresca il valore della cosa derubata, rapita, o distrutta.*

Questo canone si vede religiosamente osservato nelle leggi de' popoli barbari. Infatti, e per es.: nel caso che l'offensore invitasse e traesse seco compagni per distruggere le vostre biade, i vostri animali, le vostre case, la legge visigota, oltre la pena, lo condannava a pagarvi un valore undici volte maggiore del valore distrutto. Lo spavento che in qualunque combinazione politica eccita l'invasione nella famiglia aggressa; lo spavento; molto maggiore in circostanze nelle quali non poteva il governo difendere i privati cittadini; il risentimento all'offesa, fortissimo in epoche di passioni poco numerose, e quindi gagliardissime, sono i motivi che dovette il legislatore calcolare nello stabilire l'annunciato soddisfacimento (2).

3.^o *Se alla violenza, alla rapina, alla distruzione s'unisce l'ingiuria contro il padrone della cosa, il valore da restituirsì dovrà conseguire nuovi gradi d'aumento, secondo la gravità e la pubblicità dell'ingiuria*, giacchè dalle cose dette emerge che il dispiacere risultante dall'avvilimento o dal ridicolo può ad altissimi gradi salire.

4.^o *In generale il soddisfacimento a titolo d'avvilimento e di ridicolo, risultante dalla violenza alle cose, deve nelle stesse circostanze essere minore del soddisfacimento a titolo*

(1) *Siquis rem aliquam vi rapuerit, in duplum eam restituere compellatur, et pro fredo solidos XII componat.* (Ibidem, tom. III, pag. 11).

(2) *Siquis ad diripiendum alios invitaverit, ut cujuscumque rem evertant, aut pecora vel animalia quaecumque diripiant, illi cujus res direpta est, in undecuplum quae sublata sunt restituantur ecc.* (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 152, col. 1).

di terrore, giacchè il terrore distrugge di più le macchine umane che la derisione. Ne' codici barbari, se il soddisfacimento a titolo di terrore poteva giungere all'*undecuplo* valore della cosa distrutta (V. la nota (2) p. 151), il soddisfacimento a titolo *di ridicolo per violenza alle cose* non si scorge fissato che al doppio (vedi la nota (1) alla pag. 150). Ne' costumi attuali per altro deve il secondo soddisfacimento a maggiori gradi alzarsi, essendo cresciuti il numero e la frequenza de' contratti sociali, mentre il primo deve abbassarsi di alcuni gradi, essendo cresciuta la pubblica difesa e sorveglianza.

Prego il lettore a sospendere il suo giudizio sino alla seconda parte.

CAPO TERZO.

Qualità del soddisfacimento per non-uso.

§ 1. *Soddisfacimento per credito pecuniario.*

L'*interesse* è il profitto che il creditore trae dal prestito del suo danaro; egli è il compenso dell'utile di cui a vantaggio del debitore si priva;

L'*interesse* è semplice o composto;

L'*interesse* semplice segue uniformemente il capitale primitivo, senza giammai divenir capitale egli stesso, nè produrre interesse.

L'*interesse* composto è quello che, scaduto e non pagato, si unisce al capitale primitivo, e produce interessi egli pure.

Ciò posto, ricorderò i quattro errori che si trovano in più codici, e porrò in luce le quattro contrarie proposizioni:

1. L'*interesse* del danaro cambia in ragione dell'esibizione e della dimanda, come cambia il nolo de' cavalli e delle barche, l'affitto de' terreni e delle case.

Le leggi devono dunque lasciare libero l'interesse del danaro, come lasciano libero ogni altro nolo ed affitto.

Dire che la legge deve determinare l'*interesse* del danaro *per norma dei tribunali*, è dire che la legge deve determinare il prezzo del vino e del grano, delle giornate e

dei servigi, de' prodotti e delle manifatture, giacchè sopra queste cose i tribunali sono costretti di decidere giornalmente. *La legge non deve stabilire i prezzi se non quando non può stabilirli la concorrenza.*

Allorchè la legge determina il prezzo del nolo pecuniario ad interesse minore del corrente, il debitore che potrebbe pagare, ritiene i suoi fondi e preferisce la condanna giudiziaria all' esecuzione del suo dovere, essendo certo che collocerà il suo denaro ad interesse più alto, il che poi produce sul creditore i danni che si veggono più a basso al n.º III.

II. *Gli interessi devono decorrere non dal giorno della dimanda, come prescrive il codice Napoleone all' articolo 1153, ma dall' istante in cui successe il danno che si tratta di compensare: — dall' istante in cui il pagamento dovuto fu ritardato — in cui la cosa fu involata, distrutta, danneggiata — in cui il servizio al quale si aveva diritto, non fu renduto.*

III. *Gli interessi accordati a titolo di soddisfacimento, ed in generale quando v' ha prova di mala fede, devono essere maggiori dell' interesse corrente.* Infatti la dilazione del dovuto pagamento porta al creditore i seguenti danni:

1.º Il dispiacere dell' aspettazione delusa;

2.º L' angustia, la ristrettezza, il disagio in cui viene a ritrovarsi, atteso la *mora* del debitore; giacchè, siccome nessuno tiene in cassa fondi inutili, e ciascuno calcola sui capitali scadenti alle epoche convenute, perciò è fuori di dubbio, in generale, che ai non successi pagamenti corrispondano bisogni non soddisfatti.

3.º La cosa può giungere al segno da costringere il creditore bisognoso a ricercare capitali a prestito, ad interessi maggiori del corrente, il che costituisce quel *danno effettivo* che anche i curiali riconoscono.

All' opposto il debitore doloso, se la maliziosa dilazione non gli frutta alcun danno,

1.º Gli procura un prestito forzato ad interesse comune;

2.º Gli frutta il piacere della vendetta e della nimicizia, tenendo la parte lesa in istato d' angustia e di miseria.

IV. *Gli interessi devono essere calcolati secondo le regole dell' interesse composto.* — È cosa strana che le leggi accordino all' offeso i diritti del lucro cessante, e vogliano nel tempo stesso che calcoli gli interessi secondo le regole dell' interesse semplice. Infatti il capitalista, a ciascuna scadenza, avrebbe potuto convertire il suo interesse in capitale, e ritrarne un vantaggio corrispondente; se dunque lasciate questa

parte del danno senza soddisfacimento, v' avrà una perdita dal lato dell' offeso ed un guadagno dal lato dell' offensore. Sono 10 anni che voi mi dovete 100,000 e gli interessi. Se alla fine del primo anno m' aveste pagato gli interessi al 5 per $\%$, io sarei stato possessore di 5,000 lire che aveva diritto di prestare ad altri, e che alla fine del secondo anno avrebbero fruttato lire 250, e così dite delle altre 5,000 scadenti negli anni successivi e de' loro rispettivi frutti, i quali avrebbero impinguato il capitale. In somma gli interessi delle lire 100,000 alla fine di 10 anni, calcolati secondo le regole,

Dell' interesse semplice montano a	lire	50,000
Dell' interesse composto	"	<u>71,030</u>
La legge ruba dunque a me offeso, e regala a voi offensore	lire	21,030

§ 2. *Soddisfacimento per credito di cose.*

I. Se la cosa che è stata tolta, esiste tuttora, la legge non può costringere l' offeso ad accettare valori equivalenti, i quali non sono tali per lui, dacchè li rifiuta. Senza la restituzione in natura, vacilla il sentimento della sicurezza, giacchè il dispiacere pel non completo soddisfacimento in un caso diffonde l' allarme sopra tutti i casi possibili.

Per lo più le leggi si restringono ad ordinare la restituzione della cosa, e non vanno al di là. — Le potenze coalizzate costrinsero i Francesi a restituire i quadri che nelle loro conquiste tolsero alle varie nazioni: la cosa è ottima, ma il soddisfacimento non è compito: la Francia deve pagare il godimento di cui ci ha privati per tanti anni. — Ma come calcolerete il valore di questo godimento? — Nulla di più facile. Infatti, sia, a cagione d' esempio, il valore de' quadri tolti all' Italia, un milione di franchi; siccome l' *interesse del capitale rappresenta il valore del godimento*, perciò, supponendo l' interesse al solo 5 per $\%$, avremo 50,000 al l' anno; moltiplicate 50,000 lire per N (numero degli anni di privazione), e avrete il valore totale de' godimenti perduti.

Siccome poi gli interessi a titolo di soddisfacimento (Vedi il § 1 di questo capo al n.° IV) debbono essere calcolati sopra base maggiore della comune, siccome si tratta qui d' una *espropriazione forzata*; perciò, invece del 5 per $\%$,

converrà prendere il 7, 50, ed allora non 50,000 ma 75,000 lire annue si dovranno moltiplicare per *N*.

Dunque in generale chi ci ha tolta una cosa qualunque illegittimamente, deve consegnarci

1.° La cosa tolta;

2.° L'interesse comune del capitale ch'ella costa;

3.° La metà dell' antecedente interesse a titolo di soddisfacimento;

4.° L' uno e l' altro interesse annuo moltiplicato per gli anni d' illegittima detenzione od uso impedito.

II. Delle cose che si degradano giornalmente, e che cessano alla fine d'essere utili, cosicchè dopo un giro d'anni il capitale primitivo diviene zero, non si deve calcolare l'interesse sopra la base corrente; ma sopra una base maggiore, e crescente in ragione inversa della durata della cosa; perciò, a ragione d'esempio, i capitali impiegati nelle case si calcolano sopra quote più alte di quello che i capitali impiegati in terreni, giacchè, mentre le case dopo un periodo di anni cadono, e vogliono un capitale nuovo, i terreni restano *in statu quo*.

Per fare l'applicazione dell'esposto principio, supponete che per ingiuria sia stato sospeso per due anni a qualche cavaliere l'ordine della *Giarettiera*: si cerca il valore del godimento perduto, fatto riflesso al solo capitale che costò l'acquisto dell'ordine.

Per essere ammesso all'ordine della *Giarettiera*, fu duopo spendere circa 96,000 franchi. Questo capitale diviene zero alla morte del cavaliere.

Sia stato l'offeso accettato cavaliere agli anni, per esempio, 50. Le tavole della mortalità vi daranno l'età che resta a chi è giunto agli anni 50; questa è anni 20 circa.

Dopo questa cognizione il problema si riduce a sapere a quale capitale annuo corrispondano lire 96,000 che si estinguono nel giro di anni 20, calcolando secondo la regola dell'interesse composto; questo capitale annuo è lire 7518; dunque il valore del sospeso godimento per due anni è lire 15,036.

III. Alle volte la quantità del soddisfacimento è regolata dall'uso: i danni, per es., che riceveva il locatario per essere espulso dalla casa presa in affitto, nel caso che il padrone ne abbisognasse, secondo la legge *Æde*, erano ridotti a sei mesi d'affitto.

CAPO QUARTO.

Quale prezzo debbasi sostituire alla cosa distrutta.

Quando la cosa più non esiste, l'offeso è costretto ad accettare valori equivalenti.

Non è possibile fare il conguaglio tra la cosa distrutta e la cosa da sostituirsi, se non si conoscono i relativi prezzi (1).

Di quali prezzi debbesi far uso nel caso d'ingiuria?

§ 1. *Prezzi ordinarij.*

I. La legge Aquilia volle che il valore d'una cosa distrutta, o in qualunque modo danneggiata, fosse quel massimo al quale giunse nel giro dell'anno o nel giro dei 30 giorni antecedenti all'offesa. Attualmente si computa il valore della cosa danneggiata dal valore che aveva all'epoca del danno. Vi è stato abbruciato un magazzino di grano nel settembre: l'uso attuale vi fa dare il prezzo di settembre. La legge Aquilia vi faceva dare un prezzo anteriore all'epoca del danno, o posteriore. Chi ha ragione?

Nel settembre vendono gli affittuali e gli agricoltori più miserabili, impotenti a resistere all'urgenza de' bisogni; non vendono i proprietari muniti di qualche capitale, e che per la conservazione de' grani tengono appositamente buoni magazzini; dunque il prezzo di settembre è un prezzo contrario al corso naturale de' più comuni desiderj, è una espropriazione forzata, la quale, anche secondo le idee volgari, debb'essere, con prezzo maggiore del corrente, compensata.

Dunque 1.º aveva torto la legge Aquilia, allorchè per compenso alla cosa distrutta assumeva i prezzi maggiori antecedenti al danno, essendochè questi maggiori prezzi non sono un lucro possibile pel danneggiato.

(1) Nelle leggi di Guglielmo re di Scozia si trova il seguente metodo d'indennizzazione:

Si porci verrant pratum alienum, dominus illorum tenetur omnes verrificationes implere frumento. (Coutumes Anglo-Normans, tom. II, pag. 551). Non è possibile decidere se questa indennizzazione era giusta o ingiusta, se non si conosce il prezzo del frumento a quel tempo e delle mercedi agrarie.

2.° Ha torto chi assume il prezzo contemporaneo al danno, ogni volta che le epoche posteriori presentano probabilità di prezzo maggiore; giacchè questo prezzo maggiore è un lucro che il danneggiato poteva proporsi e corre.

3.° Allorchè le epoche posteriori al danno non presentano probabilità di maggior prezzo, si deve stare al prezzo contemporaneo ad esso.

II. Siccome la cosa danneggiata non è sempre una merce, di cui si possa immediatamente verificare il prezzo plateale, ma spesso uno stabilimento d'industria abbruciato, un fondo di cui ci è stato negato il possesso, una pesca di cui ci fu impedito l'uso ecc.; quindi il lettore s'accorge che fa duopo ricercarne il prezzo medio tra i prezzi degli anni decorsi, e quindi sapere entro quale numero d'anni fa duopo arrestare l'indagine.

In Inghilterra il lucro d' un ramo di commercio, o d' una manifattura, si è quel termine medio che risulta dall' esperienza di anni	3
Delle proprietà fondiari non affittate (giacchè per le affittate servono di norma gli affitti)	7
Delle decime	3
Delle terre signorili di non determinata rendita	7
Delle proprietà isolate, per es., giardini piantagioni ecc.	3
Delle miniere di piombo, stagno, rame, torba	5
Delle cave di pietra, ardesia, calce, pesche, canali, diritto di mercato o fiera, ponti ecc.	1
Cioè la vendita dell' ultimo anno.	

§ 2. Prezzi d' affezione.

Tra le cose che vengono sottratte al nostro uso, o danneggiate o distrutte, alcune ve n'ha, cui speciale affezione ci stringe, come eredità de' nostri maggiori, frutto prezioso delle nostre fatiche, bene futuro de' nostri figli, fonte di comodi particolari, o di care e deliziose ricordanze. Quindi si riguardano come oggetti d' affezione.

1.° Gli immobili in generale, per es., una terra patrimoniale, una casa passata da padre in figlio ecc.

2.° Tra gli immobili si riguardano come oggetti d' affezione.

Le reliquie di famiglia, per es., le paterne vesti e le mobiglie che servirono a' nostri maggiori;

Gli abiti nuziali e simili;

I doni di cara man, pegni d'amore;
 I ritratti de' parenti e degli amici;
 Le opere lavorate da mani care;
 Gli animali domestici (1);
 Le antichità, le curiosità, i quadri;
 Le biblioteche;
 I manoscritti;
 Gli strumenti di musica;
 Tutto ciò che è raro od ha l'apparenza di esserlo.
 Provano sentimenti d'affezione

- 1.° I vincoli di parentela;
- 2.° Il lungo tempo che si possiede una cosa;
- 3.° I servigi cospicui che se ne ritrasse;
- 4.° Le cure non comuni e le spese ch'ella costò;
- 5.° La somma delle circostanze lusinghiere, le relazioni tra la cosa e il proprietario (2);
- 6.° Il bisogno speciale che aveva il proprietario di essa, per es., un cavallo docilissimo e comodo per un ammalato.

Tutte queste e simili cose hanno agli occhi nostri un prezzo molto maggiore del corrente.

Il prezzo multiplo del prezzo corrente è il prezzo d'affezione.

La legge deve ella riconoscere prezzi d'affezione quando si tratta di soddisfacimento?

Per ammettere il prezzo d'affezione nel calcolo del soddisfacimento, non è necessaria, secondo che io avviso, la combinazione di petulanza e di malignità particolare nell'offensore, ma basta che con segni non dubbj sia caratterizzata l'affezione dell'offeso per la cosa danneggiata o distrutta. Nella parabola dell'uomo ricco che, avendo numerosa greggia,

(1) Per far conoscere a quale prezzo furono valutati, per es., i cani guardiani delle case in tempi di calde inimicizie dal lato de' privati, e di scarsa sorveglianza dal lato del governo, basterà il dire che, giusta lo statuto di David II, re di Scozia, chi uccideva uno de' suddetti cani era condannato a vegliare egli stesso intorno alla casa dell'offeso un anno e un giorno, ed essere risponsabile de' danni che per mancanza del cane fossero successi (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 342, nota 2).

(2) Un giovine soldato, interrogato da Ciro quale prezzo pretenderebbe del cavallo con cui aveva conseguito il premio alla corsa, e se vorrebbe cambiarlo con un regno, no, rispose, o sire, ma lo darei volentieri per acquistare un amico, se uomo degno di questo nome potessi ritrovare.

toglie ad un povero Israelita la sola pecora che questi possedesse (pecora sì cara ch'egli la faceva bere nella sua tazza, riposare sul suo seno, ed amava come sua figliuola), in questa parabola, dissi, il ladro viene da David condannato alla restituzione d'un valore quadruplo (1).

E per verità, siccome da un lato l'*affezione alle cose entro i limiti della morale è motivo di produzione e di conservazione*, il che è vantaggioso al pubblico, dall'altro di rinascenti e deliziosi piaceri è copiosa fonte, il che è vantaggioso agli individui; siccome vi è in ciascuno l'aspettazione di conservare ciò che possiede, con tutte quelle circostanze che lo rendono prezioso, e perciò appunto il rispetto che mostra la legge alle affezioni, ottiene costantemente applauso dal pubblico; quindi, anche senza ricordare che il soddisfacimento piuttosto abbondante debb'essere che scarso, fa duopo conchiudere che nel caso d'affezione alla cosa distrutta o danneggiata debbonsi prendere per norma i prezzi d'affezione per calcolare il soddisfacimento, quand'anco l'offensore di particolare petulanza e malignità non avesse dato segno.

Se poi nella discussione giudiziaria, mentre da una parte crescono le prove di petulanza e di malignità dal lato dell'offensore, dall'altra crescono anche i fatti che provano l'affezione dell'offeso alla cosa distrutta, è fuori di dubbio che il complesso di queste due circostanze deve accrescerne il prezzo, e portarlo al grado estremo che si potrebbe fissare, al decuplo del prezzo corrente, giacchè ai palesi segni dell'altrui petulanza e malignità corrispondono altrettanti gradi di dispiacere nel nostro animo (2).

(1) 2 Reg., XII, v. 2. 6.

(2) Fissando il massimo prezzo d'affezione al decuplo del prezzo corrente, non sarò certamente tacciato d'esagerazione, giacchè si danno de' casi in cui per conservare una cosa cara si espone a pericolo la vita: tra i varj fatti che adduce la storia, citerò il seguente: il poeta Dryden, assalto in un bosco da cinque ladri successivamente; diede quanto denaro aveva in dosso, ma espose la vita a quasi certa morte, ricusando di dare un'immagine preziosa che gli ricordava una sposa diletta ed un figlio mortogli da pochi mesi. Coll'ajuto del suo cane il poeta riuscì a salvare se stesso e il ritratto.



PARTE SECONDA.

APPLICAZIONE.

LIBRO PRIMO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE ALL' ESISTENZA FISICA.

CAPO PRIMO.

Ferite e percosse che non deformano la bellezza.

§ 1. *Soddisfacimento per ferite e percosse
non seguite da indebolimento di forze industri.*

I e II Partita, spese e lucri cessati.

Se l'altrui molino od altro opificio qualunque è stato danneggiato, ciascuno intende che il *volontario* e ingiusto danneggiatore deve pagare

- 1.° La spesa che fu necessaria per ristaurare il molino;
- 2.° Il lucro cessato durante il tempo che il molino non macinò.

Nel caso di percosse gravi e di ferite qualunque è dunque giusto che l'offensore paghi

- 1.° Le spese che furono necessarie per la guarigione, nel quale calcolo fa duopo unire sì le spese utili che le inutili credute necessarie (1);

(1) A prova di questo articolo più statuti vogliono l'attestato del medico e il giuramento dell'offeso. (*Statuta Casalismajoris*, p. 78, *Cremonae*, pag. 55).

2.° La perdita della mercede, dell'onorario e de' guadagni qualunque durante il tempo della malattia (1).

Sopra questi due articoli non v'ha dubbio, e Mosè s'arresta ad essi nell'Esodo, cap. XXI, v. 18 e 19, e di più non richiede la massima parte de' codici.

Ma siccome l'uomo, lungi dall'essere una semplice macchina fisica, è un ente intelligente, sensibile, libero, sociale, perciò l'offensore deve pagare altre tre partite che sono le seguenti.

III. Partita, valor del dolore.

Alle alterazioni visibili successe nella macchina, corrispondono alterazioni invisibili nell'animo. L'animo soffre dal primo istante della percossa, durante la malattia e sino alla perfetta guarigione. L'offensore deve pagare il valore delle sofferenze, come deve pagare il valore delle medicine. Con colpo di martello od altro vi è stato rotto lo smalto visibile dell'orologio, ed una interna rota invisibile. Credereste voi giusto il giudice che vi facesse pagare lo smalto e dimenticasse la rota?

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare il dolore sofferto per ferite e simili, ecco il primo problema, che ci si presenta (2).

Pria di darne la soluzione come io la immagino, esporrò le idee altrui.

Il codice prussiano vuole che *il soddisfacimento pecuniario pel dolore sofferto non sia minore della metà della spesa della guarigione nè superiore al doppio di essa.*

Questa regola è affatto arbitraria, od almeno non se ne scorge la ragionevolezza, giacchè lo stato doloroso non

(1) Una malattia può farci perdere l'occasione d'un contratto vantaggioso, d'un ricco matrimonio, d'un posto onorifico o lucroso, ecc.

(2) Cosa intenda l'autore per equità lo ha detto alla pag. 100. Tutte le volte che le leggi ordinano pene pecuniarie, si presentano rei impotenti a pagarle; quindi risulta la necessità di sostituire alle prime delle pene corporali o di semplice detenzione; in conseguenza fa duopo conoscere quanta pena corporale o di detenzione debba considerarsi come uguale a determinata somma pecuniaria.

corrisponde alla quantità della spesa necessaria per liberarsene. Altronde, *se l'uomo per guarire subisce tutta la spesa della guarigione*, dunque il compenso per la sensazione dolorosa non deve giammai essere minore dell' accennata spesa totale; dunque la determinazione del minimo compenso è assolutamente falsa.

Falsa del pari si è la determinazione del compenso massimo, cioè che questo non debba superare il doppio della spesa della guarigione; giacchè, per es., la frattura d' una gamba può curarsi con meno di 20 soldi al giorno; e fa duopo essere dotato della sensibilità degli orsi, per credere che due lire al giorno possano compensare i dolori del male e gli incomodi del decubito per circa giorni quaranta.

Diciamo dunque che il compenso pel dolore deve essere uguale al prodotto risultante dalla moltiplicazione dell' intensità per la durata.

La durata del dolore non ammette dubbi, e si deve farla uguale alla durata della malattia; *si devono contare tanti giorni di dolore quanti passarono tra l'epoca della ferita e l'epoca della cicatrizzazione*. Sia la durata del dolore, per es., giorni 30: rappresentiamo per *A* l'intensità del dolore; il compenso sarà uguale a 30 *A*: ci resta da ritrovare il valore di *A*.

Per conoscere cosa valga il dolore, bisogna ricercare il compenso che ottengono quelle classi che vi si sottomettono volontariamente, e stabilire un mezzo tra i prezzi estremi.

Massimo prezzo del dolore. I cortigiani di Mitridate, sapendo che costui aspirava al vanto di speciale perizia nella medicina, le loro membra alle sue operazioni sottoponevano, e si lasciavano legare, incidere, cauterizzare come ei voleva; essi subivano de' dolori fisici per ottenere grosse pensioni. — Si videro in tempi meno distanti da noi de' cortigiani podagrosi restare in piedi intorno al trono tra i tormenti della podagra, affine di conservarsi 100,000 fr. d'onorario, più 1000 inchini al giorno.

Ciascuno s'accorge che questi prezzi non ci possono servire di norma nell'attuale indagine, perchè affetti dai gusti straordinarij de' compratori: questi prezzi sono prezzi d'affezione non prezzi ordinarj. Conveniva per altro ricordarli, affine di avvicinare le classi più elevate alle classi più basse della società. Infatti.

Minimo prezzo del dolore. Allorchè era permesso di questuare, i poveri si facevano delle piaghe sopra l'una parte

o l'altra del corpo, affine di eccitare l'altrui compassione. Con questo metodo essi guadagnavano nelle grandi città quattro in cinque lire al giorno.

Il ferrajo che si abbronza il volto tra il fumo e le faville della fucina; il maniscalco che resta esposto agli urti e ai calci de' cavalli; il facchino che si piega sotto pesanti fardelli ecc.; in generale le professioni che grandi sforzi esigono e dolorosi, ovvero abituali attitudini incommode, per cui l'ottavo o il decimo degli operaj come in Alemagna, il quarto come in Inghilterra soggiace ad ernie (1), queste professioni, dissi, guadagnano tre in quattro lire al giorno.

Se ora si riflette che i poveri e i suddetti artisti

- 1.° Danno segno di sensibilità rozza ed ottusa;
- 2.° Restano dall'abitudine alleviati in parte del dolore;
- 3.° Vi si sommettono volontariamente da loro stessi;
- 4.° Non vi si sommetterebbero se non fossero incalzati dai più pressanti bisogni;

Se si riflette, dissi, sopra queste quattro circostanze, e s'aggiunge:

5.° Che nell'uomo ammalato decresce la sensibilità ai piaceri fisici e morali, e cresce la sensibilità ai dolori, come lo prova l'irritabilità compagna delle malattie;

6.° Che nelle ferite succede un' *espropriazione forzata di felicità*;

Si scorgerà che *un giorno di malattia incomoda e molesta non può essere valutato a meno del quintuplo della mercede che nelle città ottengono le arti meccaniche*. Supposta questa mercede lire 4, il minimo prezzo del dolore fisico sarà lire 20 al giorno (in generale 5M ossia 5 mercedi).

Il prezzo minimo salirà dal quintuplo dell'accennata mercede giornaliera agli altri multipli di essa, sino al decuplo o più, in ragione

1.° *Della qualità della malattia attestata dai periti cioè dai medici e chirurghi.*

(Non volendo scendere a discussioni relative all'indole del dolore, che in gradi maggiori o minori accompagna le diverse malattie, e con sintomi costanti nelle diverse parti del corpo si manifesta, mi restringerò ad osservare che *certe rotture d'ossa tolgono all'uomo ogni libertà fisica, se vuole*

(1) Fodère, *Medicina legale*, tom. II.

prontamente guarirne e senza difetto. Il caso di *decubito forzato*, anche prescindendo dall'intensità del dolore, richiede certamente compensi più generosi di quello che le ferite che non vincolano la facoltà di passeggiare, e quindi lasciano luogo a distrazioni qualunque alleviatrici della noja).

2.° *Delle circostanze influenti sulla sensibilità, contraddistinte da caratteri o segni verificabili*, come si vede nel primo volume del *Trattato del merito e delle ricompense*.

(Per ricordare soltanto le circostanze fisiche, accennerò le seguenti che non ammettono dubbj:

- 1.° L'età senile;
- 2.° Il sesso femminile;
- 3.° La gracilità del temperamento;
- 4.° Lo stato di gravidanza o di puerperio o d'altra antecedente malattia;
- 5.° Il rigore del clima che inasprisce le ferite o ne rallenta la guarigione;
- 6.° Le circostanze eventuali di ritardato soccorso, di trasporto incomodo, distanza dagli ospedali ecc.)

V *Partita, valore dei dolori della famiglia.*

Le pene che affliggono le persone che ci sono care, affliggono noi stessi. La madre, il padre, i figli, i fratelli dell'offeso, alla vista delle sue convulsioni dolorose si sentono lacerare l'animo in tutti i punti. Non è raro il caso d'udire una giovine sposa protestare colle lagrime sul ciglio e sinceramente, che tutto s'addosserebbe il dolore per liberarne il marito.

L'opinione pubblica dà segno di vivissima sorpresa, se per avventura un figlio si permette di sorridere mentre suo padre è addolorato.

I codici mostrarono di riconoscere ne' parenti sensibilità speciale alle ingiurie che vengono fatte a qualcuno di essi, riservando loro il diritto di farne lagnanze ai tribunali in gran parte de' casi.

La legge religiosa aggiunge nuovi stimoli ai sentimenti di famiglia, promettendo, a chi ne è animato, ricompense terrene e celesti.

Dunque le alterazioni prodotte nella felicità de' membri d'una famiglia dalle ferite ricevute da uno di essi, essendo conseguenze necessarie della sensibilità comune, approvate

dalle leggi divine ed umane, vogliono proporzionato compenso.

Tutti i codici moderni hanno ommesso questo articolo. Siffatta ommissione reca tanto maggiore meraviglia, quanto che alcuni di essi non hanno dimenticato il compenso che a titolo di dolori fisici è dovuto al ferito. Infatti se debbesi porre a calcolo il dolore fisico del ferito, molto più debbesi calcolare il dolor morale de' parenti, il quale

- 1.° Ne è una conseguenza immediata e necessaria;
- 2.° Spesso lo supera nell'intensità;
- 3.° È pegno delle più nobili affezioni (1);

Supponendo che siano cinque i membri d'una famiglia, non sarò certamente tacciato d'esagerazione se *i dolori de' quattro membri illesi fo uguali al dolore del membro leso*; giacchè, oltre la pena immediata che i primi risentono alla vista del ferito, da un lato restano esposti a maggiori disturbi durante la malattia, dall'altro vengono tormentati da continui timori che sono figli dell'affezione in questi casi.

Dunque il valor minimo dei dolori della famiglia sarà uguale alla terza partita, cioè a venti lire al giorno (pag. 164).

Le cinque sopraesposte partite peccano per difetto piuttosto che per eccesso. Infatti

1.° Non comparisce in esse l'afflizione che risente il ferito per l'afflizione della famiglia, e che nell'animo delle persone sensibili costituisce la maggior parte dell'afflizione totale (pag. 93).

2.° Non comparisce in esse il dolor morale dell'ingiuria che in maggiori o minori dosi s'immischia al dolore fisico, *perchè le ferite e ogni altro male che l'uomo si fa da se spontaneamente e per elezione, dolgono di gran lunga meno che quelle che ci son fatte dagli altri* (2).

Riassunto de' valori del soddisfacimento per ingiurie reali senza deteriorazione di forze industri nè di bellezza.

I. Spese per medici e medicine, e qualunque altra cosa a motivo della malattia e della convalescenza.

(1) Nel capo III di questo I libro si darà maggiore sviluppo alla partita della famiglia, e con maggiore evidenza si mostrerà la ragionevolezza d'introdurla nel calcolo del soddisfacimento, come fecero i legislatori de' popoli Barbari, i quali non sopra una frazione pe' sentimenti umani stabilirono le loro leggi come i legislatori moderni, ma sulla loro totalità e sullo stato concreto e costante delle cose.

(2) Macchiavelli, *Discorsi*, lib. I, cap. 34.

II. Lucri cessati durante la malattia o per causa di essa.

III. Valore del dolore fisico dall'epoca della ferita all'epoca della cicatrizzazione.

IV. Valor de' dolori della famiglia uguale alla III partita.

§ 2. *Soddisfacimento per ferite o percosse seguite da indebolimento o distruzione di forze industri.*

Sia la durata che resta ad una macchina anni 10; il prodotto netto giornaliero lire 4; sarà il prodotto annuo, contando 300 giorni di lavoro all'anno, lire 1200.

Voi avete guastato questa macchina in modo che, in onta delle riparazioni, non produce che 900 lire all'anno.

La perdita annua che voi cagionate al proprietario, si è dunque lire 300.

Dunque il compenso che voi gli dovete per 10 anni, si è lire 3000.

Con ferite o percosse gravi voi avete scemato, per es., di un terzo le forze industri d'un uomo.

Il valore di questo terzo all'anno sia lire 300;

È chiaro che voi dovete tante 300 lire *quanti anni restano da vivere all'offeso*. Un calzolajo, per es., eseguisce due scarpe e un quarto al giorno: voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa: voi gli dovete il valore della fattura d'una scarpa, e un quarto moltiplicato pel numero de' giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi. Il numero de' giorni che restano ad un individuo, allorchè è nota la di lui età, risulta dalle tavole di moralità che omai tutti conoscono.

Per avvisare tutte le conseguenze del metodo proposto, supponete quattro individui della stessa classe, per es., quattro chirurghi renduti inabili alla loro professione da percosse o ferite, e che avendo età diverse, conseguiscono lo stesso guadagno all'anno come segue; saranno come segue i soddisfacimenti

Età del ferito anni	Vita restante anni	Guadagno annuo zecchini	Soddisfacimento per testa zecchini
50 . . .	20 . . .	400 . . .	8,000
60 . . .	11 . . .	400 . . .	4,400
70 . . .	8 . . .	400 . . .	3,200
80 . . .	5 . . .	400 . . .	2,000.

È quindi evidente che *per lo stesso delitto sarebbe dovuto soddisfacimento diverso*, essendo diverso il danno che ciascuno de' danneggiati ne risente.

Supponete che l'età de' feriti sia la stessa, sarà parimenti istessa la vita restante; ma se il guadagno è diverso, diverso sarà pure il debito dell'offensore. Un incisore guadagna, per es., 300 zecchini all'anno, un pittore 600; una ferita rende paralitica la destra dell'uno e dell'altro. È chiaro anche in questo caso che per lo stesso delitto sarebbe dovuto soddisfacimento diverso.

Dunque *il valore del soddisfacimento dovuto a titolo d'industria paralizzata, deve in tutti i casi variare in ragione:*

- 1.° *Dell'età del ferito;*
- 2.° *Della sua professione.*

I codici de' popoli barbari e quelli delle repubbliche del medio evo non avendo riguardo nè all'uno nè all'altro elemento di variazione, stabilirono la stessa multa e lo stesso soddisfacimento, qualunque fosse l'età e la professione del ferito, sbaglio enorme che equivaleva a fare la casa vecchia uguale alla nuova, la capanna uguale al palazzo (1).

Ne' casi d'indebolimento o distruzione di forze industriali, considerando il soddisfacimento come uguale al lucro giornaliero diminuito o distrutto, moltiplicato per la rimanente vita utile dell'offeso, noi *restiamo molto al di sotto del valore reale*, giacchè una forza umana può essere riguardata come

- 1.° Mezzo di sussistenza (A).
- 2.° Mezzo di godimento (B).
- 3.° Mezzo di bellezza (C).
- 4.° Mezzo di difesa (D).

Rendendo paralitico, per es., l'altrui braccio destro o la mano, voi togliete al musico il mezzo con cui si procura il vitto divertendo gli altri, al proprietario il mezzo con cui si sottrae alla noja divertendo sè stesso, alla donna il mezzo con cui gestisce e porge con grazia, a chiunque il mezzo con cui si scherzisce da mali eventuali difendendosi.

(1) Siccome i popoli barbari ammettevano lo stato di schiavitù, come i Greci e i Romani, perciò introdussero distinzioni nelle multe, e conde che i delitti colpivano gli uomini liberi o gli schiavi.

Il valore della distruzione o indebolimento d'una forza umana considerata come mezzo di *godimento* e di *bellezza*, è un valore d'affezione, quindi, secondo le circostanze, il valore *B* e *C* può essere un multiplo od una frazione di *A*.

Il valore della distruzione o indebolimento d'una forza considerata come mezzo di *difesa*, è massimo presso i popoli selvaggi, va decrescendo presso i popoli inciviliti, non diventa mai zero in nissuna combinazione di cose. Nel caso di forza politico-giudiciaria pronta, potente, perspicace, il valore di *D* è molto minore di *A*; negli altri casi va crescendo; in Inghilterra, per es., il valore di *D* è maggiore che altrove, giacchè le leggi non difendendo i cittadini, nel caso di percosse non morali, i cittadini sono costretti a difendersi da loro stessi, quindi presso la plebe inglese sussistono tuttora i duelli di pugnì, come presso le altre classi i duelli di spada o pistola.

CAPO SECONDO.

Ferite o percosse che deformano la bellezza.

Rendere qualcuno zoppo, monco, guercio, cieco; tagliargli il naso o le orecchie; sformarne le guancie ecc., è diminuirne la bellezza.

Fare una contusione od una piaga che renda necessaria l'amputazione d'un membro, è produrre lo stesso effetto, la stessa conseguenza che se il membro fosse stato immediatamente amputato dalla ferita. Si deve dire lo stesso, allorchè per colpa altrui il pollice, altro dito od organo sono stati staccati dal tronco in modo che faccia duopo torli del tutto coll' amputazione.

La deformità delle cicatrici alla faccia è principalmente rimarchevole, allorchè la loro direzione non segue le pieghe della pelle.

Per apprezzare le leggi de' popoli barbari sopra questo argomento, conoscere quanto erano superiori alle leggi de' popoli moderni, e quali difetti le viziassero, fa duopo accennare l'estensione, l'intensità, la durata del desiderio di comparire belli, e le modificazioni cui soggiace.

§ 1. *Estensione, intensità e durata del desiderio di comparire belli.*

I.

Il desiderio di comparire belli è sì forte, che giunge a superare i dolori fisici più acuti (1).

II.

Il desiderio di comparire belli può vincere lo stimolo de' bisogni più intensi.

Il senato romano avendo voluto colla legge Oppia diminuire il lusso degli ornamenti femminili, le donne convennero tra di loro di non dormire più co' loro mariti, finchè la legge non fosse abrogata, e lo fu.

III.

La compiacenza per ogni elemento della bellezza personale non si estingue alla presenza della morte (2).

(1) *Popoli selvaggi.*

Gli abitanti dell'isola Formosa si fanno imprimere sulla pelle differenti figure, fiori, frutti, uccelli, serpenti, altri animali. L'operazione, che riesce dolorosissima, dura un anno, impiegandovi tre o quattro ore al giorno; ma in cambio, quando l'operazione è finita, il paziente gusta il sommo piacere di mostrare, sua vita durante, una superba pelle sparsa di vistoso ricamo che eminentemente dagli altri suoi compatrioti lo distingue, giacchè questa magnificenza non è permessa che a quelli i quali per qualche azione ardita o per leggerezza, destrezza o forza nella caccia, a giudizio de' personaggi più ragguardevoli del volgo, si segnarono.

Popoli inciviliti.

Per l'addietro l'uso de' ferrei busti, attualmente delle così dette *fassette*, munite di lastre d'acciajo, le braccia femminili e il petto esposti all'azione del più rigido verno ecc., dimostrano che il desiderio di colpire gli altrui sguardi colla pompa di forme leggiadre, può superare l'impressione d'un dolor fisico attuale ed il timore di gravi malattie future.

(2) Eustachio di Conflans, cavaliere d'onore di Maria de' Medici, moglie di Enrico IV, detto *la gran barba*, era sì affezionato alla gloria del suo mento, che essendo quasi moribondo, mentre un

IV.

Il sentimento della carica più illustre non distrugge il dispiacere di comparire brutti (1).

Cercando le ragioni per cui gli uomini sono sì gelosi della loro bellezza, troveremo forse le basi del soddisfacimento dovuto da chi la offese.

§ 2. *Lucri cessanti e danni emergenti per la perdita della bellezza.*

1.° Vedi alla pag. 14-16.

2.° L'effetto generale delle imperfezioni e difformità corporee si è di diminuir più o meno le sensazioni piacevoli, e accrescere forza alle dolorose.

3.° Nel riparto disinteressato e volontario de' favori amorosi gli uomini e le donne consultano quasi sempre, e forse unicamente, la bellezza fisica; ogni altro pregio, simile alle monete di carta senza credito, verrebbe inutilmente esibito su questa piazza.

ecclesiastico lo intratteneva con pii discorsi, trasse di sotto del capezzale un pettine per pettinare la sua barba.

L'orgoglio del mustacchio era l'ultimo sentimento che moriva ne' bravi del XVII secolo. Il *Mercurio francese* del 1628 dice che quando il conte di Bouteville fu decapitato, mentre il carnefice gli tagliava i capelli, la mano del conte corse al mustacchio che era grande e bello, cosicchè il vescovo di Nantes che lo assisteva, gli disse: mio figlio, non è più tempo di pensare al mondo: e che! voi vi pensate tuttora?

(1) Federico il Grande vergognandosi, negli ultimi anni di sua vita, di comparire contraffatto in volto alla presenza de' suoi soldati, ebbe la debolezza di darsi il belletto.

Una delle ragioni per cui Tiberio ritirossi nell'isola di Caprea, si fu, perchè avendo egli il volto coperto di pustole e d'empiastrì, si vedeva in Roma esposto allo scherno del volgo.

Il senatore Tidio Cornelio, genero d'Ovidio, sentendosi in senato chiamare da Corbulone *struzzo pelato*, senza dubbio atteso la lunghezza del suo collo e delle sue gambe, e perchè non aveva barba, s'abbandonò al pianto come un ragazzo. Vedi il *Trattato del merito e delle ricompense*, tom. I.

Quindi, ogni perdita di bellezza espone l'uomo, nel cambio degli affetti amorosi, a que' danni, cui nel cambio delle merci espone il negoziante la perdita del credito.

4.^o Nelle rinascenti vicende sociali la bellezza procaccia quasi ad ogni istante que' vantaggi che momentaneamente ci procacciano le lettere di raccomandazione. Montaigne accerta che questa divina qualità supera tutte le altre nell'incaparrarci l'affezione degli uomini. L'eccellente oratore che difendeva Frine, accortosi che profondeva invano parole, scopri il seno alla sua cliente e corruppe i giudici collo spettacolo della bellezza. La deformità è feconda d'opposti effetti (1).

Un vizio, un difetto, un segno che sfiguri il volto al punto da produrre antipatia e disgusto fisico, può di per sè, e senza riguardo al carattere morale della persona, *diminuire l'altrui benevolenza*: non si può far applauso a questa naturale e involontaria disposizione degli animi, ma ella esiste in ciascuno e ad aperti segni si manifesta.

5.^o Le deformità corporee esclusero da certe cariche presso i popoli antichi; il Levitico, per es., proibì agli Ebrei d'ammettere all'esercizio degli altari un uomo che avesse il naso troppo piccolo, o troppo grosso, o rincagnato (2). Anche tra di noi un uomo deforme diverrebbe presto segno agli scherni de' ragazzi, e non potrebbe sedere maestro in una scuola.

All'opposto la bellezza comparisce agli occhi del volgo quasi direi pegno d'abilità e buon volere, ed appiana la via a conseguire le cariche. Allorchè C. Cesare, scelto a ricomporre l'Armenia, le diede per re Ariobarzane d'origine Medo, gli Armeni per la sua rara bellezza e valore l'accettarono volentieri (3). Tacito osserva che il popolo romano, avvezzo alla gioventù di Nerone, scherniva il vecchio Galba,

(1) Filopemene, entrato in un villaggio avanti che v'entrassero le sue truppe, alcune donne che stavano intorno ad una fontana, lo credettero un uomo volgare, e gli diedero i loro vasi da riempire. Alcuni ufficiali sopraggiungono e fanuo le meraviglie vedendo il loro generale occupato in cosa sì poco degna di lui. *Io pago la pena della mia deformità*; rispose loro Filopemene.

(2) Cap. XI e XVIII.

(3) Tacito, *Ann.* II, 4.

giudicando, come è suo costume, dalla bellezza delle persone (1). Pria di Tacito aveva detto Virgilio:

Il valore

Vie più gradito ove in bel corpo alberga (2).

6.º La deformità fisica accresce l'altrui indisposizione contro i vizj dell'animo. Machiavelli rendendo ragione dell'odio che i Fiorentini portavano al duca d'Atene, dice: « Voleva la servitù non la benevolenza degli uomini, e per questo più d'esser temuto che amato desiderava. Nè era da « esser meno odiosa la sua presenza che si fossero i suoi costumi; perchè era piccolo e nero, aveva la barba lunga e rada, tanto che da ogni parte di essere odiato meritava, « ondechè in termine di dieci mesi i suoi cattivi costumi « gli tolsero quella signoria che i cattivi consigli d'altri gli « avevano data (3).

Nel caso di delitti, e di certi delitti, la deformità corporea comparisce agli occhi del pubblico quasi direi circostanza aggravante (4).

§ 3. *Soddisfacimenti prescritti dai legislatori per ferite e percosse che deformano la bellezza.*

Dirò in questo paragrafo le idee altrui, ne' quattro seguenti esporrò le mie.

I legislatori di tutti i tempi fissando l'indennizzazione dovuta all'offeso per ferite, non dimenticarono quelle che

(1) *Hist.*, lib. 7. Quest'illustre scrittore, avvezzo ad analizzare le cause che influiscono sull'opinione degli uomini, osserva più volte che la bellezza si procaccia l'opinione del volgo.

Di Cecina egli dice: « Cecina, nella Germania superiore, colla leggiadria della gioventù, coll'alta statura, coll'animo vasto e parlare accorto e portamento altero, si era cattivato il favore de' soldati », (*Hist.*, l. 53).

Di Tito egli dice: « Accresceva la fama, l'ingegno stesso di Tito capace d'ogni fortuna, la bellezza del volto congiunta a certa maestà », (*Hist.*, II, 201).

(2) *Eneide*, lib. V.

(3) *Storie*, lib. II.

(4) In occasione del delitto di violenza, e omicidio commesso in Genova nel settembre del 1820 da Paolo Cassinelli, d'anni 24, contro la persona di Laurina de' Barbieri, fanciulla d'anni cinque, spiritosa ed avvenente, l'odio pubblico scoppiò con maggior forza, perchè il violatore e l'uccisore era, come dicono le gazzette, *un mostro fisico, un amiciattolo contraffatto*. (*Gazzetta di Milano*, 25 settembre 1820).

danneggiano la bellezza, e per esse accrebbero l'ammenda. E siccome non fanno distinzione nè di maschi nè di femmine, nè di giovani nè di vecchi, nè di nubili nè di maritati, quindi si scorge che dalla sola idea piacevole della bellezza furono diretti, senza riguardo alle ricchezze materiali delle quali talvolta è immediata fonte, ed a cui sole rivolsero l'animo i commentatori curiali.

L'Esodo prescrive che se il padrone priva il suo schiavo d'un occhio, d'un dente, d'un orecchio, del naso, di qualunque altra parte del corpo che la natura non riproduce, debba dargli la libertà.

La legge delle dodici Tavole condannava quello che con colpo violento aveva fatto saltare un dente d'un altro fuori delle gengive, a pagargli:

Se l'offeso era libero	assi	300
Se schiavo	"	150
mentre l'ammenda per uno schiaffo era	"	25

Fa sorpresa come in secoli barbari, quali furono il sesto e il settimo, siasi da popoli rozzi pensato a proporzionare l'ammenda per le ferite in ragione del grado della bellezza che distruggono. Etelberto, primo re cristiano di Kent, che regnò dal 561 al 616, prescrisse le seguenti multe per chi avesse danneggiato l'altrui dentatura:

1.° Per ciascuno de' quattro denti davanti	scellini	6
2.° Pel quinto a destra o a sinistra	"	4
3.° Pel sesto	"	3
4.° Per ciascuno degli altri	"	1 (1).

Egli è sì vero che l'idea della bellezza diresse lo spirito di quel re nel calcolo del soddisfacimento, che per una piaga nera fatta sopra parte del corpo

Scoperta, volle che si pagassero	<i>scotas</i>	30
Coperta	"	20 (2).

La legge longobardica mostra anche con maggiore evidenza, che ebbe in vista la bellezza nel determinare le ammende contro le ferite, giacchè le accresce o le diminuisce, secondo che le ferite colpiscono i denti che appariscono o non appariscono nell'uomo che ride.

(1) Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 229, col. 1.

(2) *Idem.*, *ibid.*

Nel 1.º caso l'ammenda è come 16

Nel 2.º 8

Siquis alii dentes excusserit, qui in risu apparent, pro uno dente componat solidos XVI; si duo aut plures fuerint in risu apparentes, numerentur, et per hunc modum componantur.

Siquis alii dentes mascillares excusserit unum aut plures, componat pro uno dente, solid. VIII. (1).

La legge de' Borgognoni prescrive che le ferite fatte al volto, siano punite con pena tripla di quella che contro le ferite nelle altre parti del corpo è prescritta.

Siquis cuicumque in faciem vulnus inflixerit, in triplum vulneris pretium jubemus exsolvere quantum in simplum ea vulnera æstimentur quæ vestibus conteguntur (2).

I codici lombardi del medio evo vogliono che la multa per le ferite che lasciano cicatrice sulla faccia, sia doppia della multa prescritta per le ferite che colpiscono le altre parti del corpo.

Parlando della multa intendo di parlare nel tempo stesso di soddisfacimento, giacchè, come ho di già osservato, i codici suddetti per lo più vogliono che il soddisfacimento sia uguale alla metà della multa.

Tra gli statuti lombardi lo statuto milanese è forse quello che dà minor valore alla bellezza. Infatti al capo 70 degli statuti criminali, relativo alle ferite fatte con armi, si legge:

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 68, col. 2.

(2) Il legislator Borgognone volendo graduare le ammende ne' sopraccennati delitti, prese per norma quella *classificazione sociale* che era comune a' suoi tempi: al lib. XXVI si legge:

I. *Siquis quolibet casu dentem Optimati Burgondioni vel Romano nobili excusserit Sold. XV cogatur exsolvere.*

II. *De mediocribus personis ingenuis tam Burgondionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit X solidis componat.*

III. *De inferioribus servi V*

IV. *Si servus homini ingenuo voluntarius dentem excusserit, manus incisione damnetur.*

V. *Siquis ingenuus liberto dentem excusserit, inferat ei solidos III.*

Si servo alieno dentem excusserit, det ei cujus servus est, solidos II.

(Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 21, col 1.)

Si sanguis exiverit et cicatrix remanserit et in collo et a collo supra, condemnetur (malefactor) in libris centum quinquaginta tertiorum; a collo vero infra, condemnetur in libris centum viginti tertiorum. Dal che risulta che il rapporto tra le prime ferite e le seconde si è di 5 a 4, mentre negli altri statuti si è di 8 a 4, ossia 2 ad 1 (1).

§ 4. *Basi del soddisfacimento per ferite e percosse che deformano la bellezza.*

Il codice austriaco al § 1326 dice:

« Se la persona danneggiata è stata dall' offesa renduta de-
« forme, si deve principalmente, se sia di sesso femminile,
« aver riguardo a questa circostanza, in quanto che ne de-
« rivi un pregiudizio al futuro suo ben essere ».

Sopra questo paragrafo il consigliere Zeiller aggiunge:
« Il maltrattamento della persona che privasse, per es., d'un
« occhio, storpiasse o deformasse, ha spesso una conseguenza
« funesta anche per un uomo nella libera scelta d'un me-
« stiere o di una condizione ».

Ecco una prova che le idee de' commentatori curiali pie-
gano costantemente verso la ricchezza effettiva, e ad essa
esclusivamente riducono la nozione del danno, incapaci d'inal-
zarsi all'idea generica e piacevole della bellezza, la perdita
della quale cagiona rinascanti dispiaceri in tutti gli stati, an-
che prescindendo dalla condizione e dal mestiere (pag. 170-171).

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare il dolore della perdita bellezza, ecco il problema che dobbiamo sciogliere.

La mutilazione di qualche membro visibile, per es., d'una mano o d'un piede, anche la semplice storpiatura di essi, uno sfregio a qualunque parte del volto, in somma ogni

(1) Vedi gli statuti di

- Brescia (*Stat. crim.*), cap. 31, pag. 129.
Casalmaggiore (*De judiciis crim.*), pag. 38, 39.
Crema, lib. III, pag. 73
Cremona, pag. XXVIII.
Domodossola, pag. 42.
Lodi (*Stat. crim.*), cap. 515, 516, pag. 147.
Martinengo, lib. IV, cap. 25, pag. 119.
Pavia (*Stat. crim.*), cap. xviii.
Salò (*Stat. crim.*), cap. 167, pag. 66.
Valtellina (*Stat. crim.*), cap. 77, pag. 265.

diminuzione di bellezza produce dispiacere costante che non si estingue in nissuna età, e, come risulta dal primo paragrafo di questo capo, dura sino alla morte.

Dunque *il soddisfacimento per la perdita della bellezza debb' essere una pensione vitalizia* al pari che per la perdita delle forze industri, come si disse alla pag. 167, 168.

Una pensione vitalizia corrisponde ad un capitale attuale, maggiore o minore, secondo che maggiore o minore si è l'età che resta al vitaliziato.

Pria di determinare *il valore di questa pensione*, conchiuderò che davano in falso le multe assolute accennate nell'antecedente paragrafo, e quelle che trovansi negli statuti del medio evo, giacchè non crescevano nè decrescevano in ragione dell'età del danneggiato (1).

Eguualmente inesatta ed ingiusta si è la base stabilita dal codice cinese, il quale *alla metà dell' asse dell' offensore uguaglia il soddisfacimento dovuto all' offeso*; giacchè egli può riuscire troppo abbondante o troppo scarso, secondo che è maggiore o minore l' età dell' offeso, maggiore o minore l' asse dell' offensore (2).

(1) Non si può dunque far applauso alla seguente tariffa che vedevasi in addietro esposta negli uffici dell'ammiragliato olandese, nella quale il soddisfacimento per ferite ricevute in battaglia è ridotto ad una quantità fissa, senza riguardo all'età, di modo che riceve lo stesso soddisfacimento il giovine che resterà deforme per 40 anni, come il vecchio cui non resta più che un anno di vita.

Per ogni membro che il soldato poteva perdere, erano stabilite le seguenti indennizzazioni:

I due occhi	fior. 1500	La destra	fior. 350
Un occhio	» 350	La sinistra	» 300
Due braccia	» 500	Le due gambe	» 700
Il braccio destro	» 450	Una gamba	» 350
Il braccio sinistro	» 350	I due piedi	» 450
Le due mani	» 1200	Un piede	» 200

(2) Ecco il testo:

« Rompere amendue le gambe o le braccia, ovvero una gamba e un braccio, cavare amendue gli occhi, o fare ad alcuno qualunque altra offesa nelle membra, la quale lo inabiliti ad usarne, o gli cagioni un' infermità dalla quale non potrà guarire; tagliargli la lingua in modo da togliergli la facoltà di parlare; maltrattare si fattamente una persona dell' uno o dell' altro sesso, da renderla inetta a divenir padre o madre; tutti cotali crimini renderanno soggetto il reo a 100 colpi ed al bando perpetuo alla distanza di 3000 *lee* dal suo domicilio; ed in oltre la metà de' beni del reo sarà devoluta, a titolo d' indennizzazione, a coloro cui avranno cagionato codesto male ». (Codice cinese, fascicolo IV, p. 290, 291).

Procedendo ora alla ricerca del valore dell' accennata pensione, ci accorgiamo immediatamente ch' egli debb' essere una quantità variabile, acciò possa corrispondere

- 1.° Ai diversi gradi di bellezza perduta ;
- 2.° Alle circostanze esterne che ne accrescono o ne scemano il dispiacere.

Per fissare le nostre idee in mezzo a tanti elementi di variazione, consideriamo, colla scorta delle leggi degli scorsi secoli, l' argomento sotto due aspetti, cioè esaminiamo, a parte

- 1.° Gli sfregi fatti al volto;
- 2.° Le mutilazioni od altre alterazioni al restante del corpo.

§ 5. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per diminuita bellezza del volto.*

Supponiamo successa tale perdita di bellezza, o tale deformità sopraggiunta al volto, che cagioni un principio di disgusto, di brivido, di ribrezzo negli astanti.

Diciamo A il valore corrispondente a questa perdita, e che resta tuttora da ritrovarsi.

Le frazioni di A rappresenteranno le perdite minori.

I multipli di A rappresenteranno gli aumenti nel ribrezzo che le circostanze esteriori possono produrre, e delle quali si parlerà nel seguente paragrafo; ciò posto,

Considerando che la brama generale di possedere bellezza è sì forte, che può indurre a superare i dolori e i bisogni fisici più intensi (pag. 170, 171),

E che quindi il dispiacere della perdita debb' essere ancora maggiore;

Considerando che il compenso pe' dolori fisici è per lo meno quintuplo della mercede giornaliera che si ottiene nelle arti meccaniche (pag. 164);

Considerando che colla perdita della bellezza si perdono eventualità d'interesse e d'affezioni (pag. 172-174);

Considerando che la deformità tende a diminuire nell' altrui animo il sentimento generale della benevolenza verso l' uomo deforme, e fa nascere contro di lui antipatie;

Risulta che *la pensione vitalizia per quel grado di bellezza perduta, ossia, per quella deformità sopraggiunta che*

genera un grado di disgusto, o di ribrezzo negli astanti, debb' essere per lo meno sestupla della mercede che si ottiene nelle arti meccaniche (pag. 164), cioè lire 24 al giorno.

Le maggiori deformità sopraggiunte saranno compensate col *settuplo*, *ottuplo* sino al *decuplo* della mercede suddetta, in proporzione de' loro gradi, nella determinazione de' quali il giudice deve ricordarsi che si tratta qui di cose d' affezione (1).

Nel determinare il soddisfacimento per bellezza perduta, nè il risentimento de' giovani dovevasi ascoltare, nè la freddezza de' vecchi. Egli è però certo che siccome nissuno s'addosserebbe spontaneamente quel grado di deformità che eccita ribrezzo, per ottenere la corrispondente pensione vitalizia, perciò sembra che quella base fondamentale del calcolo non possa essere tacciata d' esagerazione, al che serviranno di conferma i seguenti fatti:

1.º Guglielmo Duprat, come ho accennata in altro scritto, rinunciò il vescovato di Clermont nel XVI secolo, perchè quel capitolo voleva che si tagliasse la sua bellissima barba.

2.º Allorchè Guglielmo il Conquistatore forzò gli Inglesi, i quali erano usi di radersi il pelo del solo labbro superiore, a radersi interamente, parecchie persone amarono meglio abbandonare il loro paese di quello che rinunciare ai loro mustacchi (2).

3.º Se Zopiro non fosse stato sicuro d'ottenere le immense rendite di Babilonia, si sarebbe egli tagliato il naso, le orecchie, e mutilato in altra parte del corpo?

(1) I popoli soggetti al codice austriaco possono addurre l'articolo 1331, il quale dice:

« Se alcuno è danneggiato ne' suoi beni con proposito o con evidente negligenza d' un altro, può pretendere anche il lucro cessante; e se il danno è stato recato con atto proibito dalle leggi penali, o con petulanza e con maligna compiacenza del danno recato, può egli esigere il valore di speciale affezione ».

Ora sarebbe cosa strana che fosse permesso di chiedere il prezzo d'affezione per la distruzione, a grazia d' esempio, d' un cane, e non fosse permesso di chiederlo per la distruzione d' un occhio, del naso, d' un orecchio, d' una mano ecc.

I pochi sensati e scarni schiarimenti che due commentatori diedero all' art. 1326 relativo alla bellezza, volevano questa riflessione.

(2) Mat., Paris, *Vit. Abbat.*, pag. 30.

Ci si dirà che i soldati si espongono per pochi soldi all'eventualità di ritornare mutilati e deformati dalla guerra. — Al che rispondo, che da un lato v'è la lusinga di sfuggire la deformità, dall'altro v'è la speranza degli onori; v'è l'azione dell'acquavite che impedisce di vedere il pericolo; vi sono i suoni militari che spingono fisicamente a superarlo, e talvolta v'è il cannone e la spada alle reni. Allorché la possibilità di restare sfigurati si presenta come una eventualità certa, il coraggio scema alcun poco, e fors'anco il sentimento dell'onore, ecco de' fatti:

a) I popoli del Surimpatan, dice un viaggiatore inglese, si proposero per legge di non fare che guerre difensive, e di non uccidere il nemico nell'azione. La loro maniera di combattere è stata coronata da felice successo: abituati sino dall'infanzia a tagliare il naso ai loro nemici, essi si limitano a questa operazione, e con tale destrezza l'eseguiscono, che i loro vicini, presi dall'orribile timore di restare sfigurati, non hanno più osato d'assalirli (1).

b) Cesare alla battaglia di Farsaglia vedendo che il primo rango dell'armata di Pompeo era composto di cavalieri romani, ordinò a' suoi soldati di ferirli nel volto, e riuscì a metterli in rotta.

§ 6. *Continuazione dello stesso argomento: elementi di variazione nel calcolo del soddisfacimento per diminuità bellezza del volto.*

1. Età.

I giovani, come ognuno sa, sono e devono essere più sensibili alla perdita della bellezza che i vecchi.

Ora la pensione vitalizia corrisponde bensì alle diverse *durate* del dispiacere, ma non corrisponde alle diverse *intensità* di esso.

Dunque per compensare le ineguaglianze nell'intensità è necessario accrescere la pensione negli anni floridi, e scemarla negli anni senili. Sia A la pensione vitalizia dovuta agli anni 30 per bellezza tolta ad un uomo; agli anni inferiori

(1) Saint-Foix, *OEuvres*, tom. IV.

ai 30, corrisponderà una pensione crescente d'un trentesimo annualmente sino agli anni 15, e decrescente al di là in uguale proporzione. Agli anni superiori ai 30 corrisponderà una pensione decrescente d'un trentesimo annuale sino agli anni 45, e continuerà senza ulteriore diminuzione sino alla morte.

II. Sesso.

La bellezza essendo l'arma più possente con cui le donne soggiogano gli uomini, è chiaro che ad esse deve riuscirne più sensibile la perdita. Senza dire con Saint-Evremond, che *alle donne dispiace più il perdere la bellezza che la vita*, è fuori di dubbio che nella coltura della bellezza esse occupano un tempo molto maggiore che gli uomini (1). Conviene dunque che la pensione vitalizia corrisponda a quel maggior grado di sensibilità; ma come determinarlo?

Con certezza di restare al di sotto del vero possiamo stabilire la seguente proporzione: *Sta il dispiacere degli uomini a quello delle donne per bellezza perduta, come la forza delle donne a quella degli uomini, cioè come 2 a 3.*

Dunque, in pari circostanze, supponendo che la pensione vitalizia pell' uomo debba essere A , la pensione per la donna sarà $3 A/2$.

III. Stato nubile.

La massima sensibilità alla perdita della bellezza corrisponde all'epoca in cui la giovine è abile al matrimonio, e continua sino gli anni 30, dopo i quali va scemando. La deformità in quell'epoca condannando la giovine a virginità forzata, la priva

- 1.º Di piaceri fisici;
- 2.º Di affezioni amorose;
- 3.º D'un mezzo di sussistenza, almeno generalmente parlando;

(1) *Diec' ore soleva stare una contessa
Ch'io conosco, a dipingersi la pelle
Per esser vista un quarto d'ora a messà.*

4.° Senza parlare de' mali fisici che dai bisogni di temperamento non soddisfatti possono nascere.

Se ora si riflette che la rottura d'un matrimonio altera spesso la salute delle fanciulle, benchè sia vivissima la speranza d'altro partito; se si riflette che quella deformità, giunta al punto da cagionare disgusto, distrugge quella speranza, si scorgerà che il soddisfacimento, il quale debb'essere infallibilmente massimo nell'epoca suddetta, può essere inalzato a vantaggio della giovine nubile, al decuplo del minimo valore indicato alla pag. 179, e che diremo 10*B*.

Conteremo dunque dai 14 anni ai 20 per soddisfacimento annuale 10*B*; poscia agli anni 21, 9*B*; 22, 8*B*, e così successivamente, finchè il soddisfacimento ridotto a *B* continui uguale sino agli anni 45, per soggiacere a quell'epoca alla diminuzione d'un trentesimo all'anno.

IV. *Stato economico.*

Considerando le cose non nello stato d'astrazione, ma in mezzo alle circostanze che sogliono accompagnarle, vedremo che il piacere della bellezza, quindi il dispiacere della deformità cresce colla ricchezza della persona offesa. Infatti la persona ricca, lungi d'essere costretta a risiedere in un angolo d'una casa o d'una bottega per procurarsi i mezzi di sussistenza, può comparire in tutte le conversazioni, teatri, accademie, divertimenti pubblici, ritrovarsi in contatto con ogni sorta di persone, ricevere lusinghiere accoglienze ecc., dei quali piaceri la persona offesa viene privata dalla successa deformità.

Dunque è cosa rigorosamente equa e giusta, che le persone il cui reddito supera la mercede giornaliera e consueta nelle arti meccaniche (pag. 179), ricevano un soddisfacimento maggiore che le altre, uguale, per es., ad $\frac{1}{30}$ del loro asse.

§ 7. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per mutilazione od alterazione di membri o sensi.*

I. *Membri.*

Chi ha tagliato a qualcuno una mano o amendue le mani, un piede od entrambi i piedi ecc., gli ha tolto, come si disse di sopra, un mezzo d'*industria*, di *godimento*, di *difesa*, di *bellezza* (pag. 168).

Lasciamo da banda il caso d'industria diminuita o distrutta, perchè già esaminato altrove (pag. 167-168), e cerchiamo il valore degli altri tre danni, i quali si possono sempre concepire, e più volte esistono separati dal primo. Infatti, v'ha, a cagione d'esempio, de' proprietarj che non traggono lucro dalle loro braccia nè dalle loro mani, come vi ha degli artisti ai quali sono infruttiferi i piedi, mentre agli uni e agli altri i piedi e le mani sono mezzi di godimento, di difesa, di bellezza: ciò posto,

Essendo nota l'età dell' offeso, si conosce colla scorta delle tavole mortuarie, come già si disse, la vita probabile che gli resta: chiamo *A* questa vita restante.

Chi non è truffatore o ladro, possiede una sorgente d'onesta sussistenza, una mercede, una rendita, un onorario, una pensione od altro: chiamo *B* questo mezzo di sussistenza.

È chiaro che, in parità di circostanze, *la somma totale de' piaceri e de' comodi che può sperare un uomo, cresce in ragione*

- 1.º *De' mezzi di sussistenza;*
- 2.º *Della vita restante.*

Dunque moltiplicando i primi per la seconda, cioè moltiplicando *A* per *B*, avremo il prodotto *AB* che rappresenta in generale la totalità de' comodi e de' piaceri personali, che gli individui possono corre nelle *varie età della vita*, e nei *varj gradi di ricchezza*.

Ora de' piaceri e de' comodi sono ministri le membra e i sensi.

Troveremo dunque ne' diversi individui il *lavoro comparativo* d'una mano o di due mani, d'un piede o di due piedi, considerandoli come *altrettante frazioni di AB*, a grazia d'esempio come segue:

<i>Distruzione di membri</i>	<i>Soddisfacimento</i>	
	<i>pell' uomo</i>	<i>per la donna</i>
Destra	8/16 <i>AB</i>	12/16 <i>AB</i>
Sinistra	4/16 <i>AB</i>	6/16 <i>AB</i>
Destra e sinistra	14/16 <i>AB</i>	21/16 <i>AB</i>
Piede	6/16 <i>AB</i>	9/16 <i>AB</i>
Due piedi	12/16 <i>AB</i>	18/16 <i>AB</i>
.

Il maggiore soddisfacimento per la donna è calcolato giusta il rapporto stabilito alla pag. 181.

Siccome si tratta qui di cose cui siamo avvinti colla massima possibile affezione, quindi l' eccesso nel soddisfacimento è meno riprensibile che il difetto (1).

Allorchè si conosce il valore del tutto, si conosce quello della parte, se è noto il di lei rapporto col tutto; dunque se chi taglia a qualcuno, per esempio, un piede, deve pagare il valore $6/16 AB$, chi lo rende storpio, dovrà pagare una parte di questo valore, per es., $1/16 AB$.

II. Sensi.

Chi toglie a qualcuno l'uso degli occhi,

- 1.° Lo rende inabile alla massima parte de' lavori;
- 2.° Diminuisce la bellezza del di lui volto;
- 3.° Lo priva de' preziosi piaceri della vista;
- 4.° Rende quasi inutili i di lui mezzi di difesa;
- 5.° Lo spoglia quasi totalmente della libertà personale, e lo riduce a quello stato di dipendenza in cui si trova un ragazzo;

6.° Lo assoggetta al sentimento penoso della diffidenza, il che amareggia cento altri piaceri diversi dai succennati.

Il soddisfacimento per la perdita totale della vista non potrebbe dunque essere minore di $9/10 AB$.

Il danno emergente dalla perdita d' un solo occhio si restringe quasi alla sola diminuzione della bellezza, quindi il relativo soddisfacimento non dovrebbe essere maggiore di un decimo di $9/10 AB$, cioè $9/100 AB$ (2).

(1) Non ignoro che, oltre le ricchezze, v'ha altre fonti generali di piaceri, e tra queste il *credito morale* del quale parlerò a lungo nella IV sezione. Ho creduto di doverle qui omettere, acciò il calcolo non riuscisse troppo complicato, basti l'averne prevenuto il lettore.

(2) Pretendere che la perdita d' un occhio debba essere compensata colla metà del valore destinato a compensare la perdita di due occhi, come vuole la legge Sassone (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 39, col. 1) e la legge Longobardica (*ibidem*, tom. I, pag. 159, col. 2), è coprire con apparente uguaglianza di diritto una vera ineguaglianza di fatto; giacchè se la perdita dei due occhi trae seco una somma di mali come dieci, la perdita d' un occhio non è seguita che da mali come uno.

Del resto mostrerebbe d'essere poco versato nella scienza dell'uomo chi pretendesse rigor matematico nelle cose morali. Lo scrittore ha fatto abbastanza

- 1.° Quando ha esposto gli elementi fondamentali del calcolo;
- 2.° Quando ha indicato la formola più semplice per combinarli;
- 3.° Quando ha accennato le variazioni cui soggiaciono.

§ 8. *Osservazioni critiche relative alle antecedenti teorie.*

I.

Se il soddisfacimento per la mutilazione debb'essere una parte del valore *AB* dell'offeso, e se in generale la pena debb'essere proporzionata al danno, è dunque insensata la legge inglese che minaccia la morte a chi taglia ad altri il naso, e non la minaccia a chi toglie la vita. Bisogna qui ripetere il notissimo affare dell'avvocato Coke il quale aveva incaricato alcuni sicarj d'uccidere il suo nemico. Credettero costoro d'aver soddisfatto alla loro promessa coll'aver scaricato molti colpi sul volto e sul collo dell'uomo che dovevano uccidere; ma costui, benchè sfigurato e mutilato, non morì. Coke, tradotto in giustizia come colpevole di mutilazione, dovette provare, per sottrarsi alla pena capitale, che la sua intenzione e quella de' sicarj era stata d'uccidere il suo nemico, non di mutilarlo, e che essendo egli colpevole d'attentato d'omicidio non successo, non poteva essere sottoposto a quella pena. I giudici, imbarazzati da questa difficoltà, dichiararono, per sancire la condanna alla morte, che l'istrumento di cui si erano serviti i sicarj, indicava che l'intenzione di Coke poteva tendere sì a mutilare che ad uccidere il suo nemico; e che essendo riuscita solamente la mutilazione, si doveva credere che essa sola era stata lo scopo del delitto. I giudici dovettero dunque provare che Coke era reo di un delitto minore, per condannarlo ad una pena maggiore.

II.

L'inesattezza degli scrittori nel riferire gli atti de' tribunali ci impedisce di conoscere la ragionevolezza o la irragionevolezza delle loro sentenze. Ecco due fatti:

Sotto Carlo secondo (diciassettesimo secolo) un uomo in

Londra fu condannato a pagare a titolo di soddisfacimento
tornesi lire 48,000
per avere tagliato il naso al cavaliere Coventry.

Nello stesso secolo il tribunale del Ohâtelet
a Parigi condannò un mercante a pagare » 6,000
per avere tagliato il naso ad una donna.

Essendoci ignota l'età degli offesi, ci è impossibile di
decidere se queste due sentenze sieno ugualmente giuste od
ugualmente ingiuste, o ingiusta l'una e giusta l'altra: non
dimenticate che qui si parla di soddisfacimento non già di
pena (1).

CAPO TERZO.

Soddisfacimento per omicidio.

« Se dall'offesa corporale ne risulta la morte, dice il
« codice austriaco, debbono soddisfarsi non solo tutte le spe-
« se, ma è ben anche dovuto il risarcimento alla moglie ed
« ai figli dell' ucciso, di ciò che in conseguenza hanno per-
« duto » (§ 1327).

Un commentatore di questo codice aggiunge: « Le spe-
« se della malattia e de' funerali sono facili da liquidarsi;
« ma il danno effettivo che dalla morte d'un capo di fami-
« glia ne derivò alla moglie ed ai figli, questo è molto dif-
« ficile da verificare con precisione pe' futuri eventi che sono
« incalcolabili. Dee quindi entrarvi il prudente arbitrio del
« giudice, che, considerate tutte le circostanze, determinerà
« quanto è dovuto agl' infelici superstiti » (2).

(1) D'eguale inesattezza danno giornalmente prova i gazzettieri
nel racconto de' fatti più comuni; ma che non possono essere apprez-
zati fuorché colla scorta di alcuni elementi che i gazzettieri ommet-
tono; per es., ci si dice che un sovrano ha promesso al dottore fisi-
co Sicher, sua vita durante; una pensione di 500 fiorini di conven-
zione, metà della quale, dopo la morte, sarebbe devoluta a sua mo-
glie, se verrà riconosciuto efficace il rimedio ch' egli crede d' avere
scoperto contro l'idrofobia: come posso io decidere se v'ha propor-
zione tra il premio e la scoperta, se l'età del dottore ignoro e della
sua consorte? Un vitalizio di 500 fiorini equivale ad un capitale gran-
de o piccolo, secondo che è lunga o corta la carriera che rimane ai
vitaliziati.

(2) *De' frutti ed interessi*, Trattato giuridico di Antonio Prati,
già consigliere aulico ecc.

Pria di decidere quali persone abbiano diritto a risarcimento, e fin dove questo si estenda, osservo che il commentatore fa pagare all'uccisore la spesa pe' *funerali* dell'ucciso, e questo è un errore (1); giacchè non dell'omicidio sono conseguenze le spese funebri, ma dell'uso; anche nel caso che lo sgraziato duca di Berry, invece d'essere ucciso da Louvel, fosse morto naturalmente, 40,000 torcie si sarebbero vedute fiammeggiare intorno al suo catafalco, giacchè l'uso vuole che si calcoli il merito di qualunque morto in ragione dell'apparato funebre. Nel caso d'omicidio la spesa de' *funerali* non è dunque una spesa *aggiunta* ma *anticipata*; e la famiglia dell'ucciso ha diritto non al capitale che ha speso, ma all'interesse di esso per tutta la durata dell'*anticipazione*. La durata dell'*anticipazione* è appunto la vita probabile cui poteva aspirare l'ucciso, il che risulta dalle tavole mortuarie. Restavano all'ucciso due anni di vita; l'uccisore deve l'interesse delle spese funebri per due anni e nulla più.

Al risarcimento non hanno diritto soltanto la *moglie* e i *figli* dell'ucciso, ma anche le seguenti persone:

1.° *I genitori*; e certamente la più rigorosa giustizia vuole che i genitori *miserabili*, i quali all'educazione vegliarono de' loro figli, il frutto ottengano de' loro sudori e l'interesse de' loro capitali;

2. *Le persone, cui l'ucciso con vincolo di contratto aveva obbligato i frutti della sua industria personale.*

Infatti, supponete che Pietro abbia prestato a Paolo un capitale con obbligo a questo di dargli, per es., il terzo della sua mercede annuale durante i 20 anni che gli restavano di vita; è chiaro che chi uccide Paolo deve indennizzare Pietro della perdita che gli cagiona (2).

Vediamo ora le partite della moglie e de' figli.

(1) Si trova lo stesso errore nel seguente articolo del codice cinese: « Chi con minacce spaventevoli induce qualcuno ad ammazzarsi, si pagherà 10 oncie d'argento alla famiglia del defunto per le spese « funerali » ».

(2) Presso i Tebani i figli de' padri incapaci di mantenerli venivano dal magistrato consegnati ad alcuni cittadini, i quali si incaricavano di nodrirli per una somma modica e con atto solenne, la cui condizione era che il figlio divenuto grande li servirebbe per certo numero d'anni, e il suo servizio diverrebbe prezzo dell'alimento che quasi gratuitamente aveva ottenuto.

§ 1. *Partita economica.*

L'omicidio, riguardato dal lato economico, si debbe assomigliare alla distruzione d'una macchina che era o non era fruttifera.

Se l'ucciso non era fruttifero, nè vi era probabilità che fosse per divenirlo, il compenso dovuto alla famiglia è nullo *considerando la cosa dal solo lato economico.*

Se l'ucciso era fruttifero, bisogna supporre, se non esistono evidenti prove in contrario, ch'egli fosse animato dai sentimenti di buon padre di famiglia, e fosse per seguirli sino alla sua morte naturale.

Sia *A* il prodotto annuo dell'industria dell'ucciso; sia *B* il numero degli anni che gli restavano di vita; sarà *AB* il vantaggio di cui, secondo il corso naturale delle cose, egli era suscettivo.

Detraendo da *AB* un terzo che l'ucciso avrebbe consumato se fosse rimasto in vita, resta il diritto della famiglia uguale a due terzi di *AB*.

Le pretese maggiori di $\frac{2}{3} AB$ ledono i diritti dell'uccisore, le esibizioni minori di $\frac{2}{3} AB$ ledono la famiglia dell'ucciso.

Siano, a modo d'esempio, gli elementi del calcolo per tre persone uccise come segue, saranno parimenti come segue i diritti delle loro rispettive famiglie:

<i>Professione</i>	<i>Guadagno annuo</i>	<i>Anni restanti</i>	<i>Danni dell'omicidio</i>	<i>Diritti della famiglia</i>
Mercante	lir. 15,000	n.º 2	lir. 30,000	20,000
Impiegato	" 6,000	" 4	" 24,000	16,000
Artista	" 600	" 20	" 12,000	8,000

Il calcolo riuscirà più esatto, se, invece di supporre costante il valore della giornata e de' guadagni, come, affine di semplificare l'argomento, ho fatto negli antecedenti esempi, gli si farà subire la diminuzione d'un decimo, d'un nono, d'un ottavo ecc. negli ultimi anni della vita, giacchè le abilità umane qualunque vanno decrescendo coll'età; altronde fa duopo lasciar la loro parte anche alle malattie e simili eventualità sinistre.

All'antecedente teoria che assomiglia i *lucri cessanti per l'uccisione d'un uomo a quelli che succedono per la distruzione d'una macchina*, servono di base i quattro seguenti principj:

1.° L'uomo nello stato ordinario produce di più di quel che consuma; per ciò nelle società incivilite v'è aumento progressivo di ricchezze, in onta delle sinistre eventualità che affliggono di quando in quando il genere umano.

2.° Il sentimento di famiglia suole prevalere nell'animo de' padri; quindi, che alla morte d'un uomo i suoi beni vengano trasmessi a' suoi parenti, è una regola generale e conforme all'aspettazione comune.

3.° Non si può supporre senza speciali ragioni, che vicende funeste fossero per distruggere l'industria dell'ucciso, pria che giungesse l'epoca naturale della sua morte.

4.° Tutte le cose dubbie debbonsi interpretare a favore dell'ucciso e della sua famiglia (pag. 144).

Colla scorta dell'antecedente teoria;

1.° Si sciogliono tutte le quistioni ventilate dai curiali relative agli *alimenti* dovuti per omicidio;

2.° Si scorge che le pensioni delle vedove de' militari morti alla guerra devono variare non solo in ragione del loro grado ma anche della loro età;

3.° Si vede un mezzo facile per calcolare dopo una guerra il compenso dovuto per le morti successe.

§ 2. Partita morale.

I.

La corruzione d'una nazione è massima, allorchè la sensibilità a tutto ciò che non è personale, è nulla.

Felice la nazione presso la quale l'affare d'un individuo diviene un affare generale a cui tutto il pubblico prende parte. Quei legislatori che dai loro codici ogni specie di soddisfacimento per affezioni violate esclusero, non vollero dunque darci grande idea delle nazioni da essi dirette. — Non so se questa esclusione assicurerà ai moderni il titolo di barbari presso la posterità; so che m'autorizza a porne in evidenza l'ingiustizia e l'irragionevolezza.

L'animo ha bisogno d'affezioni come il corpo d'alimenti. Sono le affezioni che condiscono, per così dire, i beni fisici, ne fanno il pregio principale e distinguono l'uomo dai bruti.

Il piacere che gusta un padre, allorchè si trova a parca mensa circondato dai figli e dalla moglie, supera di gran

lunga il piacere di qualunque più squisita vivanda (1). Chiunque sale in cocchio per viaggiare, mostra sul volto segni di commozione nel congedarsi da' suoi parenti. — Per quanto sia caldo l'affetto che una giovine prova pel suo futuro sposo, non esce dalla paterna soglia che colla fronte depressa, e non si stacca dal collo di sua madre senza lagrime. — Seneca fa dire ad Elvia: « Io sono privata degli amplessi di « mio figlio; io non godo più della sua presenza nè della sua « conversazione. Ove trovasi l'adorato mortale il cui aspetto « dissipava la tristezza dalla mia fronte, il cui seno riceveva « il deposito delle mie inquietudini? Cosa sono divenuti que- « sti deliziosi trattenimenti di cui non era sazia giammai? « questi studj, ai quali assistevo con un piacere sì raro in « una donna? E questa tenerezza che si mostrava sul suo « volto incontrandomi, e questo ingenuo sorriso che correva « al suo labbro al mio apparire, io li ricerco e non li trovo « più (2) ».

In somma le affezioni di famiglia sono un fondo di ri- nascenti sensazioni piacevoli, sensazioni che

- 1.° Accrescono il sentimento della sicurezza personale;
- 2.° Addolciscono le pene della vita;
- 3.° Raddoppiano i nostri piaceri;
- 4.° Ci sottraggono spesso alla noja;
- 5.° Pascono il bisogno d'amare, bisogno che non s'estingue nella specie umana che colla morte (3).

(1) Montaigne deve dire, non so più dove: « Il n'est point de » si doux apprest pour moi, ni de sauce si appétissante, que celle » qui se tire de la société ».

(2) Proprio valor non hanno
 Gli altri beni in sé stessi, e li fa grandi
 La nostra opinion. Ma i dolci affetti
 E di padre e di sposo hanno i lor fonti
 Nell'ordine del tutto. Essi non sono
 Originati in noi
 Dalla forza dell'uso o dalle prime
 Idee, di cui bambini altri ci pasce,
 Già n'ha i semi nell'alma oguun che nasce.

Metastasio.

(3) Non era dunque un uomo ma una pietra lo stoico Stilpone, il quale lasciando dietro sé l'incendio che distruggeva i suoi figli, la

Per procurarsi il piacere delle affezioni domestiche l'uomo cede *beni effettivi, materiali, reali*. Infatti

1.° È noto che i padri non perdonano a spese nè ricusano sacrificj per conservare la vita ai loro figli e promoverne la prosperità.

2.° Diminuisce il concorso degli ammalati agli ospitali, allorchè diminuisce la frequenza delle visite permesse ai parenti di essi, il che prova che i parenti amano meglio addossarsi la spesa de' loro ammalati, di quello che privarsi del piacere di vederli e trattenersi con essi.

3.° I soccorsi che ricevono i detenuti dai loro parenti poveri superano spesso il soccorso che presta loro il pubblico stabilimento. Succede non di rado che la moglie venda i suoi abiti per procurare miglior vitto al marito.

4.° La legge egiziana considerò come uguale a valore effettivo l'affezione filiale, quando permise ai figli di torre a prestito de' capitali, dando in pegno il corpo del padre.

5.° Allorchè nelle vicende dell'impero romano tanti uomini virtuosi cadevano sotto la spada dei Tiberj, di Caligola, dei Neroni e simili mostri coronati, Tacito osserva che *venivano dai parenti cercate e riscattate le teste che gli uccisori avevano serbate per renderle*. Sotto l'imperatore Ottone, Crispina pagò 10,000 sesterzj per ottenere la testa di suo padre T. Vinio, e dargli onorata sepoltura (1). All'epoca del terrorismo in Francia parecchi figli si spogliarono dei loro beni per salvare la vita del padre (2).

sua sposa, la sua patria, si protestava beato, e a Demetrio Poliorcete che gli chiese cosa aveva perduto, *nulla*, rispose, *tutti i miei beni li porto meco*. — Se costui non aveva perduto nulla, fa duopo dire che si fosse in modo strano isolato da tutto ciò che ci è caro, da tutte le cose sacre per gli altri uomini. Se le affezioni umane sono per lo stoico quasi un abito ch'ei può deporre senza rincrescimento, esse aderiscono alla pelle delle persone sensibili, s'insinuano nella loro carne, s'avvinghiano alle loro ossa, e non possono esserne separate senza lacerazioni, convulsioni, urli, fremiti e trasporti tali che non di rado estinguono la vita.

(1) Hist., l. 47.

(2) Da un testamento del Tasso 1573 si raccoglie ch'egli aveva dato allora i suoi abiti in pegno ad alcuni Ebrei; e ordinava che, vendutigli, e pagato il suo debito, si impiegasse il rimanente a far mettere una pietra con una iscrizione sul sepolcro di suo padre.

Dunque nel caso d'omicidio, si fa duopo dare alla famiglia un compenso a titolo di ricchezza cessante, molto più fa duopo darne uno a titolo *d'affezioni non soddisfatte*. È per verità, siccome il taglio trasversale e completo d'un nervo principale è seguito dalla perdita irreparabile del sentimento e del moto nelle parti inferiori sulle quali si distribuiva, così la morte d'un membro della famiglia, allorchè l'affezione è *massima*, giunge a torre la vita agli altri o li costringe a torsela da loro stessi; più fatti dimostrano questa proposizione; ne accennò alcuni soltanto nella seguente nota, attinti alla storia de' nostri tempi ed a quella de' trascorsi, giacchè tra le idee indigeste e false che si trovano in una dissertazione *sull'utilità del dolore*, ristampata recentemente in Milano, v'è anco la seguente, cioè che il piacere portato all'eccesso può produrre la morte, il dolore non mai (1).

Se nel massimo grado d'intensità il dolor morale conduce alla morte, ne' gradi minori altera la macchina umana a guisa di lento veleno, e produce comunemente i seguenti effetti:

(1) *Tempi attuali.*

1.º Di Pietro Lassus, chirurgo francese, scrive Cuvier:

« Chargé de bonne heure, par la perte de son père, de soutenir sa mère et ses deux soeurs, il n'avoit point voulu d'autre famille, et s'étoit acquitté de ce devoir avec les soins les plus délicats, toujours récompensés par l'affection la plus tendre. Une des deux soeurs qu'il laissoit, éprouva un chagrin si violent de sa perte, que'elle ne lui survécut que de quelques jours », (Cuvier, *Eloges*, tom. 1.º, pag. 359).

2.º L' *Oracolo di Brusselles* dell' agosto 1820 raccontò il seguente caso: « Due conjugj merciaj, dopo una lieta passeggiata, erano rientrati in casa in perfetta salute. Essendosi coricati verso la mezzanotte, la moglie fu risvegliata da alcuni gemiti del marito; chiestogli, ed udito che aveva male, la donna s'alzò in fretta e andò a dimandare un ufficiale che dimorava in sua casa; e tornati ambedue col lume, trovarono che l'infelice era morto. La donna desolatissima fu talmente colpita dal sinistro accidente, che un'ora dopo essa era pure estinta ».

3.º Nello scorso ottobre la vita di Bouton, militare francese, accusato e denominato per supposto attentato contro un membro della famiglia reale di Francia, essendo in pericolo, la di lui moglie morì di dolore.

4.º In Milano nello scorso agosto morì un' amabilissima donna d'anni 25; il marito, di pari età, e mercante di professione come essa, sulla Corsia de' Servi, ne fu addolorato a segno che nel giro di 15 giorni la seguì nel sepolcro.

5.º Che l'eccessiva ambascia per la perdita di persona adorata possa indurre l'uomo a darsi la morte, fu comprovato tre anni sono

- 1.° Perdita d'appetito e veglie notturne;
- 2.° Diminuzione di forze fisiche;
- 3.° Svogliatezza al travaglio;
- 4.° Insensibilità ai piaceri ordinarij della vita sì personali che sociali.
- 5.° Abbattimento e torpore nelle forze intellettuali;

a Londra. Essendo stata rapita da pronta morte la *bella quacquera*, il dolore fu sì violento nel dì lei marito sir Samuele Romilly, membro della camera dei comuni, che si tolse da sè stesso miseramente la vita. Uno scrittore robusto, un filosofo profondo, un avvocato sagacissimo non ritrovò in sè forza bastante per resistere alla piena del dolore.

Tempi scorsi.

1.° Dopo la morte tragica di Carlo I re d'Inghilterra, successa il 30 gennajo 1649, la principessa Elisabetta, seconda figlia di questo sgraziato monarca, ne morì di duolo nello stesso anno. (Hume, *Histoire d'Angleterre*, tom. 15, pag. 497).

2.° Montaigne racconta il seguente fatto: « En la guerre que le roy Ferdinand mena contre la veuve du roy Jean de Hongrie, au tour de Bude, un gendarme fut particulièrement remarqué de chacun, pour avoir excessivement bien fait de sa personne, en certaine meslée: et incognu, hautement loué et plaint y estant de meuré: mais de nul tant que de *Raisciac* seigneur Allemand, esprit d'une si rare vertu. Le corps estant rapporté, celui-cy d'une commune curiosité, s'approcha pour voir qui c'étoit: et les armes ostées au trappassé, il reconnut son fils. Cela augmenta la compassion aux assistans: luy seul sans rien dire, sans siller les yeux, se tint debout, contemplant fixement le corpe de son fils; jusqu'à ce que la véhémence de la tristesse: ayant accablé ses esprits vitaux, le porta roide mort par terre ». (*Essais*, liv. I, chap. II, pag. 17 e 18, ed. di Ginevra 1789).

3.° Sanit-Foix riferisce la storia seguente: « Un seigneur qui possédoit une terre considérable dans le Vexin Normand, se plaisoit à faire parler de lui par ses idées singulières et bizarres. — Il avoit une nièce qui aimoit un jeune homme de son visinage, et qui en étoit éperdument aimée; il declara à ce jeune homme qu'il ne lui accorderoit sa nièce, qu'à condition qu'il la porteroit, sans se reposer, jusqu'au sommet d'une montaigne qu'on voyoit des fenêtres de son château. L'amour et l'espérance firent croire à cet amant que le fardeau seroit léger: en effet, il porta sa bien-aimée, sans se reposer, jusqu'à l'endroit indiqué; mais il expira une heure après des efforts qu'il avoit fait; sa maîtresse au bout de quelques jours mourut de douleur et de chagrin » (*OEuvres*, t. V, pag. 400, 401).

Per non annojare qui ulteriormente il lettore, mi riservo di riferire altri fatti simili nel decorso di questo scritto.

6.° Malattie di languore, che spesso accorciano la vita. Questi sei effetti equivalgono a lucri cessanti e danni emergenti ragguardevolissimi.

Il miglior rimedio alle dolorose situazioni dell'animo sono i viaggi, i quali richieggono spese.

L'uccisore è così obbligato di pagare questo rimedio ricreativo a ciascun membro della famiglia dell'ucciso, come sarebbe obbligato di pagare le medicine nel caso che gli avesse feriti. Infatti che m'abbiate condannato al letto con percosse sul corpo o con dolori all'animo, l'effetto è lo stesso: eppure le barbare leggi europee obbligano il reo nel primo caso, non l'obbligano nel secondo; e sapete perchè? Perchè una ferita nella macchina si vede e si tocca, non si vede nè si tocca una ferita all'animo; perciò se alcuni codici moderni vogliono compenso pe' dolori fisici, nissuno lo vuole pe' dolori morali, il che equivale a dire che è dovuta restituzione quando il ladro entra in casa per la porta, non è dovuta quando entra per la finestra. Infatti i dolori sì fisici che morali sono veri furti di felicità, sono alterazioni all'animo contrarie a' suoi desiderj; se non che i primi succedono col mezzo de' sensi, i secondi per la via del cuore.

II.

Il soddisfacimento dovuto ai parenti debb'essere proporzionato alla *durata* e all'*intensità* del dolore morale.

Durata. Il dolore dura più nelle donne che negli uomini, perchè soggette a minori distrazioni le donne lo coltivano, l'alimentano, l'inacerbiscono colla loro immaginazione vivissima; e probabilmente si è questa la ragione principale per cui negli ospitali de' pazzi più donne si ritrovano che uomini.

La natura rimargina a poco a poco le piaghe dell'animo come quelle del corpo. Una legge longobardica vietò alle vedove di ritirarsi in monastero, pria che fossero passati dodici mesi dalla morte del marito. Il legislatore conoscendo che nello stato di dolore l'uomo tende a racchiudersi nella solitudine, volle prevenire delle imprudenze e de' pentimenti (1). Egli suppose adunque che il dolore nella donna per

(1) Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 123, col. 1.

la morte del marito, indebolitosi dopo 12 mesi, lasciasse luogo all'esercizio della ragione.

Intensità. L'intensità del dolore va di pari passo che l'intensità delle affezioni.

La legge dell'intensità delle affezioni volgarmente nota, è la seguente :

Grado massimo.

L'intensità dell'affezione conjugale supera l'intensità delle altre affezioni di famiglia.

a) *L'affezione conjugale è più forte che l'affezione filiale;* la prima ha per base l'amore e l'amicizia; la seconda la riconoscenza (1).

b) *L'affezione conjugale è più forte che l'affezione paterna.* Più leggi furono necessarie per reprimere i donativi che tra marito e moglie a danno della prole succedevano. I legislatori più generosi non permisero che nell'asse dei conjugii l'uno o l'altro ottener potesse porzioni maggiori di quelle che toccavano ai figli, e credettero d'aver accordato abbastanza all'amore agguagliandolo alla tenerezza materna (2).

(1) Tacito dice che la moglie d'Arminio, il quale combatteva contro i Romani, figliuola di Segeste il quale battevasi per essi, caduta prigioniera nelle loro mani, comparve avanti Germanico mostrando animo più propenso al marito che al padre; e colle mani stratte al seno e gli occhi rivolti al gravido ventre, nè piangeva, nè supplicava (*Annal.*, l. 57).

(2) Euripide diè prova di conoscere la legge delle affezioni nella sua *Alceste* = Permise il fato, che Admeto fosse sottratto a morte

« Purchè scendesse in di lui vece all'orco
 « Altr' alma. Admeto, invano, ivi tentando
 « E i varj amici, e il proprio padre, e carca
 « D'anni la madre, se al morir propensi
 « Fossero invece sua; sola ei trovava
 « Presta a lasciare in eterno la luce
 « Del dì per esso la sua moglie Alceste ».

Allorchè Alfieri nell'*Alceste* Seconda mette in bocca a Feréo i seguenti versi

« Nè mai l'amore
 « Di giovinetta sposa fia che avanzi
 « Di antico padre il generoso amore »,

intende di nobilitare il carattere di Feréo, non mostra d'ignorare la legge succennata. Infatti egli fa dire ad Alceste.

« Ogni amor cede
 « A quel di sposa »

Ma le discordie maritali? — Attribuitele principalmente alla vanità delle famiglie ed alla stoltezza delle vostre leggi.

Grado medio.

L'affezione paterna è più forte che l'affezione filiale: non v'è rapporto tra i capitali e le cure che costa ai padri l'educazione de' figli, e i capitali e le cure che rendono i figli alla vecchiezza de' padri.

È naturale all'uomo l'amore del comando e della vanità, non quello della riconoscenza e della soggezione; quindi l'amor filiale, generalmente parlando, non giunge giammai ad uguagliare l'amor paterno.

L'affezione materna è più forte che l'affezione paterna: si racconta che più madri si precipitarono in mezzo alle acque o tra le fiamme per salvare i loro pargoletti; non si racconta lo stesso de' padri (1).

Grado infimo.

Salvo poche eccezioni, il vincolo di affezione che stringe tra di loro i fratelli è men forte di tutti gli altri.

Dalle cose dette risulta che la quantità del soddisfacimento, nel caso d'omicidio e a saldo della partita morale, deve variare come variano le relazioni di famiglia.

Ricordandoci che la legge longobardica ha dato al dolore della moglie dodici mesi di durata, e che questo dolore, allorchè da cause estranee non è deviato o indebolito, giunge al grado massimo, possiamo stabilire tra le affezioni i seguenti rapporti:

(1) Tacito ricordando lo sdegno de' soldati d'Otone contro il municipio Albintemelio, dopo d'averci mostrato gli uomini che fuggono da tutte le bande, ci pone sott'occhio il seguente caso d'una madre, e dice: « Li fece più odiosi (i soldati romani) l'esempio « egregio d'una femmina ligure, la quale, nascoso il figliuolo, si « credè dai soldati che avesse con esso nascoso il denaro: interrogata « co' tormenti dove il figliuolo occultasse, mostrando il ventre, qui, « disse. Nè per minacce poi nè per morte mutò mai così bella ri- « sposta » (*Hist. II, 13*).

Persone , intensità e durata del dolore.

Mogli per l'omicidio del marito . . .	come	12
Marito per l'omicidio della moglie . . .	»	10
Madri per l'omicidio de' figli . . .	»	8
Padri per l'omicidio de' figli . . .	»	6
Figli per l'omicidio de' padri . . .	»	4
Fratelli per l'omicidio de' fratelli . . .	»	2

III.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare nelle famiglie il dolore dell'omicidio.

Il lettore non dimenticherà che la legge non può ascoltare i consigli del risentimento, nè dare de' valori assoluti; ella ha fatto il suo dovere, quando tra la serie de' danni e la serie de' soddisfacenti ha stabilito corrispondenti proporzioni. Per calcolare di sangue freddo fa duopo dunque allontanare dall'animo e l'orrore che eccita il delinquente e la compassione dovuta agli offesi.

Chi mi taglia una mano,

1.º Mi cagiona un dolore immediato;

2.º Mi toglie una sorgente di piaceri.

Il soddisfacimento deve corrispondere al danno emergente e al lucro cessante.

Per uguale ragione il soddisfacimento per l'omicidio debb'essere considerato

1.º Come rimedio al dolore immediato prodotto dall'omicidio, senza riguardo al futuro (pag. 7, nota 1);

2.º Come compenso alla perdita de' piaceri morali che avremo gustato, se fosse rimasta in vita la persona uccisa.

Soluzione della prima parte del problema.

Il dolor morale risultante immediatamente dalla perdita del padre, del figlio, della sposa, è molto più forte che il dolor fisico prodotto dalle ferite semplici; il primo ci conduce non di rado alla morte, il secondo molto meno.

Dunque *il soddisfacimento pel dolore immediato ed emergente dalla perdita di persona a noi cara, debb'essere*

maggior del soddisfacimento che sarebbe dovuto a noi stessi pel dolore d'una ferita sanabile.

Trovato il valore del minimo soddisfacimento, sono trovati tutti gli altri, giacchè sono noti i loro rispettivi rapporti (pag. 197).

Il minimo soddisfacimento si è quello che è dovuto ai fratelli per l'omicidio d'un fratello (pag. 196, 197).

Dando ai fratelli dell'ucciso per due mesi lire 40 al giorno (il doppio di quanto è dovuto per dolore fisico, p. 164), appena diamo loro quella somma che è necessaria per viaggiare nello spazio suddetto, viaggio che a voce comune proclamasi come sovrano ed unico medio ai rimali morali.

Saranno dunque *i crediti di ciascun membro della famiglia dell'ucciso a titolo d'immediato dolore morale*, e giusta i rispettivi rapporti ed i casi stabiliti alla pag. 197, come segue:

<i>Persone</i>	<i>durata del viaggio</i>	<i>valore</i>
Fratelli	mesi 2	lire 2400
Figli	" 4	" 4800
Padri	" 6	" 7200
Madri	" 8	" 9600
Mariti	" 10	" 12000
Mogli	" 12	" 14400

I viaggi riguardati come rimedio al dolore impediscono l'esercizio di qualunque professione, quindi i corrispondenti lucri.

Dunque alle suddette partite fa duopo aggiungere il *valore delle mercedi giornaliera od i consueti proventi, per tutto il tempo che dura od è supposto durare il viaggio.*

Soluzione della seconda parte del problema.

Alla morte d'una persona cara si chiude una sorgente di sensazioni piacevoli, e la nostra esistenza rimane inaridita come i prati nella state per mancanza di pioggia. Queste sensazioni però

1.° Non conservano negli istanti successivi quell'intensità che ebbero ne' primi,

2.° Non vanno scevre di dispiaceri;

3.° Vogliono talvolta qualche sacrificio.

Fa duopo dunque che il valore destinato a compensarne la perdita non sia calcolato dall'entusiasmo sempre esageratore,

ma dalla ragione che, senza passare i limiti della realtà, sceglie tra' più variabili un valor medio.

La legge presentando una somma pecuniaria per compensare la perdita delle affezioni, somministra un mezzo per procurarsi il più nobile di tutti i piaceri, il piacere di beneficiare.

Per valutare la perdita delle affezioni di famiglia non si può assumere per base la *mercede* o la *rendita*, giacchè le affezioni non crescono in ragione delle ricchezze.

Abbiamo detto di sopra che il piacere morale che gustano i membri d'una famiglia seduti a parco desco, è molto maggiore del piacere di qualunque più squisita vivanda.

Sia A il valore del minimo consumo *annuo* per testa; saremo certi che il valore della perdita delle affezioni debb'essere un multiplo di A .

Se il minimo multiplo di A , destinato come soddisfacimento al fratello, è 2; quello pe' figli sarà 4, pe' padri 6, per le madri 8, pe' mariti 10, per le mogli 12 (*quantità annuale*).

Il conseguimento del multiplo di A deve durare tanti anni quanti sarebbe durato il godimento estinto.

Dunque se, per es., è stato ucciso il figlio, avrà il padre diritto a tanti annui valori quanti anni restano a lui di vita, e non più.

All'opposto, se sarà stato ucciso il padre, non avrà il figlio diritto a tanti valori quanti restano anni a lui, ma quanti restavano al padre estinto.

LIBRO SECONDO.**SODDISFACIMENTO PER INGIURIE
ALL' ESISTENZA MORALE.****SEZIONE PRIMA.****INGIURIE ALL' ANIMO.****ARTICOLO PRIMO.***Rammarichi e timori.*

Il rammarico pe' mali successi o beni perduti, il timore pe' mali che stanno per succedere o beni che si perderanno, sono le sorgenti delle inquietudini dell' animo.

Varia l' intensità dell' inquietudine, ed anche assume diverse tinte, secondo che il bene o il male ha radice nell' *affezione*, nell' *amor-proprio* o nell' *interesse*.

CAPO PRIMO.*Effetti delle inquietudini dell' animo.*

Seguiremo dapprima la progressione de' fatti; ricercheremo poscia le regole per sottoporli alle leggi del calcolo.

Dalla riunione de' fatti e de' fatti più comuni risulterà una teoria che, a scorno de' moderni giustifica i codici barbari, allorchè questi vollero la restituzione del doppio, del triplo, del quadruplo del valor tolto, ed anche più, in ragione delle alterazioni cagionate all' animo dalla *rapina*, dal *terrore*, dall' *ingiuria*.

I.

Ogni intoppo al desiderio che move verso l'oggetto vagheggiato, produce un dolore.

Il dolore cresce in ragione dell'intensità del desiderio non soddisfatto.

Quando l'intensità del desiderio non soddisfatto giunge a certo grado, che è variabile ne' diversi individui, cagiona sensibile alterazione nel corpo.

a) « Ho conosciuto un sapientissimo uomo, dice Martinelli, il quale essendo uno de' primi ministri d'un regno molto considerabile, ogni volta ch'ei vedeva uno de' suoi consigli ottenere diverso fine da quello ch'ei ne aveva concepito, se ne affliggeva sino a venirgli la febbre » (1).

L'alterazione nel corpo prodotta da desiderio non soddisfatto suole crescere in ragione dell'affezione che ci stringe all'oggetto perduto.

a) Non è raro il caso che una giovine cui venne promesso uno sposo, e poscia negato, succumba al dolore e seriamente ammalia.

b) Guarino da Verona, che incominciò i suoi studj di greco in Costantinopoli, al suo ritorno in patria riportava due casse di manoscritti greci, frutto delle sue indefesse ricerche, allorchè una di esse fu ingojata dal mare in un naufragio; il dolore di vedere perdute tante ricchezze letterarie acquistate con tanti sudori, fece incanutire in una notte tutti i capelli del Guarino.

Allorchè il desiderio è fortissimo, l'evento contrario, soprattutto se inaspettato, può cagionare la morte o renderci insopportabile la vita.

a) Le gazzette di Madrid del marzo 1820 dicono: a S. Sebastiano il generale Arizaga è morto di dolore per vedere succumbere il partito contrario alle cortes.

b) « Un Anglois se tua dans le dixseptième siècle, par ce qu'il avoit conçu un très-vif regret de ce que les Espagnols et les Portugais étoient maîtres de la plus belle et de la plus riche partie de l'Amerique (2) ».

(1) *Storia critica della vita civile.*

(2) *Londres et la Cour*, tom. 1.er, p. 262.

c) Catone, che si diede la morte per veder prevalere il sistema politico di Cesare, è notissimo esempio dell' eccesso cui giunge il dolore prodotto da evento contrario alle nostre brame.

Le passioni personali, più forti che le passioni politiche, sogliono produrre gli stessi disordini. Morgagni riferisce che una donna partorienti diede alla luce una bambina invece d'un maschio ch' ella ardentemente desiderava; a questa nuova che l' imprudenza di suo marito le diede, ella in tanto d'afflizione trascorse, che dopo poche ore si morì (1).

Da questi gradi estremi passando ai minori, ritroviamo che l' azione della tristezza risultante da eventi spiacevoli è sì reale sulla macchina umana, che nelle febbri intermittenti essa accresce i gradi del freddo, e quindi del calore.

I viaggiatori Anson, Cook, Bougainville convengono che nulla tanto favorisce lo sviluppo delle malattie di mare, e particolarmente lo scorbuto, quanto la tristezza (2).

L' esperienza e la storia dimostrano che il cordoglio, il crepacuore, le ambascie cagionano una febbre lenta e accorciano la vita (3). La mortalità straordinaria per patemi

(1) Foderé, *Médecine légale*, tom. II, p. 446.

(2) « Quanto giusta, altrettanto pregevole è l' osservazione di Ramberto Dodoneo, dice Sprengel, che i lunghi affanni e la noja della vita possano da sé, senza il concorso dell' aria e dei cibi depravati, accagionare lo scorbuto » (*Storia prammatica della medicina*, tom. V, pag. 138).

(3) Di Enrico II re d' Inghilterra scrive Hume: « Plus son ame étoit sensible et tendre, plus il fut indigné du retour barbare dont ses quatre fils avoient successivement payé ses soins paternels. Le dernier coup, en rompant l' unique lien qui l' attachoit à la vie, épuisa ses forces et le jetta dans une fièvre lente, dont il mourut peu de tems après, au château de Chinon, près de Saumur » (*Histoire d' Angleterre*, tom. III, pag. 78).

Del pontefice Giulio II scrive Mezerai: « Il mourut d' une fièvre lente, causée, disoit-on, pour un chagrin qu' il eut de n' avoir pu porter les Vénétiens à s' accommoder avec l' empereur » (*Abrégé chron.*, tom. IV, pag. 717).

« Il n' est pas moins connu, aggiunge Foderé, que par une suite de l' effet des passions sur toute l' économie animale, l' habitude de la tristesse, du chagrin et de l' ennui laisse sur la figure humaine une empreinte qui substitue à la fraîcheur de l' âge les rides de la vieillesse, le tiraillement des muscles, et ces sombres couleurs dont le désespoir nous offre le plus haut terme, tandis que la gaieté et le contentement, en épanouissant les forces du cœur, font succéder aux ombres de la mort toute la chaleur, tout le charme, l' éclat et l' ornement de la vie ». (*Médecine légale*, tom. 1. er, pag. 121).

l' animo al tempo del terrorismo in Francia non è sfuggita all' osservazione de' medici (1).

II.

Il dispiacere per eventi contrarj ai nostri desiderj cresce

1.^o *Quando vi si immischia qualche offesa all' amor proprio.* Infatti

a) Una delle più infelici situazioni sociali si è quella d'una persona che servendo e bramando d'essere approvata, si sente disapprovata continuamente. Questo stato è paragonato alla morte ne' proverbj volgari.

b) Se l'offesa all' amor proprio consiste in una derisione alla presenza altrui, la sensazione riesce ancora più pungente, e può cagionare la pazzia (2) od indurci ad uscire di vita (3).

2.^o *Quando all' offeso dell' amor proprio s' unisce l' offesa del cuore.* Infatti

a) Non sono rari i casi di giovani donzelle che si tolgono la vita coll' annegarsi o precipitarsi dall' alto, per essere state tradite dai loro amanti; più frequenti sono le spose che muojono tistiche, perchè posposte a qualche meretrice.

b) Le leggi mostrarono di conoscere l'intensità dolorosa degli affronti che offendono nel tempo stesso l' amor proprio e l' amore, allorchè, come ho detto nella parte prima, concessero alla moglie il diritto di chiedere il divorzio, nel caso che il marito conducesse la concubina nella casa maritale.

III.

Dall' apparenza del più tenue pericolo sino alle più feroci minacce di morte v' è una serie crescente d' apprensioni, inquietudini, timori che, oltre d' essere dolorosissimi per sè stessi, amareggiano le altre sensazioni.

Come al tocco de' vapori sulfurei impallidisce la rosa, all' annuncio improvviso d' infausta notizia le guancie si scolorano, i tratti del volto s' allungano, il polso diviene profondo e precipitoso; molti esempi provano che degli uomini ondannati all' ultimo supplizio divennero calvi in una notte.

(1) M. A. Petit, *Essai sur la médecine du coeur*,

(2) Vedi la pag. 204.

(3) Vedi la pag. 24, nota 2.

« Une grande terreur née subitement double quelque-
 « fois les forces, ou les abat totalement; elle excite les con-
 « vulsions, rend confuses les sensations, précipite le cours
 « du sang, et peut même anéantir la vie suivant ses degrés...
 « La crainte d'un mal qu'on croit inévitable, affoiblit l'en-
 « tendement, étouffe les forces du cœur, détruit l'appétit,
 « supprime la transpiration, efface les vaisseaux rouges de
 « la peau, tel que les spincters, donne la diarrhée et détend
 « tous les muscles... Que ne peut la douleur? Que ne peut
 « l'anxiété? maux d'autant plus puissans, qu'ils irritent direc-
 « tement les nerfs, qu'ils portent le trouble dans tous les
 « organes du sentiment et du mouvement » (1).

IV.

I dolori morali, oltre di scemare la durata alla macchina, sconcertano la ragione e producono la pazzia. « Do-
 « nato Cocchi, gonfaloniere di giustizia, nel 1458 sbeffiato
 « dai signori di Firenze, impazzì, e come stupido ne fu in
 « sua casa rimandato », dice Machiavelli (2). Tra le cause
 della pazzia furono sempre annoverate le sventure, i dispiac-
 cieri domestici, l'amor contrariato, gli eventi politici oppo-
 sti ai desiderj, il fanatismo religioso, lo spavento, la gelosia,
 la collera, l'amor proprio offeso, l'ambizione delusa; più
 scrittori suppongono che *le cause morali della pazzia stiano
 alle cause fisiche come 4 ad 1.*

V.

Consultando i più comuni modi di dire, i quali rap-
 presentano i giudizi nazionali, avremo nuovo argomento che
 le sopra esposte teorie sono verità popolari. *Tu vuoi la mia
 morte*, dice il padre addolorato al figlio che lo disonora
 con una condotta immorale. *Voi mi date la vita*, dice il capo
 d'una famiglia oppressa da sventure, al sovventor generoso.
 Al cessare d'un panico terrore ciascun ripete: *Respiro, rina-
 sco, torno in vita.* Nella congiura tendente a richiamare Pie-
 tro de' Medici in Firenze, Bernardo del Nero fu accusato

(1) Foderé, *Médecine légale*, tom. II.

(2) Machiavelli, *Storie*, lib. VII.

d'aver detto: *Se Piero tornasse, io ringiovanirei venti anni* (1). I quali modi di esprimersi, da quanto giornalmente sotto i nostri occhi succede, vengono confermati. Si vede in fatti al sorriso della fortuna rinverdir il fiore della gioventù tra le rughe della vecchiezza, e al tocco delle sventure appassire anche nelle età più ridenti, e i capelli coprirsi di senil brina.

Dovendosi dunque considerare *il dolor morale come una forza distruttrice*, fa duopo calcolarne il danno

1.° *In ragione dell'intensità e durata dolorosa*, il che costituisce *la partita del passato*, e se ne può eseguire con qualche esattezza il calcolo, come vedremo;

2.° *In ragione degli anni di vita che ci toglie*, ed è questa *la partita del futuro*; al quale calcolo mancando sinora base più sicura, basterà l'assumere un valore uguale all'antecedente. Infatti

1.° Da un lato le alterazioni del corpo per lo più alle alterazioni dell'animo corrispondono; dall'altro

2.° Spendendo l'uomo danaro per riacquistare la salute;

3.° Essendo questa il mezzo o la condizione necessaria per la produzione d'ogni ricchezza;

4.° *Idem* pel godimento d'ogni piacere personale e sociale;

5.° E la mancanza di essa assoggettandoci a rinascenti dolori;

È chiaro che qualunque diminuzione di salute debb'essere considerata come distruzione d'un valore reale effettivo materiale, e presenta tutti i caratteri del lucro cessante e del danno emergente.

Possiamo ora (senza approvarla interamente) rendere più plausibile ragione della legge visigota riferita alla pagina 151, la quale, nel caso d'aggressione alle case, distruzione di bestie, edifizj, mobiglie ecc., eseguita da più individui riuniti ed armati, quindi colle apparenze del massimo terrore, volle che fosse restituito 11 volte il valore distrutto. Infatti ella doveva indennizzare la famiglia danneggiata

1.° *Per le alterazioni dolorose successe negli animi*;

2.° *Per le alterazioni distruttrici successe nelle macchine corporee.*

(1) Maehiavelli, *Frammenti storici*.

Ora una famiglia essendo composta di 5 individui, si dovevano dare 10 compensi. Ma siccome nelle donne la forza del terrore è più fatale che negli uomini, altronde si tratta qui di cose d'affezione, perciò il legislatore non si contentò di 10 compensi ma ne volle 11.

Essendo certo che era massimo il danno successo negli animi e ne' corpi, e non potendo calcolarlo con precisione, il legislatore prese per norma il valore distrutto, e credette che ordinandone la restituzione undici volte, i danni dell'animo e del corpo sarebbero abbastanza compensati dal piacere risultante da corrispondente aumento di ricchezza.

Ma qualunque sia il multiplo del valore distrutto che si debbe restituire, è fuori di dubbio che la restituzione d'un solo valore uguale al distrutto, come prescrivono i codici moderni, è una manifesta palpabilissima ingiustizia.

CAPO SECONDO.

Basi per calcolare il valore delle inquietudini dell'animo.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare i turbamenti qualunque dell'animo, eccettuati i casi

- 1.° Di violato pudore;
- 2.° Di libertà vincolata;
- 3.° D'onore sociale oltraggiato,

i quali verranno discussi in distinte sezioni.

La soluzione di questo problema richiede lo sviluppo di alcune idee elementari.

I.

Non di quiete soltanto ma anco di piaceri abbisogna l'uomo costantemente, cosicchè un'esistenza priva di piaceri non debb'essere riguardata come un'esistenza indifferente da rappresentarsi per zero, ma come un'esistenza dolorosa da rappresentarsi per una quantità negativa; quindi chi illegittimamente m'ha impedito l'acquisto d'un piacere, è mio debitore, benchè io conservi il capitale che questo piacere mi sarebbe costato. A prova della quale proposizione si possono citare i seguenti fatti:

1.º Una legge ateniese volle, e lo volle sotto pena di morte, che i fondi destinati al teatro non venissero distratti in altri oggetti, fossero anco necessarj alla difesa della patria.

2.º Allorchè non esistevano teatri regolari, i re tenevano alla loro corte de' buffoni, cioè concedevano ricchezze reali, materiali, effettive per procurarsi il piacere di ridere.

3.º Egli pare che ad imitazione dei re le repubbliche italiane del medio evo pregiassero altamente i buffoni e concedessero loro speciali privilegi, acciò divertissero il pubblico. Infatti ritrovo nello statuto Tortonese, che i giocolatori e i buffoni erano esenti da ogni aggravio personale e reale. Sembra che quelle repubbliche temessero più di mancare di buffoni che di fornaj, giacchè ai secondi non compartirono que' privilegi, di cui co' primi erano sì generose (1).

II.

I piaceri e i comodi hanno un prezzo sulla piazza come il grano e il vino. Il valore de' carichi reali e personali che avrebbero dovuto pagare i giocolatori e i buffoni negli scorsi secoli, era il prezzo del riso che eccitavano nel pubblico.

III.

Il prezzo de' comodi e de' piaceri soggiace alle leggi dell' esibizione e della dimanda, cioè s'alza a misura che la prima è scarsa a fronte della seconda, ed a vicenda (2).

(1) Rubrica de privilegio jocularum et buffonorum.

Item statutum et ordinatum est, quod joculatores et buffoni non teneantur solvere communi Terdonæ in perpetuum exercendo artem jocularum et buffonorum, aliquas coltas, fodra, mutua, nec facere guaitas, nec scaraguaitas pro communi Terdonæ. Et quod dictum est de coltis, fodris et mutuis, intelligatur, si non habuerint aliquam possessionem, ultra donum habitationis ipsorum, quae domus habitationis quantum ad contenta in praesenti capitulo, pro possessione minime habeatur (Statuta Derthonæ, lib. IV, pag. 222).

(2) Al tempo dell'incoronazione di Giorgio III re d'Inghilterra s'innalzarono palchi e loggie a comodo degli accorrenti in tutte le vie per le quali doveva passare il corteggio. Si pagavano otto ghinee

IV.

Conoscendosi il prezzo de' comodi e de' piaceri si conosce il compenso che è dovuto a chi subisce l'incomodo o il dispiacere corrispondente. L'incomodo che prova un avvocato nel trasportarsi da un'estremità della città all'altra pel suo cliente, vale per lo meno (oltre il prezzo del tempo) ciò ch'egli avrebbe pagato facendosi trasportare in un *fiacre*.

V.

I prezzi plateali non rappresentano il sacrificio che fa ciascun compratore particolare, giacchè i prezzi sono gli stessi sì pel povero che pel ricco. Si viene a riconoscere quel sacrificio, confrontando la parte della ricchezza sacrificata colla ricchezza totale, cioè lo sborso col reddito (1).

per istarvi in piedi, e per una seggiola si pagavano dieci, quindici e per sino venti ghinee.

Si dura fatica a credere, dicevano le gazzette inglesi del 23 marzo 1820, quale enorme denaro s'offre per appigionare le finestre dalle quali si potrà vedere la cerimonia dell'incoronazione (di Giorgio IV attuale re. d'Inghilterra). Una casa in *Great-George-Street*, rimpetto all'ingresso principale dell'abbazia di Westminster, è stata appigionata 2000 lire sterline, la casa vicina 2500, e sono state offerte 3000 lire sterline per quella che forma l'angolo di *Parliament-Street* e di *New-Palace-Yard*.

(1) L'abito da ussaro con cui il principe Esterhazy (primogenito) comparve alla cerimonia dell'incoronazione di Giorgio IV li 19 luglio p.º p.º, è valutato più milioni di fiorini; si assicura essere sì carico di perle, che ogni volta che lo mette, non ne perde meno del valore di 300 luigi, cioè poco più di 9000 lire milanesi.

Ora 9000 lire non sono 1f100
del reddito di quel ricchissimo signore.

Nel 5 agosto 1821 furono trasportate da Milano a Desio sei campane nuove con immenso giubbilo di quella popolazione. Il paesano che ottenne il permesso di condurre sul suo carro la campana più grossa, pagò 100 lire più degli altri.

Ora 100 lire milanesi sono appunto 1f8
del reddito di quel paesano.

Per procurarsi un piacere di vanità fece dunque maggior sacrificio il paesano che il principe.

VI.

Posto lo sborso d'uguali quote della rendita, il sacrificio cresce quando giunge a torre parte della necessaria sussistenza. Due persone, l'una dotata di 3000 lire, l'altra di 600, dando ciascuna il terzo del loro reddito, la prima conserva lire 2000, colle quali può provvedere a' suoi bisogni; la seconda lire 400 che non bastano al suo vitto; il sacrificio della seconda è quindi maggiore. Si può misurare l'affetto degli operai e de' villani per Mario, allorchè si riflette che questa gente, il cui credito ed avere sta tutto nelle loro braccia, abbandonati i lavori, corteggiavano quel capopopolo privandosi de' necessari guadagni.

VII.

Mi è stato dimandato, *se vi sono magazzini di quiete; Se si vende la quiete sul mercato e la si compra?*

All'una e all'altra dimanda rispondo di sì. Infatti

a) Allorchè il mercante affida le sue merci al mare, sente inquietudine proporzionata ai pericoli cui queste restano esposte. Per torsi dall'animo questa inquietudine, egli paga l'uno, il due, il tre e più per cento all'assicuratore, il quale, in caso di perdita, gli dà il valore delle merci perdute.

L'uno, il due, il tre o più per cento pagato all'ufficio dell'assicuratore, è il *prezzo della quiete*, come lo sborso che si fa all'ufficio del teatro, è il prezzo del piacere drammatico. Gli uffici di assicurazione sono magazzini di quiete, come i teatri sono magazzini di piacere (1).

(1) I pescatori di perle a Ceilan, che scendono nel mare alla profondità di 50 braccia, pagano ai loro Bramint (monaci o sacerdoti) il 20 per cento del loro prodotto, acciò li liberino dai pericoli, e particolarmente dai pesci cani. Quello che senza pagare questo tributo fosse sorpreso da qualche sinistro accidente, sarebbe senza compassione abbandonato e privo d'ogni ajuto. Il pescatore cede dunque il quinto del suo reddito, dà una ricchezza *materiale ed effettiva* per essere sciolto dall'idea molesta del pericolo, e confermato nell'idea consolante del soccorso.

b) Il vitalizio è un contratto con cui il vitaliziato compra la quiete dal vitalizante, ed il valore di questa quiete è uguale alla differenza che passa tra la rendita annua che riceve il vitaliziato e quella che riceverebbe se dirigesse egli stesso i suoi affari.

Ciò che avviene nelle faccende private avviene nelle pubbliche: a misura che cresce il timore che il governo non sia per pagare i suoi debiti, decresce d'un tanto per cento il valore delle relative carte alla borsa o sulla piazza; cioè quelli che comprano queste carte, le ottengono con ribasso di prezzo, perchè s'addossano l'altrui timore. *Il valor totale del pubblico timore per ogni franco di ribasso* negli effetti pubblici in Francia equivale a 28 milioni.

È dunque evidente che *gli uomini spendono denaro per procacciarsi la quiete dell'animo, come lo spendono per procacciarsi la salute del corpo.*

Dunque è così *rigorosamente richiesta dalla giustizia l'indennizzazione per inquietudini come lo è per ferite*, proposizione matematicamente certa e giornalmente violata dai tribunali.

VIII.

Per provare il fatto e confermare la teoria analizziamo il caso più comune, quale si è quello d'un processo civile, in forza del quale parte delle sostanze d'una famiglia, o tutte, sieno vacillanti o minacciate di perdita per altrui frode. L'inquietudine comincia col processo, segue i di lui passi da tartaruga, cresce quando si consegnano tutti gli atti al tribunale, giunge al colmo tra quest'epoca e la perentoria decisione. Un padre di famiglia trema dunque sul patrimonio de' suoi figli, due, tre, quattro o più anni; dico trema, giacchè egli deve temere la non impossibile ignoranza, le non impossibili sviste, il non impossibile influsso delle passioni negli avvocati e ne' giudici, per cui andando non di rado perdute le cause più giuste, sono stati generalmente ammessi tribunali revisorj, ed è prevalso il detto *habent sua sidera lites*. *L'animo del padre di famiglia, che ha liti avanti ai tribunali, si trova dunque nello stesso stato in cui trovasi l'animo del negoziante che ha mercanzie in mare.*

Dopo due o tre anni d'aspettazione i giudici (supponiamolo per ipotesi) colpiscono nel segno, condannano il truffatore e lo condannano anche al pagamento delle spese.

Dite mo a che monta questa partita chiamata *spese*? A poche lire che appena pagano la carta bollata, la scritturazione, le tasse, e forse un centesimo de' diritti degli avvocati. Il valore della quiete che è smisuratamente maggiore, siccome non si vede e non si tocca in un processo come la carta e la scrittura, perciò non comparve allo spirito de' legislatori, e quindi la di lei perdita non trova soddisfacimento presso i tribunali europei. Quella quiete che ha un prezzo plateale noto ad ogni sensale di cambio, che si compra giornalmente colle costose transazioni, che si vende da più classi sociali, le quali invece ricevono mercedi, onorarj, agio ad un tanto per cento, questa quiete non è riconosciuta per valore al banco della giustizia nel secolo XIX. Ripetiamolo: se vi è stato tolto un cane o un asino, i legislatori de' popoli sedicenti inciviliti vogliono compenso anche a prezzo d' affezione; se vi è stata tolta la quiete essi tacciono. Riguardate da questo lato le legislazioni moderne, sono più barbare che quelle dei secoli di mezzo. Infatti, allorchè in que' secoli si ricorreva al duello per decidere le cause, l' accusatore e l' accusato deponevano nelle mani del giudice una certa somma per indennizzare il vincitore del pregiudizio che potrebbe essergli nella sua *persona* e nelle sue *armi* recato. Attualmente i legislatori si restringono a far pagare il danno successo nelle *armi* (catra bollata e simili) e dimenticano interamente la *persona*. Ci resta dunque da sciogliere il seguente problema:

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell' equità, possa compensare l' inquietudine per temuta perdita di ricchezza materiale in un processo civile.

I. Suppongo che sia stata intentata una lite frodolenta e dichiarata tale dai tribunali.

Sia il valore della lite 100,000 lire.

Sia 1/20 il pericolo di perdere una lite giusta, in prima istanza e in ciascun altro tribunale, o sia si supponga che sopra 100 cause giuste se ne perdano cinque.

Giusta i principj comunemente noti il valore dell' inquietudine o del timore sarà in prima istanza $\frac{100\ 000}{20}$ cioè lire 5000.

Siccome questo timore si rinnova quando la causa passa al tribunale d' appello, torna a rinascere avanti alla *Cassazione*, e dura talvolta più di tre anni, perciò una causa di 100,000

lire, che faccia il giro de' tre suddetti tribunali, frutta alla parte innocente un' inquietudine uguale a lire 15,000.

II. Siccome poi si tratta qui d' un pericolo non volontario (come è quello d' un mercante che affida spontaneamente le sue mercanzie al mare), ma d' un pericolo *forzato*, voluto dall' altrui frode, perciò, giusta i principj stabiliti alla pagina 153-154, le lire 15,000 si cambiano in 22,500.

III. Noi abbiamo considerato il caso in tutta la sua astrazione; vestiamolo ora delle circostanze più comuni, cioè passiamo dallo stato astratto allo stato concreto.

1.^a *Circostanza, stato civile.*

Le 22,500 lire rappresentano il valore dell' inquietudine cagionata alla persona litigante. Se questa persona è capo di famiglia, la sua inquietudine si estenderà a tutti i membri di essa; egli è questi un fatto dimostrato dalla giornaliera esperienza, che i più freddi curiali non possono chiamare in dubbio. Ora siccome nel caso di ferite abbiamo supposto che *il dolore de' quattro membri illesi fosse uguale al dolore del membro leso*, così con uguale e forse maggior ragione faremo *l' inquietudine de' membri della famiglia uguale a quella del capo di essa*; dico con maggior ragione, giacchè è noto che in questi casi le mogli soffrono molto di più e s' abbandonano a maggiori timori che i mariti.

Dunque 45,000 lire rappresenteranno l' inquietudine totale della famiglia.

2.^a *Circostanza, asse della famiglia.*

Le suddette 45,000 lire rappresentano l' inquietudine della famiglia in generale e senza riguardo al di lei asse.

Ora anche le donnicciuole sanno che la stessa somma di danaro, la stessa quantità di ricchezza produce sopra di noi sensazione diversa, secondo che nello stato di povertà ci ritrova o di ricchezza; a misura che cresce la quantità dell' asse decresce la sensibilità alla perdita ed all' acquisto della stessa somma, e *viceversa*: voi che avete in tasca venti lire soltanto, siete dolentissimo per la perdita d' uno scudo; io che ne ho mille, vi sono indifferente. La stessa causa o la stessa azione produce diverso danno o diverso effetto, secondo l' indole del subbietto sopra cui agisce: io sono sano, e

una tramontana crudele che soffia a piena bocca e mi dà nel capo, non mi fa verun male; io sono indisposto, e un ventolino impregnato d'odor di fiori, che mi tocca appena il mantello, mi fa andare a letto e sfidare dai medici.

Dunque per calcolare con esattezza il valore dell'inquietudine in un processo, fa duopo confrontare il valor pericolante con l'asse della parte innocente. Se il valore pericolante è porzione della spesa e sussistenza comune alla classe cui appartiene la parte innocente, allora il valore dell'inquietudine non dovrà essere calcolato sulla base del 7: 50 per cento, ma su quella del 10, 11, 12 ecc., a misura che il pericolo s'estenderà a maggior porzione della necessaria sussistenza (1).

3.^a Circostanza, età della persona innocente.

Finalmente volendo combinare i nostri raziocinj collo stato reale delle affezioni umane, quali in tutti i tempi si mostrarono e in tutti i luoghi, fa duopo fare nuova modificazione agli antecedenti risultati. Infatti

Intende ciascuno agevolmente che un pugno al quale resiste un uomo robusto, può atterrare un debole vecchio. Succede lo stesso nell'azione delle cose morali: l'uomo pria

(1) Più legislatori sentirono confusamente la necessità di accrescere gli obblighi de' ricchi litiganti in ragione della miseria della parte avversaria. Condorcet, sviluppando i principj della legislazione del cancelliere de l' Hopital, dice: « Dans le cas où le riche abusant de son crédit ou du besoin que le pauvre craint d' avoir de lui, refuse soit le salaire des ouvriers, il doit être condamné à payer le double; injustice apparente, mais qui cesse de l' être, si l' on songe que l' objet de cette loi n' est pas de condamner un débiteur à payer plus qu' il ne doit, mais de soumettre à une peine l' homme inhumain et injuste » (*OEuvres*, tom. IV, pag. 348).

Col quale modo di parlare Condorcet dimostrò di non avere inteso nulla in questo argomento. Infatti l'obbligo del debitore non si restringe alla ricchezza controversa *A*, ma oltre di essa si estende al valore dell' inquietudine *B*, cagionata alla parte avversaria; e il valore *B* cresce e deve crescere in ragione della miseria del litigante innocente, e può divenire uguale ad *A* e superarlo. La restituzione del valore *B* è così rigorosamente richiesta dalla giustizia come lo è quella del valore *A*: non si tratta qui dunque d' imporre una pena al ricco per fare una graziosità al povero, ma si tratta di costringere il ricco a compensare tutto il danno che cagionò al povero la sua ritenenza.

degli anni 50 s'abbandona con coraggio a tutte le vicende della sorte, va in certa, per così dire, di rischi e di pericoli, e non si lascia dalle inquietudini deprimer l'animo. All'opposto l'uomo che ha passato gli anni 50, sentendo l'indebolimento progressivo delle forze del corpo, non ama disperdere le forze dell'animo, inclina alla quiete macchinalmente, ed è sensibilissimo a tutto ciò che la toglie.

Dunque quando la parte innocente ha passato gli anni 50, ragion vuole che il valore delle inquietudini che le vennero recate, cresca per lo meno di $1/2$ per 100 per ogni anno sopra i 50. Chi ricusasse d'ammettere questa modificazione, imiterebbe il medico che i corpi gracili e deboli a quel metodo di cura assoggettasse che ai corpi robusti ed erculei si conviene.

Allorchè i succumbenti, nel caso di conosciuta malafede, non sono obbligati a pagare il valore dell'inquietudine cagionata alla parte avversaria, nascono i seguenti effetti dimostrati dalla giornaliera esperienza.

1.° Que' marioli cui manca il coraggio per divenire aggressori sulle strade, esercitano il mestiere del truffatore sotto gli occhi de' giudici. Dopo d'aver ordita una truffa, essi ricorrono con sfacciatezza da forza ai tribunali, lusingandosi di costringervi ad un sacrificio coll'azione delle inquietudini.

Siccome poche persone ardentemente aspirano al piacere di mandare un truffatore alla galera, perciò la maggior parte de' truffati, per acquistare la quiete, a costose transazioni si inducono.

2.° In forza dello stesso piano gli avvocati de' truffatori, detti *avvocati delle proroghe*, tentano tutti i mezzi per carpire dilazioni, moltiplicare gli atti, far nascere incidenti, lusingandosi che l'inquietudine giunta al valore del 20, del 30, del 40 per 100, strapperà finalmente alla parte avversaria quella cessione che non ottenne, finchè non giunse che al 10.

3.° Ogni mascalzone capace di lordare carta bollata e ripetere *si impugna si nega*, presentasi all'altare della giustizia per deporvi libelli sublimemente ridicoli e di cui si vergognerebbe uno spazzacammino. Dall'infame condotta di questi ciurmatori che i giudici conosceranno.

a) Dal numero delle proroghe;

b) Dalla molteplicità de' libelli inutili;

c) Dalle buffonesche goffaggini,

sorge indiretto scredito al rispettabilissimo, onorevolissimo e necessario ceto degli avvocati.

4.º Crescendo le cause, moltiplicandosi gli atti, i giudizi non possono seguirne il corso, quindi il pubblico bestemmia contro di essi, perchè, pagando gravose imposte, non ottiene prontamente il primario scopo della società, la sicurezza de' diritti.

IX.

I legislatori barbari collo scopo di scemare l'inquietudine de' litiganti s'appigliarono ai seguenti mezzi:

1.º La legge longobardica avendo riguardo principalmente

a) Ai desiderj violati ed alle probabili angustie del creditore ;

b) Alle inquietudini delle famiglie;

c) Alla lunghezza della procedura;

d) Alla probabilità di perdere una causa giusta, decise in generale che chi negava ingiustamente un debito e ne era convinto avanti ai tribunali, dovesse pagare al suo creditore il doppio (1). La quale decisione era conforme alla più rigorosa giustizia in un tempo in cui la probabilità di perdere una causa giusta non si restringeva ad $\frac{1}{20}$, ma saliva ad $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{5}$ e forse più; ed ognuno sa che crescendo la probabilità di perdere in una lotteria, deve crescere il valore della vincita, restando istesso il valore del giuoco.

2.º Teodorico re de' Goti per torre dall'animo de' litiganti il timore che inspira la corruzione de' giudici, prescrisse nel suo celebre editto, che il giudice corrotto da una parte pagasse all'altra il quadruplo del danno che le aveva recato (2).

(1) *Quicumque homo alteri debitor fuerit, et ipsum debitum negare voluerit, et postea convictus fuerit, ipsum debitum in duplex persolvat* (Canciani *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 219, col. 2).

(2) *Judex si pecuniam, contra statum aut fortunas cujuslibet, ut sententiam proferret, acceperit, et ex hac re sub justa fuerit examinatione convictus, in quadruplum quod venalitatis studio accepit, exolvat, illi profuturum, contra quem redemptus docebitur tulisse sententiam.* (*Ibidem*, pag. 5, col. 1 e 2).

In una città d'Italia, fuori del regno lombardo-veneto, un giudice ebbe coraggio di citare ne' *Motivi* d'una sentenza dei 10 genajo p.º p.º gli articoli speciali d'un documento:

1.º Che non esisteva negli atti della causa;

2.º I cui paragrafi non erano nè riferiti nè citati in essa;

3.º E che non era documento pubblico;

il che dimostra che il giudice ricevette dalla parte favorita una carta,

La legge bavarese in caso simile voleva,

a) Che la parte ingiustamente favorita restituisse alla parte lesa quanto aveva illegittimamente ottenuto;

b) Che il giudice desse alla stessa il doppio valore del danno che le aveva recato (1).

3.^o Una legge visigota prescrisse che chi reca molestia alla casa di persona assente od impiegata in pubblica spedizione, perda il doppio se per sentenza giudiziaria avesse potuto ottenere il suo intento, perda il triplo se nessun giudice avesse potuto dargli ragione (2).

e la recitò fedelmente a' suoi compagni senza essersi preso la pena di verificarne le citazioni.

Acciò la causa cadesse nelle mani di questo giudice, fu dato ad intendere al vice-presidente del tribunale, che il primo giudice cui era stata consegnata, era parente della parte avversaria. L'aurea buona fede del vice-presidente non supponendo inganni, cadde nel laccio e concorse al successo della frode.

Se questi fatti fossero accaduti sotto la legge di Teodorico, la parte lesa avrebbe messa in evidenza la corruzione del giudice, giacchè il disturbo d'una nuova lite sarebbe stato compensato dal quadruplo del danno antecedente.

(1) *Judex si, accepta pecunia, male judicaverit, ille qui injuste aliquid ab eo per sententiam judicantis abstulerit, ablata restituat. Nam judex qui perperam judicaverit, in duplum ei cui damnum intulerit cogatur exsolvere, quia ferre sententiam contra legum nostrarum statuta praesumpsit et in fisco cogatur quadraginta solidos persolvere* (Leges Barbarorum, tom. II, pag. 366, col. 2).

(2) *Nullus domum inquietet absentis, nec in expeditione publica constituti; et si quod per judicium recipere potuisset, absente eo quem fuerat conventurus, invaserit, reddat in duplum. Si vero invaserit, quod per nullum judicium ei debebatur, reddat in triplum* (Leges Barbarorum, tom. IV, pag. 152, col. 2).

Ne' capitolari di Carlo e Lodovico si legge:

Quicumque violenter expulerit possidentem, priusquam pro ipso judicis sententia praecedat, si causam meliorem habuerit, ipsam causam de qua agitur perdat; ille vero qui violentiam pertulit universa in statu quo fuerant recipiat, et quae possedit securus teneat. Si vero illud invadit quod per judicium obtinere potuerit, et causam amittat et aliud tantum quantum invasit reddat expulso (Leges Barbarorum, tom. III, pag. 276, col. 2).

In somma sono unanimi i codici barbari nel dare un prezzo reale alla quiete dell'animo e a farlo crescere in ragione del valore della cosa di cui è stato disturbato il possesso.

Nella massima parte degli statuti italici si trova la rubrica intitolata: *de vi molestativa, turbativa, vel inquietativa*. Ma i curiali che precedettero alla redazione di quegli statuti ne sapeano meno che Barbari. Infatti i Barbari supposero che il *dispiacere della molestia*

CAPO TERZO.

Continuazione dello stesso argomento.

I.

Ci si dice che ne' casi di mercanzie affidate al mare, o di proprietà contese avanti ai tribunali, si ritrova facilmente il valore della quiete, perchè si pone per base al calcolo un capitale noto, e lo si combina coi pericoli cui rimane esposto, il che equivale a ritrovare il valore d'una frazione di esso. All'opposto non si scorge nè capitale nè frazioni, allorchè trattasi di inquietudini prodotte da ingiurie, vessazioni, rammarichi, timori, quali, a grazia d'esempio, li soffre una moglie dal carattere veemente, torbido, iracondo, oltraggiatore del marito, o simili.

Affine di rispondere a questa obbiezione, riprenderò il filo delle idee elementari colla scorta dell'esperienza.

La mercede che il proprietario dà al suo castaldo o agente di campagna, è il prezzo della quiete che il proprietario si procaccia, è il compenso de' disturbi che il castaldo si addossa invece altrui. Anche il castaldo più onorato resta esposto ai rimproveri del padrone, al risentimento del paesano, ai sospetti del pubblico, non di rado ad onte e pericoli per la custodia de' confini, pel maneggio delle acque, pel riparto de' lavori ec. È anche noto che a misura che crescono questi disturbi, fa duopo dare al castaldo maggior onorario nello stesso giro di mesi; dal che risulta che l'onorario non è solo compenso della perdita del tempo, ma anche prezzo delle inquietudini, de' rammarichi e dispiaceri dell'animo (1).

crescesse in ragione del valor pericolante, e a questo valore proporzionarono il soddisfacimento. All'opposto gli statuti o non ammisero soddisfacimento, il che è una manifesta ingiustizia (vedi, per es., lo statuto criminale di Milano al cap. 139), o lo fecero uguale ad una quantità fissa, cioè alla metà della multa prescritta, ed uguale per tutti i casi, ed è una stoltezza (Vedi per es., lo *Statuto di Cremona*, lib. III, pag. 91).

(1) La stessa esperienza dimostra che nelle varie arti e rami di commercio i proventi crescono in ragione degli affronti cui resta esposto chi li esercita, del che son prova gli osti, i beccaj, i pizzicagnoli,

L'onorario che si dà al fattore, al maggiordomo, ad altri agenti simili a compenso de' loro disturbi, ha un valore diverso ne' diversi paesi, ed anche nello stesso paese secondo la diversa combinazione delle cose; supponiamolo tra noi uguale ad uno scudo di Milazo al giorno; più o meno in altri paesi, secondo che additerà la pratica. Ciò posto,

1.° Le inquietudini del fattore, del maggiordomo, dell'agente, per causa del loro impiego, vengono assunte volontariamente; le inquietudini che ci cagionano gli altrui affronti, sono affatto involontarie.

2.° I rammarichi per impieghi non giungono giammai all'intensità de' rammarichi per ingiurie; giacchè nel 2.° caso contiamo de' suicidj, non li contiamo nel 1.°

3.° I disturbi per impieghi non vanno disgiunti da una serie di piaceri, di vanità, di comando e simili; i disturbi per ingiurie amareggiano ed annullano tutti i piaceri di qualunque specie.

Dunque *le inquietudini d'animo quali le soffre, a cagione d'esempio, una donna per la condotta villana, caparbia, fiera, oltraggiatrice del marito, e per le quali dovrebbe ricevere soddisfacimento in caso di separazione o divorzio, devono essere valutate per lo meno il decuplo dell'onorario che ricevono le professioni soggette a rimproveri, onte, pericoli giornalieri; saranno dunque per lo meno 10 scudi al giorno a titolo d'ambascia all'animo e 10 a titolo d'alterazione al corpo, totale 20, cioè lire 120, il quale risultato è inferiore al vero. Infatti:*

1.° Ritroviamo la seguente massima sul labbro del volgo: un'esistenza miserabile ma tranquilla è preferibile ad un'esistenza ricca ma angustiata.

2.° Le donne che si trovano nella sopraccennata situazione, per farci conoscere il loro stato dicono: *È un martirio, è una morte, è un inferno.*

3.° La loro fronte depressa, lo sguardo fosco, gli occhi incavati, le guancie pallide e scarne, le premature

i quali contano, a così dire, tanti oltraggi quanti soldi, e sono sempre a contesa col volgo querulo, oltraggiatore e vile. All'opposto i mercanti di seta avendo a trattare con meno compratori ma più educati e di costumi più gentili, più lentamente arricchiscono e assai di rado.

rughe della vecchiezza, i sospiri che fuggono loro dal petto, le lente malattie polmonari cui soccombono, sono segni sensibili che il dolore rode i fili della loro vita, e pria del tempo le spinge verso il sepolcro, senza parlare di quelle cui il crepacuore toglie l'uso della ragione.

II.

Nel problema antecedentemente sciolto l'inquietudine continua con una certa intensità per lungo intervallo: accorciamo ora l'intervallo, ed accresciamo di molto l'intensità; proponiamoci la soluzione del seguente problema:

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare le minaccie di morte fatte con scritti, o azioni, o parole.

Minacciare la morte è minacciare di torre la vita.

Lasciamo agli oziosi metafisici il quistionare se la vita sia un bene o un male, e riteniamo che *la vita è un bene nella stima comune.*

Il bene delle vite individuali come è stato detto di sopra, può essere rappresentato dalla cifra AB , cioè dalla mercede o dalla rendita A moltiplicata pel numero degli anni di vita B , che restano a ciascuno. Chi ci minaccia la morte ci minaccia la perdita di AB .

Ora tutti sanno che quanto è minore la probabilità del male minacciato, tanto meno si paga per liberarsene, ed all'opposto: in Amburgo, a cagione d'esempio, per l'assicurazione delle case non si paga che un quarto di marco all'anno per ogni 1000 marchi che costa la casa; per l'assicurazione de' cavalli si paga più che per l'assicurazione de' buoi, giacchè se la mortalità de' primi giunge al 12 per 100, quella de' secondi non oltrepassa il 2, eccettuati i casi d'epizoozia: il valore delle assicurazioni marittime cresce sì in ragione delle burrasche che delle vicende guerresche ecc.

Dunque per ritrovare il valore delle minaccie di morte non basta ritrovare il valore delle vite, ma fa duopo esaminare la probabilità di perderle, cioè la probabilità dell'esecuzione; giacchè, per esempio, le minaccie d'un ragazzo, invece di farci tremare, ci fanno ridere, per quanto evidente sia la di lui mala volontà e il desiderio di nuocerci.

Moltiplicando il valore del bene pericolante AB per la probabilità di perderlo, si ottiene il valore della minaccia.

Facendo uso del noto segno generico $\frac{1}{n}$ indicatore della probabilità, sarà valore della minaccia $\frac{AB}{n}$, il che vuol dire che se la probabilità della morte sarà $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$, ecc., il valor della minaccia o del timore sarà $\frac{AB}{10}$, $\frac{AB}{20}$, $\frac{AB}{30}$ ecc.

Alla quale formola fa duopo aggiungere un riflesso comune, ed è che, siccome si tratta qui di calcolare il valore del male successo, che è il timore, perciò non si deve desumere la probabilità dell'esecuzione dalla somma delle circostanze *reali*, ma dalla somma delle circostanze *apparenti*, e quali dovevano presentarsi alla mente dell'offeso. Infatti la paura è di per sè causa efficacissima di morte, e sovente bastò a darla. Per verità, in una subita paura i polsi e la respirazione s'arrestano, noi rimanghiamo stupidi, perdiamo la cognizione e con essa l'esistenza, se la paura fu violentissima e non fummo con pronti rimedj richiamati alla vita; ed anche quando ripigliamo le funzioni vitali, non resta nella nostra mente ricordanza di quanto ci accadette. *Sennert*, nel quinto libro della sua *Pratica*, riferisce di molti esempj, dai quali risulta che la paura della morte la diede effettivamente a parecchie persone, le quali non avevano riportato che lievi ferite, ed incapaci di produrre rimarchevole effetto, se l'affezione dell'animo fosse stata minore.

A determinare il grado del timore successo servono di scorta due serie di fatti:

- 1.° *Le apparenze minacciovoli dal lato dell'offensore.* (Armi, sassi, bastoni o simili, parole di minaccia, carattere feroce, unione di più individui contro l'offeso ecc.)
- 2.° *La debolezza dal lato dell'offeso.* (Età cadente ed infantile, stato di malattia, sesso femminile, gravidanza, impossibilità di fuggire, inutilità del chiedere soccorso ecc.)

III.

In caso di gravi minacce i vecchi statuti, collo scopo di far cessare l'inquietudine nell'offeso, obbligano l'offensore a dare sigurtà per determinata somma di lire, le quali, effettuandosi la minaccia, rimangono al fisco.

L'uso della sigurtà nel caso accennato è tuttora in pratica presso varie nazioni, e specialmente in Inghilterra. Il bel progetto di codice criminale pel cessato regno d'Italia, all'art. 382 § 1, vuole che la sigurtà sia proporzionata ai beni dell'offensore ed alle circostanze del fatto (1).

L'idea d'una sigurtà *relativa*, cioè che, oltre d'essere proporzionata alle circostanze del fatto, lo sia anco ai beni dell'offensore, è più ragionevole che la sigurtà *assoluta*, quale la volevano i vecchi statuti, giacchè nel minacciante non la sola *volontà* devesi valutare, ma anche il *potere*.

IV.

Trovo in più statuti italici un falso metodo di valutare il soddisfacimento nel caso di chi colla forza o col timore costringe qualcuno a cedere roba o denaro, rinunciare diritti, incaricarsi di obblighi o simili. Essi vogliono

1.º Che l'offensore restituisca il valore conseguito;

2.º Dia il quadruplo del valore suddetto;

3.º Che di questo quadruplo una metà sia data all'offeso, l'altra metà al fisco (2).

Ora siccome il valore può essere maggiore o minore sotto l'azione della stessa minaccia, dello stesso terrore, è chiaro che il doppio di quel valore *considerato come soddisfacimento* può essere ora eccessivo ed ora difettoso. Infatti col pugnale alla mano voi potete costringermi a segnare il debito sì d'uno scudo che d'un milione, ed è cosa

(1) Il citato progetto è dovuto allo zelo, alla perspicacia, alla saggezza del signor conte *ex-ministro* Luosi, a cui la giustizia altamente ci impone di tributare qui il ben dovuto omaggio di riconoscenza.

(2) Lo statuto criminale di Brescia al capo 80 dice: *Siquis per vim, vel metum fecerit aliquem redimere in aliqua quantitate, re, vel facto, seu jure; non tamen tenuerit sive tenere fecerit eum inclusum, vel ligatum, vel captum; puniatur in extimatione ejus, de quo fecerit eum redimi, et ultra in quadruplum; cujus quadrupli medietas applicetur redempto, et alia communi Brix.; et nihilominus talis redemptio, et quicquid secutum fuerit ex ea, vel ob eam, nullius sit momenti et valoris ipso jure.* Vedi lo statuto criminale di Milano al capo 55. — Crema al lib. III, pag. 81, ecc.

evidente che, nella massima parte de' casi, dodici lire sarebbero scarse come soddisfacimento, e sarebbero eccessivi due milioni. Fa duopo dunque calcolare il soddisfacimento non sul valore ceduto, ma sulle apparenze indicanti il grado di terrore eccitato nell'altrui animo, come è stato detto del numero III di questo capo.

ARTICOLO SECONDO.

INSULTI.

CAPO PRIMO.

Origine, forme e conseguenze dell' insulto.

§ 1. *Definizione dell' insulto.*

Ogni atto pel quale illegittimamente, volontariamente e con premeditato disegno si offende *l'amor proprio* ed il corpo di qualcuno, *senza per altro cagionargli male fisico durevole*, ovvero *si dà segno di volerlo offendere*, per lo più minacciando mali ulteriori, cosicchè ne risulta dolore nel corpo, risentimento nell'animo ed allarme; si chiama *insulto*; quindi

1.º Gettare pietre od altri simili corpi duri contro qualcuno con disegno di colpirlo, quand' anche non lo si colpisce;

2.º Gettare acque, immondezze e simili materie sopra di lui;

3.º Dirigerli de' gesti sprezzanti e minaccevoli, movendosi contro di lui in atto d'offenderlo (1);

(1) Ella è questa la principale idea che nella mente de' nostri maggiori corrispondeva alla parola *insulto*:

Lo statuto di Pavia dice: *Et intelligatur insultus motus personae de loco ad locum contra personam.*

Lo statuto di Crema aggiunge: *et intelligatur insultum fecisse quicumque contra aliquem se movendo de loco ad locum irato animo fecerit impetum, vel contra eum de loco ad locum se movendo admenaverit, vel ipsum fugaverit insequendo et non intelligatur quis insultum fecisse, si simul rixam fecissent vel fecerint verba.*

- 4.° Sputargli in faccia o sul restante della persona ;
 - 5.° Porgli le mani addosso, afferrarlo per gli abiti, arrestarlo, spingerlo, strascinarlo, cacciarlo a terra ;
 - 6.° Percuoterlo con pugni, calci, bastone, canna od altro, senza che succeda ferita, effusione di sangue od altra apparenza o realtà contraria *all' integrità del corpo* ;
 - 7.° Attaccare alla sua persona qualche segno, scritto, emblema capace di farlo oggetto di ridicolo o di sprezzo ;
- Sono atti che mettono in evidenza la volontà d'insultare, presentando *contemporaneo attentato alla sicurezza della persona ed alla di lei dignità ed onore.*

Dalle cose dette risulta che gli elementi dell' insulto sono

- 1.° Gli spregi più o meno degradanti ;
- 2.° Il dolor fisico senza offesa all' integrità del corpo ;
- 3.° Le minaccie di mali maggiori, e quindi l' allarme.

§ 2. *Circostanze che accrescono l' insulto.*

Tutto ciò che accresce *lo spregio, il dolore, l' allarme*, accresce l' insulto.

Dunque lo stesso identico atto può produrre insulti diversi, giacchè la stessa azione produce diversi effetti, secondo l' indole del soggetto sopra cui cade.

Prescindendo dalle circostanze di *luogo, di tempo, di persone* presenti, del che si parlò nella 1.^a parte, le cause di variazione nell' insulto si riducono alle seguenti :

La prima riguarda l' *offensore*, e considera in esso il *potere* e la *voglia* di offendere, perciò esamina

1.° *La forza dell' offensore* relativamente a quella dell' offeso, quindi l' insulto cresce se diretto a ragazzi, a vecchi, ammalati ecc.

2.° *Gli strumenti di cui l' offensore fece uso*, giacchè nell' opinione comune l' insulto eseguito con frusta o con bastone (strumenti che s' adoprano colle bestie) riesce più ignominioso di quello che viene eseguito con altro corpo duro.

3.° *I complici che uniscono le loro forze a quelle dell' offensore*, il che deve necessariamente accrescere l' allarme nell' offeso.

4.° *I sentimenti di rispetto, d' amore, di riconoscenza o simili che dovevano ritenere l' offensore.*

La seconda causa di variazione riguarda l'*offeso*; prescindendo dalla dignità della persona, del che si parlò nella prima parte, accennerò soltanto

- 1.° Il sesso;
- 2.° Le parti del corpo offese;
- 3.° La situazione dell'animo.

a) Le leggi delle repubbliche italiche del medio evo, dirette dalla confusa idea dell'uguaglianza sociale, non introdussero distinzione in quelle ingiurie, le quali contro le donne al pari che contro gli uomini possono essere commesse, e a pene uguali le assoggettarono, il che è una vera ingiustizia, giacchè le donne sono più sensibili allo spregio, più suscettive d'allarme, più deboli di corpo.

I legislatori longobardi del VI e VII secolo mostrarono maggiore ed eccedente parzialità pel sesso debole, giacchè stabilirono pene a molti doppi maggiori per le ingiurie le quali ad una donna fossero fatte, che per le ingiurie medesime fatte ad un uomo; così a colui che *in via se anteposuerit aut aliquam injuriam intulerit* ad una giovine o ad una donna maritata, purchè di libera condizione, era imposta la multa di soldi d'oro 900, da pagarsi la metà al fisco, l'altra metà alla donna stessa o al di lei *manualdo*, ossia tuttora (1), laddove soli soldi 20 erano imposti per un atto simile contro un uomo (2).

b) Dopo l'insulto al pudore, del che si parlerà nella seguente sezione, l'insulto al volto è massimo, perchè nel volto principalmente la dignità fisica dell'uomo risiede, la vanità mostra le sue pretensioni, e campeggiano le affezioni dell'animo. Il perchè parecchi de' nostri statuti stabiliscono contro le ingiurie fatte al volto, come che non deformatrici della bellezza, una pena doppia di quelle che per la stessa ingiuria fatta alle altre parti del corpo è stabilita (3).

c) V'ha certi stati dell'animo in cui le ingiurie più che in altri amare riescono e pungenti; tali sono, per es., quelli in cui ci aspettiamo d'essere oggetto degli altrui sguardi,

(1) *Leges Barbarorum*, tom I, pag. 66, col. 2.

(2) *Idem*, ibid., pag. 66, col. 2.

(3) Lo statuto di Lodi al capo 518 dice: *Quicumque sgraffignaverit aliquem in vultu, puniatur in libris quinque imper.; et si in alia parte corporis sgraffignaverit, in solidis quinquaginta imper.*

dell' altrui attenzione, affezione, ammirazione per qualche prosperità accadutaci o che infallibilmente deve accaderci. In questo stato di cose l' uomo invidioso e vile riguardando la nostra felicità come un furto fatto a sè stesso, suole vendicarsi con affronti ed insulti. In una legge d' Astolfo re de' Longobardi si trova stabilita una pena gravissima contro quelli che gettavano acqua sordida e stercorata sulle persone che andavano a nozze o le accompagnavano. Quel re ci fa sapere che questo modo d'insultare in quella circostanza era generale nel suo regno (1).

La terza causa di variazione dipende non da un danno assoluto e reale in tutti i paesi, ma da un danno creato dall' opinione, quindi ristretto a certi luoghi e tempi; il perchè fu ingiuria grave sotto la prima razza de' re Franchi il tagliare la chioma a qualcuno, giacchè *i gradi di nobiltà dalla lunghezza della chioma misuravansi, e lo schiavo che era affatto raso, rappresentava lo zero sul termometro sociale.* Il rapporto tra la pena dell' omicidio e la pena della tonsura de' capelli era come segue

<i>Persone</i>	<i>Omicidio</i>	<i>Tonsura de' capelli</i>
Ragazzo	soldi d'oro 600	62
Ragazza 200	45 (2)

§ 3 Cause dello spregio della poltroneria.

Siccome il male fisico visibile si è agli occhi del volgo la misura naturale dell' importanza d' un delitto; siccome nell' insulto il male fisico non apparisce, e meno appariscono le conseguenze lontane dell' amor proprio offeso, quindi parecchi legislatori temendo di dare corpo alle ombre o valore a frivolezze, questa parte della pubblica sicurezza abbandonarono alla sorte.

Ora tale è l' indole dell' opinione, che nel caso d' insulto ella copre d' ignominia l' invendicato offeso, e di quella considerazione lo spoglia, di cui sino a quell' istante aveva goduto. Al male, all' offesa che si fa ad un uomo insultandolo, il male s' aggiunge dell' opinione incomparabilmente maggiore.

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 146, col. 1.

(2) *Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 59, 60.

Che un uomo brutale ardisca di sputare in faccia a qualcuno in pubblico: cosa è questo male fisicamente considerato? Una goccia d'acqua dimenticata tosto che asciugata: ma questa goccia d'acqua convertendosi in veleno corrosivo, tormenterà l'insultato durante tutta la vita. L'opinione che a suo piacere l'onore distribuisce e l'ingnomia, ha prodotto questa metamorfosi. Il perfido avversario sapeva preventivamente che questo affronto sarebbe il precursore e il simbolo d'un torrente di sprezzo. Colla scorta dell'opinione corrotta egli può far sorgere le spine sulla carriera più florida, e riempire di duolo la vita più virtuosa. In forza di questa maligna prevaricazione tutti i cittadini individualmente dipendono nel loro onore dal più iniquo di essi, e sono collettivamente esecutori de'suoi decreti di proscrizione contro ciascuno di loro. Più forte o più coraggioso, abusa egli della sua superiorità per maltrattare chi come debole abbisogna di protezione? Tutti gli astanti, quasi spinti da moto macchinale, invece di rimbrottare l'oppressore, gli sorridono, e sulla sua vittima fanno vilmente cadere il sarcasmo e lo sprezzo.

Qual è la causa di questa ingiusta disposizione?

« Gli uomini ammiratori della forza, sono non di rado colpevoli d'ingiustizia verso la debolezza. — Per conoscere come proceda la faccenda, e se all'ingiustizia qualche altra ragione s'unisca, supponiamo che nissuna autorità ci garantisca dagli insulti: questi delitti potranno quindi ripetersi incessantemente, e una carriera illimitata resterà aperta all'insolenza.

« Un uomo insultato quest'oggi può esserlo dimani, dimani l'altro, tutti i giorni, ad ogni istante; ciascun nuovo affronto apre la via ad un altro, e rende più probabile e più facile una successione d'oltraggi dello stesso genere. Ora ogni atto che sarebbe appena sensibile se fosse unico, può produrre un grado d'incomodo dolorosissimo ed anche intollerabile se diviene continuo; quindi un individuo costretto dalla sua inferiorità relativa a subire, a piacimento del suo persecutore, vessazioni incessanti, ed altronde privo di protezione legale, si trova nella situazione più miserabile: da un lato dispotismo assoluto, dall'altro servitù totale.

« Ma egli non è schiavo d'un solo; egli lo è di tutti quelli cui verrà il ticchio di braveggiarlo; egli è il trastullo del primo che si presenta, e che conoscendo la sua debolezza, sarà tentato d'abusarne. Eccolo dunque come un flota dipendente da tutti, sempre pauroso, malmenato e sofferente,

oggetto di generale derisione e d'uno sprezzo che non è nè anche addolcito dalla compassione, in una parola inferiore a tutti gli schiavi, perchè la sventura è uno stato forzato che ottiene compatimento, mentre il suo avvillimento dalla bassezza dipende del suo carattere ».

Altronde se gli atti di collera che bastano per estinguere in un istante l'inimicizia dell'offensore e a svolgergli nell'animo il pentimento, mostrano un termine alle sofferenze, un insulto umiliante, freddo, maligno, lungi d'esaurire l'odio che l'ha prodotto, sembra essergli eccitamento ed esca, di modo che egli si presenta all'immaginazione come foriero d'una serie d'ingiurie, tanto più allarmante, quanto più indefinita.

Resta a vedere *se l'opinione che riguarda con occhio di sprezzo il poltrone paziente, sia un pregiudizio.*

Il primo sentimento dell'uomo è il desiderio della propria conservazione. In mezzo a tante e rinascenti cause che tendono a distruggerlo, il coraggio è la prima qualità che gli è necessaria. Il coraggio accrescendo le di lui forze, lo rende superiore agli eventi; la paura distruggendole, lo lascia schiavo di essi. L'esistenza del corpo politico dipende dal coraggio de' cittadini che lo compongono. La sicurezza esteriore minacciata dagli esteri, è affidata al coraggio de' suoi guerrieri. La sicurezza interna minacciata dai guerrieri, trova difesa nel coraggio diffuso nella massa popolare. In una parola il coraggio è l'anima pubblica, il genio tutelare, il paladio sacro, mediante il quale si può da tutte le miserie della servitù guarentirsi, restare nello stato d'uomo e non cadere al di sotto de' bruti. Più il coraggio sarà onorato, più cresceranno gli uomini coraggiosi; più la poltroneria sarà sprezzata, più decresceranno i poltroni. Un ardore momentaneo può per impeto di collera accendersi, ma un coraggio tranquillo e costante non si forma e non cresce fuorchè sotto il felice influsso dell'onore. Lo sprezzo che noi proviamo per la poltroneria, non è dunque un sentimento inutile; e il dispiacere che risente il poltrone, non è una pena prodigata inutilmente e senza speranza di successo (1).

(1) Bentham, *Traité de législation*, tom. II, pag. 336 351.

§ 4. Continuazione dello stesso argomento.

Mancando la difesa pubblica, sottentrò la difesa privata e nacquero i duelli. Infatti:

a) Per quale motivo la vendetta è la passione dominante nello stato selvaggio? Perché non vi esiste forza pubblica che vendichi le offese. Per quale cagione la vendetta era più crudele negli scorsi secoli che attualmente? Perché la giustizia era più male amministrata.

b) Si trova l'uso de' duelli pria che esistesse la rinomata cavalleria de' secoli di mezzo, alla quale più scrittori l'attribuiscono: ecco de' fatti:

1.° Due selvaggi che reciprocamente e per qualunque motivo inaspriti vengono a pugni, a calci, a sassi, a bastonate, ci presentano la prima immagine del duello.

2.° Si ravvisa una nozione imperfetta de' duelli giudicarij in Erodoto là dove egli dice che presso gli Sciti, allorchè sorgeva discordia tra parenti, dovevano questi combattere alla presenza del re (1).

3.° Da un passo di Vellejo Patercolo risulta che, tra i Germani al tempo d' Augusto, il combattimento giudicario era il metodo decisivo al quale più comunemente ricorrevasi in ogni specie di controversie (2).

4.° Tito Livio ci mostra il duello antico in Ispagna pria dell' esistenza del cristianesimo (3).

c) Egli è sì vero che la mancanza di difesa legale è l'origine de' duelli, che in Inghilterra, come già dissi, ove la legge non vendica parecchie ingiurie reali, si sono introdotti e sussistono i duelli di pugni tra la plebe, come di pistola tra le altre classi.

5.° Se un cliente avendo un processo avanti un tribunale, mandasse un cartello di sfida al suo antagonista, si

(1) Erodoto, lib. IV, cap. 65.

(2) Vel. Pater., *Hist.*, lib. II.

(3) Quidam quas disputando controversias finire nequirant aut noluerant pacto inter se, ut victorem res sequeretur, ferro decreverunt. Quum verbis disputare Scipio vellet ac sedare iras; negatum id ambo dicere communibus cognatis; nec alium Deorum hominumque quam Martem se vindicem habituros esse. Lib. XXVIII, § 21.

renderebbe attualmente ridicolo, e il titolo si assicurerebbe di pazzo: all'opposto nel secolo duodecimo questo bell'espediente sarebbe stato ed era infatti validissimo. Qual è la causa di questo cambiamento? I metodi più sicuri, le leggi più eque, i giudici più integri, cosicchè si può sperare giustizia senza i pericoli del duello. Dunque per ragione d'analogia si deve dire che *cesserebbero i duelli per insulti, se le leggi più prontamente li vendicassero.*

Concludiamo dunque che il così detto punto d'onore fu bensì alimentato, ma non nacque dall'antica cavalleria; egli è un risultato necessario,

1.º Dell'indifferenza de' governi agli insulti privati;

2.º Della sensibilità de' popoli che non può soffrirli;

3.º Dell'opinione pubblica che copre d'infamia l'invendicato offeso;

4.º Della falsa persuasione che la Divinità debba intramettersi nelle faccende umane e guarentire immediatamente il successo a chi ha ragione (1).

Fate crescere o scemare qualcuna di queste quattro cause e le loro combinazioni, e vedrete crescere o scemare i duelli. Quando i governi non difendono i cittadini, i cittadini si difendono da sé stessi. Ove l'opinione pubblica disprezza il vile, gli uomini coraggiosi i quali temono meno le ferite e la morte che l'ignominia, espongono la vita in aperto duello; ove l'opinione pubblica sorride al vile, la vendetta s'arma di pugnale e ferisce il nemico alle spalle.

Il duello, per quanto irragionevole e ingiusto sia in sè stesso riguardato come mezzo per decidere chi ha ragione o

(1) La quale opinione si vede a chiare note ne' codici de' popoli barbari; vedi, per es., la legge degli Alemanni al tit. 84 (*Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 342, col. 2). La legge de' Borgognoni al tit. 45 (*Ibid.* tom. IV, pag. 25, 26) ecc.

Allorchè questo pregiudizio prevale nel pubblico, il legislatore, quand'anco ne sia sciolto, non può far prevalere i metodi decisorj voluti dalla verità e dalla giustizia. In questa situazione trovossi Liutprando re de' Longobardi, il quale costretto dalla pervicacia del suo popolo a rimettere la decisione delle cause al duello, dice: *Quia incerti sumus de judicio Dei; et multos audivimus per pugnam, sine justa causa, suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostræ Longobardorum, LEGEM IMPIAM vetare non possumus* (*Leges Barbarorum*, tom. I; pag. 127, col. 1).

torto, se si considera come *mezzo di semplice difesa*, riesce freno all' enormità de' disordini, che senza di esso dalla *negligenza delle leggi* risulterebbero. Il principale effetto del duello si è di far cessare in gran parte il male del delitto, cioè la vergogna risultante dall' insulto. Voi dite ch' io sono un pittocco; io traggio di tasca un pugno d' oro e vi confondo: voi dite ch' io sono un vile; io sguaino la spada e mi mostro disposto a battermi. In cotale atto alzo la fronte e guardo fiso quella canaglia che, incoraggiata dai vostri detti, non intorrita dalle leggi, si disponeva a braveggiarmi, ed estinguo nel di lei animo le male voglie (1).

Dal che risulta che se non erano indegni di compatimento i popoli barbari, allorchè non protetti dalla legge, ricorrevano al duello, dà segno di stolto animo e feroce chi ne' tempi moderni ricorre ad esso, mentre la legge gli mostra il suo scudo, pronta a difenderlo senza suo pericolo e senza influsso di privata passione.

Quindi, se i cittadini hanno torto a ricorrere al duello quando la legge li protegge contro gli insulti, il legislatore ha torto di punire i duelli quando *lascia gli insulti impuniti*; il che equivale a dire che *ciascuno ha diritto di difendersi quando non lo difendono le leggi*.

Un'altra differenza tra i popoli barbari ed i moderni si è, che i duelli de' secoli di mezzo si eseguivano per lo più con fusti, scudi, bastoni, mentre attualmente si eseguiscono colla spada; quindi i primi riuscivano meno micidiali che i secondi (2).

(1) Tale havvi ingiuria e audaci modi irsuti,
 Con cui può il tristo al buon far grave breccia
 Nè legge v' ha che incontro a ciò lo ajuti:
 La sola spada ell' è, che allora intreccia
 Una tal salutifera mistura
 Che fa mite il valor, muta la feccia.

Alfieri.

(2) Una legge di Lotario I, re d'Italia, dice: *Quibuscumque per legem, propter aliquam contentionem, pugna fuerit iudicata, præter de infidelitate, cum fustibus et scutis pugnent, sicut in capitulare dominico prius constitutum est (Leges Barbarorum, tom. I, pag. 198, col. 1).*

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento per insulti gravi.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, possa compensare il dolore per insulti gravi.

Nell'insulto grave accompagnato da schiaffi, calci, colpi di bastone, parole oltraggianti e simili, entro i limiti accennati alla pag. 82, è principalmente rimarchevole l'offesa all'amor proprio risultante dal dominio dispotico che l'offensore esercita sulla persona dell'offeso, e per cui questi si vede come abbassato nella classe de' servi, degli schiavi, degli animali da soma, co' quali della sferza si fa uso o del bastone.

Mentre tutto lo sforzo dell'amor proprio tende, per così dire, a salir in alto, spandere d'intorno luce, abbagliare gli altrui sguardi ed eccitare l'ammirazione, l'insultato si vede depresso, cacciato nel fango, avvilito, annientato. L'intensità dolorosa di questo stato può crescere al punto da produrre la morte; ne è un esempio il pontefice Bonifacio VIII, il quale morì di rabbia eccitata dalla memoria de' recenti e villanissimi oltraggi che aveva ricevuto da Nogaré per ordine di Filippo il bello, e dai principi Colonna suoi nemici.

Il dolor morale risultante dall'insulto fu calcolato dagli antichi legislatori: nelle loro equazioni penali si vede *un fortissimo dolore fatto uguale a dolor fisico tenuissimo e quasi nullo, ma accompagnato da spregio.*

Se un Israelita dava ad un altro Israelita

Un pugno, pagava dramme 4

Se gli sputava in faccia 400 (1).

Si scorge qui che il legislatore fu diretto dall'idea, che *la sensazione morale dello sprezzo è molto più forte che la sensazione fisica risultante dalle percosse*, la quale idea, come dissi nella prima parte, fu energicamente espressa dall'Ecclesiastico nel cap. 28, v. 21: *le percosse d'una verga producono contusioni; le percosse della lingua spezzano le ossa.*

(1) Misna, *De damnis*, tom. IV, pag. 74.

Nella legislazione longobardica le forti percosse, benchè senza ferite, ma accompagnate da *oltraggi*, sono punite con ammenda uguale alla metà di quella che per l'omicidio è stabilita; e di sì grave ammenda il legislatore dà per motivo lo sprezzo: *Eo quod, dice la legge, in turpitudinem et in ridiculum ipsius maletractavit eum.*

Nella stessa legislazione la pena per un semplice epiteto ridicolo sta alla pena per una ferita come 12 a 3, cioè come 4 ad 1 (1).

In generale le stesse percosse con armi o senza, con o senza ferite, furono dai vecchi codici punite con doppia pena, e compensate con doppio soddisfacimento *se fatte in publico*. Ora la sensazione fisica dolorosa non cresce alla presenza altrui; cresce bensì la sensazione morale.

Ne' modi di dire che corrono tra il volgo, si trova il seguente: uno schiaffo merita una coltellata; quindi incontriamo ne' poeti le seguenti frasi:

Un' ingiuria più là che da coltello

Parvi che la sia offesa da stoccate?

Colla scorta de' fatti esposti in questo e nell' antecedente capitolo, possiamo ora sciogliere il proposto problema:

Considerando che l' insulto offende direttamente ed immediatamente la passione più generale, più costante, e comunemente più intensa, la vanità;

Che la notizia dell' insulto rapidamente diffusa assoggetta l' insultato a profonda umiliazione;

Che questa umiliazione suole durare più anni;

Che la sensazione immediata dell' insulto e la previsione dell' umiliazione superano il dispiacere d' una ferita semplice;

(1) *Siquis alium argam (vile) per furorem clamaverit et negare non potuerit quod per furorem dixisset, tunc juratus dicat quod eum argam non cognovisset, et postea componat pro ipso verbo injurioso solid XII (Leges barbarorum, tom. I, pag. 97, col. 1).*

Siquis hominem liberum, surgente rixa, percusserit, et livorem aut vulnus fecerit, pro una ferita componat ei sold. III, si duas VI, si tres IX, si quatuor XII; si vero amplius duraverint feritæ non numerentur, sed si contentus (Ibid., pag. 68, col. 1).

Che in caso d'omicidio, l'insulto immediato fatto dall'ucciso all'uccisore è riguardato generalmente come una circostanza che diminuisce di moltissimi gradi il delitto;

Che l'insulto può riuscire pungente e forte a segno da troncargli il filo della vita;

Che per liberarsi dalla macchia del ricevuto insulto molti si espongono alla morte in duello;

Risulta che *il soddisfacimento per insulto debb'essere in generale un multiplo del compenso dovuto pel dolore di ferita non mortale.*

Il minimo soddisfacimento per insulto sarà il quintuplo d'una giornata di dolor fisico, cioè il quintuplo di 20 (p. 164), il che dà lire 100, e che chiamo A.

Secondo le circostanze di *pubblicità e gravità* si farà crescere il valore del soddisfacimento da A a $2A$, $3A$. . . $10A$. . . $100A$. . . $1000A$ ecc. Cosicché

Il massimo soddisfacimento per insulto grave e pubblico possa giungere sino al valore dell'omicidio dell'individuo insultato (pag. 188). Nella legislazione longobardica questo caso si verificava nell'insulto fatto al giudice sedente nel suo tribunale (1).

Nella progressione crescente de' valori del soddisfacimento si intende sempre, giusta i principj sopraesposti che se A è il valore fissato per l'uomo, quello per la donna debba essere, in pari circostanze, $3A/2$

Pongo nella nota (2) una decisione de' tribunali francesi, dalla quale risulta quale soddisfacimento decretavano in caso d'insulto grave.

(1) *Siquis iudicibus nostris in iudicio residentibus minas aut convicia intulerit, eosque verbis vel factis turpiter dehonesterit, quidrigild (aestimationem capitis) illi quem laeserit, componat. (Leges Barbarorum, tom. I, pag. 227, col. 2).*

(2) « Un sieur Turle, bourgeois de la ville de Noir Moutier en Poitou, consulté par un particulier sur le parti qu'il prendroit au sujet d'une nouvelle reconnaissance qu'on lui demandoit à la seigneurie, dans un tems où ses titres, pour faire cette reconnaissance, étoient incendiés; le sieur Turle lui répondit qu'il falloit simplement remontrer ce fait, et demander qu'on lui donnât à ses frais copie des titres du seigneur, et qu'il y satisferoit; ce qu'il répéta à l'audience. Sur cette réponse le juge le fit arrêter aussitôt par ses huissiers, et conduire au gouvernement.

« Après son assise, le juge et le procureur-fiscal montèrent au gouvernement où ils trouvèrent le sieur Turle qui avoit donné le

SEZIONE SECONDA

INGIURIE AL PUDORE.

ARTICOLO PRIMO.

Del pudore e sue gradazioni.

CAPO PRIMO.

Esistenza e intensità del sentimento del pudore.

I.

Qualunque sia l'origine del pudore, egli è certo che questo sentimento esiste nella donna, e concorre ad accrescerne i pregi. I viaggiatori lo ritrovarono presso i popoli quasi selvaggi del mare del Sud, presso i Cafri e gli Otten-totti. L'uso che in que' paesi permette d'andare nudi, toglie agli altrui sguardi le parti sessuali, coprendole d'un velo

« conseil au particulier. Le gouverneur prit sa canne, en frappa ce bourgeois de nombre de coups, pour le conseil donné, remit cette canne au juge, qui en fit le même usage; ensuite de quoi le sieur Turle fut conduit dans les prisons.

« Plainte de sa part en la sénéchaussée de Poitiers. L'information enveloppa dans les procédés le gouverneur, le juge, le procureur-fiscal, le greffier et un garde des eaux et forêts. Decret contre-les accusés; appel de leur part: Arrêt du 11 mars 1740, qui fait défenses de récidiver sous peine de *punition corporelle*; interdit le juge, le procureur fiscal et le greffier de leurs fonctions pour quatre ans; le condamne, *solidairement* avec le gouverneur, en six mille liv. de dommages-intérêts, dont moitié à la charge du juge, le quart contre le gouverneur, et l'autre quart entre le procureur fiscal et le greffier; permet de faire imprimer, publier, afficher l'arrêt, et condamne en outre les accusés *solidairement* en tous les dépens. L'arrêt est dans Freminville, en ses principes des *Fiefs*, tom. 2, pag. 129, 130 » (*Traité des injures*, p. 219-221).

o di foglie. Le donne di quelle contrade, allorchè non s'avvilirono colla prostituzione, danno segno di pudore come le più caste donne d'Europa; in tutti i paesi quelle che mancano di pudore sanno fingerlo.

Il rossore che comparisce sulle guancie della giovine timida e modesta, allorchè ne viene allarmato il pudore, prova l'interno turbamento dell'animo. Questo sentimento, mentre serve di difesa alla donna, fomenta nel cuor dell'uomo la lusinga di esclusivo possesso, e i piaceri fisici ingentilisce coi piaceri dell'amor proprio.

II.

Se prestiamo fede agli storici e ai medici, il dispiacere per violato pudore fu non di rado seguito da disordini nelle funzioni organiche, talora dalla manìa, talora dalla morte (1). Il suicidio di Lucrezia è troppo noto perchè si debba qui farne menzione (2).

I tratti più belli che citare si possano a lode del pudore, si trovano nella notissima storia delle giovani di Mileto e delle donne Cimbre (3).

(1) Foderé, *Médecine légale*, tom. II.

(2) La storia greca ricorda una certa Ippo, la quale, caduta nelle mani impure di soldati nemici, volle piuttosto gettarsi in mare che alla loro brutalità succumbere.

La storia italiana nomina la coraggiosa Digna, donna d'Aquileja, la quale, presa la sua patria da Attila, e vedendo quel barbaro innamorato di lei e vicino a farle forza, lo pregò a voler salire sopra un'alta terrazza in sua compagnia, ove tosto che fu giunta si gettò a basso, gridando: Seguimi se vuoi possedermi.

In memoria insigne di bruttezza e quasi in giusto odio dell'impero romano, racconta Cicerone, che nobilissime vergini bizantine si gettarono ne' pozzi, e con morte volontaria camparono da necessaria turpitudine nel proconsolato di L. Pisone. (Bonafede, *Storia del Suicidio*).

(3) Le giovani di Mileto si davano a gara la morte, senza dubbio in quella età in cui la natura, facendo nascere dei desiderj inquieti e vaghi, punge vivamente l'immaginazione, e l'animo sorpreso da nuovi e non ben noti bisogni, sente succedere la melanconia alla gioivialità e agli scherzi dell'infanzia. Nulla poteva frenare i suicidj. Fu fatta una legge che condannava la prima che si uccidesse, ad essere portata nuda sulla pubblica piazza ed esposta agli sguardi di tutti. Queste giovani che affrontavano la morte, non osarono affrontare la vergogna dopo la morte, e i suicidj cessarono.

Le donne Cimbre, dopo la totale disfatta de' loro mariti sotto

III.

La violazione pel pudore fu causa d'insurrezioni e di guerre. I Bretoni che avevano tollerato tutte le rapine e le avanie de' Romani, presero le armi quando costoro attentarono al pudore delle loro vergini. Carattaco, re de' Bretoni, animando i suoi soldati alla battaglia, « chiamava a nome « i maggiori che, discacciando il dittator Cesare, avevano « liberato col lor coraggio essi dalle scuri e dai tributi, le « lor mogli e figliuole dalla libidine de' Romani » (1).

Nelle stesse circostanze Boudicea, regina de' Britanni esorta i soldati « a vendicar la perduta libertà, il corpo lacerato dalle « percosse, il violato onor delle figliuole. La sfrenatezza romana essere giunta a tal segno, che non risparmia i corpi « nè delle vecchie nè delle incontaminate fanciulle » (2).

IV.

I legislatori dimostrarono di conoscere l'intensità di cui è suscettivo il sentimento del pudore

1.º Quando affidarono ad esso l'esecuzione d'alcuni regolamenti;

2.º Quando punirono con pene gravissime gli atti che l'oltraggiano.

Allorchè Zeleuco, legislatore di Locri, disse *che nessuna donna vesta ricchi ornamenti nè ricami d'oro, a meno che non sia meretrice*, suppose che *nella donna il desiderio di comparire bella fosse men forte che il desiderio di comparire*

le mura di Vercelli, all'istante d'essere sconfitte esse stesse dopo una vigorosa resistenza ne' trinceramenti ove erano rimaste, chiesero per unica grazia che si lasciasse loro l'onore e che fosse loro permesso di servire le Vestali. Il feroce Mario, loro vincitore, avendo rigettato sì giusta dimanda, e pretendendo che a discrezione si rendessero, esse s'appigliarono al disperato partito d'uccidersi a vicenda, dopo d'aver massacrato i loro figli. All'orrore che inspira siffatta barbarie, involontario s'immischia un sentimento d'ammirazione per sì nobile sacrificio che preferisce la morte all'infamia.

Nel *Trattato del merito e delle ricompense* ho citato altri fatti che mettono in evidenza l'intensità di cui è suscettibile il pudore (Tom. I).

(1) Tacito, Ann. XII, 34.

(2) *Idem*, Ann. XIV, 35.

onestà. Ora a quale intensità giunga il primo desiderio, soprattutto nella donna, risulta da quanto è stato detto di sopra.

Dalla legislazione longobardica il delitto di costringere una donna a restare esposta nuda agli altrui sguardi, fu punito con una multa uguale a quella che era stata stabilita pel di lei omicidio, e questa multa a di lei vantaggio (1). Quale immensa distanza tra la sensibilità di questi legislatori e quella de' commentatori curiali, i quali non concepiscono danno se non quando lo toccano colle mani, e lo misurano colla squadra!

La pena di morte per violenza fatta alla donna fu quasi generale presso tutte le nazioni; gli statuti italiani sono d'accordo sopra questo articolo. Severissime pene e larghi soddisfacimenti furono imposti per altri oltraggi al pudore, come risulta da più decisioni de' tribunali francesi, che adduco nella nota (2).

(1) *Annuntiatum est nobis quod aliquis perversus homo, dum se quaedam faemina in fluvio lavaret, pannos ejus, quod ibi haberit, totos tulisset et ipsa remansisset nuda; et qui ibant et transibant per locum illum, pro peccatis videbant turpitudinem ejus; ipsa autem in ipso fluvio semper stare non poterat, reverti autem ad domum suam nuda erubescerat. Proinde statuimus quod qui talem illicitam praesumptionem fecerit, componat eidem faeminae cui talem turpitudinem illicitam fecerit, ipse widrigild (æstimationem capitis) suum; ideoque hoc dicimus, quia si invenisset eum frater aut vir, aut propinquus parens, eidem faeminae scandalum committeret, et qui superare potuisset, unus alterum interficeret; propterea melius est ut vivus componat widrigild suum, quam de mortuo erescat faida inter parentes, et compositio major non requiratur. (Leges Barbarorum, tom. 1, pag. 133, col 1, cap. 2).*

I.

(2) « Par arrêt rapporté au tome IV des causes célèbres, p. 490, « un laquais pour avoir insulté une dame à la sortie des Tuileries, « et d'avoir porté l'insolence jusqu'à lui passer la main sous la robe, « fut condamné au carcan et au bannissement à tems » (*Traité des injures*, pag. 70, 71).

II.

« Il y a même des peines capitales contre certaines outrages faits « aux femmes, comme lorsqu'on attente par violence à leur honneur « ou qu'on les enlève. Le respect qu'on leur doit, est tel, qu'un « gendarme de la garde fut condamné par arrêt du parlement de « Dijon, du 3 octobre 1643, d'avoir la tête tranchée et son valet « pendu, pour avoir fouetté avec des courroies de cuir, à l'issue

CAPO SECONDO.

Variazioni nel sentimento del pudore.

In caso di ratto o di violenza parecchi codici stabilirono la stessa pena e lo stesso soddisfacimento, fosse la donna *vergine, vedova o maritata*; altri all'opposto introdussero

« de la Grand' Messe des Cordolier d'Autun, la femme d'un bourgeois
« de l'endroit; et l'arrêt fut exécuté ».

III.

« Un autre arrêt, propre à donner une idée de la sévérité dont
« on peut user contre ceux qui s'écartent du respect qu'on doit aux
« femmes, c'est celui qui fut rendu le 13 mars 1729, en faveur
« de la dame Magdelaine Maréchal, femme du sieur de la Brosse,
« contre le sieur Nicolas Aujai de la Buxerolle.

« Le sieur de la Buxerolle, ami du sieur de la Brosse, gentilhom-
« me, fut trouvé caché dans une écurie du château de la Brosse: la
« dame de la maison qui le soupçonnoit de rendre à son mari le mê-
« me service que Mercure rendoit aux Dieux, le reprit vivement et
« lui ordonna de sortir sur le champs du château.

« La Buxerolle lui répondit par des grossièretés et s'en fui avec
« le mari dans le jardin potager. Peu de tems après, la dame de la
« Brosse les voyant venir à elle avec des dispositions suspectes, prit
« l'épée de la Buxerolle et la jeta dans les fossés du château. La
« Buxerolle s'en fâcha, et voulut, après bien des menaces, se met-
« tre en devoir de la fouetter, quoiqu'elle fut enceinte, et cela en
« présence du mari, qui ne faisoit qu'en rire; cependant elle échap-
« pa à ses outrages par le secours des domestiques.

« Cette aventure donna lieu à deux demandes de la part de la
« dame Maréchal, l'une en séparation de corps et de biens contre le
« sieur de la Brosse, comme indigne d'être son époux (ce qui lui
« fut adjugé par sentence de la sénéchaussée de Molins); l'autre con-
« tre la Buxerolle, à raison de ses outrages; et voici quel fut l'arrêt
« à son égard.

« La cour condamne le dit Aujai de la Buxerolle à com-
« paroir en la chambre du conseil du présidial de Moulins, en pré-
« sence de la dame de la Brosse et de douze personnes telles qu'elle
« voudra choisir, et là, tête nue, à genoux, dire et déclarer que
« témérairement et comme mal avisé il a proféré les injures et com-
« mis les voies de fait mentionnées au procès, dont il se repent et
« demande pardon. . . lui fait défenses de se trouver jamais dans les lieux
« où sera la dame la Brosse . . . lui enjoint de se retirer des lieux
« où elle pourra se trouver, et de sortir de ceux où elle pourra
« aller, aussi-tôt qu'il la verra, sous peine de punition corporelle.
« Le condamne en deux mille livres de réparations civiles, et en
« tous les dépens: ordonna que la mémoire du dit de la Buxerolle

distinzioni favorevoli ora alla maritata ed ora alla vergine: chi ha ragione?

I.

Il fiore della verginità fu riguardato come un pregio particolare, ed ebbe un valore nell'opinione degli uomini

« sera supprimée; et permet de faire imprimer, publier et afficher l'arrêt ecc. » (*Traité des injures*, 297-299).

IV.

« La marquise de Tresnel et la marquise de Liancourt, su la fin du siècle dernier (dix-septième), se prirent de belle haine pour des rivalités des femmes. Dans les compagnies où elles se rencontroient, c'étoit un jeu pour elles à qui se donneroit le plus adroitement des coups d'épingles. La marquise de Liancourt le faisoit avec plus d'esprit et de délicatesse que la marquise de Tresnel, qui n'avoit pas pour elle les rieurs. Il falloit que celle-ci se vengât de la supériorité de son adversaire; elle en conçut le projet; et tout projet conçu par une femme, demande qu'il s'exécute. La dame de Tresnel n'en trouva pas de plus propre à sa vengeance, que de savoir dans quel tems à peu près la dame de Liancourt se trouveroit avec son équipage sur une certaine route où elle devoit passer. La dame de Tresnel, instruite de l'heure et du moment, monte en carosse accompagnée de ses laquais. Le mot étoit donné pour qu'à la rencontre, la carosse de la dame de Tresnel culbutât celui de la dame de Liancourt. Effectivement les deux voiturie se trouvant en face, on cherche à renverser celle de madame de Liancourt. Le coup ne se fit pas aussi adroitement qu'on se l'étoit proposé; de là beaucoup de propos comme on peut se l'imaginer: le dépit et le fureur s'emparent entièrement de madame de Tresnel; elle ameute ses laquais contre la dame de Liancourt, et ses laquais lui font toutes sorte d'insultes.

« L'affaire étoit trop grave pour en demeurer là. Plainte de la part de la marquise de Liancourt, et par arrêt du 13 mars 1629, la dame de Tresnel fut condamnée, ainsi que ses laquais, à comparoître en la grand chambre, l'audience tenant, et là étant à genoux, dire et déclarer, en présence de la dame de Liancourt, que méchamment, malignement et comme mal avisée, elle avoit de dessein prémédité fait commettre les insultes et voies de fait mentionnées au procès, par ses domestiques, en sa présence et par son ordre, dont elle se repentoit et lui en demandoit pardon. Par le même arrêt la dame de Tresnel fut de plus bannie à perpétuité du ressort du parlement, avec injonction de garder son ban à peine de la vie. Elle fut en outre condamnée en quinze cent livres d'amende envers le roi, et en trente mille livres de réparations civiles envers la dame de Liancourt, sans que le mari (d'elle marquise de Tresnel) pût empêcher, fut-il dit, l'exécution de l'ar-

presso tutte le nazioni (1). La differenza tra la cosa nuova e la cosa usata non rappresenta abbastanza la differenza che il genio degli uomini tra la vergine e la vedova si finse. Il marito ebreo, oltre la dote, dava alla donna, come dice l'Esodo, *praetium pudicitiae*; quindi nè le vedove l'ottenevano nè le ripudiate (2).

I sacerdoti, i quali in ogni tempo meglio che le altre classi sociali diedero segno di conoscere i loro interessi e le loro convenienze, fecero supporre nella vedova non si sa quale impurità; per ciò presso gli Ebrei il matrimonio con una vergine era consigliato a tutti i leviti, come che al solo pontefice ne fosse imposto il dovere (3).

« ret (*). Quelques uns des laquais furent condamnés aux galères pour la vie, d'autres simplement furent bannies.

« Nous observerons cependant que l'arrêt fu rendu contre la dame de Tresnel par contumace ». (*Traité des injures*, p. 323-325).

(1) È curiosa la seguente legge attribuita ad Alfredo il grande: *Siquis coloni uxoris mamillas atrectaverit, 3 sol. emendetur. Siquis prosternat eam, nec rem cum illa habeat, 10 sol. emendet. Si rem cum illa habeat, 60 sol. compenset. Si alius vir cum ipsa prius coivit, dimidium hujus sit emendatio.*

Eccò una diminuzione di prezzo per antecedente uso.

La legge de' Frisoni è ancora più caratteristica:

*Si vero ancilla et virgo erat cum qua quilibet homo moechatus est, componat is qui eam violavit, domino ejus solidos . . . IV.
Si autem ab alio prius fuit constuprata, solidos . . . III.
Si vero tertius erat hic qui tunc eam violavit . . . II.
Si quartus, solidum . . . I.*

Si quintus, tremissem unum, et quocumque postea accesserint tremissem unum tantum componant. (*Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 11, col. 2).

(2) Questo prezzo del pudore consisteva in 200 zuzim d'argento uguali a lire tornesi 93, soldi 6, denari 8 (*Metrologie par Romé de l'Isle*, pag. 204), somma ragguardevole per un popolo miserabilissimo.

Non si davano le 200 zuzim alla sorda, perchè temevasi che aggiungendo condizioni onerose al difetto della sordaggine, il matrimonio non divenisse quasi impossibile.

(3) Secondo Ezechiele, un sacerdote non poteva sposare una vedova (cap. XLIV, v. 22); il Levitico restringe l'interdetto al pontefice. (Cap. XXI, v. 18).

(*) « Ceci paroît singulier; il n'est pas dit que le marquis de Tresnel fut de la partie avec sa femme, mais la connoissoit-il « pour être coupable des plus grands excès, et étoit-il dans son tort » de ne l'avoir point corrigée? »

I Longobardi che di speciale sensibilità all'amore lasciarono argomento nelle loro leggi, depressero a segno la vedova, che ne' doni nuziali appena la considerarono come uguale alla metà d'una vergine della stessa condizione (1).

La superiorità della vergine sulla vedova non si ravvisa negli statuti delle repubbliche italiane del medio evo, salvo poche eccezioni. Lo statuto di Tortona conservò l'idea dei Longobardi; nel libro IV, pag. 131, *Rubrica de non cognoscendis mulieribus carnaliter*, si legge che chi conosce carnalmente una donna, deve pagare lire tortonesi come segue:

<i>Uso carnale</i>	<i>d'una vergine</i>	<i>d'una vedova</i>
Con assenso della donna	lire 200	100
Contro il suo assenso	» 500	200 (2).

Dunque, supposto lo stesso delitto di violenza,

1.° Il soddisfacimento dovuto alla vedova debb'essere minore di quello dovuto alla vergine, la quale proposizione essendo conforme al sentimento comune, può servire a misurare la freddezza o l'insensibilità de' curiali redattori dei codici de'secoli di mezzo, che la negarono;

2.° La massima differenza, in pari circostanze, tra il primo soddisfacimento ed il secondo, non deve oltrepassare il rapporto della metà al tutto.

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 131, col. 1.

(2) Quanto saggio si mostra lo stato tortonese nello specificare la differenza tra la vergine e la vedova, altrettanto egli è ridicolo nella sostituzione della pena corporale alla pecuniaria. Infatti

Se l'uomo non pagava le suddette . . . lir. 200
era condannato a perdere un occhio,

Se la donna, che, come consenziente, doveva pagare . . . » 100
non le pagava, era condannata a perdere il naso.

Non è necessario di far osservare che la perdita del naso deforma infinitamente di più che la perdita d'un occhio. Altronde non conveniva dimenticare la differenza de'sessi. I vecchi codici riboccano di simili sbagli di proporzione nella sostituzione d'una pena ad un'altra.

II.

Nella violenza alla donna maritata sono violati due diritti, quello della moglie e quello del marito; quindi parecchi legislatori la violenza fatta alla maritata più che la violenza fatta alla vedova valutarono (1).

A conferma di questa opinione si può aggiungere che l'intensità dell'affezione maritale supera l'intensità dell'affezione paterna (pag. 195).

Parecchi codici delle repubbliche italiche tolsero di mezzo ogni differenza, e vollero multa uguale pel caso suddetto, sia che la donna maritata, vergine o vedova.

Sì l'una che l'altra opinione, secondo che io ne giudico, dà in falso, e parmi che maggior soddisfacimento alla vergine sia dovuto che alla maritata. Infatti nella violazione della vergine succedono i seguenti danni:

1.° Violazione di proprietà individuale più stimata che nel caso di matrimonio;

2.° Perdita di eventualità maritali, giacchè la violenza abbassa la vergine, la vergine, quasi direi, allo stato di vedovanza; (Vedi la nota 1, alla pag. 240).

3.° Violazione dell'autorità paterna, se la figlia non è ancora maggiorenne;

4.° Obbligo al padre di mantenere più a lungo la figlia in casa, il che è una conseguenza del secondo danno.

(1) *Siqua libera femina virgo vadit in itinere suo inter duas villas, et obviavit eam aliquis, et per raptum denudat caput ejus, cum sex solidis componat. Et si ejus vestimenta levaverit, ut usque ad genicula denudet, cum sex solidis componat. Et si eam denudaverit ut genitalia ejus appareant vel posteriora, cum duodecim solidis componat.*

Si autem cum ea fornicaverit contra ejus voluntatem, componat solidos quadraginta.

Si autem mulieri hac fecerit omnia dupliciter, componat sicut antea diximus de virgine.

(*Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 337, col. 1.)

Lo statuto di Valsassina nel caso di violenza senza che sia successa copula, condanna il reo a pagare lire di terzoli come segue:

Se la donna è vergine o vedova lir. 25

Se maritata » 150

(Cap. 52, pag. 20).

III.

Nel caso di ratto e di violenza i vecchi statuti conven-
gono nel distinguere la donna onesta dalla meretrice, e nel-
l'accordare maggior pena e maggior soddisfacimento nel
primo caso che nel secondo, il che è conforme alla giusti-
zia, giacchè se la legge deve guarentire a ciascuno la pro-
prietà della sua persona, non deve confonderne i valori. Ora
la meretrice che ha rinunciato al pudore, non ha una pro-
prietà che nella stima comune possa star a fronte alla pro-
prietà della donna che gelosamente lo custodisce.

La legge inglese, spesso barbara in onta degli elogi che
ne fa Filangieri, accorda alle pubbliche meretrici gli stessi
diritti che alle donne oneste nel caso di violenza; e questo
è il parere di Blackstone, chiamato il Montesquieu dell' In-
ghilterra. La ragione della legge si è, che nè si deve sup-
porre la meretrice incapace di cambiamento di vita, nè le
si devono torre i mezzi per eseguirlo. *Licet meretrix*, dice
Brecton, *fuert antea, certe tunc temporis non fuit cum re-
clamando nequitiae ejus consentire noluit* (1).

Alla quale obbiezione basterà rispondere, che mentre
la maggiore guarentigia accordata alla donna onesta non
distrugge la minore accordata alla meretrice, dà risalto alla
moralità, e al cospetto del pubblico la corona. Nella violen-
za alla donna onesta non vi è solo violazione di proprietà
personale, come vi è nella meretrice renitente, ma vi è anco
violazione dell'ordine delle famiglie, dell'integrità dello Stato,
della felicità futura e del credito, circostanze che nelle pro-
stitute non si verificano.

La bacchettoneria d'alcuni codici andò ad urtare nel-
l'estremo opposto, e permise che ciascuno potesse violare

(1) *Commentaires sur les loix angloises*, tom. VI, pag. 141.

Nella donna che non subì il giogo del matrimonio, la legge sas-
sone distinse quella che rimase vergine da quella che partorì per il-
lecita congiunzione, e volle che il soddisfacimento per la violenza
fosse come 2 nel primo caso, come 1 nel secondo.

*Quidquid de superioribus factis in faeminam committitur, si
virgo fuerit, dupliciter componatur; si jam enixa, simpliciter com-
ponatur.* (*Leges Barbarorum* tom. III, pag. 41, col. 1).

impunemente le meretrici, come si vede, per es., nello statuto novarese al lib. III, pag. 136, il che equivale a cacciare le meretrici per accrescere insulti alle donne oneste.

ARTICOLO SECONDO.

Basi del soddisfacimento per ingiurie al pudore.

CAPO PRIMO.

Seduazione.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, compensi il danno della seduzione.

Le leggi ateniesi punivano con pena più grave la seduzione che la violenza, perchè questa non corrompe che il corpo; mentre quella il corpo corrompe e l'animo.

Una legge inglese; che è un avanzo dell'antica barbarie, considera la figlia unicamente come serva di suo padre: viene ella sedotta? Il padre non può ottenere altro soddisfacimento che una somma pecuniaria uguale al prezzo dei servigi domestici, de' quali si suppone venir privato per la gravidanza della sua figlia.

Basta il senso comune per accorgersi che la seduzione,

1.° Viola l'autorità paterna, il che produce un dispiacere come qualunque altra violazione d'autorità;

2.° Scredita l'autorità paterna, perchè fa supporre che i genitori non abbiano dato alla figlia buona educazione, o non l'abbiano colle debite cure custodita;

3.° Abbassa la figlia dallo stato di virginità allo stato di vedovanza, il che da sè solo le toglie credito (pag. 240) (1);

4.° Screditando la fedeltà della figlia, la priva di molte eventualità maritali;

(1) Per questo solo motivo il padre deve provare almeno quel dispiacere che prova un artefice qualunque, allorchè vede degradata una sua manifattura che gli costò molti anni di fatica.

5.° Costringe il padre a mantenerla più a lungo tempo in casa e forse per sempre, ovvero ad accrescerle la dote per supplire alla mancanza del credito;

6.° Estende qualche ombra di scredito su tutti i membri della famiglia e principalmente sulle sorelle, giacchè ne' giudizj volgari sul carattere di qualche individuo, le virtù e i vizj s'immischiano degli altri membri della famiglia. Perciò lo statuto veronese, nel caso che il seduttore non sposi la figlia sedotta, vuole ch'egli sia condannato *ad emendationem injuriae proximiorum ipsius mulieris* (1).

Il danno della seduzione si divide dunque in tre rami,

1.° Mantenimento della figlia prolungato nella casa paterna;

2.° Eventualità di fortuna tolte ai fratelli ed alle sorelle della sedotta;

3.° Risentimento in tutti i membri della famiglia suscettivi d'onta, principalmente ne' genitori.

La *durata del compenso* per questi danni non deve oltrepassare gli anni tre; giacchè più statuti restituiscono ad una donna in titolo d'onesta, quando per tre anni si è condotta onestamente.

La *quantità del compenso* debb'essere come segue:

1.° Alla famiglia il valore degli alimenti necessarj alla figlia e convenienti alla sua condizione (2);

2.° A ciascuno dei fratelli e delle sorelle, come sopra, il ventesimo del valore dell'inquietudine prodotta da turbate affezioni (pag. 218);

3.° A ciascuno de' genitori tre ventesimi del valore suddetto.

Le circostanze della seduzione potranno

1.° *Far decrescere* i detti valori sino allo zero, secondo che comparirà più evidente la colpeabilità de' genitori;

2.° *Far crescere* il secondo e il terzo valore sino al decimo, secondo i gradi di scredito cui soggiacerà la famiglia.

(1) Lib. III, cap. 42, pag. 207.

(2) Una legge de' Borgognoni voleva in questi casi il triplo della dote: *Si vero puella sua sponte expetierit virum, et ad domum illius venerit, et ille se cum illa miscuerit, nuptiale pretium in triplum solvat.* (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 17).

Non parlo dell'obbligo che incumbe al seduttore di sostenere tutte le spese del parto e del puerperio, e di soddisfare a tutti gli obblighi di padre, giacchè nissuno ne dubita.

CAPO SECONDO.

Violazione.

§ 1. *Caratteri della violazione, e circostanze aggravanti.*

I.

Ogni comunicazione carnale tra una persona di sesso mascolino ed una di femminile, nella quale la seconda contro sua volontà si trova in potere e a disposizione della prima per effetto o di *forza*, o di *minaccia* o di *inganni*, si chiama *violazione*.

II.

V'ha violazione per *forza*, allorchè interviene tale poter fisico, che la donna non possa sottrarsene.

III.

V'ha violazione per *minacce*, allorchè queste sono gravi al punto da porre in pericolo la sanità o la vita della donna, o da spaventare in modo una persona ragionevole, che non senta più, o le manchi la libertà di resistere, o che, atteso il luogo, non possa sottrarsi al pericolo, chiamando soccorso.

IV.

V'ha violazione per *inganno*, allorchè la comunicazione carnale avviene in un tempo in cui la donna è privata dell'uso de' sensi o della ragione, ovvero immersa nell'ubriacchezza o nel sonno procurato con bevanda soporifera od altro.

Appartiene a questa classe di delitti il godimento pacifico d'una donna in matrimonio simulato, o sia disposto e conseguito con frodi, astuzie e falsità note all'offensore.

V.

Accrescono il delitto di violazione le seguenti circostanze:

- 1.° Se la violazione successe col concorso di più complici:
- 2.° Se la donna a percosse soggiacque od a ferite;
- 3.° Se le venne comunicata qualche malattia;
- 4.° Se l'autore della violazione appartiene ad un rango talmente superiore a quello della persona violata, che i mezzi da lui impiegati abbiano dovuto esercitare sopra di lei assoluto impero;
- 5.° Se l'autore della violazione era maritato, maggiore della donna nell'età, più capace di dominarla colla forza o d'ingannarla coll'astuzia;
- 6.° Se ogni speranza di matrimonio era esclusa da ragioni, o civili, o religiose od altre;
- 7.° Se la donna è di condizione onesta, di fama integerrima; se è nubile o maritata, od era promessa a qualcuno in matrimonio (1).

VI.

Non si deve con un paragone grossolano e puerile che si trova in più moralisti, negare la possibilità della violazione eseguita colla *forza*.

Che che anco si possa dire a scherno del sesso debole su questo proposito, è fuori di dubbio che le donne più prodighe de'loro favori non amerebbero che fossero loro rapiti con furor brutale.

Più il desiderio che spinge a questo delitto è generale, maggiore si è l'estensione e la forza dell'allarme ch'egli tende

(1) Il legislatore visigoto dimostrò che nel calcolo del soddisfacimento non i soli *danni materiali* prendeva per base, ma anco i sentimenti dell'animo allorchè disse: « Se i parenti, dopo d'aver promesso la loro figlia ad un futuro sposo, permetteranno che venga rapita da un altro, pagheranno al primo il quadruplo della dote che avrebbero da lui ricevuta, e il rapitore resterà servo perpetuo dello sposo primitivo ». (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 93, col. 2

a produrre. In tempi in cui le leggi non avevano forza bastante per reprimerlo, e i costumi non erano dirozzati e diretti in modo da screditarlo, egli fu occasione d'atroci vendette, delle quali la storia ha conversato qualche ricordanza: intere nazioni prendevano parte nelle contese, e gli odj dai padri ai figli si trasmettevano. Egli pare che la clausura delle donne greche, incognita ai tempi d'Omero, si debba attribuire ad un'epoca di turbolenze e di rivoluzioni, in cui, atteso la debolezza delle leggi, l'impetuosità de' desiderj aveva moltiplicato i disordini e diffuso un allarme generale.

Successe lo stesso nell'Europa moderna dopo l'invasione de' barbari: la molteplicità de' monasteri femminili non dovette il principio alla sola divozione, ma anco e principalmente alla necessità di trovare un asilo in mezzo alla pubblica sfrenatezza, o una tavola del comune naufragio (1).

Le donne sono divenute più socievoli, a misura che gli uomini si sono mostrati meno brutali, a misura che il timido pudore ha scorto, per così dire, una sentinella nella pubblica opinione.

§ 2. *Continuazione dello stesso argomento.*

L'atto della violazione suole essere preceduto da altri, la gravità de' quali va scemando a misura che si scostano da esso.

Gli Ateniesi che avevano inalzato un tempio al pudore, punivano colla pena di morte un semplice bacio carpito per forza. Un giovine greco, vivamente preso dalla bellezza della figlia di Pisistrato, incontratala un giorno per istrada, le rapì un bacio. La madre, furiosa per questo affronto, chiese a

(1) Sembra che i barbari dopo la conversione al cristianesimo più severe leggi contro il ratto cominciassero a sancire (vedi la pag. 245-254); giacchè ne' tempi più antichi e più rozzi i rapitori salivano in fama, principalmente nella Germania settentrionale. Stiern Hokius, nel libro II del *Vecchio Diritto svevo-gotico*, capo I, dice: *Nihil olim gloriosus habitum quam bello et raptu maritali*. Olao Magno al libro IV delle *Cose settentrionali*, cap. IV parlando dell'asta che secondo il costume svevo intromettevasi ne' riti nuziali, aggiunge: *Quae signat prima veterum connubia olim fuisse violenta ex raptu*.

Pisistrato il supplizio del giovine temerario: *Eh! rispose Pisistrato, se fa duopo far morire quelli che ci amano, cosa faremo noi a coloro che ci odiano?*

La risposta di Pisistrato prova bensì che la pena di morte era troppo severa, ma non prova che fosse scevro di colpa il furto accennato. Infatti, se l'amore può servire di scusa a chi rapisce un bacio, dovrà servire di scusa anco a chi, spinto dallo stesso sentimento, vorrà andare più avanti; e allora quale argomento ci resterà per condannare la violazione?

Altronde la donna cui viene applicato un bacio sulla pubblica via da tutt'altro che da' suoi parenti, *se l'uso non decide in contrario*, fa supporre tresca amorosa coll'imperitante rapitore, e quindi, oltre di partecipare al suo scredito, si priva d'ogni altra eventualità maritale. Infatti lo statuto criminale di Genova ci dice che nel XVI secolo alcuni mariuoli abbracciavano e baciavano in pubblico delle giovani e delle vedove, affine di far supporre tra queste ed essi promessa di matrimonio, quindi con tale falso supposto screditarle, e finalmente costringerle a cadere nelle loro braccia unitamente ai loro beni (1),

(1) *Ex nimia rectorum indulgentia compertum est facinorosos viros, dum delictorum impunitatem sperant, in vitia et scelera gravi animadversione digna plerumque labi. Eo enim impudentiae atque audaciae ventum est, ut nonnulli iniquitatis filii, seu libidinis impetu incitati, seu bonorum adipiscendorum cupiditate ducti, abjecto timore justitiae, honestatis quoque et generis sui, ac conditionis ratione posthabita, nihil sint veriti mulieres virgines et viduas, vel aliter solutas praeter earum voluntatem in viis publicis, et conspectu adstantium praetextu matrimonii amplexari, vel deosculari, ut mulieres istae tam insigni nota adfectae, ab omnibus rejectae ipsis facinorosis viris, qui injuriam intulerunt, invite tandem nubere cogantur. Et si id minus successerit, parentum animis ad ultionem potius concitatis, quam ad matrimonia contrahenda pacatis, parentur inimicitiae, consurgant rixae, struantur odia, subsequantur caedes, quae publicam privatamque civitatis quietem conturbant. Ne igitur sine vindicta talis crescat infamia, hac nostra constitutione sancimus, ut quisquis hujusmodi crimen in viis publicis admiserit, quive ei auxilium, vel consilium praebuerit, si honestae erunt conditionis, eorum quisque det fisco in poenam ducenta scuta auri usque ad quingenta: et triennii exilio extra urbem Genuae et districtum mulctetur. Humiliores vero dent quinquaginta libras usque ad trecentas, et biennii exilio puniantur. Nec prius quam solverit, quis*

Quindi più statuti italici minacciano la pena di lire imperiali 100 estensibili sino a 300 (valor per lo meno quadruplo del valore attuale) a chi carpisce un bacio ad una donna onesta contro sua volontà *animo eam carnaliter cognoscendi* (1). E per verità la legge deve guarentire a ciascuno le sue proprietà qualunque esse sieno, e minacciare tanto maggiore pena quanto è maggiore e più esteso il desiderio di derubarle.

Quali pene e quali soddisfacenti siano stati decretati dai tribunali francesi per atti che violano il pudore, senza avere per iscopo la congiunzione carnale, risulta da quanto dissi altrove (2).

Sembra che il *soddisfacimento per qualunque atto contrario al pudore e alla volontà dell' offeso, debba essere una frazione del soddisfacimento dovuto per violazione o stupro violento.*

Il valore di questa frazione deve crescere più o meno, secondo che, a giudizio della comune opinione, il dispiacere risultante dall'atto impudico, caratterizzato dalle sue circostanze, s'avvicina più o meno al dispiacere della violazione. Resta dunque da ritrovare il soddisfacimento dovuto per questa.

dimittatur a custodia carcerum, vel ab exilio censeatur exemptus, quamvis tempus praescriptum expleverit, nam id, donec solverit, in suo robore volumus permanere (Criminalium jurium civitatis Genevensis, lib. II, cap. 63).

(1) *Qui aliquam mulierem uxoratam, aut virginem viripotentem, vel viduam honestae vitae, contra earum voluntatem animo eas carnaliter cognoscendi osculatus fuerit tantum, vel tantum eis pannos animo praedicto laceraverit, aut eas animo predicto in terram projecit, vel eas praedicto modo discooperuerit, vel processerit ad alium actum venereum condemnetur in libris centum imperialium, vel in pluribus usque ad tercentas, in arbitrio D. potestatis et capitanei; nisi matrimonium fuerit subsecutum in muliere illa quae aut virgo viripotens aut vidua honestae vitae esset; quo casu in aliquo non condemnetur, et utrum fuerit actus venereus, vel animus carnaliter cognoscendi, stetur ad arbitrium D. potestatis, capitanei et suae curiae* (Statuta municipalia Cremae, lib. IV, pag. 79).

Da questo e mille altri casi simili risulta che in Italia negli scorsi secoli, o sia pria del XVIII, il giudizio sul fatto era lasciato alla coscienza de' giudici senza il vincolo delle prove legali, metodo saggiissimo allorchè la coscienza del giudice è frenata dalla pubblicità de' giudizi, del che non scorgesi traccia ne' codici delle repubbliche del medio evo.

(2) Vedi la nota alla pag. 237.

§ 3. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori
per stupro violento.*

I.

Nell' editto di Teodorico, re de' Goti in Italia, nel V e VI secolo, al capitolo 59, si legge che se il violatore è dotato d' *idoneo* patrimonio ed è *nobile* nel tempo stesso, debba, essendo nubile, sposare la vergine violata e darle del suo patrimonio 1/3

Se non è nubile, debbe darle del suo patrimonio 1/3 (1).

Se manca di patrimonio e di nobiltà, è condannato alla morte, e la giovine non riceve nulla (2).

I riflessi cui dà luogo questo editto; sono applicabili ad alcune legislazioni moderne, perciò li soggiungo:

1.º La principale disposizione dell' editto è una vera ingiuria per la donna violata, giacchè proporle di sposare il suo violatore, è proporle di baciare la mano che le ruppe le ossa o la rendette deforme.

(1) Lo statuto ferrarese condanna il violento stupratore alla perdita di tutti i suoi beni, de' quali il fisco riceve la metà, e l'altra metà la giovine violentata; alla stessa pena ed allo stesso soddisfacimento sono condannati i complici (*Statutorum*, lib. III, cap. 100, pag. 153).

(2) *Qui ingenuam virginem per vim corruperit, si idoneo patrimonio gratulatur, et est genere nobilis, eandem accipere cogatur uxorem; ita ut ei sponsalitiæ titulo largitatis quintam partem patrimonii sui noverit conferendam. Quod si jam habens uxorem, ista commiserit, tertiam partem patrimonii sui illi, quam per vim corruperit, sub idonea et solenni scriptura dare cogatur; ut illa, quæ per eum jacturam pudoris incurrit, honestum possit invenire conjugium. Si autem nullo patrimonio aut nobilitate fulcitur, oppressor et violator pudoris ingenui, supplicio adficiatur extremo* (*Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 9, col. 1).

Ho prodotto il testo dell' editto di Teodorico, collo scopo di far osservare ch'egli contiene uu' idea che gli scrittori moderni si sono appropriata. Censurando le pene pecuniarie essi osservarono che, se non si vuole assicurare l'impunità al ricco, fa duopo che le multe, invece d' essere *assolute*, siano *proporzionate all' asse del reo*, cioè alla metà, al terzo, al quarto, al decimo di esso, od altro. Ora quest' idea si trova nel citato editto quale viene predicata dal Filangieri, Bentham ed altri criminalisti.

2.° La stessa disposizione diveniva stimolo allo stupro pell' uomo che non poteva lusingarsi d' ottenere in altro modo una giovine ricca e bella.

3.° Il legislatore fa dipendere la quantità del soddisfacimento dalla quantità dell' asse dell' offensore; cosicchè quanto è maggiore l' asse, tanto maggiore somma riceve la giovine violata, idea che si trova tuttora nella legislazione francese (1) e inglese, e che non si può comporre col senso comune. Infatti *l' affronto che riceve la donna*,

Non cresce crescendo l' asse dell' offensore, sembra anzi che vada decrescendo;

Non scema scemando l' asse dell' offensore, sembra anzi che vada crescendo. In somma la ricchezza diminuisce la macchia, la povertà l' aumenta, il che è conforme alle leggi dell' amor proprio, il quale vorrebbe sempre salire e mai discendere.

II.

La legge visigota è un poco più saggia che l' antecedente. Ella condanna il rapitore

1.° A perdere la metà de' suoi beni a vantaggio della donna, se non è riuscito a deflorarla;

2.° A perdere tutti i suoi beni; se è riuscito nel suo intento, e di più a perdere lo stato di libertà;

3.° A servire perpetuamente la donna violata, o i suoi parenti;

4.° *Senza potere sposarla giammai;*

5.° A ricevere 200 sferzate pubblicamente;

6.° Se il rapitore è maritato, resta servo perpetuo, come si disse, ma i suoi beni rimangono intatti a' suoi figli.

Gli inconvenienti di questa legge sono:

1.° Il soddisfacimento decresce decrescendo l' asse dell' offensore, il che non è giusto.

(1) Cette indemnité (par le viol) se calcule

1.° Sur la qualité des personnes;

2.° Sur la fortune du condamné;

3.° Sur la gravité de l'outrage reçu.

(*Traité des enfans naturels* . . . par M. Loiseau).

2.º Il soddisfacimento cresce in ragione inversa dell'età dell'offensore, il che può essere giusto come pena non come soddisfacimento (1).

III.

La legge de' Frisoni nel caso di ratto vuole che il rapitore paghi tre volte il prezzo che dovrebbe pagare se avesse ucciso la giovine rapita, cioè uno alla figlia, uno al padre di essa, ed uno al re (2).

La legge de' Borgognoni condanna il rapitore

1.º A pagare sei volte il prezzo suddetto;

2.º Nel caso d'impotenza il rapitore è consegnato ai parenti i quali ne fanno quello che loro piace (3).

§ 4. *Basi del soddisfacimento per violazione o stupro violento.*

Acciò l'orrore che produce questo delitto, non turbi l'animo del lettore, mentre andiamo cercando le basi del soddisfacimento, egli deve supporre che la legge abbia di già infamato o in altro modo punito l'offensore, e che lo scandalo pubblico sia stato dalla pubblica sentenza de' tribunali disacerbato.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, compensi il male dello stupro violento.

Considerando che le leggi riconobbero il diritto di uccidere chi attentava al nostro pudore;

Che più persone non potendo resistere all'affronto sofferto, ed altre collo scopo di prevenirlo si diedero la morte;

(1) *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 93.

(2) *Siquis filiam virginem rapuerit et violatam demiserit, componat ei weregildum ejus, sive nobilis, sive libera fuerit, ad satisfactionem, et ad partem regis similiter.*

Tertium weregildum patri sive tutori puellae.

(*Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 12, col. 1).

(3) *Si puella quae rapta est, redierit ad parentes, sexies puellae praetium raptor exsolvat, mulctae autem nomina sol. XII.*

Quod si raptor solutionem supradictam unde solvere valeat non habuerit, puellae parentibus adsignetur; ut faciendi de eo quod ipsi maluerint, habeant potestatem (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 17, col. 1).

Che gli affronti al pudore divennero occasioni di vendette atroci e persino di rivoluzioni politiche frequenti volte;

Che il successo attentato al pudore degrada, benchè ingiustamente, nella pubblica opinione la persona oltraggiata, e può privarla d'eventualità maritali;

Risulta 1.^o che lo stupro violento è con ragione riguardato come il *massimo insulto* che si possa fare ad una persona;

2.^o Che la famiglia di essa deve risentirlo, come infatti lo risente nel più vivo dell'animo;

3.^o Che il soddisfacimento per stupro violento debb'essere calcolato sulle basi assunte per gli *insulti*; sarà dunque una pensione come segue:

I. *Quantità della pensione.*

1.^o Per la persona oltraggiata un valore *giornaliero* uguale al minimo valore dell'insulto, cioè 100 lire al giorno (p. 233);

2.^o Per la famiglia della persona oltraggiata un valore giornaliero uguale all'antecedente, in forza del principio moderatissimo già più volte ripetuto, cioè che *il dispiacere de' quattro membri illesi sia uguale al dispiacere del membro oltraggiato* (1).

Totale 200 lire al giorno, ossia 73,000 all'anno.

II. *Durata della pensione.*

Essendo massima l'*intensità* dell'insulto, deve essere anco massima la memoria di esso; dunque il limite di tre anni stabilito pel caso di seduzione (pag. 245) è troppo ristretto pel caso di stupro violento. Dando al risentimento la

(1) È cosa strana che le leggi moderne riconoscano il diritto di soddisfacimento nella persona oltraggiata e non nella famiglia di essa. Il dolore della famiglia, benchè sia, per così dire, un dolore di riverbero, non lascia d'essere vero e reale, risultante dalle leggi della sensibilità comune che regna nelle famiglie; dolore che essendo cagionato illegittimamente, deve dare diritto a compenso. In una stanza piena di specchi voi gettate un pallone elastico direttamente contro lo specchio maggiore, e lo rompete: il pallone rimbalzando da sé stesso va a romperne altri quattro minori: siete voi obbligato a compensare il proprietario pe' secondi come pel primo? Il senso comune dice di sì: le leggi dicono di no.

durata di soli quattro anni, il soddisfacimento totale per stupro violento sarà lire 292,000. Le frazioni e i multipli di questo valore possono corrispondere alle circostanze attenuanti e aggravanti del delitto, e rappresentarle.

CAPO TERZO.

Adulterio.

Non si tratta in questo capo di svolgere i mali che risente la società da un delitto sì abominando qual è l'adulterio. Siffatti riflessi devono essere posti in piena luce da quelli che delle pene più efficaci vanno in traccia per reprimerlo.

Non si tratta di porre al vaglio gli indizj che bastano per ammetterne l'esistenza, nè quai metamorfosi faccia loro subire la malignità del pubblico; questo esame logico si trova ne' comuni Trattatisti.

Supposto provato il delitto, quale soddisfacimento è dovuto alla parte lesa; ecco l'oggetto di questo capo.

Ho creduto necessarj questi riflessi perchè non di rado i lettori pretendono che l'autore esca dai limiti ch'egli prescrive al suo travaglio; egli si propose di fare una scarpa; qualcuno gli fa rimprovero perchè non ha fatto uno stivale.

Osserverò finalmente che la discussione giudiziaria ed anche la condanna della parte ingiuriante non cancella l'affronto cui resta esposta la parte ingiuriata; quindi alla fine de' conti la perdita nell'opinione pubblica supera il guadagno, e il piacere della vendetta è più che distrutto dal ridicolo (1)

(1) I Romani, ritornando dai loro viaggi, costumavano di farne dare avviso preventivo alle loro spose, per non esporsi al dispiacere di sorprenderle in qualche frangente.

§ 1. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori
a compenso dei danni dell' adulterio.*

I.

Giustiniano, dopo d' avere fatto frustare la donna adultera, la caccia in un convento, nel quale, involta in abito monastico, ella deve restare tutta la vita, se il marito non la estrae nel giro de' due primi anni. Due terzi de' suoi beni vengono concessi ai figli, un terzo al monastero; in mancanza di figli, il monastero riceve i due terzi, e l' altro terzo i più prossimi parenti, salvo tutte le condizioni del contratto favorevoli al marito.

Questo regolamento, che è un saggio della stupidizza di quel teologo legislatore, fu rispettato in Europa per molti secoli.

II.

La legge longobardica dice: Se il padrone abuserà della sua schiava, ella e suo marito diverranno liberi (1). Il legislatore longobardico, non potendo porre freno alla libidine de' padroni, cancellava col sommo piacere della libertà il gravissimo affronto che l' adulterio recava al marito.

Il marito che conduceva nella casa maritale la concubina,

1.º Doveva pagare 500 soldi d'oro, metà de' quali toccava al re, l' altra metà ai parenti della moglie (2);

2.º Perdeva ogni diritto di tutela su di essa;

3.º Se la moglie voleva, ritornava a' suoi parenti con tutte le cose sue (3).

(1) *Leges Barbarorum*, tom. 1, pag. 135, col. 1.

(2) Cinquecento soldi d'oro superavano la multa stabilita per l'omicidio d'un uomo del volgo, giacchè per l'omicidio d'un

Sudiacono si pagavano soldi d'oro 300

Diacono " 400

Prete " 500

Vescovo " 900

(*Leges Barbarorum*, tom. I, p. 161, col. 1).

(3) *Idem*, *ibid.*, pag. 100, col. 1.

Se il marito prostituiva la moglie con di lei assenso;

1.º La donna era condannata alla morte;

2.º Il marito pagava ai parenti un valore come se l'avesse ammazzata;

3.º I beni della donna toccavano ai figli; in mancanza d'essi, ai parenti;

4.º L'adultero veniva consegnato ai parenti, che ne facevano ciò che volevano (1).

III.

Una legge attribuita ad Alfredo il grande voleva che nel caso d'adulterio come nelle altre offese *il soddisfacimento crescesse in ragione dell'asse dell'offeso*, idea conforme all'opinione generale dell'ottavo secolo, in cui e il merito degli uomini e la gravità delle ingiurie si misuravano col tra- bucco (2).

IV.

Gli statuti italice ripetono ad una voce: **La donna adultera perda la dote.**

Parecchi statuti assoggettano a questa perdita la donna anche dopo la morte del marito, e la dote e tutti i legati lasciati dal defunto alla vedova adultera, il danno ai di lui

(1) *Leges Barbarorum, ibid.*, pag. 131, col. 1 e 2.

Nel caso d'adulterio commesso dalla moglie con assenso del marito, lo statuto ferrarese condanna questo ad essere tratto per le strade pubbliche sopra una carretta, ornato la fronte di due corna di becco o di bue (*Statutorum*, lib. III, c. 103, pag. 153 e 154).

Questo e simili altri segni emblematici che trovansi ne' nostri statuti (ne accennerò forse qualche altro nelle sezioni seguenti), dimostrano che parecchie idee presentateci come nuove da Bentham, saranno nuove in Inghilterra ma non lo sono in Italia (*Traité de législation*, tom. II).

(2) *Si (quis) cum maritata uxore concubat, si sit coloni 60 solidis componat ei ad quem fertinet.*

Si sit sexies centeni hominis 100 solidis compenset ei ad quem pertinet.

Si illa sit duodecies centeni hominis 120 solidis compenset ei ad quem pertinet (*Leges Barbarorum, tom. IV, pag. 250, col 1*).

parenti, il che è una irragionevole esagerazione delle leggi della sensibilità (1).

Tanto i codici barbari quanto gli statuti italici sciolsero dall'obbligo di soddisfacimento il marito adultero, eccettuato il caso contemplato dalla legislazione longobardica (pag. 256, 257), caso che trovandosi ommesso dagli statuti del medio evo, dimostra che in mezzo alle dispute politiche fece de' passi retrogradi la legislazione civile, e si violò l'uguaglianza predicandola.

Sotto la legislazione francese pria della rivoluzione, la moglie cui il marito aveva mancato di fede, non otteneva soddisfacimento, mentre all'opposto la moglie adultera veniva obbligata a sorsi ragguardevolissimi (2).

Secondo il codice Napoleone lo sposo colpevole perde tutti i vantaggi che aveva ottenuto dallo sposo innocente (art. 299).

§ 2. Basi del soddisfacimento per adulterio.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, compensi i danni dell'adulterio.

I danni dell'adulterio considerati a fronte de' due sposi, sono i seguenti:

I. *Ridicolo.* L'opinione pubblica è sì corrotta, che l'adulterio della moglie espone allo scherno il marito, e quello del marito la moglie.

(1) *Mulier committens adulterium, tempore vitas mariti, seu post mortem ejus, tempore quo stabit viduata, amittat dotem, donationes, haereditates, relicta et quaecumque alia, quae sibi vel ad eam quoquemodo devenire possent de bonis mariti, ex testamento vel ab intestato, vel alio quocumque jure: quae omnia applicentur haeredibus mariti passi, vel passis injuriam; et possit mulier, quo ad hoc accusari et conveniri in vita mariti et post mortem mariti Statuta civilia Brixiae, cap. 197, pag. 103. — Statuta communitatis Riperiae lacus Benaci, cap. 155, pag. 84 ecc).*

(2) En l'année 1761, le cas s'étant présenté au parlement de Toulouse, en la cause du sieur marquis de Monmoirac contre la dame d'Auban, son épouse, qu'il accusoit de crime d'adultère, il fut rendu arrêt le 2 septembre de la même année, au rapport de M. de Bojat, qui condamna la dame d'Auban à rester pendant deux ans en monastère, et adjugea au sieur de Monmoirac une somme de 30,000 livres, à prendre sur les biens de cette dame pour réparation de l'injure (Soulatages, *Traité des crimes*, tom. 1. er, pag. 283).

L'opinione copre di maggior ridicolo il marito che la moglie e in questo caso ella non ha torto, atteso l'autorità che sulla moglie le leggi concedettero al marito.

II. *Offesa all'amore.* Tutti sanno che l'amore naturalmente esclusivo volendo possedere intero l'oggetto amato, arde d'immenso sdegno allorchè lo vede, o lo sa in braccio d'altri, o solamente lo sospetta. Comunemente i legislatori supposero che di questo sdegno non si potessero reprimere gli effetti, perciò non videro delitto d'omicidio nel marito che uccideva l'uomo sorpreso in adulterio colla sua sposa.

III. *Bisogni non soddisfatti o mal soddisfatti.* Non v'ha dubbio su questo danno ne' paesi che ammettono la separazione solamente e non il divorzio.

Nel caso poi che il conjugato offeso volesse cedere all'impulso naturale, non conviene dimenticare che l'adulterio, se non distrugge sempre l'affetto, lo diminuisce di molto quasi sempre. Ora

Ombra è piacer se nol condisce affetto.

Siamo dunque nel caso di chi ha promesso una merce di ottima qualità e ne dà una di qualità infima; il valore può abbassarsi dal cento all'uno.

IV. *Spese per separazione.* Sia che in forza dell'adulterio succeda una separazione totale, come avviene ne' paesi che ammettono il divorzio, sia che la separazione si restringa al cambiamento di domicilio, si deve ammettere una spesa nuova, giacchè il mantenimento di due persone in due case costa di più che il mantenimento delle stesse in una.

V. *Spese pel mantenimento di figli de' quali il marito non sa d'essere padre.*

La difficoltà di questo articolo non consiste nella determinazione della spesa totale, ma nella specificazione della parte che non è dovuta al marito.

La somma delle circostanze che caratterizzano il fatto, deve indicare la probabilità del concorso illegittimo.

La probabilità del concorso illegittimo, moltiplicata per la spesa totale, rappresenta il compenso dovuto al marito.

Soluzione del problema.

Riflettendo che dell'adulterio sono conseguenze, 1.º il ridicolo, 2.º l'ambascia del cuore, 3.º i bisogni non soddisfatti; risulta che il minimo soddisfacimento per l'adulterio

debb'essere per lo meno uguale alla metà del soddisfacimento per ambascia d'animo, cioè lire 60 al giorno (pag. 218) 21,900 all'anno; dico la metà, perchè la frequenza del delitto ne ha indebolito il risentimento.

Limitando la *durata* dell'afflizione a soli tre anni, come si disse della seduzione, siamo certamente al di sotto del vero; infatti la pena che prova il marito, nel caso d'adulterio della moglie, è maggiore della pena che prova il padre nel caso di seduzione della figlia, essendo che l'affezione conjugale è più forte che l'affezione paterna (pag. 195); dunque il minimo soddisfacimento per adulterio, ridotta la durata dell'afflizione a tre anni, monta a lire 65,700.

Lire 65,700 sono molta minori di quanto in più casi prescrissero.

1.º I tribunali inglesi (1);

2.º Gli statuti italici: infatti essi ripetono il principio: *mulier adultera perdat dotem*; ora in moltissimi casi la dote supera le lire 65,700.

Se il soddisfacimento stabilito dagli statuti italici può essere eccessivo in molti casi, riesca sicuramente difettoso in altri; in nessun caso poi il dolore del conjuge offeso è proporzionato al valor della dote.

§ 3. Continuazione dello stesso argomento.

Le leggi romane che conservavano molte tracce dell'antica barbarie, concessero al marito il diritto di chiedere la separazione nel caso d'adulterio della donna, e lo negarono a questa nel caso d'adulterio del marito, il che fu confermato dalle legislazioni posteriori, salvo il caso esposto alla pag. 256 e 257.

(1) Il duca di Cumberland, fratello di Giorgio III, convinto d'adulterio colla moglie di lord Grosvenord, fu condannato a titolo d'ingiuria al pagamento di lire sterline 10,000, equivalenti a lire toinesi circa 240,000
(Lord Grosvenord ne dispose a favore dell'ospedale delle orfane).

Lord Belvidere in Irlanda ottenne contro suo cognato M. de Rocheford, sorpreso in adulterio con sua moglie, lire sterline 20,000, cioè lire toinesi circa 480,000

Alfieri, parlando d'un adulterio da lui commesso in Inghilterra, dice: « io non ne sarei potuto uscir netto a meno di dieci a dodici mila zecchini e forse più » (*Vita*, tom. I, pag. 207, ediz. di Firenze).

Montesquieu, non di rado più giureconsulto che filosofo (e sono nella pratica due cose diverse), a difesa della legge romana dice:

« Les lois politiques et civiles de presque tous le peuples . . . ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence, qu'elles n'exigent point des hommes; parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus. (1); parce que la femme en violant les lois du mariage, sort de l'état de sa dépendance naturelle; parce que la nature a marqué l'infirmité des femmes par des signes certains (2): outre que les enfans adultérins de la femme sont nécessairement au mari, et à la charge du mari; au lieu que les enfans adultérins du mari sont pas à la femme, ni à la charge de la femme ».

Si possono opporre a questo illustre scrittore i seguenti riflessi:

1.° Le occasioni di delinquere sono più frequenti per l'uomo che per la donna, giacchè, mentre questa è ritenuta in casa dagli affari domestici e dalle cure dovute ai figli, quello è costretto ad uscirne per l'esercizio della sua arte, del suo commercio, della sua professione, delle sue faccende ecc.

2.° Il potere pecuniario di delinquere è maggiore nell'uomo che nella donna.

3.° La sensibilità alle offese maritali è molto più viva nelle donne che negli uomini.

(1) Ella è questa una massima esagerata di Tacito: *Faemina, amissa pudicitia, alia crimina non abnuat*. Ingannato dall'autorità di questo filosofo, ammi in altro scritto per assoluta questa massima che l'esperienza dimostra andar soggetta a più eccezioni. Si danno infatti di molte donne che, sebbene generose de' loro favori, si mostrano e sono aliene dai delitti e principalmente da quelli che da freddezza di carattere, da insensibilità di temperamento e da vile egoismo traggono origine. Ammettiamo dunque l'esistenza de' vizj, senza esagerarne l'influenza, e distinguiamo le macchie che lordano gli abiti dal fuoco che li distrugge.

(2) La facilità o difficoltà di provare un delitto non cambia la di lui indole. L'adulterio del marito viola la fede conjugale egualmente che quello della donna. Voi dite che la natura ha marcato con segni certi l'infedeltà donnesca: e quali sono questi segni certi? La gravidanza? La gravidanza è segno certo di congiunzione, non di congiunzione illegittima.

4.º Dato lo stesso grado assoluto d'un delitto, il grado relativo cresce in ragione della superiorità di chi lo commette, e il marito è superiore alla donna.

5.º Non si può abbastanza condannare la donna che dà al marito de' figli non suoi; ma dei vizj della moglie ne ha in parte colpa la negligenza del marito.

6.º È condannabile la donna che cagiona al marito spese illegittime, come è condannabile il marito che lascia mancare il pane alla moglie per prodigare gli ornamenti alla concubina.

7.º Se la donna è obbligata ad obbedire al marito, il marito è obbligato a farle del bene, giacchè ogni autorità ha per iscopo il vantaggio delle persone soggette (1).

(1) I registri degli ospedali de' pazzi mettono in evidenza gli effetti della sregolatezza e della barbarie de' mariti, principalmente nelle basse classi sociali. *Georget* alludendo alle donne pazze che vengono accolte nello stabilimento della Salpetrière, dice: « Les femmes « du peuple sont surtout en butte aux chagrins domestiques, produits par l'inconduite, la débauche ou la brutalité des maris... « Combien de jeunes ouvrières qui se respectent, sont conduites à la « Salpetrière, après de s'être trouvées placées entre les horreurs de « la misère et de l'inconduite? » (*De la Folie*, pag. 163, 164).

SEZIONE TERZA.

INGIURIE ALLA LIBERTÀ PERSONALE.

CAPO PRIMO.

*Lucri cessanti e danni emergenti
per illegittima detenzione.*§ 1. *Cenno storico.*

Leggi de' popoli barbari fanno supporre che ne' secoli anteriori al XII fosse comune il delitto di torre l' altrui libertà individuale, sia ritenendo in casa propria contro loro voglia persone estranee, sia legandole ad alberi, sia vendendole come schiave. La legge longobardica diede prova d' apprezzare altamente la libertà personale, prescrivendo che per illegittima detenzione qualunque, si pagassero due terzi della multa che per l'omicidio era stabilita (1).

Teodorico re de' Goti nel suo celebre editto volle che chi avesse nascosto, venduto o scientemente comprato un uomo libero, oltre parecchi colpi di sferza fosse cacciato in perpetuo esilio se plebeo, e se nobile, alla confisca d' un terzo de' suoi beni e ad un esilio di cinque anni soggiacesse (2).

Tutti gli statuti delle repubbliche italiane posteriori alle leggi barbariche contengono uno o più capitoli aventi per

(1) *Siquis hominem liberum ligaverit absque jussione regis sine causa, duas partes praetii ipsius ac si eum occidisset, ei componat, eo quod in turpitudinem et deridiculum ipsius eum male tractavit* (*Leges Barbarorum, tom. I, pag. 68, col. 1*).

(2) *Qui ingenuum celaverint, vendiderint, vel scientes compraverint, humiliores fustibus caesi in perpetuum dirigantur exilium; honestiores, confiscata tertia parte bonorum suorum, poenam patiantur nihilominus quinquennalis exilii* (*Idem, ibid., pag. 40, col. 2*).

titolo: *De carceribus privatis prohibitis, ovvero de pœna tenentis privatum carcerem*. In questi statuti fu ridotto a maggior precisione il delitto ed accresciuta la pena: nelle leggi antecedenti non era stabilita la durata dell' illegittima prigionia condannata dalla legge: gli statuti italici vollero che chi riteneva illegittimamente qualcuno in carcere per *due giorni continui*, subisse la morte (1).

Gli odj privati, fortissimi allorchè era debole il vincolo governativo, uniti alla renitenza de' debitori, allorchè erano scarsi i mezzi di guadagno, accrebbero l' uso delle soverchierie, delle violenze, degli arresti privati, da' quali per lo più non si giungeva ad uscire fuorchè con sborso pecuniario od equivalente valore. Altronde tutti sanno che i feudatarj contavano tra i diritti della nobiltà quello d' assalire sulle strade e inchiudere nelle prigioni de' castelli chiunque, toccando il limite delle loro giurisdizioni, aveva il delitto di portare con sè qualche danaro.

Gli intraprenditori di carceri private andarono scemando, a misura che rinforzandosi il potere regio, s' indebolì il potere feudale. L' azione pronta e regolare de' tribunali politici presso i popoli inciviliti, ha fatto cessare un delitto sì frequente negli scorsi secoli. Resta però possibile il delitto d' illegittima detenzione, sì per abuso di potere che per calunnia.

« Chi priva un altro della libertà con violento rapimento o con arresto privato, o deliberatamente con arresto illegale, deve restituirlo alla primiera libertà e prestargli pieno soddisfacimento; che se non possa restituirlo alla libertà, deve risarcire la di lui moglie e figli come nel caso d' uccisione (2) ».

Ma su quali basi calcoleremo noi il pieno soddisfacimento? I commentatori, sì fecondi d' inutili ciance sopra altri articoli, qui osservano altissimo silenzio.

(1) *Tenens seu exercens per se, vel per alium, privatum carcerem, capite puniatur, ita quod moriatur; et intelligatur tenere seu exercere, per se, vel per alium, privatum carcerem, qui non ad executionem praecepti alicujus judicantis, seu alius non juridice tenuerit, seu exercuerit, seu teneri, et exerceri fecerit aliquem contra ejus voluntatem inclusum, seu ligatum in aliqua parte, per duos dies continuos et non aliter* (Statuta criminalia Brixiae, cap. 87 — Mediolani, cap. 52).

(2) *Codice civile austriaco, §§ 1329.*

Siccome possono sorgere eccessive pretese che ledano la giustizia (1), e si possono esibire meschine indennizzazioni che non saldino tutto il debito, perciò conveniva ricercare le basi del soddisfacimento per libertà illegittimamente tolta, come le abbiamo ricercate per la distruzione o diminuzione degli altri beni.

Non si può riuscire in questa scabrosa indagine, se non si svolge la somma de' beni di cui ci priva la detenzione e la somma de' mali cui ci assoggetta.

§ 2. *Beni cessanti e danni emergenti per detenzione.*

I. *La prigionia priva il detenuto de' seguenti piaceri o beni:*

1.° *Piaceri della facoltà locomotiva.* (Caccia, equitazione, bagni, passeggi, aria salubre ecc.)

2.° *Piaceri della facoltà sensitiva.* (La quale privazione è una conseguenza dell'antecedente e della scarsezza della luce sì durante il giorno per l'esclusione del sole, che durante la sera per mancanza di luce artificiale generalmente negata.)

3.° *Piaceri risultanti dai comodi.* (Mancanza ordinaria di mezzi convenevoli pel riposo della notte, o simili.)

4.° *Piaceri domestici.* (Compagnia de' figli, della moglie, degli amici).

5.° *Piaceri di società.* (Conversazioni, accademie, teatri, balli, unioni piacevoli qualunque).

6.° *Piaceri politici* risultanti dalla condizione pubblica. (Esercizio delle funzioni civili, magistrature, preminenze, onori ecc.)

7.° Perdita di tutte le occasioni favorevoli capaci d'acrescere la fortuna del detenuto e ch'egli avrebbe potuto corre, se fosse stato in libertà;

II. *La prigionia assoggetta il detenuto ai seguenti danni:*

1.° Deteriorazione di salute per aria corrotta;

2.° Assoggettamento a regime incomodo e spiacevole;

3.° Noja;

4.° Deterioramento delle facoltà industri per mancanza d'esercizio;

(1) Nel 1769 un giuri condannò lord Halifax allo sborso di 4000 lire sterline a titolo d'indennizzazione per corta detenzione illegale di John Wilkes, supposto autore d'un libello politico.

- 5.° Affari proprj in mano altrui;
- 6.° Mali che essendo in libertà avrebbe potuto impedire;
- 7.° Timori vaghi d'essere stato calunniato, finchè non è noto il motivo dell'arresto;
- 8.° Nell'uomo maritato timori di gelosia;
- 9.° Nel padre timori di pericoli fisici o morali pe' figli;
- 10.° Dispiacere pel dispiacere che prova la famiglia.

CAPO SECONDO.

Elementi di variazione ne' beni cessanti e mali emergenti per detenzione.

Lo stesso numero di giorni passati in carcere non priva tutti i detenuti degli stessi beni, nè gli assoggetta agli stessi danni. Le fonti di variazione sono le seguenti:

I. *Età.* Nel vecchio sì la facoltà locomotiva che la capacità di piaceri sensibili è minima, mentre sì l'una che l'altra è massima nel giovine. Sotto questo aspetto

1	Giorno di carcere agli anni	60	
	equivale a		
2	Giorni dagli anni	60	ai 40
3	40	ai 20
4	20	ai 15
5	Pria degli anni	15	

II. *Sesso.* Alla donna condannata a restare in casa pe' penosi e cari doveri di madre e per l'andamento dell'azienda domestica, la detenzione riesce meno affittiva che all'uomo; ma dal lato morale le è più dannosa, perchè più *disonorevole*; perciò *un giorno di carcere della donna si debbe considerare come uguale a due dell'uomo.*

III. *Stato di malattia.* Riguardato dal lato fisico, lo stato di malattia diminuisce le privazioni del prigioniero; riguardato dal lato morale, ne accresce i mali sì per la direzione melanconica della fantasia, sì per non essere soddisfatto il bisogno di vedere persone interessarsi al suo stato. Quindi *per ogni giorno d'illegittima detenzione d'un uomo sano e robusto, ne conteremo tre per un uomo realmente ammalato* su di che deve bastare il giudizio del medico che presiede alle carceri.

IV. *Stagione dell'anno.* Il freddo e la minor durata della luce naturale rendono il carcere più dannoso nel verno che nell'estate; quindi *per un giorno jemale di prigionia si possono contare due giorni estivi.*

Per le persone che in forza della loro età sono tuttora abili alla generazione, pare che il carcere estivo debba essere più afflittivo che il carcere jemale. Non sembra infatti interamente vera la seguente proposizione, cioè che *l'uomo è pervenuto a non obbedire all'influsso delle stagioni nell'atto riproduttore della sua specie* (1). E per verità, *conoscendosi le epoche annuali più cariche di nascite, si conoscono le epoche più cariche di concezioni, retrocedendo nove mesi.* Ora queste seconde epoche coincidono appunto coi mesi estivi (2). Sembra quindi che l'intensità del bisogno di generare in questi mesi sia maggiore.

Dunque *per un prigioniero maritato un mese estivo sarà uguale a tre mesi jemali.*

V. *Stato civile.* Qualunque sia la stagione dell'anno, la detenzione impedisce sempre di corre gli innocenti piaceri della società conjugale: se la detenzione oltrepassa il mese, la perdita, principalmente pe' giovani, è considerabile.

Si potrà concepire un'idea di questa perdita dai seguenti fatti:

1.º Allorchè il sommo pontefice Gregorio VII volle nell'undecimo secolo assoggettare il clero alla legge del celibato, molti ecclesiastici, se si presta fede alla storia, protestarono che avrebbero piuttosto abbandonato le loro rendite che le loro spose (3).

2.º Una donna in Turchia può dimandare il divorzio, se il marito non le concede una notte alla settimana.

3.º Plutarco racconta che le leggi ateniesi obbligavano i mariti a vedere tre volte al mese le loro spose, benchè sterili.

(1) Richerand, *Nuovi elementi di fisiologia*, tom. II, pag. 218, trad. italiana.

(2) *Nuovo Prospetto delle scienze economiche*, tom. II, pag. 263.

(3) Lambertus Schafnaburgensis, *De Reb. Germaniae*, ad annum 1074.

4.° I precetti di Zoroastro ricordano al marito d'essere fedele alla sua sposa e d'adempire il dovere conjugale una volta almeno nel giro di nove giorni.

5.° Nel caso di ferite gravi, e che privano il ferito della società della moglie, le leggi inglesi gli guarentiscono un'indennizzazione da richiedersi con atto particolare detto *per quod consortium amisit* (1): succede la stessa perdita nel caso di prigionia.

La detenzione del marito costringe anche la moglie a sacrificj che devono essere valutati.

I piaceri conjugali sono piaceri d'affezione, e la legge deve supporli tali quando non esiste prova in contrario (2).

I prezzi d'affezione sono un multiplo del prezzo ordinario. Essendo nota la generosità dell'amore e dell'amizia, e volendo nel tempo stesso sfuggire gli estremi, faremo i primi uguali al quintuplo del secondo (3).

(1) Blacktone, *Commentaires sur les loix angloises*, tom. IV, pag. 227-228.

(2) Esisterebbe prova in contrario, se, per es, il marito e la moglie vivessero volontariamente disgiunti per reciproche discordie.

(3) Calunni la natura umana chi vuole, io raccolgo volentieri i tratti che le fanno onore.

È noto che presso i popoli barbari e principalmente presso i Longobardi, il marito faceva un regalo alla nuova sposa il giorno posteriore alla prima notte del matrimonio; questo regalo che, diverso dalla dote, si chiamava *Morgincap*, dimostrò sovente la generosità dell'amore e la sua imprudenza. Il re longobardico Liutprando nell'ottavo secolo fu costretto a stabilire che il *Morgincap* non potrebbe oltrepassare la quarta parte dell'asse nel marito (*Barbarorum leges*, tom. 1, pag. 102, c. 1). Gli storici osservano che la legge fu spesso violata dall'amor conjugale. — Siccome poi ciascun sa che non tutte le notti sono uguali, perciò soggiungo:

Mentre i popoli moderni d'Europa richieggono alla donna una dote, i popoli antichi, eccettuati forse i soli Romani, l'esigevano dal marito. Gli ebrei come gli altri popoli compravano le loro spose invece d'esserne comprati, ad allorchè mancava loro la roba o il danaro, supplivano con servigi personali. Giacobbe, poco favorito dalla fortuna, altro mezzo non ritrovò per ottenere Rachele fuorchè di servire il di lei padre, quasi suo schiavo, per anni 14, o per dire meglio 21, giacchè lo servi altri sette anni dopo il suo matrimonio.

Ho di già detto che l'affezione conjugale tra tutte le affezioni di famiglia è la più forte.

CAPO TERZO.

Basi del soddisfacimento per illegittima detenzione.§ 1. *Pareri diversi sul valore d'una giornata di semplice prigionia.*

1.° Il regolamento francese del 22 agosto 1667, restrittivo ai marescialli, stabilisce che la prigionia di tre mesi a titolo d'insulti può essere cambiata nella multa di lire torinesi 1500 da applicarsi ad un pio stabilimento, il che equivale a lire 16 circa al giorno.

2.° Il codice francese del 1810 all'art. 117 relativo agli attentati contro la libertà civile, ricordando che nella determinazione del soddisfacimento deve avere riguardo alle persone, alle circostanze, al pregiudizio sofferto, vuole che in nessun caso il soddisfacimento possa essere minore di 25 franchi per ogni giorno d'arbitraria detenzione.

3.° Il progetto di codice penale dell'ex-regno d'Italia, all'art. 32, § 2, dice: « In caso d'impotenza al pagamento « si sostituisce la pena di detenzione. Questa è in ragione d'un « giorno per ogni cinque lire di multa; ma non può ecce- « dere i sei mesi ».

4.° Nel caso antecedente i redattori del codice criminale del regno lombardo-veneto non hanno creduto a proposito di specificare alcuna base di calcolo, e si sono attenuti alla seguente frase ne' §§ 23 e 24: *Si cambierà la multa in un'adequata pena di arresto.*

Quale quantità di multa debbasi considerar come uguale a determinato numero di giorni d'arresto, i commentatori nol dicono.

5. Nel progetto di codice criminale per la Baviera l'illustre Bexon, all'art. 464 del libro quinto, vuole che nel caso di ratto la donna, oltre gli altri soddisfacimenti, ottenga almeno dieci franchi per ogni giorno di libertà tolta.

6.° Il dottissimo Bentham dimanda: *Comment compa- « rer une somme d'argent avec une somme d'emprisonne- « ment? Combien un jour de prison acquittera-t-il une dette?*

« *Disons qu' une journée de prison sera censée acquitter « une dette égale au revenu d' une journée.*

« *Le revenu d' une journée pour un ouvrier mécanique, « matelot, soldat, artisan, laboureur, domestique, sera*

« calculé d'après les gages des personnes de la même occupation » (1).

Secondo questo illustre scrittore, una giornata di prigionia, per un falegname, per un muratore, per un ferrajo ecc., non varrà più di tre o quattro lire di Milano!!!

§ 2. Continuazione dello stesso argomento.

Dopo d'aver esposto le altrui idee esporrò le mie.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, compensi il danno della prigionia, senza riguardo ai lucri cessanti e danni emergenti effettivi, materiali ed esteriori alla persona.

Siccome nell'esame de' casi antecedenti, così nella discussione di questo le partite del paziente distingueremo da quelle della famiglia.

A) Partite del prigioniero.

In un prigioniero qualunque si presentano due distintissime partite:

- 1.° Perdita dei piaceri della libertà individuale;
- 2.° Perdita dei piaceri sociali e principalmente di famiglia.
- 3.° In molti casi queste due perdite sono aggravate dell'incertezza sul motivo dell'arresto o fine della prigionia.

I Partita, valore della libertà individuale.

1.° *Un artista resta confinato in un'officina un terzo circa della sua vita; dico un terzo circa, giacchè qualche ora di lavoro di più al giorno è compensata dalle ore scure di lavoro ne' giorni festivi.*

Avuto riguardo a questa sola circostanza, il minimo valore d'una giornata di prigionia dovrebbe essere uguale non alla mercede, come pretende Bentham, ma per lo meno al triplo di essa.

2.° L'artista, benchè confinato in una officina, sente che, volendo, potrebbe uscirne e andare a diporto. Ora, allorchè

(1) *Théorie des peines.*

gli uomini hanno ottenuto un certo potere, inclinano naturalmente a restarne soddisfatti e compiacersene, quand'anche non se ne servano; l'avarizia ne è una prova: l'avarò non è felice perchè fa uso delle sue ricchezze, ma perchè può farne uso. In somma nell'artista v'è un' *espropriazione volontaria di libertà*, nel prigioniero un' *espropriazione forzata*; dunque il prezzo debb' essere maggiore nel secondo caso che nel primo, e tanto maggiore, quanto che la libertà è oggetto di *speciale affezione* (1).

3.° Lo stato di prigionia diminuisce l'intensità degli stessi piaceri più materiali. Il corvo ben pasciuto in gabbia

Risponde che una fava in libertade

Gli piace più che un carcere in confetto.

4.° Alla diminuzione de' piaceri più comui unite la diminuzione della salute.

5.° L' officina in cui travaglia l'artista, non lo assoggetta a quel grado di scredito che nella mente del pubblico trae seco l'idea della carcere.

Dunque il valore d'una giornata di prigionia per l'artista obbligato a lavorare per vivere, si deve fare uguale per lo meno al decuplo della rispettiva mercede (avuto riguardo alla sola perdita della libertà individuale).

Per le persone non obbligate a lavorare per vivere, il valore d'una giornata di prigionia si può fare uguale per lo meno alla rendita giornaliera, giacchè, in pari circostanze, il dispiacere di restare in carcere cresce in ragione dei piaceri che le ricchezze potrebbero procurarci, e di cui la carcere ci priva (2).

(1) Montaigne dice: « Je suis si affady après la liberté, que qui me défendrait l'accès de quelque coin des Indes, j'en vivrois au-
« cunement plus mal à mon aise . . . Si celles (les loix) que je sers,
« me menassent seulement le bout du doigt, je m'en irois incontinent
« en trouver des autres, où que ce fust. Toute ma petite prudence
« en ces guerres civiles où nous sommes; s'employe à ce, qu'elles
« n'interrompent ma liberté d'aller et venir ». (*Essais*, liv. III, cap. 13).

(2) Il valore ordinario del riscatto de' prigionieri ne' secoli di mezzo era uguale ad un anno della rendita delle loro terre, cariche pensioni, onorarj qualunque; ma parecchi vincitori esigevano di più e smungevano i prigionieri sino all'osso; perciò i vinti procuravano di nascondere le loro rendite e i loro onori. Ne' capitoli dell'Ordine dello

Qualunque sia la rendita, il valore della libertà del proprietario, del pensionato, del vitaliziato e simili *non obbligati a lavoro giornaliero*, non dovrebbe giammai essere minore del doppio del valore fissato per gli artisti (p. 271).

II. Partita, valore de' piaceri di famiglia.

Un artista confinato per un terzo del suo tempo in un'officina, è suscettivo, nel restante della giornata, di tutti i piaceri di famiglia, de' quali è intensissimo il bisogno (1). La sposa, i figli, i genitori, gli amici sono un *fondo di rinascenti sensazioni piacevolissime*, e delle quali non si conosce il valore se non quando se ne resta privi. Non solo abbisogna l'animo di moti qualunque per liberarsi dalla noja, ma *abbisogna di affetti che cara gli rendano la vita e gliela abbellino*, come le piante abbisognano di luce e di calore per svolgersi, colorirsi e di fiori adornarsi e di frutti (2).

Il valore de' piaceri di famiglia al giorno debb' essere un multiplo del valore del minimo consumo giornaliero per testa, come dissi alla pag. 199, e che chiamo *A*.

Tenendomi lontano dai gradi massimo e minimo delle affezioni umane, ma con certezza d'essere tacciato di vandalismo dalle persone sensibili, determinai, come segue, i compensi per la perdita de' piaceri suddetti, e per ciascun membro della famiglia (pag. 199):

Spirito Santo, all'art. III, è vietato ai cavalieri di nascondere il piccolo cordone per salvare la vita o schermirsi da grosso riscatto (Saint-Foix, *OEuvres*, tom. IV, pag. 17, 18).

(1) La storia fa menzione d'un giovine e nobile Veneziano, rilegato nell'isola di Candia, il quale struggendosi di voglia di rivedere le mura della sua patria, abbracciare per l'ultima volta gli amici e il vecchio genitore, commise un delitto che le leggi venete non perdonavano; egli stabilì corrispondenza con un principe straniero, sapendo che per questo delitto doveva essere ricondotto a Venezia per subirvi la condanna e la morte.

(2) È un fatto dimostrato dalla giornaliera esperienza, che i piaceri di qualunque specie, se goduti nella solitudine hanno l'intensità come 1, in mezzo alla società giungono per lo meno all'intensità come 2 e per lo più la superano. Montaigne dice: « Nul plaisir n'as-
« veur pour moi sans communication. Il ne me vient pas seulement
« une gaillarde pensée en l'ame, qu'il ne me fasche de l'avoir pro-
« duicte seul et n'ayant à qui l'offrir. (*Essais* . . . , liv. III, chap. 9).

<i>Membri della famiglia.</i>	<i>Compensi per la perdita de' piaceri di famiglia.</i>
Fratelli	2 <i>A</i>
Figli	4 <i>A</i>
Padri	6 <i>A</i>
Madri	8 <i>A</i>
Mariti	10 <i>A</i>
Mogli	12 <i>A</i>

Suppongasi che il valore del minimo consumo individuale, cioè di *A*, sia una lira, avremo *al giorno*

pe' Fratelli	2 lire
Figli	4 "
Padri	6 "
Madri	8 "
Mariti	10 "
Mogli	12 "

Per fare l'applicazione di questi principj, si supponga una famiglia composta di cinque individui, cioè del marito, della moglie, di tre figli, e 1.^o sia arrestata illegittimamente la madre.

Sia il valore della giornata della donna prigioniera, per es., soldi 25.

Sarà il valore della libertà individuale al giorno (pag. 266 e 271)	lire 25
Il compenso come moglie	" 12
Come madre di tre figli, ciascuno de' quali frutta all'affezione materna piaceri come 8	" 24

Totale al giorno lire 61.

2.^o Sia illegittimamente arrestato il padre, il valore della sua giornata sia lire 4; sarà come segue il dovuto compenso ogni giorno di prigionia.

Libertà individuale	lire 40
Dolore per la qualità di marito	" 10
<i>Idem</i> per la qualità di padre di tre figli	" 18

Totale al giorno lire 68.

3.º Sia arrestato illegittimamente un figlio, e la sua mercede giornaliera sia lire 3, sarà il dovuto compenso come segue :

Libertà individuale	lire	30
Dolore per due fratelli	"	4
<i>Idem</i> pel padre	"	4
<i>Idem</i> per la madre	"	4

Totale al giorno lire 42

Allorchè la durata della prigionia oltrepassa la settimana, farete nel calcolo ed a favore delle persone costrette a lavorare per vivere, farete, dissi, il valore d'un giorno di festa uguale a quello di due giorni di lavoro; giacchè, sebbene il giorno festivo non frutti mercede, è desiderato in tutta la settimana come giorno di libertà, consacrato all'amicizia, al trastullo, al piacere.

III. *Partita (eventuale), valore dell'incertezza sul motivo dell'arresto e fine della prigionia*, partita che non esiste sotto i governi giusti.

Sulle piaghe d'un uomo ferito spargete veleno, ed avrete un'idea dello stato d'un prigioniero che ignora il motivo del suo arresto od il fine della prigionia.

In questo stato d'incertezza l'immaginazione tormenta l'animo giorno e notte (1), quindi:

1.º Riduce a poche ore il sonno, e lo turba con fantasmi orrendi;

2.º Fingendosi i più sinistri motivi, il detenuto prevede mali d'ogni specie e sente ad ogni istante la puntura di ciascuno;

3.º Chiama in scena tutti i suoi nemici, ed ora all'uno attribuisce la sua prigionia, ora all'altro, e gli sdegni riaccede e gli odj;

4.º Tra le illusioni della sua fantasia vede sorgere nuovi nemici, e moltiplica i momenti dolorosi in ragione di essi.

Il minimo valore di questa situazione si è per ambasce d'animo lire 60
per diminuzione di salute " 60

— (pag. 218)

Totale al giorno lire 120.

(1) Vedi la descrizione rettorica che ne fa Filangieri nel libro III, parte I, cap. VI.

B) *Partita de' parenti.*

L'illegittima detenzione del padre cagiona una dolorosa alterazione ne' sentimenti di tutti i membri della famiglia. Una profonda melanconia colle sue fatali conseguenze sottentra alla domestica allegrezza, e nell'animo della moglie può crescere al punto da cagionarle la morte (1). Pria di giungere a questo estremo, la moglie soggiace all'azione d'ogni specie di terrori, e veri e falsi; tale infatti si è la legge della sensibilità, che *quanto è maggiore l'affetto che si porta alla persona amata e lontanata, tanto più inclina l'animo a crederla in preda di mali e tremarne ad ogni istante, se non si hanno prove del contrario* (2). La storia accenna

(1) Luigia Margherita di Lorena, figlia del duca di Guisa, dopo la morte del principe di Conti, suo primo marito, sposò in segreto il notissimo Bassompierre, l'amò teneramente e n'era riamata. Bassompierre essendo stato rinchiuso nella Bastiglia il 23 febbrajo 1631, ella cadde in tale angoscia d'animo e languore, che scese nel sepolcro il 30 aprile dello stesso anno (Saint-Foix, *Œuvres*, tom. VI, pag. 181, 182).

(2) Il poeta de' filosofi mostrò di conoscere questa legge, allorchè nel Saul fa dipingere da Micol a David suo sposo lo stato orribile in che ella trovossi quando egli, perseguitato da Saule, andava errando lungi dalla reggia:

Ah! no: divisi
 Più non saremo; dal tuo sen trapparmi
 Niuno ardirà. Non riedo io no, più mai
 A quella vita orribile ch'io trassi
 Priva di te: m'abbia il sepolcro innanzi.
 In quella reggia del dolore io stava
 Sola piagnente i lunghi giorni; e l'ombra
 L'aspetto m'aducean d'orrende larve.
 Or sopra il capo tuo perder vedea
 Del crudo padre il ferro, e udia tue voci
 Dolenti, lagrimose, umili, tali
 Da trar dal petto ogni più atroce sdegno;
 E sì l'acciar pur t'immergeva in core
 Il barbaro Saule; or, tra segreti
 Avvolgimenti di negra caverna,
 Vedeani far di dure selci letto;
 E ad ogni piccol moto il cor balzarti
 Tremante e in altra ricovrarti; e quindi
 In altra ancor; nè ritrovar mai loco,
 Ne quiete, nè amici; egro, ansio, stanco,
 Da cruda sete travagliato... Oh Cielo!...
 Le angosce, i dubbi, il palpitar mio lungo
 Poss'io ridir? —

D'eguale filosofia dà prova il sullodato poeta, allorchè fa dire a

i sacrificj immensi che fecero le donne per procurare scampo o asilo agli oggetti della loro tenerezza, e i pericoli cui l'affetto conjugale si espose e l'amore: talora esse seguirono per lungo viaggio e in mezzo ai disagi i loro mariti; talora si posero nelle carceri invece di essi, e riuscirono a salvarli; alcune, la timidezza dimenticando e la modestia del loro sesso, li difesero avanti a' tribunali di sangue; altre gli accompagnarono sul palco di morte e caddero sotto la stessa manaja ecc. La rivoluzione francese ne somministra di molti esempi.

Lasciando da banda questi tratti di virtù eroica, e rientrando nella sfera delle donne comuni, quali le debbe supporre la legge, scorgeremo che se nel sopraccennato caso d'incertezza sul motivo dell'arresto o sulla durata della prigionia, la situazione del marito debb'essere apprezzata lire 120 al giorno, quella della famiglia, attenendoci al principio più volte citato, sarà altrettanto, totale al giorno per incertezza lire 240.

Merope, madre dell' assente e perseguitato Egisto :

Io pace

Mai più non ebbi da quel dì . . . Che dico?
 Pace? . . Ah! non sai . . . Dubbi e terrori orrendi
 A mille a mille, e false larve o vere
 M'agitano sempre. Al sonno io più non chiudo
 Palpebra mai; ma se natura, vinta
 Pur da stanchezza, un cotal po' richiama
 A quiete i miei sensi, orridi sogni
 Più mi travaglian che le lunghe veglie.
Or lo vegg' io mendico andarsen solo,
Inesperto, in balla di cieca sorte;
Sotto misere spoglie a scherno preso
Dai grandi alteri, e di ripulse infami
Avvilto . . . Ohime misera! . . Or lo veggio
Di mar fremente infra l' onde muggianti
Presso a morire; or di servil catena
Carco le mani e i piè; da rei sicarj
Ora avvilito, e straziato e ucciso . . .
 Oh Ciel! . . mi balza ad ogni istante il core;
 A ogni uomo ignoto, che di ria fortuna
 Provato ha stral, penso ch'è il figlio; e tremo,
 E il credo e agghiaccio: e d'un martir non eseo
 Se in un peggior non entro.

Riassunto del soddisfacimento giornaliero per illegittima detenzione d' un artista, la cui mercede sia, a modo d' esempio, lire 4 al giorno.

I. Partita del prigioniero.

a) Libertà personale	lire	40	
b) Bisogno di famiglia	"	46	— 86

II. Partita della famiglia.

Bisogno di famiglia {	della moglie	lire	12	
	di tre figli	"	12	— 24

Totale al giorno 110

III. Partita del prigioniero e della famiglia nei casi d'incertezza (p. 274-275) 240

Totale al giorno lire 350

prescindendo dai lucri cessanti e danni emergenti esteriori sì alla persona del detenuto, che ai membri della famiglia (1).

(1) Per es., la detenzione del padre può far perdere delle eventualità maritali alle figlie ec.

SEZIONE QUARTA.

INGIURIE ALL'ONORE.

CAPO PRIMO.

*Interesse particolare della società a mantenere
il credito de' cittadini.*§ 1. *Credito commerciale.*

I. Un cittadino possiede una somma di 100,000 fr.; egli intraprende un commercio nel quale guadagna il 10 per 100; il suo guadagno annuale è fr. 10,000.

Un altro cittadino, possessore d'uguale somma, seguendo una carriera che non gli permette di consecrarsi al commercio, presta il suo danaro al negoziante al 6 per 100, e in questo modo si assicura una rendita di fr. 6000.

Il negoziante avendo a sua disposizione una somma di 200,000 franchi, raddoppia la sua intrapresa: egli è evidente che al 10 per 100 essa gliene deve fruttare 20,000 all'anno, sui quali, dedotti gli interessi, resta a lui il provento annuo di franchi 14,000.

Gli effetti di questa combinazione sono i seguenti:

1.° Il prestatore si è formata una rendita di 6000 franchi.

2.° Il negoziante ha accresciuto di 4000 il suo provento.

3.° Il suo commercio più esteso gli permette d'impiegare un maggior numero d'operaj: sono queste altrettante persone cui egli procaccia mezzi di sussistenza.

4.° Occupando questi operaj il negoziante rende servizio alla società, cioè ai produttori dai quali compra le materie prime, ai consumatori ai quali vende le manifatture.

5.° L'aumento de' suoi guadagni è vantaggioso al suo paese, perchè i profitti commerciali d'una nazione risultano dai profitti individuali de' suoi commercianti.

6.° Finalmente lo Stato, o per dir meglio il fisco, coglie vantaggio dall'accennata combinazione, giacchè chi dà il danaro, chi lo riceve a prestito, gli operaj che lavorano,

divenuti più ricchi, possono pagare maggiori imposte dirette o indirette (1).

Quindi il prestatore, il negoziante, i suoi operaj, i produttori, i consumatori, la nazione, il fisco, tutti hanno guadagnato nell' accennata combinazione.

Chi ha prodotto questi effetti? Il credito: senza di esso il prestatore non avrebbe dato il suo denaro, e il negoziante non avrebbe potuto impiegarlo. Ritenuta l' acqua nella primitiva sorgente, vedovo d' erbe e di fiori sarebbe rimasto il prato ch' ella irrigò. Il credito è l' anello magico che fece comparire quella ricchezza e tanti individui ne chiamò a parte.

Ciò che dico d' un negoziante, ditelo di tutti i fabbricatori e capi di stabilimenti qualunque. Scorrete per le città occupate d' arti e mestieri; esaminate le loro popolazioni che per l' addietro indolenti e vagabonde, quindi cenciose ed affamate, divenute poscia industri ed attive, abbondano d' ogni cosa bisognevole alla vita, e colle apparenze del lusso negli abiti si presentano ne' giorni festivi; interrogate i capi di queste officine, ed essi vi risponderanno che la metà dei loro fondi appartiene ad essi, l' altra metà la tolsero a prestito. L' industria ha cominciato il miracolo, il credito l' ha finito (2).

Si scorge quindi quale interesse abbia la società a mantenere illeso il credito de' cittadini; e perciò gli atti e i detti che lo diminuiscono, tra i gravi delitti devono essere annoverati.

II. Lo scredito arreca ragguardevoli danni alla società anche quando, invece di colpire i capi degli stabilimenti industri, cade sui lavoranti subalterni. Infatti un uomo i cui

(1) Vedi la mia operetta *Sulle manifatture nazionali*.

(2) Negli scorsi secoli, come è noto, parecchi teologi, più zelanti che perspicaci, dichiararono illecito il prestito con interesse; quindi il danaro andò a riunirsi nelle mani de' Giudei, che non erano ligj alle decisioni de' teologi; emersero da ciò inconvenienti d' ogni specie; da un lato mancarono i capitali all' industria, dall' altro crebbe l' odio contro i Giudei, il che aumentò sempre più le usure. *I filosofi che dichiararono lecito il prestito con interesse, ebbero taccia di voler distruggere la religione*: non sapendosi rispondere ai loro argomenti, si tentò di calunniare i desiderj. Atteso la sua facilità, molti ricorrono tuttora a questa tattica, senza accorgersi che da gran tempo è screditata.

mezzi di sussistenza si riducono alle sue braccia, è costretto a divenire o ladro o mendicante, se la calunnia, la diffidenza o lo sprezzo gli chiudono questa risorsa, oltre di lasciare talvolta nelle officine un vuoto che non si può facilmente riempire.

§ 2. *Credito morale.*

I. Un uomo screditato resta escluso dalle cariche sotto i governi saggi; quindi la società rimane priva di que' servigi ch' egli avrebbe potuto prestarle. Le cognizioni, le abilità, le virtù di cui è sommo il bisogno ne' numerosi e varj rami dell' amministrazione, non potendo essere comuni, evidente si è il danno che deve il pubblico risentire, se viene screditato chi ne è fornito. Senza acclamata riputazione non sarebbe riuscito Licurgo a dare leggi a Sparta, nè Solone ad Atene (1).

Deve dunque la legge far riguardare una buona riputazione come un bene sommo per chiunque, dal monarca sino al paesano.

II. Un cittadino cui vengono imputati delitti, non osando comparire ne' crocchj sociali, vanno perduti, per le persone che li frequentano, que' vantaggi che dal di lui fondo ideale avrebbero potuto trarre. Lo scredito chiude de' magazzini di idee e rende infruttiferi i capitali che furono necessarj per riempirli. Supponete che Ermodoro fosse stato accusato in Roma di falso delitto, come per virtù reali fu espulso da Efeso; i Romani sarebbero rimasti privi di quelle cognizioni relative alle leggi ed alle usanze greche che Ermodoro insegnò loro, e colla scorta delle quali potè Roma compilare le leggi delle dodici tavole, e gli abitanti del Lazio intenderle.

III. Non è raro il caso che più persone ricusino di correre ad un' opera utile al pubblico, perchè dovrebbero vedere il loro nome associato a quello di altre, delle quali non suona bene la fama. All' opposto i desiderj delle persone accreditate divengono eccitamento per tutti, e i progetti contraddistinti dalle loro firme trovano presto de' seguaci.

(1) Gli Efori a Sparta, sentendo un uomo dissoluto esporre al popolo un consiglio utile, gli ordinarono di tacersi, e pregarono un uomo dabbene ad attribuirsene l' invenzione e proporlo.

Sotto questo titolo fa duopo ricordare che un uomo accreditato presentandosi ad un popolo tumultuante, riesce non di rado a sedare gli animi e a ritornare i cittadini sotto il giogo delle leggi.

IV. La riputazione d' un padre, d' un tutore, d' un amministratore, d' un funzionario pubblico influisce sul successo delle imprese ch' egli è obbligato di condurre a fine per altrui vantaggio. Egli non può dunque rinunciare alla riputazione senza rinunciare a' suoi doveri: la società che si mostrasse indifferente a vendicarne gli affronti, verrebbe a danneggiare direttamente o indirettamente sè stessa.

V. Tra esseri sì deboli, quali sono gli uomini, che tante cose si invidiano e si disputano a vicenda, che da mille piccole rivalità mossi, vengono tosto a contesa, lo spirito di vendetta, distruttore d' ogni affezione sociale, annuncia una serie di mali indefinita. Ora, come si disse di sopra, lo spirito di vendetta si sviluppa e si rinforza, a misura che la società indifferente si mostra alle private offese, e principalmente a quelle che ledono l' onore.

Un innocente cacciato in carcere per calunnia, od altrimenti molestato, diffonde tanto maggior allarme in tutto il corpo sociale, quanto che la calunnia è il più facile di tutti i delitti.

IV. *La sensibilità al credito è un mezzo per far produrre alla vanità gli effetti della virtù.* Alcuni, fa duopo convenirne, non possono essere virtuosi che a suon di tromba; essi si mostrano disposti a fare de' sacrificj, quando sono certi della pubblica acclamazione: ecco i vantaggi delle *scrizioni per beneficenza*, rese pubbliche colla via de' giornali. Tacito ha detto: *Contempta fama, contemni virtutes*; esaminiamo se questa massima a solide ragioni s' appoggia.

Ben lungi che le passioni umane, abbandonate a sè stesse, tendano al pubblico bene, come sognarono alcuni filosofi, quali più i desiderj del loro animo consultarono che l'esperienza, esse sogliono non di rado sacrificare il pubblico bene al proprio.

Gli uomini, quali escono dalle mani della natura, si possono somigliare ai ragni che corrono addosso a qualunque insetto entrato ne' limiti della loro tela.

Dire con Rousseau, che l' uomo è naturalmente buono, dire che i corpi abbandonati a sè stessi salgono invece a cadere. L' amor proprio di ciascuno è una forza *personale*, non una forza *pubblica*; è una gravitazione verso del

centro, non verso la circonferenza; all'aumento del suo benessere tende naturalmente ciascuno, non alla diminuzione o ai sacrificj (1).

I sentimenti virtuosi, o sia le sottrazioni al bene personale a vantaggio del bene pubblico, sono dunque tanto più meritevoli quanto maggiori sforzi richieggono contro le naturali tendenze.

L'abitudine di questi sentimenti in alcune anime privilegiate può crescere al punto da annullare il sentimento della difficoltà primitiva. Ma la sveltezza con cui un esperto suonatore tasteggia le corde degli strumenti musici, e ne trae i suoni più delicati, non prova certo che quest'abilità sia naturale, e che molti sforzi non siano stati necessari per conseguirla.

Ci si vanta la compassione di cui naturalmente ciascuno dà segno alla vista delle altrui sventure, e si dimentica la ferocia della vendetta la quale cresce a misura che ci accostiamo allo stato selvaggio, la barbara oppressione cui sono condannate le donne presso i popoli non ancor inciviliti, la necessità di tribunali criminali in tutti i luoghi, in tutti i tempi, presso tutte le nazioni, il che sembra provare che la naturale sensibilità ai mali altrui cessi al tocco d'ogni affezione personale.

Misurare una forza non è negarne l'esistenza; io non nego dunque la compassione, ma dico che la sua naturale intensità è debolissima, e tale che non si può affidare l'esecuzione de' doveri come vorrebbero più scrittori.

(1) Senza calunniare la natura umana si possono spiegare i più generali fenomeni del mondo morale, combinando l'azione degli interessi personali col concorso delle circostanze esteriori; ecco come:

Due galline amorosissime stanno in una capponaja: finch'io presento loro della carne in modo che tuttadue riescano a pascerne a bell'agio, restano tranquille, quiete, amiche, attendendo ciascuna ad empirsi il gozzo a più non posso: ma se io presento la carne da una banda ed in maniera che una sola gallina giunga a beccare nella mia mano, quella che ne rimane priva, picchia col becco l'altra e tenta di cacciarla per collocarsi al di lei posto. S'io torno colla carne nel mezzo della capponaja, le galline si mostrano di nuovo tranquille, pronte però ad inimicarsi s'io ritorno colla carne ad un angolo. Ecco gli uomini: essi sono nemici quando un solo può corre il vantaggio che molti vagheggiano, e tornano amici quando il campo resta aperto ugualmente a tutti.

In somma la natura somministra un marmo informe, roz-
zo, più o meno indocile allo scalpello, e le belle forme sotto
cui il marmo si presenta, sono opera dello scultore.

Dopo questi riflessi che ho creduto necessarj, ritorno
all' argomento.

Se i sentimenti personali sui sentimenti virtuosi preval-
gono, se sono continue le tentazioni cui resta esposta la virtù
comune, è necessaria una sanzione che la sostenga, la inco-
raggi, la rinforzi.

Questa sanzione debb' essere:

- 1.° Facile nelle sue applicazioni,
- 2.° Pronta ne' suoi effetti,
- 3.° Attiva sopra tutti gli individui,
- 4.° Varia secondo le classi,
- 5.° Superiore all' intensità media delle passioni comuni,
- 6.° Rinascante in tutti gli istanti,
- 7.° Efficace sì nella prosperità che nelle sventure.

Questi caratteri si verificano nell' opinione pubblica;
quindi la sensibilità al credito, alla stima, all' onore sarà sem-
pre disposizione alla virtù, e unita ad altri indizj può esserne
prova.

Gli uomini infatti temono tanto più le riprensioni d' un
tribunale, quanto più le credono pronte, e men si lusingano
di poterle sfuggire.

Ora ciascuno s' accorge che assai difficilmente può al
giudizio de' suoi simili sottrarsi. L' esperienza giornaliera gli
dimostra:

Che ogni atto inumano è seguito da un' grido d' orrore.

*Che ogni atto virtuoso è accompagnato da un concerto
di lodi.*

*Che ogni sacrificio è abbellito dalle illusioni della spe-
ranza.*

Le decisioni del tribunale dell' opinione sono certe,
pronte, severe; ovunque si trovano de' giudici che dispensano
biasimo o lode; nissuno può vantare impunità, nissuno può
lagnarsi di dilazioni; l' esame delle prove e l' esecuzione della
sentenza vanno insieme. La certezza di questi giudizj, il loro
continuo ritorno, la loro accumulazione in ragione del nu-
mero di quelli che hanno diritto di emetterli, danno loro un
grado di forza che non permette a nissuno di sprezzarli,
qualunque sia il suo carattere, la sua condizione, il suo
potere.

Quindi, benchè le pene che impone l'opinione pubblica, non siano determinate, benchè le sue decisioni soggiaciano ad errore, ciò non ostante ciascuno dà segno d'esservi sensibile e di bramarle favorevoli.

Egli è tanto più necessario di conservare intatta la sensibilità al credito e all'onore, quanto più sono frequenti le combinazioni, in cui le altre molle che spingono alla virtù, possono riuscire inefficaci: quindi

1.^o È comune lagnanza de' moralisti, che il sentimento religioso, attivissimo sul cuore dell'uomo ne' momenti di sventure, dall'azione della prospera sorte resti affievolito. A misura che nella carriera della vita sembra distante l'epoca del rendiconto finale, o dalla nebbia delle passioni ne viene offuscata l'idea, mormora bensì in fondo all'animo il sentimento religioso, ma il vizio rimane vincitore. Quindi i libri sacri raccomandano di custodire con gelosa cura la propria riputazione, *curam habe de bono nomine*, riconoscendo in essa un sostegno alla fralezza delle umane virtù.

2.^o Il patriottismo più ardente è un motivo troppo vago, troppo indeterminato, troppo generale, per poter essere, come stimolo di virtù, a tutti gli individui nelle varie combinazioni della vita applicato; ed anche quando sì nobile sentimento invade le anime grandi e pure, non può riuscire efficace che in certe epoche, cioè allorchè tutta una nazione verso un oggetto unico è sospinta, per es., la libertà, la gloria, il commercio e simili; ed in questi casi stessi alla pubblica opinione il patriottismo attinge forza.

CAPO SECONDO.

Continuazione dello stesso argomento.

La gravità del danno che dalla distruzione dell'altrui credito risente la società, può con maggiore evidenza apparire, riflettendo alla gravità delle pene cui i legislatori sottoposero la calunnia.

Presso gli Egizj era condannato al taglio della lingua chi aveva offeso gravemente l'altrui riputazione.

I Greci assoggettavano il calunniatore a quella pena a cui la sua accusa, se fosse risultata vera, avrebbe sottoposto l'accusato.

La legge remia presso i Romani bollava in fronte il delinquente, acciò potesse ciascuno riconoscerlo, sfuggirlo e prezzarlo.

La legge cornelia toglieva il diritto di testare a chiunque aveva composto, trascritto o pubblicato un libello falso.

Alfredo il grande, Edgar il pacifico, Canuto il grande, e d'Inghilterra, rinnovarono la legge egiziana, e non esentavano dal taglio della lingua se non chi pagava una somma uguale a quella che la legge alla di lui persona aveva fissata nel caso d'omicidio.

L'editto di Teodorico, le costituzioni siciliane, più statuti delle repubbliche italiane, quindi i codici moderni più accreditati consacrarono il principio della legislazione greca (1).

La legge Salica la quale per l'omicidio d'un plebeo voleva l'ammenda di soldi d'oro 200 (2).

tabili per l'imputazione del titolo di *falsario* o *delatore* l'ammenda di 15

forertrice 45 (3).

La legge longobardica, spesso generosa verso il bel sesso, volle che chi avesse dato ad una donna la taccia di *fornicatrice* o di *strega* senza poterlo provare, pagasse una multa uguale a quella che era prescritta pel di lei omicidio (4).

In somma i legislatori gravissime pene sancirono contro ogni illegittima diminuzione di credito ed in qualunque combinazione di cose, fosse il discredito seguito da danni materiali ed esteriori, ovvero si riducesse ad alterare l'esistenza morale soltanto, e non uscisse dai limiti dell'animo.

(1) Vedi il *Progetto di codice penale pel regno d'Italia*, agli art. 215 e 217.

(2) *Barbarorum leges*, tom. II, pag. 143, col. 2.

(3) *Idem*, tom. II, pag. 138, col. 1.

(4) *Idem*, tom. I, pag. 79, col. 2.

CAPO TERZO.

Difetti dell'opinione pubblica relativamente al credito ed allo scredito.

Per porre in piena luce i danni che cagiona lo scredito all'esistenza morale, e determinare colla maggiore possibile esattezza le basi del relativo soddisfacimento, sono costretto a ricordare al lettore alcuni difetti della pubblica opinione. Bramerei d'imitare gli astronomi, i quali volendo che le loro osservazioni rappresentino lo stato reale delle cose, ci ricordano le illusioni e gli errori cui l'atmosfera, i sensi e gli strumenti sogliono essere occasione.

I. L'opinione pubblica crede più agevolmente le notizie disonoranti che le onorevoli.

Quelli che si ridono internamente della virtù, fingono di credere i delitti o i vizj che a questo o a quello vengono imputati, e ne fanno grande schiamazzo, affine di dare ad intendere che essi ne sono esenti.

Quelli che amano realmente la virtù, se sono più restii nell'ammettere i delitti, si mostrano realmente più inquieti alla notizia di essi, e il loro ardente desiderio di purgarne la società, nuoce talora a quelli cui a torto vengono attribuiti.

In generale la società s'assomiglia alcun poco ad un'arena in cui succedono corse pubbliche, ed ove la speranza de' cursori di conseguire il premio, cresce in ragione de' concorrenti che cadono. Tutti aspirando alla stima pubblica, inclinano molti a riguardare come perdite proprie le altrui conquiste, e si amareggiano; come proprie conquiste le altrui perdite, e gioiscono.

Dal che risulta la seguente massima pratica:

Ad un grado di stima pubblica non corrisponde un merito reale come uno, ma come dieci.

A dieci gradi di sprezzo pubblico non corrisponde un demerito reale come dieci, ma come uno.

Ammettendo questo principio non intendo di negare che si diano scroccatori di opinione pubblica, come si danno di ricchi e non conosciuti ladri.

II. *L'opinione pubblica accelera il corso alle notizie disonoranti e lo ritarda alle onorifiche.* Le prime seguono la legge de' corpi gravi che discendono; le seconde, la legge de' corpi gravi che ascendono. Una sentenza che condanna, giunge all'estremità del regno in pochi giorni; una sentenza che assolve, può esservi ignota alla fine dell'anno.

III. *L'opinione pubblica esagera le voci disonoranti in ragione delle bocche per cui passano.* Nissuno esamina se l'imputazione sia vera o falsa, ma ciascuno inclina ad aggiungervi de' commenti tutt'altro che benevoli. Il primo offensore fece una ferita che in breve tempo si sarebbe chiusa da sè stessa; gli altri ne fanno una piaga pericolosa, e sovente incurabile, versandovi veleno. Il primo ingiuriante mostrò la vittima; il pubblico si cambia in carnefice e la fa in pezzi.

In conseguenza di questa esagerazione un vizio, imputato a buon diritto a qualcuno, distrugge nell'altrui mente tutta la stima a cui gli danno diritto le sue virtù.

IV. *L'opinione pubblica si ritratta difficilmente sul male creduto, e non restituisce quasi mai alla persona calunniata la stima primitiva.* Infatti

a) Un soprannome ingiurioso applicato ad un giovine lo accompagna non di rado sino al sepolcro.

b) Agli uomini più assennati si rinfacciano talvolta le colpe della loro infanzia, ed ai figli i vizj de' loro padri.

c) Se concorrete a qualche carica privata o pubblica, le più piccole macchie impresse sulla vostra passata condotta, risorgono vivissime nella memoria de' cittadini e divengono ostacolo alle vostre brame.

d) Se le ferite della calunnia non sono sempre incurabili, lasciano però sempre deformi cicatrici che talvolta passano da una generazione all'altra. Gli scrittori sono unanimi nell'attestare la tenacità della calunnia, e l'ostinazione del pubblico nel fomentarla e ricusare di ricredersi (1).

(1) *Alfieri dice:*

*Poichè di buono il nome, ov' uom sel perda,
Mai nol racquista più.*

Gozzi: Non è vero che la bugia abbia corte le gambe, come dice il proverbio. A me pare che la zoppa sia la verità, e che l'altra

Dai difetti dell'opinione pubblica risultano conseguenze pratiche di somma importanza, eccone una:

Per calcolare i danni d'un'ingiuria disonorevole non basta arrestarsi alle eventualità sinistre che tra l'ingiuria e la sentenza succedero: ma è necessario aggiungervi quelle che succederanno dopo la sentenza e in onta di essa e solo in forza della malignità dell'opinione. Siano, per es., 100 giorni che durò un sequestro pria d'essere annullato dalla sentenza del giudice: se fate il valore dello scredito giornaliero uguale ad A , vi mostrerete inesperto ne' calcoli morali, se il valore totale dello scredito farete uguale a $100 A$, giacchè lo scredito sopravvive alla sentenza e si riproduce a di lei scorno. Calcolare il valore dell'ingiuria sul valore dei danni successi tra l'ingiuria e la sentenza, è mostrarsi così ignorante come colui che, per calcolare il danno cagionato dalla tempesta ad un vigneto, prendesse per base l'uva distrutta, essendo certo che il danno della tempesta nel secondo anno si fa sentire e nel terzo.

Gli uomini che soggiacquero allo scredito, si possono appunto paragonare ai rami flagellati dalla grandine. Siccome sotto alla corteccia cicatrizzata e nelle fibre corticali che toccano immediatamente il legno, restano e si presentano all'occhio macchie nere come di sovero, le quali formando ostruzioni nel tessuto cellulare, ed impedendo o ritardando la circolazione del succo, cagionano languore all'albero e costante marasma; così all'uomo che fu una volta oggetto dello scredito pubblico, resta attaccata come pece e si riproduce nell'altrui memoria l'idea del vizio o del delitto che

corre come un cane da lepri, e che l'abbia anche fiato da correre lungo tempo.

Hennet: Toute atteinte au crédit lui porte un coup mortel; une fois détruit, on ne le retrouve plus.

Beaumarchais, arringando avanti il parlamento di Parigi, diceva: Quegli che mi toglie la vita, mi toglie tutto sin il sentimento del male che mi ha fatto; all'opposto quegli che mi copre d'infamia, si crede ben sicuro di lasciarmi un'esistenza funesta: una cicatrice fatta dalla calunnia non è mai perfettamente cancellata.

Oibrac nella seguente quartina sulla calunnia ha rappresentato con immagine sensibile la durata delle impressioni di essa:

*Quand une fois ce monstre nous attache,
Il sait si bien ses cordillons nouer,
Que, bien qu'on puisse enfin les dénouer,
Restent toujours les marques de l'attache.*

gli venne imputato; idea che respinge la confidenza, promuove dubbj, richiede garanzie, fa perdere istanti preziosi, in somma distrugge tutti i vantaggi del credito, mortifica il vostro amor proprio e vi fa capire che ciascuno ha ragione di diffidare di voi.

CAPO QUARTO.

Danni dello scredito morale.

Suppongo che sia stato imputato un delitto, un vizio, un' imperfezione morale qualunque ad *una persona che non è negoziante*; e fo questa supposizione, *accidè la serie de' danni morali o civili non venga confusa colla serie de' danni commerciali*, de' quali si fece di già parola nella prima parte.

Una persona moralmente screditata:

1.° Vede in alcuni scemare il sentimento della benevolenza verso di lei;

2.° Vede in altri crescere contro di lei il sentimento dello sprezzo o dell' odio. Ora

Quando il sentimento dell' altrui benevolenza verso d' una persona diviene uguale a zero;

Quando il sentimento dell' altrui sprezzo od odio contro la stessa giunge a grado ragguardevole;

La di lei esistenza è peggiore della morte. Gli Ateniesi nostrarono tale abbominio a coloro che furono cagione della morte di Socrate, ne fuggivano con sì palese dispreggio ne' pubblici bagni l' incontro, davano segni sì evidenti di riguardare come contagioso ciò che essi avevano toccato, che que' miserabili non potendo più reggere all' odio ed allo sprezzo pubblico, da loro stessi si appiccarono.

Dunque lo scredito considerato nel suo grado massimo, *rende la vita peggiore della morte* (1).

(1) Tacito, ne' *Costumi de' Germani*, dice: Ceder combattendo posto, purchè poi si ricuperi, è presso loro più arte che paura. Anche nelle battaglie svantaggiose riportano i corpi de' loro. Infamia è il lasciar lo scudo; e chi lo ha lasciato, non può intervenire ai sacrificj o nelle assemblee: molti per non sopravvivere a est' onta si sono impiccati dopo la guerra (*De moribus Ger.*, c. 16).

Sottraete ad un uomo il calore al punto da ridurlo allo stato di ghiaccio, caricatelo anche di pesi gravosi, cesserà in lui la vita. Questo fenomeno fisico non sorprende nessuno. Per comprendere come vada la faccenda nel sistema morale, e seguire l'azione dello scredito ne' gradi inferiori al massimo che frutta la morte, bisogna considerare la somma de' piaceri che perde lo screditato e la somma de' mali cui resta esposto. La sottrazione del calore rappresenta la perdita de' piaceri; l'aggiunta de' gravi rappresenta i mali che lo scredito ci addossa.

§ 1. *Piaceri cessanti pell' uomo screditato.*

La benevolenza è il principio di tutti i servigi liberi e gratuiti che gli uomini reciprocamente si rendono; quindi nello stato di costante e mutua dipendenza a cui la natura gli strinse, tutto ciò che diminuisce la benevolenza, gli assoggetta a privazioni.

Ora la notizia de' vizj o delitti supposti o reali diminuisce la benevolenza. Un uomo cui venga imputato un delitto,

- 1.° Perde alcuni amici e talora anche tutti;
- 2.° Resta escluso da alcune conversazioni o partite di piaceri;
- 3.° Non ottiene più servigi gratuiti nè anche dalle persone indifferenti;
- 4.° Si vede negato il saluto, e fuggita la sua compagnia in pubblico;
- 5.° Resta escluso dagli onori e dalle cariche, o vede scemare l'ubbidienza e il rispetto dovuto alla sua autorità;
- 6.° Non trova un protettore se dal suo posto vuole salire a più elevato;
- 7.° Non ottengono fede le sue deposizioni in giudizio;
- 8.° Si sente spogliato di quella piacevole confidenza che si usa colle persone stimate (per es., egli non sarà accolto come mediatore nelle contese di famiglia);
- 9.° Non può accrescere il piacere della propria felicità comunicandola agli altri, affatto indifferenti alla sua sorte;
- 10.° Montaigne ci accerta che non si dà stato tanto orribile ed insopportabile quanto quello d'aver il cuore addolorato e di ritrovarsi nell'impossibilità di raccontare ad altri il proprio dolore. La narrazione de' nostri mali alle persone

che danno segno di prendervi parte, ne indebolisce la sensazione almeno della metà. Ora questo vantaggio non si può corre dallo screditato;

11.° Si vede rifiutata una testimonianza che gli è dovuta, e questo solo può fargli perdere una lite ragguardevole, o lasciarlo involto in un processo criminale.

In somma un atto di benevolenza può salvarvi la vita; il rifiuto d'un servizio può cagionarvi la morte; in caso d'improvvisa malattia tutti accorrono per porgervi soccorso se vi amano; se vi odiano o vi sprezzano, nissun si move(1).

§ 2. *Mali emergenti cui resta esposto l'uomo screditato.*

12.° Egli vede crescere il numero e l'impudenza de' suoi nemici e divenire ostacolo ad ogni di lui intrapresa;

13.° Le sue azioni più innocenti a sinistri fini vengono attribuite; ed i più improbabili ottengono maggior fede;

14.° Il suo nome diviene una specie di contagio per la sua famiglia dal cui seno si vede espulso;

15.° Sente farsi de' rimproveri da persone che non valgono il fango che gli lorda i piedi;

16.° Si vede posposto ad individui che non hanno la centesima parte del suo merito, cioè acutissime punte trafiggono il di lui amor proprio

Anche pria di ritrovarsi esposto alle accennate molestissime sensazioni, l'uomo ne ha il tristo presentimento; il volto che arrossisce, la lingua che balbetta, il timore che su tutta la di lui persona a non dubbj segni si mostra, sono indizj evidenti d'un sentimento penoso. S'egli vuole sottrarsi a queste spine, è costretto a fuggire l'altrui compagnia, quindi

(1) In caso di persecuzione l'uomo accreditato e stimato ritrova braccia prontissime ad accoglierlo e sottrarlo al pericolo. Tutto lo sdegno, tutto il *potere* di più imperatori andò a rompersi contro l'*opinione* che proteggeva il celebre Sant' Atanasio. Questo vecchio venerabile ed imperterrito, accolto ovunque si presentava, non fu tradito giammai. Squadre di sgherri sparse per tutti gli angoli dell'impero andavano in traccia di lui senza potere mai stringerlo nelle loro catene. Tenere donzelle servivano di scorta a' suoi passi; giovani spose vegliavano inquiete intorno all'asilo in cui l'avevano nascosto: ciascuno aspirava all'onore di dire io l'ho salvato. Si conobbe allora come in mille altri casi, che l'*opinione* è più potente che la forza.

restare esposto al morso d'un bisogno fortissimo e costante non soddisfatto, qual si è il bisogno di società.

Ora siccome la perdita de' sopraccennati piaceri e l'eventualità de' suddetti mali quasi ad ogni istante si realizzano, quindi si scorge che lo scredito deve inaridire tutte le fonti della felicità e cambiare la vita in un fondo inesauribile d' amarezze.

Un uomo privo di credito sociale è simile ad un albero cui siano state tolte le foglie e le radici: non potendo egli più succhiare umori nè dalla terra nè dall'aria, cade per consunzione privo di vita.

CAPO QUINTO.

Continuazione dello stesso argomento.

Dalle sensazioni più delicate dell'onore sono costretto a scendere alle più materiali, e dimostrare che molti beni di cui ci priva lo scredito e molti mali che ci addossa, *a danni effettivi reali sensibili* si riducono. Si può fare de' seguaci alla virtù, dimostrando che *il vizio non paga gli interessi de' capitali che gli si sacrificano*. Infatti:

17.° L'uomo screditato non potendo entrare nelle solite conversazioni, è costretto a portarsi, per es., al teatro, onde sottrarsi alla noja, il che equivale a due o tre lire per sera;

18.° Non potendo più comparire all'altrui mensa una, due o più volte alla settimana, come si usa da parecchi, dovrà in 52 settimane soggiacere a perdita considerabile;

19.° Non potendo pranzare in una trattoria per non essere mostrato a dito, dovrà pranzare in casa, il che per molte persone non è nè comodo nè economico (1);

20.° Non avendo più a sua disposizione il palco, i libri, il cocchio, altre mobiglie de' suoi amici, o dovrà subire una spesa corrispondente, o restare privo de' piaceri che procurano;

(1) Ricordate qui il segretario della notissima commissione di Magonza, il quale essendosi presentato in una trattoria, la rendette deserta, cosicchè il trattore dovette accommiattare quel buon uomo, per non perdere gli altri avventori.

21.° Non potendo ottenere da' suoi amici i consigli o le direzioni che gli abbisognano, dovrà comprarli da un curiale, da un architetto, da un ragioniere ecc.

22.° Non può corre i vantaggi dell'associazione delle forze o delle spese (1);

23.° Se viene ricercata una persona da porsi alla direzione di affari delicati, ciascuno, allorchè tacciono i privati interessi, propone un soggetto accreditato, acciò gli frutti onore la scelta.

Nel concorso ad un'asta pubblica non è impossibile che più concorrenti facciano, come si dice, la guerra ad un uomo diffamato, onde o torgli di mano l'oggetto che desidera, o farglielo pagare ad alto prezzo (2).

24.° L'uomo screditato è costretto a presentarsi più volte ai pubblici dicasteri o alle case private per ottenere ciò che altri ottengono in una sola, il che equivale a perdite di tempo e quindi di valori.

25.° Non di rado l'uomo diffamato è costretto a maggiori spese in abiti e in addobbi, onde conseguire collo sfarzo esteriore que' riguardi che non può conseguire colle virtù dell'animo.

26.° La polizia fa frequenti visite nelle case delle persone diffamate, e le costringe a comparire più volte ai di lei officii, il che è nuova perdita di tempo.

27.° Se la polizia arresta per isbaglio una persona onorata, cento altre accorrono per fare guarentigia e procurarle libertà; nissuno si muove nel caso opposto, e il detenuto rimane in carcere per due o tre giorni almeno (3).

(1) Per es., uno studente diffamato non sarà ammesso a coabitare nello stesso appartamento da altro studente che abbia in pregio l'onore.

(2) Tre anni sono in una comune dell'Olona fu messo all'asta l'affitto d'un fondo appartenente ad un luogo pio, e che sino a quell'epoca era stato tenuto in affitto da un giovine di ottime qualità ed amato da tutti. Coloro che avrebbero potuto ottenere quel fondo e lo desideravano, convennero tra di loro di astenersi dal fare esibizioni, acciò non venisse danneggiato il primitivo affittuale.

(3) Gli statuti italici convengono nello stabilire il principio, che chi presta sigurtà *idonea*, non debba essere arrestato, se il delitto imputatogli non porta pena di morte. Ora un uomo screditato non avrebbe potuto ritrovare sigurtà *idonea*, cioè proporzionata alla multa che l'accusato avrebbe dovuto subire, se fosse stato delinquente.

28.º Buona o cattiva, fu più volte anche da governi repubblicani fatta la legge, che *la pubblica fama bastasse a giudicare* (1). Per lo più i legislatori, dopo d'aver determinato i punti estremi massimo e minimo delle pene, lasciano al giudice l'arbitrio d'avvicinarsi all'uno o all'altro nell'applicazione; ora credete voi che l'animo del giudice possa restare indifferente alla pubblica fama, o al credito o scredito che circonda il vostro individuo?

29.º Nel caso di separazione o di divorzio concesso per istanza della donna, ella otterrà di più, in pari circostanze, sui beni del marito, quanto più le sarà favorevole la fama.

30.º Per trarsi dall'abituale situazione dolorosa, l'uomo diffamato è spesso costretto a viaggiare e vivere in paese lontano, il che, per lo più, raddoppia la spesa ordinaria.

In somma lo scredito 1.º priva di quei servigi che nel commercio sociale gratuitamente si ottengono, e che sono frutti naturali della stima.

(*Ora tutti i servigi hanno un valore.*)

2.º Distrugge quasi interamente il sentimento della sicurezza e della quiete, da un lato spogliandoci d'ogni soccorso estero, dall'altro mostrandoci nemici disposti e pronti a nuocerci.

(*Ora la sicurezza e la quiete hanno un valore (pagina 209, 210.)*)

3.º Nello stato d'isolamento, in cui si trova l'uomo screditato, divenendo uguale a zero la somma delle sensazioni morali piacevoli, egli è costretto a supplirvi con sensazioni fisiche.

(*Ora tutte le sensazioni fisiche hanno un valore, e le sensazioni morali possono essere nel calcolo considerate come multipli delle sensazioni fisiche.*)

Se dalle vicende de' privati cittadini passiamo a quelle degli uomini pubblici, vedremo lo scredito produrre gli stessi risultati.

Il delitto di Tarquinio gli fa perdere il trono, e imprime nell'animo de' Romani un odio implacabile contro i re.

La dissolutezza e la crudeltà rendono Nerone abominevole a Roma; un decreto o quattro parole del senato costringono l'imperator romano ad ammazzarsi.

(1) Machiavelli, *Storie*, lib. II.

Leone Isaurico imperatore d'Oriente nell'ottavo secolo inacerbisce l'opinione pubblica opponendosi al culto delle immagini; Leone perde l'Italia. — I R. pontefici applaudono all'Inquisizione che imprigiona, ammazza, abbrucia le persone ch'ella non può convincere: i R. pontefici veggono immense popolazioni staccarsi dal loro dominio spirituale nel XVI secolo.

Giacomo II perde la stima e si acquista l'odio degli Inglesi perseguitando i protestanti. Il principe d'Orange si presenta come protettore all'Inghilterra: gli ufficiali e i signori Inglesi si uniscono al suo partito, e Giacomo, benchè fermo e valoroso, cade dal trono, senza che si sparga una goccia di sangue in suo favore.

Un guerriero celebre giunge in poco tempo a dominare l'Europa; ma ha l'imprudenza d'indisporre contro di sè la sua nazione e il suo secolo colle sue *prigioni di Stato*. In un momento di rovescio la nazione lo abbandona, ed egli, precipitato dal colmo della sua gloria e del suo potere, va a morire in un'isola del mare Atlantico.

Si potrebbe dimostrare coi conti finanziari de' prodotti e delle spese pubbliche che *la stima e l'amore de' popoli fruttano capitali effettivi ai governi*; ed all'opposto. Sotto un governo accreditato ed amato,

1.º Sono minori le spese pubbliche, perchè il governo trova soccorsi gratuiti nelle braccia de' cittadini, o non è costretto a moltiplicare le braccia stipendiate;

2.º Sono maggiori i prodotti della finanza, perchè è minore la resistenza ai pagamenti, minore la dilapidazione delle cose pubbliche, minori gli sfrosi.

In somma se la *forza* e l'*opinione* si disputano a vicenda il mondo morale, l'*opinione* riesce spesso a dominare la *forza*, giacchè scendendo essa dalla testa alle braccia, diviene forza, o spoglia della forza che le si oppone (1).

(1) Giacomo II, imprudente per eccessivo zelo, fece arrestare sei vescovi protestanti e condurli in carcere. L'affluenza del popolo sul loro passaggio, la costernazione degli spettatori, il rispetto stesso de' soldati che li conducevano, furono splendida testimonianza dei sentimenti del pubblico. Gli avvocati dei vescovi difendendoli con coraggio, e i giudici rimandandoli assoluti alle loro sedi, eccitarono allegrezza universale. Il giorno stesso di quel giudizio, Giacomo facendo la rivista delle truppe, avendo inteso un rumore straordinario,

CAPO SESTO.

Continuazione dello stesso argomento.

Ne' due capi antecedenti abbiamo considerato l'uomo sotto l'azione reale dello scredito, ed abbiamo veduto che la sensazione dolorosa può crescere al punto da indurlo a darsi la morte.

A maggior onore della specie umana fa duopo aggiungere che *la sola idea, la sola possibilità, il solo timore dello scredito* può indurci a sacrificargli la vita od esporci al pericolo di perderla (1).

La sensibilità al timore dello scredito, non s'arresta al solo guerriero; le altre classi sociali ne sono suscettive sino al grado massimo (2).

dimandò cosa fosse. *Non è nulla* rispose un signore; *i soldati si rallegrano per la liberazione de' vescovi.* — L'ammiraglio di quel re faceva celebrare la messa sul vascello per far eco ai sentimenti del suo sovrano. Quest'atto religioso, abborrito dai protestanti, eccitò ammutinamento nella flotta; e così lo scredito o l'*opinione avversa tolse a Giacomo le forze di terra e di mare.*

(1) È noto che a Sparta il cittadino che era fuggito dalla battaglia diveniva inabile a qualunque impiego, non poteva sperare parentela con chicchessia, poteva essere battuto senza avere diritto di farne lagnanza, doveva vestire stoffe grossolane e comparire semi-raso in pubblico. La prospettiva di questo stato eccitava tale orrore negli Spartani, che gli induceva ad esporsi alla morte più certa.

La parola *nidering* o *nidernig* era una parola d'obbrobrio presso i Normanni e i Danesi. Ora Guglielmo il rosso, secondo che riferiscono i suoi storici, avendo in un'occasione la quale esigeva pronto soccorso da' suoi vassalli, avendo, disse, inserito nel suo proclama, che quelli i quali trascurassero d'unirsi a lui sarebbero riguardati come de' *nidering*, egli vide all'istante moltissime truppe adunarsi intorno al suo stendardo (*).

(2) La giovine Indiana che s'abbrucia sul rogo del suo marito, non è costretta dalla religione, la quale esorta e non comanda; ma dal timore dell'infamia cui rimarrebbe esposta restando in vita. Una donna infatti che vuole sopravvivere al suo sposo, diviene l'esecrazione della sua famiglia ed anche di tutta la nazione. Ella è costretta a soffrire che le si radi la testa, e di tutti gli ornamenti la si spogli; non più piaceri per lei, non più sollazzi; ella diviene la schiava delle schiave della sua casa.

(*) Duchange, *Voce nidering.*

La sensibilità allo scredito può giungere al grado massimo, senza che vi si frammischi l'idea d'un futuro dolore fisico o il timore della perdita d'un bene sensibile, effettivo, materiale (1).

Nè deve recarci meraviglia che l'uomo possa preferire allo scredito la morte, giacchè preferisce alla vita l'onore. Ogni guerriero applaude a Giove, allorchè questi nell'Eneide dice

*. . . d'ogni uom prefissa è l'ora ;
Breve a tutti e immutabile il confine
Del viver sta ; ma la virtude acquista
Con gli alti fatti al prode eccelsa fama
Che gli è vita seconda.*

Ogni guerriero ripete ciò che Eurialo dice a Niso :

*Io pur di morte spregiator, io pure
La gloria cui tu aneli, assai ben compra
Stimerò con la vita.*

A questi sentimenti non è straniera la generazione presente: al momento d'una battaglia l'attuale re di Svezia disse: *Soldati del Nord, l'armata d'Italia vi osserva.* Questa corta allocuzione indusse a perire ne' loro ranghi quasi tutti i soldati ch'egli comandava.

Della sensibilità all'onore danno segno le stesse infime classi sociali e talvolta sino al grado massimo: il lottatore inglese s'espone a perdere la vita per sentire gli spettatori ripetere il grido di *huzza* (bravo), benchè sappia che di questo applauso non coglierà i vantaggi dopo la morte.

(1) Stedman parla d'un Francese nominato *Destrades* il quale aveva introdotto a Surinam la coltura dell'indaco, e per molti anni in quella colonia aveva goduto della stima pubblica. Trovandosi egli in casa di uno de' suoi amici a Demerary, ammalò d'un abscesso sopraggiuntogli alla spalla; egli non volle permettere d'essere visitato; il male peggiorò al punto da divenire pericoloso, ma la sua renitenza fu sempre invincibile. Finalmente non sperando più di guarire, egli terminò da se stesso la vita con un colpo di pistola. Allora il segreto fu scoperto: si trovò sulla spalla il bollo di un V (*voleur*, ladro).

A questo individuo non mancavano i mezzi di sussistenza: egli poteva procurarsi tutti i piaceri fisici; in onta di tutto questo l'idea di comparire ladro lo spaventa a segno che rinuncia ad ogni rimedio e si dà la morte.

Qualunque però sia il grado cui possa innalzarsi la sensibilità all'onore nelle varie classi sociali, è fuori di dubbio che *la sensibilità allo scredito non diviene mai zero nè anche nell'animo de' scellerati, sieno essi deboli o potenti*; se la cosa non fosse così, i tribunali non esporrebbero i rei alla berlina, i tiranni non imporrebbero silenzio alla storia.

Scostandoci dagli ultimi gradi della scelleratezza, ritroviamo che il timore dello scredito supera una certa quantità di danaro anche nelle infime classi della società. Infatti per reprimere certi delitti contro la polizia amministrativa, per es., nel caso di pesi fraudolenti nella vendita de' commestibili, il magistrato minaccia al reo, se si rende recidivo, di pubblicare il di lui nome sugli angoli delle contrade unitamente al suo delitto, ovvero sui fogli pubblici. Questa pena è considerata come più severa che l'ammenda pecuniaria.

CAPO SETTIMO.

Variations nella sensibilità allo scredito.

Dal raffreddamento passeggero della benevolenza sino alla malevolenza attivissima e costante, v'è una graduazione crescente d'odio e di sprezzo.

Agli stessi gradi d'odio e di sprezzo corrispondono forse alterazioni ugualmente dolorose nell'esistenza morale di tutti?

Ciascun individuo nel suo stato ha un circolo determinato di amici e di conoscenti: divenire oggetto dello sprezzo e dell'odio di questa società è una sventura ugualmente grande per un individuo che per un altro; ecco ciò che a prima vista si presenta all'osservatore, e che sino a certo punto è vero. Se poi si esamina la cosa più da vicino, e se si penetra più addentro, si scorge che questi dispiaceri si modificano secondo l'età, il sesso, la fortuna, la condizione, il governo ed il grado di civilizzazione.

§ 1. *Età.*

Dopo i sette anni il sentimento della vergogna va progressivamente crescendo sì in forza che in estensione; dopo i 50 va progressivamente decrescendo. La passione dell'avarizia che invece di cedere si rinforza coll'età, predomina allora sul sentimento dell'onore.

Altronde le ingiurie, gli affronti, gli insulti conservandosi nella memoria de' cittadini e venendo di quando in quando richiamati dalla malizia ed applicati a quelli che ne furono l'oggetto, la durata di questa sensazione incomoda e spiacevole decresce a misura che decresce la vita restante. Un uomo giunto agli anni

30 vi resta soggetto anni	25
40	20
50	15
60	10
ecc.	ecc.

§ 2. Sesso.

Le donne presso le nazioni incivilite hanno il sentimento della vergogna più pronto, più delicato degli uomini. La loro educazione primitiva prescrive loro delle regole di pudore anche pria che ne conoscono lo scopo; nè esse tardano ad accorgersi che questa custodia delle virtù del loro sesso è il talismano del loro potere.

Vincolate ne' loro desiderj, vincolate nella disposizione de' loro beni, quasi si direbbe private di volontà dalle leggi, schiave dell'opinione che le domina spoticamente e fa loro un dovere dell'apparenza, circondate di giudici che sono nel tempo stesso i loro seduttori e i loro tiranni, sempre deboli e sempre dipendenti in tutte le età, non possono sperare il soccorso dell'uomo se la calunnia va ad offuscare le loro virtù.

Escluse dalle cariche, dalle dignità, dagli onori, rilegate nelle domestiche mura dai doveri di spose e di madri, quindi soggette a pochissime distrazioni, devono provare tutte le punture dello scredito e sentirsi amareggiate ne' piaceri più innocenti.

L'uomo può non di rado cambiare professione e paese, ed allontanarsi da quel circolo abituale di conoscenti ed amici al cospetto de' quali si vede screditato; per la donna le difficoltà sono infinitamente maggiori, perchè da un lato minori le risorse, dall'altro maggiore la dipendenza.

Se la calunnia riesce a torre la riputazione ad una donna, tutta l'autorità de' suoi genitori e del suo sposo s'aggrava sul suo capo; ai sentimenti affettuosi di cui abbisogna il suo cuore, succedono l'odio, lo sprezzo, le villanie: ella si vede avvilita agli occhi dell'uomo che adora, ed oltraggiata negli stessi suoi figli che le costano tante pene e sacrificj.

Finalmente è fuori di dubbio che uno stato debole di salute accresce il dolore dello scredito come di qualunque altra calamità. Ora le donne vanno soggette ad incomodi, infermità, timori d'ogni specie più che gli uomini.

Quindi se il soddisfacimento per iscredito all'uomo sarà A , il soddisfacimento per la donna dovrà essere $3A/2$, come ho già detto più volte.

Dalla legge riferita alla pag. 285 si scorge quanto i legislatori longobardici apprezzassero l'onore delle donne; aggiungerò qui, che se il marito tacciava d'adulterio la sua sposa e non riusciva a provarlo, que' legislatori vollero che egli pagasse una multa come se avesse ucciso il di lei fratello (1).

§ 3. Condizione.

I. Condizione privata.

Nell'uomo celibe, isolato nell'universo, il dispiacere dello scredito s'arresta alla sua persona senza ulteriori conseguenze e si estingue in essa; nell'uomo maritato la sensazione dolorosa e i danni morali dello scredito nella moglie si riproducono e ne' figli, come più volte si disse, e da questi si riflettono sull'animo di lui e ne inaspriscono le piaghe; quindi il danno come 1 nel primo caso è per lo meno come 2 nel secondo.

II. Condizione pubblica.

La condizione pubblica è causa per cui la stessa ingiuria ottiene e deve ottenere maggiori gradi di pubblicità. Le persone impiegate nell'amministrazione dello Stato, nell'istruzione della gioventù, nelle funzioni del culto, nella difesa della patria, trovandosi elevate sopra le altre classi sociali, perciò esposte agli sguardi di tutti, un'ingiuria fatta ad esse romoreggia tosto nel pubblico, quindi in tutti i circoli della città, ne' teatri e nelle conversazioni se ne ripete la notizia.

Altronde la riputazione d'onoratezza essendo una qualità essenziale al pubblico funzionario, l'imputazione del vizio opposto deve eccitare nel di lui animo speciale risentimento.

Vi sono delle condizioni nelle quali domina una sensibilità particolare all'onore, o, per dir meglio al punto d'onore; e tutto ciò che toglie credito ad un individuo da questo

(1) *Barbarorum Leges*, tom. I, pag. 100, col. 1.

to, lo punge più vivamente che ogni altra specie d'ingiuria. Il coraggio nel militare è una qualità indispensabile; il più leggiero sospetto di viltà a continui affronti lo farebbe bersaglio; da ciò nasce quella delicatezza o irritabilità di sentimento da questo lato tra persone che in altri alle volte li indifferenza morale dan segno.

§ 4. *Stato economico.*

La sensibilità allo scredito cresce sino a certo punto collo stato economico, sì perchè talvolta colla ricchezza si ottiene un'educazione più nobile, sì perchè il possesso della ricchezza allarga la sfera de' conoscenti. L'uomo ricco, considerato come produttore e come consumatore, si trova esposto ad una pubblicità proporzionata alla sua produzione e al suo consumo. L'uomo ricco è circondato di molti servi, fa lavorare molti artisti, compra da molti negozianti, è noto a più tribunali, paga imposte a più esattori, pasce molti parassiti, si trova in tutti i teatri, interviene a tutte le partite di piacere, conversazioni, feste da ballo, accademie di suoni o anti ecc.

All'opposto il lavoratore campagnuolo, il cui reddito si duce alle sue braccia, si move, a così dire, in una sfera ristrettissima di conoscenti e d'amici. Avvinto al luogo ove lavora, ha de' compagni di travaglio non di piaceri; pochi servigi può loro rendere, poche cose può da essi aspettare. Tutta la sua vita si restringe alle sensazioni corporee più comuni; la sua moglie e i suoi figli sono il limite de' suoi comandi; i piaceri che risultano dell'autorità domestica sono il limite della sua sensibilità.

Dalle quali osservazioni sembra risultare che *la sensibilità alle ingiurie e la pubblicità di esse nelle classi comuni della società sono proporzionate alla rendita o alla mercede giornaliera*; dico nelle classi comuni, giacchè pe' funzionarj pubblici, pe' guerrieri e pe' letterati bisogna stabilire gradi di sensibilità e pubblicità maggiori come si disse nell'antece-
dente paragrafo.

§ 5. *Civilizzazione.*

In un paese in cui sia,

1.º Massima la delicatezza al punto d'onore per educazione gentile generalmente sparsa;

2.º Pronta la diffusione delle notizie da un angolo della città agli altri, atteso la molteplicità delle conversazioni, dei teatri, de' caffè, de' così detti *casini di società*;

3.º Rapida la propagazione delle notizie dalla capitale alle provincie e da queste a quella, perchè ben organizzate le poste, numerosi i giornali, libera la stampa, senza essere abusiva.

In questo stato di cose, dissi, massima debb'essere la sensibilità alle ingiurie, perchè gli uomini da' più stretti e più numerosi vincoli di reciproca stima trovansi uniti, e la loro morale esistenza può a più acuti morsi andare soggetta e a più estese privazioni.

§ 6. Governo.

A misura che cresce il numero delle persone, dal giudizio delle quali dipende la concessione delle cariche o degli onori, cresce la sensibilità alla stima; quindi è massima ne' governi dispotici. Ove per salire a posti lucrosi od onorifici è necessario un corredo di qualità personali, lo scredito che ce ne spoglia in tutto o in parte, ci toglie il sonno e l'appetito; ove per giungere alla stessa meta bastano i meriti degli avi, o le altrui raccomandazioni e la flessibilità delle reni, lo scredito ci lascia indifferenti. In queste circostanze le anime di fango chiamano pazzo chi si pregia di virtù e d'onore; le anime di cimice siffatti sentimenti dicon poetici, come la volpe diceva acerba l'uva che non poteva cogliere.

Più una nazione presenta unanimità d'idee, di sentimenti, d'affezioni, più la stima pubblica è apprezzabile: più una nazione è diversa in partiti politici o religiosi, più il valore della stima pubblica decresce, giacchè i suoi decreti riescono contraddittorj. Il vizio e la virtù non hanno la stessa misura; la stessa azione ottiene lode da una banda e biasimo dall'altra; qui voi siete accolto come un eroe, là chiamato disertore o scellerato: voi v'accorgete che vi è possibile di rinunciare all'onore, senza che venga a posarsi sul vostro capo la pubblica infamia, e potete ritrovare degli asili dopo il delitto.

CAPO OTTAVO.

Soddisfacimento per illegittimo sequestro.

Supponiamo il caso d' un sequestro sopra mobili od immobili appartenenti ad un *proprietario*, ovvero ad una persona qualunque straniera alle arti ed al commercio, cosicchè, esclusa la lagnanza per danni commerciali, del che si è di già parlato altrove, resti campo soltanto al soddisfacimento per ingiuria civile.

Il sequestro, come si disse alla pag. 25 e seg. può recarci due ingiurie nello stesso tempo:

La prima consiste nel negarci il *potere* d' eseguire i dovuti pagamenti, il che offende il vivissimo desiderio di comparire ricchi (pag. 20-24).

La seconda move dubbi contro la nostra *volontà* d' eseguire i doveri che c' incumbono, il che tende a spogliarci dell' opinione di moralità.

Il sequestro concesso dalla pubblica autorità è simile al berretto che negli scorsi secoli doveva portare costantemente chi aveva ottenuto il beneficio della cessione de' beni, o la sospensione quinquennale de' dovuti pagamenti. Questo berretto di color bianco, con figure di volpe a color croceo visibili sopra ciascuno de' quattro angoli di esso, serviva di segnale al pubblico e diffidava chiunque a guardarsi dal fare prestiti, o credere alle proteste di chi lo portava, e nel tempo stesso lo esponeva al ridicolo (1).

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell' equità, compensi l' ingiuria civile del sequestro, senza riguardo ai danni commerciali. Il sequestro:

- 1.° Sospende l' uso della proprietà -sequestrata;
- 2.° Vi pone sulla fronte la macchia di miseria;
- 3.° Mette in dubbio la vostra disposizione all' onoratezza.

Questi tre dispiaceri crescono in ragione:

(1) Lo statuto ferrarese, che ci ricorda l' uso suddetto, dice: *Et teneatur tunc impetrans obtenta cessione vel induciis praedictis portare continue in capite unum biretum album cum signo vulpis coloris crocei decoperto, et apparenti in quolibet quarto latere dicti bireti.* (Statutorum Ferrariae, lib. II, cap. 134).

- 4.° Della pubblicità del sequestro;
- 5.° Delle circostanze aggravanti;
- 6.° Della durata di esso.

I detti dispiaceri crescono crescendo il valore della cosa pignorata, decrescono decrescendo esso.

Il valore della cosa sequestrata è dunque una tale cifra che colle sue frazioni e co'suoi moltiplici sembra poter rappresentare tutti i gradi dell'ingiuria dal minimo al massimo; dunque

I. *Il minimo soddisfacimento per sequestro ingiurioso*, qualunque sia la sua durata, purchè non maggiore d'un anno, sarà *generalmente* uguale a tre quarti del valore sequestrato.

II. *Il massimo soddisfacimento sarà generalmente uguale al doppio del valore sequestrato.*

III. Allorchè il sequestro sarà durato due, tre o più anni *N*, si moltiplicherà l'antecedente valore per due, per tre in generale per *N*, numero degli anni che ha durato il sequestro.

Ho fatto il minimo soddisfacimento uguale a tre quarti del valore della cosa sequestrata per le seguenti ragioni:

1.° La sospensione dell'uso delle proprietà *mobili* per un anno debbesi, giusta i principj stabiliti alla pag. 154, 155 valutare $1/20$ di esse.

2.° Quando quella sospensione è forzata, invece di $1/20$ fa duopo assumere $1/20$ più $1/40$, il che è uguale a $3/40$. Ora

a) Siccome il dispiacere per imputata miseria è maggiore del dispiacere per violata proprietà;

b) Siccome i capitali che si sacrificano al desiderio di comparire ricchi, sono maggiori de' capitali che richieggonsi dai bisogni della natura;

c) Siccome il risentimento dell'onoratezza deve superare il desiderio sì d'essere ricchi che di comparirlo;

d) Siccome *qualunque macchia disonorevole danneggia ogni individuo considerato come semplice venditore delle proprie merci materiali o intellettuali* (pag. 265-266).

e) Siccome le due macchie *d'impotenza ai dovuti pagamenti o di renitenza ad eseguirli* ci privano realmente di servigi, di vantaggi, di utili gratuiti morali e civili (p. 290-294) essendo generalmente vero il proverbio francese: *bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée*;

Perciò il dispiacere per violata proprietà valutato $3/40$ lo moltiplico per 10 ed ottengo $30/40$ uguali a $3/4$ del valore suddetto.

3.° Siccome, anche nel caso che il sequestro durasse meno di un anno, lo scredito dura molto di più nell'opinione (pag. 288), perciò si doveva nel calcolo ritenere la base d'un anno, acciò il soddisfacimento allo stato concreto e reale delle cose corrispondesse, non alle chimeriche astrazioni de' codici. La legislazione visigota considerando solo l'abuso della proprietà nel caso di pegno negato, danneggiato, distrutto, differito, volle che il pignoratario, al pegno da restituirsì, aggiungesse un valore uguale alla metà di esso (1). Ora nel caso di sequestro ingiurioso non è violato il solo desiderio di proprietà, ma ne sono violati altri due più di lui irritabili e più intensi.

4.° Ciò che è stato detto delle proprietà mobili, alle immobili debbesi applicare, giacchè se nelle proprietà immobili il dispiacere per violata proprietà non arriva come nelle mobili a $\frac{3}{4}$ del valore sequestrato, essendo che il sequestro non annulla i frutti di quelle come annulla l'uso di queste; ciò non ostante, siccome il minor dispiacere per l'accennato titolo è compensato dal dispiacere della molto maggiore pubblicità, quindi dal maggiore scandalo che tra i cittadini si diffonde (pag. 25), perciò egli pare che sì per le une proprietà che per le altre debba il calcolo alle stesse basi attenersi.

I legislatori barbari nel calcolo del soddisfacimento per illegittimo pegno non ammisero gradazione nè per la gravità dell'ingiuria nè per la durata di essa, e stabilirono in generale ed assolutamente che il soddisfacimento per illegittimo pegno dovesse essere un valore uguale al valore pignorato (2).

(1) *Siquis ei qui rem pro pignore crediderit, ad constitutum tempus, representato debito, pignus acceptum distulerit reddere, et hoc aut ante tempus lege superiori taxatum vendere, vel in ejus usus proprios atque in alienos conterendum præsumpserit ad temperare, vel malitiose differens noluerit assignare, pignus quidem quod accepit, integrum reddat, et medietatem quantum pignus valere constiterit, domino pignoris coactus impendat.* (Barbarorum leges, tom. IV, p. 124, col 1).

(2) Legge de' Bavari al lib. XII, cap. III.

1. *Si quis aliquem contra legem pignoraverit sine jussione ducis,*

5.º Ho detto che il minimo soddisfacimento non deve generalmente essere minore di $3\frac{1}{4}$ del valore sequestrato che chiamo *A*.

Ora siccome *A* può essere poca cosa, e quindi incapace di compensare l'affronto pubblico, perciò parmi che il minimo valore del sequestro non dovrebbe giammai essere minore del reddito o mercede o pensione *B* d'un anno che gode la persona ingiuriata col sequestro, cosicchè quando $3\frac{1}{4}$ di *A* fossero minori di *B*, si prenderebbe *B* per minimo soddisfacimento d'un anno, e il massimo, atteso le circostanze aggravanti, potrebbe giungere sino a $2B$; quindi corrisponderebbe a due, a tre, a quattro anni di sequestro il minimo soddisfacimento $2B$, $3B$, $4B$ ecc., ed il massimo soddisfacimento $4B$, $6B$, $8B$, ecc. La quale eccezione cesserebbe, allorchè $3\frac{1}{4}$ di *A* fossero maggiori di *B*.

pignus sine læsione reddat, et aliud simile addat. Duci vero pro fredo (pena della pace violata) quadraginta solidos solvat.

II. *Et si læserit illud pignus, componat quantum aestimaverit qui causas judicat.*

III. *Talis enim præsumptio non debet fieri, quia hoc scandalum generat.*

IV. *Et pro omni pignore, quod contra legem tulerit, semper cum sex solidis componat.*

V. *Si pignus illud minus valet, quam sex solidos, tunc pignus reddat et cum sex solidis componat.*

VI. *Si autem pignus quod tulit plus valet quam sex solidos, ipsum in læsum reddat, et simile aliud reddat. Duci vero pro fredo quadraginta solidos.*

(*Barbarorum leges*, tom. II, pag. 381, col. 1).

2.º Legge de' Borgognoni (*Additamentum II*, art. VII.)

Siquis fidejussorem acceperit, et ante eum pignorare præsumpserit quam auctorem suum, cum quo causam habet, præsentibus testibus admonuerit, pignora, quae tollere præsumpserit, in duplo restituat.

(*Ibidem*, tom. IV, pag. 41, col. 1).

3.º Legge Salica al tit. LXXIV.

Siquis debitorem habuerit pignorancia sine iudice pignorare præsumpserit, antequam eum nestigante nigio, et debitum perdat, et insuper similiter si male depignoraverit cum lege componat, hoc est capitalem reddat et insuper XV sol. culpabilis judicetur.

(*Ibidem*, tom. V, pag. 407, col. 2).

CAPO NONO.

Soddisfacimento per imputazione di delitti.

Oltre le pene corporali e pecuniarie accennate nel capo II di questa sezione contro i calunniatori, qualche statuto italico espose il reo al pubblico disprezzo collo scopo di cancellare quella sinistra impressione che la di lui calunnia aveva prodotto nell'altrui animo; se, a cagione d'esempio, una guardia campestre accusa falsamente qualcuno d'aver recato danno alle campagne, lo statuto di Civenna e Limonta, oltre la pena pecuniaria, condanna il falsario ad udire la sentenza in luogo pubblico *tenendo egli in testa un cappello di carta bianca* (1).

Dopo che i tribunali hanno condannato pubblicamente il calunniatore, dopo che è stata posta in piena luce l'innocenza del calunniato, *trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, possa compensare il dispiacere e i danni civili per ingiuria morale.*

Le persone che professano delicatezza di carattere, e molto più quelle che la fingono, sogliono mostrarsi offese, allorchè, in occasione d'ingiurie all'onore, odono parlare di compensi pecuniarj. Esse non vogliono comprendere che la sentenza del giudice, sola capace di ristabilire la riputazione, *provvede al futuro*, cioè tronca il corso alla calunnia, seppure è possibile, ma *non provvede al passato*, cioè non compensa la somma delle sensazioni dolorose cui il calunniato andò soggetto. Questa somma di dolori trova compenso ne' piaceri multiformi di cui una somma pecuniaria è produttrice, piaceri interessati per le anime volgari che la impiegano a loro privato vantaggio, piaceri disinteressati per le anime nobili che, impiegandola a vantaggio altrui, trovano in essa il più sicuro mezzo di procacciarsi nuovi gradi di stima. Altronde le anime volgari non hanno affatto torto; infatti

I. Imputazione di delitti è uguale a diminuzione dell'altrui stima relativamente all'imputato.

(1) Statuti criminali di Civenna e Limonta, capo 26, pag 46.

Diminuzione di stima è uguale a diminuzione di servigi gratuiti.

Diminuzione di servigi gratuiti, in mezzo a tanti mali che ci assediano, è uguale a diminuzione di quiete e di sicurezza.

Diminuzione di quiete e di sicurezza è uguale a perdita di valori (p. 209, 210).

II. Imputazione di delitti è uguale ad aumento dell'altrui odio contro l'imputato.

Aumento dell'altrui odio è uguale ad aumento di ostacoli ai nostri desiderj.

Aumento d'ostacoli ai nostri desiderj è uguale a perdita di forze personali.

Perdita di forze personali è uguale a diminuzione di sicurezza.

Diminuzione di sicurezza è uguale a perdita di valori.

III. Perdita degli altrui servigi gratuiti e diminuzione di forze personali è uguale a perdita di sensazioni fisiche e di sensazioni morali.

Perdita di sensazioni fisiche è uguale a perdita di valori, giacchè tutte le sensazioni fisiche si comprano sulla piazza.

Perdita di sensazioni morali è uguale a perdita di valori, giacchè da un lato i più grossi capitali si sacrificano per procurarsi le sorgenti di esse e conservarle, dall'altro ordinariamente fa duopo con sensazioni fisiche soddisfare al bisogno di sentire, allorchè le morali mancano; quindi, a misura che i costumi sono più rozzi, prevale l'ubriachezza, la crapola, lo stravizzo, e il brutto comparisce al posto dell'uomo.

IV. Abbiamo veduto che quando l'altrui benevolenza è uguale a zero, e l'altrui odio o sprezzo giunge a certo punto, la vita è peggiore della morte (p. 289).

Dunque lo scredito nel suo grado massimo deve essere considerato come una passività maggiore del valor delle vite individuali.

Resta a vedere se i multipli e le frazioni del valor delle vite individuali possano corrispondere alle variazioni de' cinque elementi che racchiude il sopra esposto problema, e rappresentarle. Dunque,

I.

Il risentimento alle ingiurie è infinitamente variabile nelle diverse classi sociali; un guerriero porta la mano all'elsa per uno sfregio cui gli altri rimangono indifferenti.

Colla scorta de' principj esposti nel capo VII di questa sezione, possiamo distinguere nel risentimento alla stessa ingiuria quattro gradi relativi alla professione, e classificarli come segue:

I. Ne' militari è il risentimento come . . .	8
II. Nella classe dedicata all'istruzione . . .	6
III. Nella classe de' funzionarj pubblici . . .	4
IV. Nella massa cittadina . . .	1

II.

Data la stessa professione, la sensibilità alle ingiurie, per le ragioni accennate nel suddetto capo VII, si può considerare come proporzionata alla rendita, alla pensione, alla mercede giornaliera che diremo *A*.

III.

Atteso lo sforzo costante dell'invidia l'imputazione malvagia sussiste quasi intatta, si riproduce nello spirito del pubblico in onta della sentenza che la condanna, e si può dire proporzionata alla vita che rimane all'imputato e che diremo *B*. Non è raro il caso che l'invidia inseguia la sua vittima al di là del sepolcro, e ne sfrondi gli allori e ne laceri la fama sotto gli occhi della posterità.

IV.

La sensibilità alle ingiurie cresce in ragione della gravità del delitto imputato. Tra i delitti possiamo distinguere tre gradi e rappresentarli per 3, 2, 1.

V.

Data la stessa imputazione, la sensibilità all'ingiurie cresce in ragione della pubblicità. La pubblicità col mezzo della stampa è massima, giacchè la stampa ci scredita in faccia

all'universo. Si possono distinguere nella pubblicità quattro gradi e rappresentarli per 27, 9, 3, 1.

VI.

Moltiplicando A per B avremo AB valore delle vite individuali (pag. 183). I multipli e le frazioni di AB rappresenteranno i varj soddisfacimenti dovuti per ogni generazione d'ingiurie. Per non complicare le formole supponiamo che la pubblicità sia minima cioè al grado 1, cosicchè non sia necessario d'introdurre in esse il di lei segno; saranno i soddisfacimenti come segue ne' tre gradi di delitto imputato:

<i>Persone</i>	<i>Soddisfacimento per imputato delitto</i>		
	<i>massimo</i>	<i>medio</i>	<i>minimo</i>
Militari	8. $3AB$,	8. $2AB$,	$8AB$
Letterati	6 $3AB$,	6. $2AB$,	$6AB$
Funzionarj pubblici	4. $3AB$,	4. $2AB$,	$4AB$
Cittadini comuni	$3AB$,	$2AB$,	AB

Allorchè la pubblicità non si arresterà al grado minimo 1, ma salirà agli altri, farà duopo moltiplicare ciascuna delle antecedenti cifre ora per 27, ora per 9 ed ora per 3.

VII.

Quando l'imputazione non assoggetta a processo criminale, cioè quando non attribuisce un vero delitto, il soddisfacimento corrispondente alle diverse ingiurie sarà una frazione di

$8AB$ pe' militari,
 $6AB$ pe' letterati,
 $4AB$ pe' funzionarj pubblici,
 AB pe' cittadini comuni.

Il denominatore della frazione dovrà essere tanto minore, quanto più nell'opinione pubblica riuscirà offensiva l'ingiuria, acciò tanto maggiore riesca il quoto che rappresenta il valore del soddisfacimento, in modo però che il soddisfacimento pe' cittadini comuni non sia mai minore di $300A$ (cioè delle mercedi di un anno) nè maggiore di AB .

Si intende sempre che nel caso di pubblicità maggiore di 1 si debbano moltiplicare per 27, o per 9, o per 3 le suddette cifre.

VIII.

Nella IV classe e nel caso di proprietarj distinguerei volentieri le persone che vivono di *reddito ereditario* dalle persone che vivono di *reddito conseguito con industria onorata*. È noto che alle prime vengono naturalmente tributati più gradi di rispetto, mentre le seconde ai morsi dell'invidia più spesso, come si disse altrove, vanno soggette: *Insita mortalibus natura recentem aliorum felicitatem aegris oculis intraspicere; modumque fortunae a nullis magis exigere quam quos in aequo videre* (1). Tale essendo la naturale e non troppo benevola inclinazione del cuore umano, egli pare che nel calcolo del soddisfacimento, quando si trattasse delle prime persone, *A* dovrebbe essere uguale a $2\sqrt{3}$ del reddito, e nel caso delle seconde restare uguale al reddito intero; quindi, per es., un reddito ereditario di 6000 lire sarebbe riguardato come uguale ad un reddito di 4000 ottenuto con industria personale. E questa base di calcolo dovrebbe essere ritenuta anche ne' casi in cui, per giungere alle cariche costituzionali, si credesse necessaria una proprietà fondiaria. Egli era ben tempo di distinguere le persone che hanno il nobilissimo talento di consumare senza produrre, cosicchè lo Stato non si risentirebbe se non fossero mai comparse sulla terra, da quelle che con lodevole industria accrescendo la pubblica ricchezza, lasciano ai posteri l'obbligo della riconoscenza.

(1) Tacito, *Hist.*, II, 20.

1. The first part of the document
describes the general situation
and the objectives of the project.
It also mentions the main results
achieved during the study.
The second part of the document
contains a detailed description
of the methodology used in the study.
This includes information about the
data collection, the analysis methods
used, and the results of the study.
The third part of the document
discusses the implications of the study
and provides recommendations for
future research.



INDICE.



Elogio storico dell'Autore	pug.	v
Dedica	"	XXI
Prefazione	"	XXIII

PARTE PRIMA.

TEORIA.



LIBRO PRIMO.

DELL' INGIURIA.

CAPO PRIMO.

Idee preliminari sulla stima e sullo sprezzo	"	1
--	---	---

CAPO SECONDO.

Definizione dell'ingiuria e suoi effetti	"	9
--	---	---

CAPO TERZO.

Sorgenti d'ingiurie	"	13
§ 1. Sorgenti fisiche	"	14
» 2. Sorgenti intellettuali	"	16
» 3. Sorgenti morali	"	19
» 4. Sorgenti civili	"	20

CAPO QUARTO.

Modi d'ingiuriare	"	29
§ 1. Parole	"	<i>ivi</i>
» 2. Scritti	"	32
» 3. Gesti, segni, pitture, incisioni e simili	"	35
» 4. Ommissioni	"	37
» 5. Violenze e vie di fatto	"	38

GIOIA. *Dell' ingiuria ecc.*

20*

CAPO QUINTO.

Elementi per determinare la quantità dell'ingiuria. . . pag. 40

ARTICOLO PRIMO.

Gravità dell'ingiuria	»	41
§ 1. Qualità dell'affronto fatto, dell'imperfezione, vizio o difetto imputato	»	<i>ivi</i>
» 2. Dignità delle persone ingiuriate	»	48
» 3. Qualità delle persone presenti all'ingiuria	»	55
» 4. Mancanza di ragioni per ingiuriare	»	56

ARTICOLO SECONDO.

Publicità dell'ingiuria	»	57
§ 1. Gradi di pubblicità	»	<i>ivi</i>
» 2. Rapporti tra la persona ingiuriata e la pubblicità	»	59

ARTICOLO TERZO.

Circostanze sgravanti	»	<i>ivi</i>
---------------------------------	---	------------

CAPO SESTO.

Distinzione tra l'ingiuria civile e l'ingiuria legale	»	61
---	---	----

CAPO SETTIMO.

Continuazione dello stesso argomento	»	73
§ 1. Se la verità dell'ingiuria sciolga da colpa pria della decisione de' tribunali	»	<i>ivi</i>
» 2. Se la verità dell'ingiuria sciolga da colpa dopo il giudizio de' tribunali	»	76

LIBRO SECONDO.

DEL DANNO. pag. 78

SEZIONE PRIMA.

DANNI ALLE COSE.

CAPO PRIMO.

Specie di danni	» 80
§ 1. Danni per alterazioni nelle qualità	» <i>ivi</i>
» 2. Danni per cambiamento nella posizione	» 83

CAPO SECONDO.

Quantità del danno	» 84
------------------------------	------

SEZIONE SECONDA.

DANNI ALLE PERSONE.

CAPO UNICO	» 91
----------------------	------

SEZIONE TERZA.

LUCRI CESSANTI.

CAPO PRIMO.

Specie di lucri	» 96
§ 1. Corso ordinario e straordinario della natura	» 97
» 2. Industria	» 100
» 3. Capitali	» 102
» 4. Credito	» <i>ivi</i>

CAPO SECONDO.

Continuazione dello stesso argomento	» 104
§ 1. Lucri cessanti per iscredito nella condizione domestica	» <i>ivi</i>

- § 2. Lucri cessanti per iscredito nelle condizioni pubbliche. pag. 105
 » 3. Lucri cessanti per iscredito nelle arti e nel commercio » *ivi*

CAPO TERZO.

- Osservazioni sul tempo e sui modi di calcolarlo nelle ingiurie » 108
 § 1. Ne' noli e negli affitti la parte è uguale al tutto . . . » *ivi*
 » 2. Rapporto tra il tempo perduto e le mercedi . . . » 109
 » 3. Rapporto tra le perdite di tempo nei travagli meccanici e ne' travagli intellettuali . . . » *ivi*
 » 4. Tra le durate quale debbasi intendere, se non venne specificata » 110
 » 5. Ore della giornata nelle quali è massima o minima la pena o la multa per la stessa ingiuria . . . » 111

CAPO QUARTO.

- Quantità de' lucri cessanti » 112
 § 1. Limiti di produzione » *ivi*
 » 2. Limiti di spese » 113
 » 3. Limiti di eventualità sinistre » 114
 » 4. Limiti per rapporti tra le materie prime e i prodotti » 115
 » 5. Limiti di forze » 116
 » 6. Limiti di tempo » *ivi*
 » 7. Limiti di capacità e di peso » 117
 » 8. Limiti di rapporti usuali tra la spesa e la rendita . . » 118
 » 9. Limiti di guadagni » 119
 » 10. Limiti di smercio » 121
 » 11. Limiti di prezzi » *ivi*
 » 12. Limiti morali e legali » 122
 » 13. Limiti logici » 123

LIBRO TERZO.

DEL SODDISFACIMENTO.

SEZIONE PRIMA.

QUALITÀ' DEL SODDISFACIMENTO.

CAPO PRIMO.

- Necessità del soddisfacimento » 125

CAPO SECONDO.

Certezza del soddisfacimento » pag. 128

SEZIONE SECONDA.

SPECIE DI SODDISFACIMENTO.

CAPO PRIMO.

Soddisfacimento attestatorio » 133
 § 1. Esposizione e motivi della legislazione » *ivi*
 » 2. Difetto del soddisfacimento attestatorio » 134

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento onorifico » 136
 § 1. Avvilire l'offensore » *ivi*
 » 2. Dare all'offeso un dominio d'opinione sull'offensore » 137
 » 3. Difetti del soddisfacimento onorifico » 138

CAPO TERZO.

Soddisfacimento pecuniario » 139

SEZIONE TERZA.

QUANTITA' DEL SODDISFACIMENTO.

CAPO PRIMO.

Osservazioni generali » 143

CAPO SECONDO.

Quantità del soddisfacimento per danno alle cose » 146
 § 1. Parte storica » *ivi*
 » 2. Parte teorica » 148

CAPO TERZO.

Quantità del soddisfacimento per non-uso » 152
 § 1. Soddisfacimento per credito pecuniario » *ivi*
 » 2. Soddisfacimento per credito di cose » 154

CAPO QUARTO.

Quale prezzo debbasi sostituire alla cosa distrutta » 156
 § 1. Prezzi ordinarij » *ivi*
 » 2. Prezzi d'affezione » 157



PARTE SECONDA.

APPLICAZIONE.

LIBRO PRIMO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE

ALL'ESISTENZA FISICA.

CAPO PRIMO.

Ferite e percosse che non deformano la bellezza	<i>pag.</i> 161
§ 1. Soddifacimento per ferite e percosse non seguite da indebolimento di forze industri	” <i>ivi</i>
” 2. Soddifacimento per ferite o percosse seguite da indebolimento o distruzione di forze industri	” 167

CAPO SECONDO.

Ferite o percosse che deformano la bellezza	” 169
§ 1. Estensione, intensità e durata del desiderio di comparire belli	” 170
” 2. Lucri cessanti e danni emergenti per la perdita della bellezza	” 171
” 3. Soddifacimenti prescritti dai legislatori per ferite e percosse che deformano la bellezza	” 173
” 4. Basi del soddifacimento per ferite e percosse che deformano la bellezza	” 176
” 5. Continuazione dello stesso argomento, soddifacimento per diminuita bellezza del volto	” 178
” 6. Continuazione dello stesso argomento: elementi di variazione nel calcolo del soddifacimento per diminuita bellezza del volto	” 180

INDICE.

319

- § 7. Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento
per mutilazione od alterazione di membri o sensi . pag. 183
» 8. Osservazioni critiche relative alle antecedenti teorie » 185

CAPO TERZO.

- Soddisfacimento per omicidio » 186
§ 1. Partita economica » 188
» 2. Partita morale » 189

LIBRO SECONDO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE

ALL'ESISTENZA MORALE.

SEZIONE PRIMA.

INGIURIE ALL'ANIMO.

ARTICOTO PRIMO.

- Ragmarichi e timori » 200

CAPO PRIMO.

- Effetti delle inquietudini dell'animo » *ivi*

CAPO SECONDO.

- Basi per calcolare il valore delle inquietudini dell'animo » 206

CAPO TERZO.

- Continuazione dello stesso argomento » 217

ARTICOLO SECONDO.

INSULTI.

CAPO PRIMO.

Origine, forme e conseguenze dell'insulto.

§ 1. Definizione dell'insulto	pag. 222
» 2. Circostanze che accrescono l'insulto	» 223
» 3. Cause dello spregio della poltroberia	» 225
» 4. Continuazione dello stesso argomento	» 228

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento per insulti gravi	» 231
---	-------

SEZIONE SECONDA.

INGIURIE AL PUDORE.

ARTICOLO PRIMO.

Del pudore e sue gradazioni.

CAPO PRIMO.

Esistenza e intensità del sentimento del pudore	» 234
---	-------

CAPO SECONDO.

Variazioni nel sentimento del pudore	» 238
--	-------

ARTICOLO SECONDO.

Basi del soddisfacimento per ingiurie al pudore.

CAPO PRIMO.

Seduzione	» 244
---------------------	-------

CAPO SECONDO.

Violazione.

- § 1. Caratteri della violazione e circostanze aggravanti . pag. 246
 » 2. Continuazione dello stesso argomento » 248
 » 3. Soddisfacimenti proposti dai legislatori per stupro violento » 251
 » 4. Basi del soddisfacimento per violazione o stupro violento » 253

CAPO TERZO.

- Adulterio » 255
 § 1. Soddisfacimenti proposti dai legislatori a compenso de' danni dell'adulterio » 256
 » 2. Basi del soddisfacimento per adulterio » 258
 » 3. Continuazione dello stesso argomento » 260

SEZIONE TERZA.

INGIURIE ALLA LIBERTÀ PERSONALE.

CAPO PRIMO.

Lucri cessanti e danni emergenti per illegittima detenzione.

- § 1. Cenno storico » 263
 » 2. Beni cessanti e danni emergenti per detenzione » 265

CAPO SECONDO.

Elementi di variazione ue' beni cessanti e danni emergenti per detenzione » 266

CAPO TERZO.

Basi del soddisfacimento per illegittima detenzione.

- § 1. Pareri diversi sul valore d'una giornata di semplice prigionia » 269
 » 2. Continuazione dello stesso argomento » 270

SEZIONE QUARTA.**INGIURIE ALL' ONORE.****CAPO PRIMO.**

Interesse particolare della società a mantenere il credito
de' cittadini.

§ 1. Credito commerciale	pag. 278
» 2. Credito morale	» 280

CAPO SECONDO.

Continuazione dello stesso argomento	» 284
--	-------

CAPO TERZO.

Difetti dell'opinione pubblica relativamente al credito ed allo scredito	» 286
---	-------

CAPO QUARTO.

Danni dello scredito morale	» 289
§ 1. Piaceri cessanti pell'uomo sereditato	» 290
» 2. Mali emergenti cui resta esposto l'uomo sereditato	» 291

CAPO QUINTO.

Continuazione dello stesso argomento	» 292
--	-------

CAPO SESTO.

Continuazione dello stesso argomento	» 296
--	-------

CAPO SETTIMO.

Variazioni nella sensibilità allo scredito	» 298
§ 1. Età	» <i>ivi</i>
» 2. Sesso	» 299
» 3. Condizione	» 300

	INDICE.	323
» 4. Stato economico		<i>pag.</i> 301
» 5. Civilizzazione		» <i>ivi</i>
» 6. Governo		» 302

CAPO OTTAVO.

Soddisfacimento per illegittimo sequestro	» 303
---	-------

CAPO NONO.

Soddisfacimento per imputazione di delitti	» 307
--	-------

FINE.

Table 1
The following table shows the results of the experiment. The first column is the number of trials, the second column is the number of correct responses, and the third column is the percentage of correct responses.

Table 2
The following table shows the results of the experiment. The first column is the number of trials, the second column is the number of correct responses, and the third column is the percentage of correct responses.

Table 3
The following table shows the results of the experiment. The first column is the number of trials, the second column is the number of correct responses, and the third column is the percentage of correct responses.



